

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

857^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2005

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente DINI
e del vice presidente MORO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XXXV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-137

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 139-213

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 215-268

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		PETRINI (Mar-DL-U)	Pag. 18, 33
RESOCONTO STENOGRAFICO		VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presi-	denza del Consiglio dei ministri 19, 21, 25 e passim
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	AZZOLLINI (FI)	19, 24, 25
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME-		TIRELLI (LP)	20, 22, 24
DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-		PIZZINATO (DS-U)	21, 27, 29
NICO	1	ASCIUTTI (FI)	22
SUI LAVORI DEL SENATO		DELOGU (AN)	23
PRESIDENTE	2	CORTIANA (Verdi-Un)	23
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'AS-		VALLONE (Mar-DL-U)	24
SEMBLEA		BOLDI (LP)	25
Variazioni	3	PASTORE (FI)	27, 28
GOVERNO		MORO (LP)	28
Comunicazioni del Ministro dell'interno:		VILLONE (DS-U)	30
PISANU, ministro dell'interno	5	FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur)	30
DISEGNI DI LEGGE		CARUSO Antonino (AN)	31, 32
Discussione e approvazione, con modifica-		TAROLLI (UDC)	33
zioni:		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 29, 33	
(3523-B) Conversione in legge, con modifi-		Seguito della discussione e approvazione:	
cazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005,		(3471) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di	
n. 115, recante disposizioni urgenti per assi-		cooperazione tra il Governo della Repubblica	
curare la funzionalità di settori della pub-		italiana ed il Governo della Federazione	
blica amministrazione. Disposizioni in mate-		rusa nel campo dello smantellamento dei	
ria di organico del personale della carriera		sommersibili nucleari radiati dalla marina	
diplomata, delega al Governo per l'attua-		militare russa e della gestione sicura dei ri-	
zione della direttiva 2005/53/CE in materia		fiuti radioattivi e del combustibile nucleare	
di veicoli fuori uso e proroghe di termini		esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003,	
per l'esercizio di deleghe legislative (Appro-		con allegato e Scambio di Note effettuato a	
vato dal Senato e modificato dalla Camera		Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio	
dei deputati) (Relazione orale):		2004 e a Roma il 25 maggio 2004 (Approvato	
FALCIER (FI), relatore	15, 19, 20 e passim	dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):	
TURRONI (Verdi-Un)	16, 31, 33	PROVERA (LP), relatore	34, 43
		BETTAMIO, sottosegretario di Stato per gli af-	
		fari esteri	35, 43
		BOCO (Verdi-Un)	34, 35, 38 e passim
		PELLICINI (AN)	36
		TIRELLI (LP)	37, 43, 49
		VALLONE (Mar-DL-U)	44, 49
		SODANO Calogero (UDC)	46
		FORLANI (UDC)	48
		MALABARBA (Misto-RC)	48

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102- <i>bis</i> Reg.)	<i>Pag.</i> 38, 40, 41 e <i>passim</i>
Verifiche del numero legale	42
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	43, 49
Discussione:	
(3571) Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale (Relazione orale):	
CIRAMI (UDC), relatore	50, 84, 86 e <i>passim</i>
BOSCKETTO (FI), relatore	51, 109
ZANCAN (Verdi-Un)	52, 59
MALABARBA (Misto-RC)	54, 63, 107 e <i>passim</i>
* VILLONE (DS-U)	56, 74, 100
MARINI (Misto-SDI-US)	58
FALOMI (Misto-Cant)	59, 64
MARINO (Misto-Com)	61
DONADI (Misto-IdV)	65
SERVELLO (AN)	66
CAVALLARO (Mar-DL-U)	68
FILIPPPELLI (Misto-Pop-Udeur)	71
PEDRINI (Aut)	73
CALLEGARO (UDC)	75, 82, 128
* CALVI (DS-U)	76, 88, 105 e <i>passim</i>
CENTARO (FI)	79, 83, 103 e <i>passim</i>
TURRONI (Verdi-Un)	82, 84
GUBERT (UDC)	83, 102, 118 e <i>passim</i>
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno	84, 86, 87 e <i>passim</i>
PERUZZOTTI (LP)	85, 87
DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	97, 99, 109 e <i>passim</i>
DE ZULUETA (Verdi-Un)	87, 106, 112 e <i>passim</i>
BOBBIO Luigi (AN)	89, 121, 131 e <i>passim</i>
SALVI (DS-U)	92, 125, 126 e <i>passim</i>
D'AMICO (Mar-DL-U)	94
BRUTTI Massimo (DS-U)	95, 102, 129
MANFREDI (FI)	103, 106
TIRELLI (LP)	104, 112, 117 e <i>passim</i>
PELLICINI (AN)	105
CARUSO Antonino (AN)	106, 119, 122
DE PETRIS (Verdi-Un)	110, 132
VALLONE (Mar-DL-U)	115
NIEDDU (DS-U)	118, 122
PASTORE (FI)	120, 123
CICOLANI (FI)	122
MORO (LP)	123
ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 29 LUGLIO 2005	
136	
ALLEGATO A	
DISEGNO DI LEGGE N. 3523-B:	
Ordine del giorno	139
Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate in sede di conversione	140
Decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115:	
Articoli da 1 a 15	<i>Pag.</i> 161
Emendamenti e ordini del giorno	169
DISEGNO DI LEGGE N. 3471:	
Articolo 2	172
Articolo 3 ed emendamenti	172
Articolo 4 ed emendamento	174
DISEGNO DI LEGGE N. 3571:	
Articolo 1 del disegno di legge di conversione	175
Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144:	
Articolo 1 ed emendamenti	175
Articolo 2, emendamenti e ordine del giorno	177
Articolo 3 ed emendamenti	180
Articolo 4 ed emendamenti	186
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4	190
Articolo 5 ed emendamento	191
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5	192
Articolo 6, emendamenti e ordine del giorno	193
Articolo 7 ed emendamenti	197
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7	200
Articolo 8, emendamenti e ordine del giorno	202
Articolo 9 ed emendamenti	204
Emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiuntivi dopo l'articolo 9	206
Articolo 10 ed emendamenti	207
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10	213
ALLEGATO B	
INTERVENTI	
Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Boco sul disegno di legge n. 3471	215
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	
217	
DISEGNI DI LEGGE	
Trasmissione dalla Camera dei deputati	227
Annunzio di presentazione	227
Assegnazione	228
GOVERNO	
Trasmissione di documenti	229

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Trasmissione di documenti Pag. 230

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 230

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 231

Trasmissione di documentazione 232

REGIONI

Trasmissione di relazioni 232

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio Pag. 136

Apposizione di nuove firme a mozioni ed a interrogazioni 232

Annunzio di risposte scritte a interrogazioni 233

Interpellanze 235

Interrogazioni 239

Ritiro di interpellanze 268

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,06.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,10 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 28 luglio al 15 settembre (*v. Resoconto stenografico*). Avverte che l'esame in sede referente del disegno di legge n. 3571 da parte delle competenti Commissioni riunite non si è ancora concluso e che la seduta si aprirà con le comunicazioni del Ministro dell'interno.

Comunicazioni del Ministro dell'interno

PISANU, *ministro dell'interno*. Pur in assenza di elementi precisi ed inconfutabili, gli attentati di Londra ed in Egitto confermano la valutazione circa il rischio, esposto dal Governo dopo la strage del 7 luglio,

di un possibile attentato in Italia. Finora non è possibile stabilire un legame diretto tra quanto avvenuto a Londra ed a Sharm el Sheik, ma si può intuire il disegno politico di una molteplicità di gruppi autonomi, motivati dalla medesima ideologia ma spinti all'azione da specifiche ragioni nazionali, i quali trovano attraverso Internet, oltre che il modo per intensificare l'intimidazione mediatica, forme di concertazione operativa per colpire i Governi arabi a guida laica, ritenuti traditori ed apostati, e l'Occidente, con *kamikaze* formati in Europa. Prosegue pertanto il rafforzamento interno dei dispositivi di prevenzione e di *intelligence* già aggiornati all'indomani dell'attacco di Nassiriya, teso a difendere gli obiettivi che il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha ritenuto più esposti, a controllare gli ambienti nei quali può prendere consistenza la minaccia terroristica, a monitorare i cittadini extracomunitari oggetto di inchieste giudiziarie e ad intensificare le indagini. Sottolineata la funzione di coordinamento delle attività di pubblica sicurezza, difesa civile e protezione civile spettante al Ministro dell'interno e ricordati l'incremento di personale destinato al controllo del territorio e gli interventi per la sicurezza del trasporto urbano e delle grandi infrastrutture portuali e ferroviarie, richiama le misure decise il 13 luglio dall'Unione Europea per il contrasto delle forme di finanziamento del terrorismo, il monitoraggio della produzione e del commercio di esplosivi, il miglioramento degli scambi di informazione, la tutela delle reti di trasporto e delle grandi infrastrutture e l'approfondimento dei fenomeni di radicalizzazione e reclutamento dei terroristi islamici. Più complesso appare giungere ad un adeguamento a livello europeo dei sistemi giuridici e degli strumenti di cooperazione che possano far fronte alle nuove caratteristiche del terrorismo islamico, ma proprio per questo è necessario rinsaldare i vincoli di collaborazione oltre che con i *partner* occidentali, anche con i Paesi islamici amici e con le componenti pacifiche delle comunità musulmane insediate in Europa. A tale scopo il Ministro degli esteri ha tenuto nei giorni scorsi una proficua riunione con gli ambasciatori dei Paesi membri della Lega araba e, sul piano interno, verrà istituita la Consulta per l'Islam italiano, organo chiamato ad approfondire tutti i problemi che possono costituire ostacolo all'integrazione ed all'esercizio dei diritti civili, ivi compresi quelli connessi alla libertà religiosa e alla convivenza pacifica, nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi della Repubblica. Questo organo, cui verranno chiamati a far parte, a prescindere da qualsiasi criterio di appartenenza o rappresentatività, persone di cultura e religione islamica che aderiscano convintamente ai valori ed alle regole dell'ordinamento democratico, coadiuverà il Ministro in una delle due dimensioni nelle quali si deve articolare la battaglia contro il radicalismo islamico, quella del dialogo interreligioso, dell'accoglienza, dell'integrazione, della mano tesa verso gli islamici pacifici, che deve accompagnarsi con l'inflessibilità e la durezza della legge, con la mano armata contro i terroristi. Ribadito il rifiuto di ogni ipotesi di scontro fra civiltà, sottolinea infatti la necessità di dedicare maggiore attenzione alle iniziative che devono accompagnare la prevenzione e precedere la repressione, tra le quali fondamentale è il

contenimento degli effetti dannosi di un'immigrazione islamica fino ad oggi più subita che governata e pertanto fonte di emarginazione sociale, isolamento culturale, esasperazione e radicalismo politico. Il fine ultimo è creare un Islam italiano rispettoso dell'identità nazionale e delle leggi, ma salvaguardato nella propria identità e nelle differenze compatibili con l'ordinamento nazionale. Per quanto riguarda le iniziative a tutela della sicurezza, le misure contenute nel decreto puntano a fornire rapidamente supporti concreti alle attività di prevenzione e investigazione ed ottenere la massima sicurezza possibile con la minima limitazione dei diritti di libertà dei cittadini. Il provvedimento è aperto ai miglioramenti e alle integrazioni che scaturiranno dal dibattito parlamentare: proprio l'esigenza che esso fosse quanto più possibile approfondito dal Parlamento aveva inizialmente orientato il Governo a posticiparne la presentazione, ma la volontà delle Camere di privilegiare le ragioni di necessità e di urgenza trova perfettamente d'accordo il Governo, convinto che la minaccia del terrorismo va affrontata con razionalità e compostezza, ma soprattutto in un clima di larga concordia politico-istituzionale. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, DS-U, Mar-DL-U, Misto-SDI-US, Verdi-Un, Misto-Pop-Udeur, Misto-IdV e Misto-Com e Aut e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3523-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2005/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

FALCIER, *relatore*. Illustra le principali modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che ha stralciato alcuni articoli inseriti dal Senato, modificato parte delle disposizioni originariamente contenute nel decreto-legge ed inoltre inserito un articolo aggiuntivo. Le modifiche, non tutte condivisibili anche se non intaccano l'impianto del decreto-legge, consistono nella soppressione del comma relativo all'ammortamento delle svalutazioni patrimoniali dei bilanci delle società calcistiche, lo stralcio dell'articolo relativo all'impiego dell'esercito per scopi di prevenzione, nonché di quello che prevedeva alcune incompatibilità per gli amministratori locali. La Camera ha inoltre consentito ai conducenti cui è stata so-

spesa la patente per eccesso di velocità di conservare il cosiddetto patentino e confermato la durata minima di tre anni degli incarichi dei dirigenti pubblici. Invita l'Assemblea ad approvare il testo licenziato dalla Camera, riservandosi la presentazione di un emendamento volto al ripristino del comma 2 dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURRONI (*Verdi-Un*). La disorganicità che già contrassegnava il provvedimento del Governo è stata notevolmente accentuata dall'introduzione da parte del Senato di ulteriori 40 disposizioni eterogenee, alcune di natura ordinamentale (addirittura un disegno di legge in materia di processo civile), altre localistiche, che la Presidenza del Senato, in coerenza con l'articolo 77 della Costituzione, avrebbe dovuto dichiarare improponibili. Pertanto, nonostante la condivisione per alcuni interventi della Camera dei deputati, in particolare la soppressione della disposizione sulle incompatibilità degli amministratori locali, il Gruppo conferma la contrarietà espressa in prima lettura.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Il provvedimento ripropone in maniera eclatante il problema dell'eterogeneità dei decreti-legge, in questo caso reso ancor più incoerente dai disparati emendamenti approvati nel corso dell'esame parlamentare. Auspica che, almeno nella prossima legislatura, possa essere garantito il rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, nonché dello spirito dell'articolo 78 del Regolamento del Senato, che consente esclusivamente l'esame di emendamenti attinenti alla materia del decreto e dotati dei medesimi requisiti di necessità ed urgenza. In considerazione della disomogeneità del testo, annuncia l'astensione del Gruppo. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

FALCIER, *relatore*. Rinuncia alla replica.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Chiede una breve sospensione per consentire un attento esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, in particolare la soppressione del comma 2 dell'articolo 6, disposizione concordata su richiesta dell'Unione Europea, non ottemperando alla quale si realizzerà una patente infrazione che costringerà al pagamento di una fortissima penale.

AZZOLLINI (*FI*). Comunica che in accordo con i componenti della Commissione bilancio, che ha potuto esaminare solo parte degli emendamenti presentati al decreto-legge per il contrasto del terrorismo internazionale, esprimerà sui restanti emendamenti un parere all'Assemblea ai sensi del settimo comma dell'articolo 100 del Regolamento.

TIRELLI (*LP*). Segnala che l'emendamento che ha disposto l'abrogazione dell'obbligo di assicurazione degli sportivi presso la società Sportass è stato approvato all'unanimità dal Senato; reintroducendo tale obbligo la Camera adduce un grave nocumento all'attività sportiva.

PRESIDENTE. Per consentire la valutazione degli emendamenti, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,13, è ripresa alle ore 17,20.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G1, su cui il relatore esprime parere favorevole, intendendosi accolto dal Governo non viene posto ai voti. Dà lettura dei pareri espressi dalla Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti presentati (*v. Resoconto stenografico*). Passa quindi all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge, che si intende illustrato, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

Il Senato respinge l'emendamento 5.100.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G5.100, su cui il relatore esprime parere favorevole, intendendosi accolto dal Governo non viene posto ai voti. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

PIZZINATO (*DS-U*). L'emendamento 6.100 (testo corretto) conferma la scelta compiuta all'unanimità dal Senato, che senza alcun pregiudizio per gli equilibri finanziari aveva previsto la soppressione dell'obbligo di assicurazione degli sportivi con la società Sportass. La modifica apportata dalla Camera, infatti, determina un grave danno economico per le società, che saranno costrette a stipulare un'ulteriore assicurazione.

TIRELLI (*LP*). L'emendamento approvato dalla Camera reintroduce un balzello a danno degli sportivi e un premio ad una società che non è stata ben gestita; contrasta l'unanime volontà espressa dal Senato, motivata principalmente dall'esigenza di salvaguardare i bilanci delle società sportive. (*Applausi dal Gruppo LP*).

ASCIUTTI (*FI*). Ribadisce la contrarietà alla modifica introdotta dalla Camera all'articolo 6 per le pesanti ripercussioni sulle associazioni dilettantistiche. Al riguardo, ha presentato l'ordine del giorno G6.100 ma è preferibile modificare il testo e pertanto invita a votare a favore dell'emendamento 6.100 (testo corretto).

DELOGU (AN). La modifica introdotta dalla Camera ha alterato profondamente il significato della norma, tesa ad escludere la concessione in esclusiva alla Sportass delle assicurazioni riguardanti i giocatori dilettanti. Anche a nome della sua parte politica, si esprime quindi a favore dell'emendamento 6.100 (testo corretto).

CORTIANA (Verdi-Un). Sottoscrive l'emendamento 6.100 (testo corretto) sul quale dichiara il voto favorevole sottolineando, tra l'altro, la scarsa efficacia dal punto di vista qualitativo dei prodotti assicurativi forniti dalla Sportass.

VALLONE (Mar-DL-U). Sottoscrive l'emendamento 6.100 (testo corretto) sul quale la Margherita voterà a favore stigmatizzando il regime di monopolio che la norma approvata alla Camera assicura alla Sportass ancora per lungo periodo, in palese contraddizione con i richiami alla necessità di favorire la competitività anche nel settore dei servizi.

AZZOLLINI (FI). Sull'emendamento 6.200 conferma il parere di nulla osta reso dalla Commissione bilancio.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo conferma il parere favorevole all'emendamento 6.200 che ripristina il testo originario del comma 2. Peraltro, si tratta di adeguarsi alle indicazioni europee evitando di incorrere in un'infrazione con pesanti ripercussioni sul piano finanziario. Invita ad una riflessione sull'emendamento 6.100 (testo corretto), considerato che la Camera ha modificato il comma 4 per ottemperare al parere della Commissione bilancio che, su quella norma, si era espresso in senso contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Peraltro, sarebbe disponibile all'accoglimento di un ordine del giorno sulla materia.

Il Senato approva l'emendamento 6.200.

PASTORE (FI). Richiama i senatori a valutare gli effetti della reintroduzione di una norma su cui la Commissione bilancio della Camera si era espressa in senso contrario ai fini della copertura per i rischi che il Presidente della Repubblica non proceda alla promulgazione.

MORO (LP). Dichiara il voto di astensione sull'emendamento sottolineando che la Commissione bilancio del Senato non ha espresso parere contrario sull'emendamento 6.100 (testo corretto). (*Applausi dai Gruppi LP, FI, Verdi-Un e DS-U*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PIZZINATO (DS-U), il Senato approva l'emendamento 6.100 (testo corretto). (Applausi dal Gruppo LP).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G6.100 si intende assorbito dalla approvazione testé avvenuta. Passa alla votazione finale.

VILLONE (*DS-U*). Dichiaro il voto contrario al disegno di legge stigmatizzando l'assalto alla diligenza che si è verificato nel corso dell'esame del provvedimento con l'introduzione di norme tra loro eterogenee, alcune delle quali palesemente incostituzionali.

FILIPPELLI (*Misto-Pop-Udeur*). La sua parte politica voterà contro il provvedimento, utilizzato per introdurre norme del tutto estranee al contenuto originario, su cui peraltro l'intervenuto contingentamento dei tempi ha impedito il necessario approfondimento.

TURRONI (*Verdi-Un*). I Verdi confermano il voto contrario già espresso nella precedente lettura.

CARUSO Antonino (*AN*). A nome del Gruppo dichiara il voto favorevole alla conversione del decreto-legge, pur stigmatizzando l'avvenuta soppressione delle norme, introdotte al Senato, in materia di riforma del codice di procedura civile. Anche se un decreto-legge non è di norma la sede opportuna per introdurre una riforma di tale portata, nel caso specifico si trattava di una materia già discussa anche dalla Commissione giustizia della Camera e di norme attese e fortemente sollecitate da tutti gli operatori della giustizia. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Dichiaro il voto contrario a tale emendamento, deplorando la disomogeneità delle materie trattate nel decreto-legge.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-Un), il Senato approva il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza ad effettuare gli eventuali coordinamenti che si rendessero necessari.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3471) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli ricordando che nella seduta antimeridiana del 7 luglio è mancato il numero legale sulla votazione dell'articolo 2.

Il Senato approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PROVERA, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

BETTAMIO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

BOCO (*Verdi-Un*). Richiama l'attenzione sulla deplorabile norma contenuta all'articolo 3 dell'Accordo che individua gli organi competenti per l'applicazione delle misure in esso contenute. Per la parte italiana, infatti, si stabilisce che il Ministero delle attività produttive incarica la società Sogin di provvedere al coordinamento generale e allo svolgimento delle attività amministrative e operative finalizzate alla realizzazione dei progetti. Il riconoscimento offerto alla predetta società all'interno dell'Accordo stesso è quanto mai censurabile e appare frutto di forti pressioni a cui la politica non dovrebbe piegarsi così come perplessità desta l'inserimento del disegno di legge all'ordine del giorno della seduta odierna.

PELLICINI (*AN*). A parte la difficoltà formale di modificare un Accordo di cooperazione già sottoscritto, che il Parlamento deve solo ratificare, l'articolo 3 dello stesso fa riferimento alla società Sogin, ma come incaricata dal Ministero delle attività produttive, che è la vera parte contraente. Nel dichiarare il voto contrario all'emendamento, chiede al senatore Boco la ragione reale dei suoi timori, peraltro già espressi in Commissione.

TIRELLI (*LP*). Condividendo le perplessità del senatore Boco, chiede che l'emendamento 3.1 sia votato con procedimento elettronico ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento.

Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 3.1.

BOCO (*Verdi-Un*). Nel corso delle audizioni in Commissione, alle stesse domande rivolte alla società Sogin e all'Enea, entrambe hanno dichiarato di essere in grado di effettuare le procedure di smantellamento, ma solo la prima di esse è stata informata. Si tratta di una procedura anomala, che discrimina tra soggetti completamente controllati dallo Stato, né si comprende per quale ragione non sia stato indicato lo stesso Ministero delle attività produttive, con i suoi uffici competenti, quale soggetto incaricato di provvedere al coordinamento amministrativo ed operativo. Chiede la votazione elettronica su tutti gli emendamenti su cui la Commissione bilancio si è pronunciata in senso contrario.

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, respinge gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6. Previa verifica del numero legale, chiesta dal BOCO (Verdi-Un), è respinto l'emendamento 3.7. È quindi approvato l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e dell'unico emendamento soppressivo ad esso riferito, su cui il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TIRELLI (LP), è approvato il mantenimento dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Il Gruppo della Margherita valuta positivamente l'Accordo sottoscritto con la Federazione russa per smantellare l'arsenale nucleare sovietico che, per lo stato di semiabbandono in cui si trova, rappresenta una minaccia per l'ambiente ed anche per la sicurezza, considerati i rischi di sabotaggi o di furti da parte di organizzazioni terroristiche. Il disegno di legge si inserisce in un contesto di obblighi internazionali di varia natura assunti dall'Italia, anche per contribuire al processo democratico in atto nella Federazione russa, e permetterebbe alle aziende italiane del settore di acquisire competitività nel mercato internazionale e appetibili opportunità. Tuttavia, in considerazione dell'anomala indicazione della società Sogin, con esternalizzazione di un servizio cui avrebbe potuto provvedere direttamente il Ministero delle attività produttive, dichiara che il suo Gruppo si asterrà.

SODANO Calogero (*UDC*). Anche il Gruppo dell'UDC si astiene, in analogia con la posizione espressa in Commissione, per le perplessità suscitate dall'articolo 3 dell'Accordo di cooperazione. Per la prima volta viene espressamente dichiarato che il Ministero delle attività produttive dà un incarico ad una specifica società, per un compito che avrebbe potuto essere espletato anche da altri soggetti come l'Enea o dallo stesso Dicastero. (*Applausi del senatore Boco*).

BOCO (*Verdi-Un*). Non è chiaro il motivo per cui il Governo si affretta, nell'atmosfera contrassegnata dalla necessità di discutere di imponenti minacce di attentati terroristici e di sicurezza, a far approvare la ratifica di un Accordo che risponde ad un impegno, rispetto ai cui termini il Governo è già inadempiente, assunto nel G8 svoltosi in Canada nel 2002. Per quanto riguarda le perplessità sollevate sull'articolo 3 dell'Accordo, non si tratta di un particolare insignificante e sarebbe opportuno un approfondimento, perché non è vero – come sostenuto in Commissione – che la Sogin sia l'unico soggetto in grado di realizzare il progetto. Invita quindi

l'Assemblea a votare contro per concedersi una pausa di riflessione. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un*).

FORLANI (*UDC*). In dissenso dal suo Gruppo, dichiara il voto favorevole al disegno di legge che, nonostante l'insolito richiamo alla società Sogin, motivato nel corso delle audizioni in Commissione con la particolare qualificazione della stessa a svolgere i compiti individuati, contribuisce alla sicurezza dell'Europa e al consolidamento dei rapporti dell'Italia con la Federazione russa.

MALABARBA (*Misto-RC*). Annuncia il voto contrario dei senatori di Rifondazione comunista.

TIRELLI (*LP*). Dichiara a titolo personale l'astensione e chiede la votazione mediante procedimento elettronico.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva il disegno di legge nel suo complesso.

Discussione del disegno di legge:

(3571) Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale (*Relazione orale*)

CIRAMI, *relatore*. Sottolinea l'apporto costruttivo fornito dall'opposizione al miglioramento del testo del decreto-legge. Giungono pertanto all'esame dell'Assemblea emendamenti che contribuiranno a rendere ancora più efficaci le misure adottate dal Governo per contrastare la minaccia del terrorismo internazionale e che si riserva di approfondire nel corso della discussione degli articoli del decreto-legge.

Presidenza del vice presidente DINI

BOSCETTO, *relatore*. Illustra i contenuti del decreto-legge n. 144, che contiene misure incisive per la lotta contro il terrorismo internazionale ma tali da non alterare il sistema di garanzie previste dall'ordinamento nazionale. In particolare, il provvedimento prevede l'estensione dei colloqui investigativi, utilizzati in materia di criminalità organizzata, anche ai delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione; la concessione del permesso di soggiorno a chi collabora con le forze di polizia; nuove norme in materia di espulsione amministrativa; la possibilità per i Servizi di informazione e sicurezza di effettuare intercettazioni preventive; la co-

stituzione di apposite unità investigative interforze; nuove norme in materia di gestione del traffico telematico e telefonico e di disciplina amministrativa delle società di telefonia e di Internet; norme sulle attività concernenti l'uso di esplosivi e la disciplina amministrativa delle attività di voto; nuove norme sull'identificazione personale, ivi compresa l'individuazione del DNA attraverso il prelievo di materiale biologico; il permesso di soggiorno elettronico; la verifica dell'identità e dei precedenti giudiziari dell'imputato; un ampliamento dei casi che presuppongono stato di flagranza ai fini dell'arresto; una serie di misure di prevenzione; l'inserimento nel codice penale in nuove fattispecie di reato per quanto riguarda l'arruolamento e l'addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale, nonché per quanto riguarda l'autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo; modifiche organizzative che consentiranno di impegnare un maggior numero di unità di polizia giudiziaria in compiti investigativi; l'utilizzo coordinato di servizi privati di vigilanza. (*Applausi dal Gruppo LP e del senatore Pastore*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). Avanza una pregiudiziale di costituzionalità per violazione degli articoli 3 e 21 della Costituzione, richiamando le parole del ministro Pisanu che ha escluso ogni possibile baratto tra sicurezza e libertà. Il terrorismo va combattuto con fermezza, ma questa lotta non può implicare la violazione di precetti costituzionali come avviene laddove si introduce una nuova forma di espulsione amministrativa decisa dal prefetto senza alcun controllo da parte dell'autorità giudiziaria: non solo infatti viene escluso ogni provvedimento di convalida ma anche l'eventuale ricorso al TAR può essere sospeso per due anni dal Governo. La norma è particolarmente grave perché viene applicata non a coloro che commettono dei reati ma a sospettati di agevolare in qualsiasi modo, magari anche inconsapevolmente, organizzazioni o attività terroristiche. Ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 222 del 2004 ha dichiarato incostituzionale la previsione di provvedimenti di espulsione aventi effetto immediato senza un giudizio di convalida da parte dell'autorità giudiziaria. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un e Misto-RC e dei senatori Salvi e Iovene*).

MALABARBA (*Misto-RC*). Il provvedimento in esame contiene una serie di modifiche all'ordinamento estremamente rilevanti, sulla cui efficacia, tuttavia, da più parti vengono espressi dubbi e perplessità. Richiama, a tale proposito, il prelievo coattivo di materiale biologico (già dichiarato incostituzionale dalla Corte nel 1996), la nuova definizione di terrorismo o l'incostituzionale previsione di una nuova forma di espulsione immediata, ma anche alcuni aspetti organizzativi quali i compiti affidati alla polizia giudiziaria. Per queste ragioni, ed anche per l'evidente carenza di disposizioni che incrementino le risorse ed il personale specializzato destinati alla lotta al terrorismo, è necessario che il Parlamento utilizzi il tempo ordinario stabilito dalla Costituzione per approfondire i contenuti del testo. Propone pertanto una questione sospensiva, non comprendendo le ragioni

dell'urgenza e del contingentamento dei tempi imposti alla discussione parlamentare. (*Applausi del senatore Tommaso Sodano*).

VILLONE (*DS-U*). Dichiara voto favorevole alla pregiudiziale di costituzionalità proposta dal senatore Zancan con specifico riferimento alle previsioni dell'articolo 3, in quanto l'ipotesi di espulsione immediata senza convalida da parte dell'autorità giudiziaria è stata esplicitamente esclusa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 2004, che ha giudicato una fattispecie analoga tale da violare il nucleo incompressibile dei principi di tutela giurisdizionale individuati dalla Costituzione. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un e Misto-RC e dei senatori Salvi e Legnini. Congratulazioni*).

MARINI (*Misto-SDI-US*). Pur comprendendo le ragioni del senatore Malabarba, voterà contro la sospensiva, ricordando che la maggior parte delle forze politiche ha sollecitato ripetutamente al Governo la presentazione alle Camere del decreto-legge per una sua rapida conversione, affinché all'esterno non si avesse la percezione di una sottovalutazione delle norme emanate e per tranquillizzare l'opinione pubblica.

FALOMI (*Misto-Cant*). Voterà a favore sia della pregiudiziale che della sospensiva in quanto qualunque provvedimento limitativo della libertà non può essere adottato senza una decisione dell'autorità giudiziaria. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Malabarba*).

Con distinte votazioni, il Senato respinge la questione pregiudiziale proposta dal senatore Zancan e la questione sospensiva proposta dal senatore Malabarba.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Il provvedimento non è idoneo al contrasto del terrorismo, perché privo delle necessarie risorse finanziarie ed anzi l'articolo 18 consente di affidare ad istituti di vigilanza privati la responsabilità dei controlli e della sicurezza di siti e di servizi sensibili, scaricandone l'onere sui cittadini. Il decreto inoltre non assicura un equilibrato rapporto tra sicurezza e libertà, visto che l'articolo 3 consente le espulsioni sulla base di un mero sospetto e la norma sul prelievo di materiale organico confligge con una sentenza della Corte costituzionale che ha stabilito il diritto della persona di opporsi. Il Gruppo propone attraverso gli emendamenti misure alternative più efficaci e coerenti con la civiltà giuridica, quale il rilevante incremento della pena per chi rifiuta di fornire le proprie generalità. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un e Mar-DL-U e del senatore Tommaso Sodano*).

MARINO (*Misto-Com*). Apprezza la misura con cui il Ministro dell'interno ha affrontato il problema della lotta al terrorismo, nella quale sicurezza e libertà devono sostenersi reciprocamente senza rinunciare alle conquiste di secoli nel campo dei diritti della persona. La ricerca dello scontro di civiltà è un errore gravissimo, mentre è necessario isolare il terrorismo nel mondo islamico e favorire il dialogo interreligioso. Tuttavia, il provvedimento in esame, che contiene norme non in sintonia con la civiltà giuridica, ad esempio gli interrogatori senza la presenza degli avvocati e l'espulsione amministrativa, non è coerente con le dichiarazioni del Ministro. Per sconfiggere il terrorismo è necessario potenziare l'*intelligence*, favorire il dialogo con le comunità islamiche, ma anche ritirare le truppe dall'Iraq e avviare a soluzione i problemi politici dello scenario mediorientale.

MALABARBA (*Misto-RC*). Respinge la modalità con cui il decreto-legge affronta il contrasto del terrorismo e considera sbagliata la condivisione della sua immediata conversione da parte di settori dell'opposizione, che rincorrono la maggioranza in una logica repressiva e illiberale quanto inefficace. Il Parlamento, sposando acriticamente le misure in esso contenute, il fermo di polizia, l'espulsione amministrativa e la conservazione dei dati telefonici oltre ogni ragionevole limite, ha abdicato al proprio ruolo, avallando una sorta di *Patriot Act* in versione italiana che i settori più reazionari intendono imporre approfittando dell'emotività del momento.

FALOMI (*Misto-Cant*). Esprime la protesta per la decisione del Caviglioglio di discutere in poche ore un provvedimento che incide sui diritti di libertà dei cittadini e che peraltro non contiene norme efficaci per la prevenzione degli attentati. Infatti, il terrorismo non si combatte limitando la libertà, con le espulsioni senza convalida e l'acquisizione indiscriminata di informazioni private, ma con un'iniziativa politica in grado di isolarlo attraverso un'inversione di rotta della politica occidentale nei confronti del mondo islamico. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC*).

DONADI (*Misto-IdV*). Condivide la relazione del ministro Pisanu ed il provvedimento in discussione, che consente allo Stato di utilizzare i mezzi necessari per la difesa dal pericolo terroristico preservando comunque i diritti del cittadino. Il decreto, benché preveda interventi condivisibili quali misure di premialità per gli extracomunitari che collaborano con la giustizia, è comunque insufficiente perché privo dei necessari fondi per dotare l'*intelligence* e le forze di polizia dei necessari strumenti operativi.

SERVELO (*AN*). È condivisibile l'intervento del Ministro degli interni quando afferma la necessità di salvaguardare il carattere aperto della

società italiana all'interno dei limiti imposti dalle leggi e dalla Costituzione, così come quando sottolinea l'impossibilità di barattare sicurezza e libertà. È necessario però anche prendere atto dell'eccezionale ed inedito pericolo che il terrorismo fondamentalista rappresenta e ribadire che nessun compromesso è possibile con chi come Al Qaeda intende distruggere la civiltà occidentale; equivalgono pertanto a una demagogica fuga dalla realtà le posizioni di chi, come Prodi, ipocritamente rifiuta di parlare di guerra ricorrendo all'eufemismo di lotta al terrorismo; bisogna anzi ragionare lucidamente anche sulla novità rappresentata dalla guerra asimmetrica. Infine, se è giusto evitare le trappole dello scontro di civiltà e promuovere il dialogo con l'Islam (in tal senso è condivisibile l'istituzione della Consulta annunciata dal Ministro), occorre poi pretendere comportamenti concreti e coerenti da parte delle comunità islamiche in Italia. (*Applausi dal Gruppo AN*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). È positivo che, pur nell'emozione determinata dai recenti attentati, il Ministro dell'interno abbia rifiutato la tesi del conflitto di civiltà, che è invece alla base dei più gravi errori commessi in questi anni nella lotta al terrorismo, cioè la guerra preventiva e l'esportazione coattiva della democrazia. È inoltre positivo che il decreto rifugga da misure spettacolari e invece riproponga strumenti giuridici utilizzati anche in altre circostanze. Il principale limite delle misure previste risiede però nella mancanza di risorse finanziarie, mentre il contrasto del terrorismo impone nuove modalità operative sicuramente onerose. Inoltre, se le misure premiali per gli extracomunitari, che potrebbero essere estese fino al riconoscimento della cittadinanza italiana, appaiono positive e quelle relative all'identificazione personale non suscitano particolare preoccupazione, purché siano realizzate nella salvaguardia della dignità e dell'integrità della persona, sono controverse quelle relative alle espulsioni anche dopo i miglioramenti apportati dalla Commissione. Il provvedimento presenta quindi luci ed ombre e la valutazione delle diverse norme sarà effettuata sulla base di un razionale giudizio sulla loro efficacia, motivo per cui conferma l'atteggiamento collaborativo dei Gruppi di opposizione già manifestato in Commissione. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Formisano*).

FILIPPELLI (*Misto-Pop-Udeur*). Stante la drammaticità della situazione segnata dagli ultimi tragici episodi di terrorismo, il decreto-legge rappresenta un atto di responsabilità verso il Paese, un messaggio di equilibrio e autorevolezza ulteriormente rafforzato dalla scelta di individuare un percorso condiviso. Occorre però segnalare una palese incongruenza e cioè l'assenza nel provvedimento di adeguati ed ulteriori stanziamenti da destinare alle forze dell'ordine. Si tratta di un errore di valutazione politica che rischia di rendere inefficace le misure indicate e su cui invita pertanto il Governo a riflettere. (*Applausi del senatore Pedrini*).

Presidenza del vice presidente MORO

PEDRINI (*Aut*). Le particolari caratteristiche con cui si presenta il terrorismo rendono estremamente complessa l'individuazione di una risposta efficace da parte dello Stato. Il terrorismo suicida non ha infatti alcuna analogia con i modelli in passato conosciuti in Italia e in Europa e ha subito un ulteriore salto di qualità, passando da fenomeno interno ad alcuni Paesi mediorientali a fenomeno agente all'interno dei Paesi più progrediti del mondo. Proprio per tali caratteristiche appare quanto mai necessario uno sforzo di conoscenza e perciò giudica positivamente l'istituzione di una Consulta di raccordo con il mondo islamico moderato. Nel sostenere le misure del pacchetto sicurezza, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di puntualizzare meglio gli obiettivi a rischio, tenendo presente i nodi strategici rappresentati dalle comunicazioni, dalle fonti energetiche, dalle acque, dalle strutture di trasporto. (*Applausi del senatore Filippelli*).

VILLONE (*DS-U*). Premesso che la lotta al terrorismo dovrebbe trovare risposte politiche prioritarie a questioni irrisolte come quella della Palestina, rileva come le misure predisposte privilegino piuttosto l'effetto dell'impatto sull'opinione pubblica rispetto all'incisività. Sarebbe stato sufficiente definire alcuni interventi, come quello del prelievo di materiale organico ai fini dell'esame del DNA, in modo più flessibile e meno invasivo per raggiungere gli stessi risultati in termini di efficacia. Ciò avrebbe assicurato un maggiore rispetto delle regole e dei principi irrinunciabili che sorreggono l'ordinamento costituzionale e avrebbe favorito concretamente il dialogo con la comunità islamica, evitando possibili irrigidimenti.

CALLEGARO (*UDC*). Il decreto-legge individua un pacchetto di misure di prevenzione e repressione indispensabili per un'efficace azione di contrasto, senza che vengano in alcun modo lese le garanzie di libertà assicurate dalla Costituzione. La gravità della situazione implica l'assunzione di alcune misure di carattere restrittivo non usuali, come l'espulsione immediata dello straniero in caso si riscontrino fondati motivi o l'innalzamento della durata massima del cosiddetto fermo di polizia, durata che sarebbe stato preferibile elevare a 72 ore, anche in considerazione della difficoltà di procedere in molti casi alla identificazione degli stranieri. Particolarmente positiva, al fine di liberare un maggiore numero di forze dell'ordine per i compiti di sicurezza, è la previsione dell'articolo 17 che alleggerisce la polizia giudiziaria da compiti impropri, quali le notifiche.

CALVI (*DS-U*). Nel rilevare come il terrorismo abbia modificato e ristretto gli ambiti di libertà personale e sociale, manifesta apprezzamento

per l'intervento del Ministro esprimendo un giudizio non drasticamente negativo sul provvedimento, che però avrebbe potuto contenere norme di maggiore rigore dal punto di vista dell'osservanza dei principi costituzionali e dell'ordinamento. Al riguardo, in sede di Commissione si è svolto un fattivo lavoro comune per individuare soluzioni più compatibili. Appare positiva la modifica della norma in materia di espulsioni immediate che ha posto il potere di disposizione non più in capo al prefetto bensì al Ministro dell'interno. Resta invece censurabile la norma che assicura l'estensione dei controlli prevedendo la privatizzazione dei servizi di polizia, i cui oneri vengono caricati sull'utenza, mentre è senz'altro preferibile porli a carico della fiscalità generale. Stigmatizza altresì l'assenza di un qualsiasi impegno ulteriore in termini finanziari, con ciò rendendo difficile immaginare un'efficace azione di contrasto da parte delle forze dell'ordine. (*Applausi del senatore Battafarano*).

CENTARO (*FI*). Il dibattito sul provvedimento dovrebbe maggiormente concentrarsi sulle misure contro il pericolo di attacchi terroristici nei confronti dell'Italia e dell'Unione Europea; e poiché il decreto-legge è stato emanato con la preventiva e costruttiva concertazione di maggioranza e opposizione, le questioni pregiudiziali formulate sembrerebbero incoerenti se non rispondessero alla necessità di soddisfare la parte della sinistra più radicale. Le misure rappresentano l'articolazione di quelle adottate nel dicembre 2001, all'indomani degli attacchi alle Torri gemelle di New York, e mirano a colmare lacune e superare contraddizioni. La necessità di disporre di maggiore personale delle forze dell'ordine richiede la modifica delle procedure per le notifiche degli atti giudiziari, mentre il ricorso ad agenti di sicurezza privati può essere in parte finanziato con il contributo degli utenti dei mezzi di trasporto, tenendo conto peraltro che per esigenze di sicurezza e di giustizia le recenti leggi finanziarie non hanno mai decurtato le relative dotazioni. Inoltre, è necessario aggiornare la legislazione in materia di *privacy* per tenere conto dell'evoluzione delle tecnologie e della scienza medica e rendere efficace l'identificazione, aumentando altresì da 12 a 24 ore il fermo di polizia magari per reperire un interprete o contattare un'autorità consolare. Invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge di conversione poiché il decreto-legge rappresenta una tappa di un processo in continua evoluzione, per assicurare la sicurezza dei cittadini senza incidere sulla libertà personale. (*Applausi dal Gruppo FI*).

TURRONI (*Verdi-Un*). Segnala l'opportunità di una breve sospensione per consentire il rientro in Aula per le votazioni ai molti senatori momentaneamente assenti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Poiché né i relatori Cirami e Boschetto né il rappresentante del Governo intendono replicare, invita il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame e su-

gli emendamenti ad esso riferiti. (*v. Resoconto stenografico*). Passa quindi all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire e invitando i presentatori a illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

CENTARO (*FI*). Ritira l'emendamento 1.1.

GUBERT (*UDC*). L'emendamento 1.100 tende a delimitare l'ambito della normativa, che va dal contrasto al terrorismo nazionale e internazionale alle misure straordinarie per gli atti di eversione dell'ordine democratico.

CIRAMI, *relatore*. E' favorevole all'emendamento 1.3 (testo 2) delle Commissioni riunite e invita a ritirare gli altri emendamenti, sui quali altrimenti il parere è contrario.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato approva l'emendamento 1.3 (testo 2), con conseguente preclusione dei restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

TURRONI (*Verdi-Un*). In coerenza con l'avversione alle leggi Turco-Napolitano e Bossi-Fini, gli emendamenti 2.2 e 2.3 tendono ad evitare disparità di trattamento, dietro l'alibi del contrasto al terrorismo, tra cittadini italiani ed extracomunitari, questi ultimi naturalmente più esposti ai ricatti della legislazione premiale per esigenze di lavoro o difficoltà economiche.

PERUZZOTTI (*LP*). L'emendamento 2.4, secondo le indicazioni del procuratore nazionale antimafia, di magistrati e agenti di polizia giudiziaria, si propone di proteggere gli interpreti delle comunità straniere che collaborano con la polizia, per decodificare in tempo reale le intercettazioni telefoniche, dal pericolo di essere identificati e magari uccisi per tale attività. (*Applausi dal Gruppo LP e dei senatori Compagna, Iervolino e Tomassini*).

CIRAMI, *relatore*. E' favorevole agli emendamenti 2.6 (testo 2), 2.8 (testo 2) e 2.7, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.4 e sugli altri esprime parere contrario.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda con il relatore e invita il senatore Peruzzotti a trasformare l'emendamento 2.4

in un ordine del giorno, condividendone lo spirito, ma ritenendo più appropriata la sua discussione in seno al disegno di legge che istituisce la Procura antiterrorismo.

Sono approvati gli emendamenti 2.6 (testo 2), 2.8 (testo 2) e 2.7 e sono respinti gli emendamenti 2.2 e 2.3 (identico al 2.5).

PERUZZOTTI (*LP*). Ritira l'emendamento 2.4 e presenta l'ordine del giorno G2.4, di analogo contenuto. (*v. Allegato A*).

CIRAMI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

DE ZULUETA (*Verdi-Un*). L'emendamento 3.4 tende a circoscrivere la norma che consente l'espulsione amministrativa senza il controllo giurisdizionale, richiedendo in tali persone almeno la consapevolezza del volontario contributo ad un'attività o organizzazione terrorista.

CALVI (*DS-U*). Già in Commissione, grazie ad un emendamento dell'opposizione, il potere di espellere uno straniero è stato attribuito al Ministro dell'interno e non più al prefetto, per evitare censure di incostituzionalità già rilevate dalla Corte costituzionale nel 2001 e nel 2004. L'emendamento 3.13 tende ora a circoscrivere un potere che così come proposto dal Governo può sconfinare nell'arbitrio.

BOBBIO Luigi (*AN*). L'emendamento 3.14 (testo 2) prevede che nei confronti dei provvedimenti di espulsione non sia ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale, al fine di non vanificare, nell'applicazione pratica, gli intenti di una delle norme più importanti del decreto in esame. Ricorda che tale previsione si ritrova anche nell'articolo 10, comma 2-*quinquies*, della legge n. 8 del 1991, in materia di collaboratori di giustizia.

CIRAMI, *relatore*. Ritira l'emendamento 3.7. Chiede il voto favorevole dell'Assemblea sugli emendamenti 3.16, 3.300 e 3.200 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 3.14 (testo 2). Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime parere conforme a quello del relatore. Per quanto riguarda le critiche formu-

late all'articolo 3, invita l'Assemblea a confrontarlo con il comma 1 dell'articolo 13 del testo unico sull'immigrazione del 1998, che prevedeva, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, l'espulsione dello straniero da parte del Ministro dell'interno. La norma in esame sotto tale profilo è molto più precisa ed analitica, individuando presupposti riconducibili alle categorie di cui all'articolo 18 della legge Reale. L'esigenza cui la norma fa fronte è quella di consentire al Ministro di intervenire, sulla base di motivi fondati, per salvaguardare la sicurezza nazionale in tutti i casi nei quali soggetti ritenuti pericolosi non possano essere sottoposti a procedimento giudiziario o, come avvenuto nel recente passato, abbiano addirittura ottenuto una valutazione giudiziaria favorevole. Ricorda, peraltro, che la sentenza della Corte costituzionale più volte citata aveva per oggetto provvedimenti nei confronti di soggetti che semplicemente non avevano titolo legale a permanere sul territorio nazionale, mentre i provvedimenti in esame riguarderebbero soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale. Esprimendo riserve sulle modifiche tendenti a precisare maggiormente la pericolosità del soggetto da espellere, sottolinea che proprio cogliendo le perplessità da più parti sollevate è stato posto un limite temporale di validità della norma al fine di valutarne l'impatto. (*Applausi dai Gruppi AN e UDC*).

SALVI (*DS-U*). Le argomentazioni precise del sottosegretario Mantovano sono apprezzabili ma non convincenti circa i rischi di lesione delle libertà fondamentali della norma in esame. Si tratta di una previsione in parte inutile, giacché non è pensabile che lo Stato si limiti ad allontanare dal territorio pericolosi terroristi internazionali, in parte rischiosa poiché si presta a facili operazioni demagogiche nei confronti di soggetti non perseguibili per legge. Altrettanto non convincente è il richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale la quale esplicitamente giudica l'espulsione del cittadino straniero in assenza di vaglio dell'autorità giudiziaria come una violazione del comma 3 dell'articolo 13 della Costituzione e del nucleo incompressibile delle norme costituzionali in materia di diritto alla difesa. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC e dei senatori Magistrelli e Gubert*).

D'AMICO (*Mar-DL-U*). A titolo personale voterà a favore della soppressione dell'articolo in esame. L'impegno unitario per la sicurezza e contro la minaccia terroristica non cancella il rischio che, facendo leva sulla paura, si creino dei mostri giuridici. Esprime contrarietà all'affidamento di maggiori poteri amministrativi, in materia di libertà delle persone, ad un Governo sostenuto da una maggioranza al cui interno si esprimono pulsioni gravemente illiberali. (*Applausi dei senatori Magistrelli e Salvi*).

Il Senato respinge gli emendamenti 3.3 e 3.100, fra loro identici.

Presidenza del presidente PERA

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiede il voto favorevole dell'Assemblea sull'emendamento 3.13 che, tenendo conto delle difficoltà di contemperare beni diversi (eppure convergenti, giacché la sicurezza è un diritto di libertà) e non volendo cedere a chi fa leva sulla paura per affermare la priorità della repressione e dell'uso della forza, fissa ambiti precisi entro i quali il Ministro dell'interno possa esercitare la responsabilità politica di emettere provvedimenti di espulsione, analogamente a quanto, sulla base di una valutazione discrezionale, avviene quando lo Stato espelle diplomatici stranieri. Sottolinea la funzione di garanzia della temporaneità della norma, che consentirà una verifica dei risultati, che anzi il Governo dovrebbe impegnarsi a fornire al Parlamento al termine del primo anno di applicazione. (*Applausi del senatore Angius*).

Il Senato respinge gli emendamenti 3.13 e 3.101. Risultano invece approvati gli emendamenti 3.300 e 3.200 (con conseguente preclusione degli emendamenti 3.15 e 3.17).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). La parte del decreto che presenta maggiori rischi di lesione dei diritti individuali risiede nell'applicazione del provvedimento di espulsione agli stranieri che possano in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche. È una previsione che potrà coerentemente essere applicata anche a persone assolutamente estranee a qualsiasi attività terroristica ma entrate in contatto con terroristi nell'ambito dei rapporti normali esistenti all'interno delle comunità di immigrati. L'emendamento 3.102 (testo 2) più specificamente richiede la collaborazione ad attività terroristiche. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Gubert*).

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 3.102 (testo 2), 3.4, 3.6 e 3.9 ed approva gli emendamenti 3.16 e 3.14 (testo 2).

VILLONE (*DS-U*). L'emendamento 3.8 sana un'evidente incostituzionalità del comma 5, che viola quel nucleo di diritti che la Corte costituzionale ritiene non possa essere limitato da altre esigenze.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 3.8, 3.5 e 3.10.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso

parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.4 e 4.3.

GUBERT (*UDC*). L'emendamento 4.100 si propone di espungere l'attività di eversione dell'ordinamento costituzionale da un decreto che riguarda il contrasto al terrorismo.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Benché l'emendamento 4.5 delle Commissioni riunite recepisca le indicazioni del Gruppo sulla competenza dell'autorizzazione delle intercettazioni, mantiene l'emendamento 4.7, che la affida al procuratore della Repubblica presso il tribunale del distretto in cui risiede il soggetto da controllare.

CENTARO (*FI*). Ritira l'emendamento 4.1.

MANFREDI (*FI*). Illustra gli emendamenti 4.6, 4.4 e 4.3, che prevedono un effettivo potenziamento delle attività dei Servizi, auspicando una sollecita ripresa delle discussioni del disegno di legge di riforma.

CIRAMI, *relatore*. È favorevole all'emendamento 4.5 (testo 2) (*v. Allegato A*) e contrario ai restanti emendamenti.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda con il relatore, invitando il senatore Manfredi a ritirare gli emendamenti a sua firma.

Il Senato respinge l'emendamento 4.8.

TIRELLI (*LP*). L'espressione «eversione dell'ordinamento costituzionale» che l'emendamento 4.100 del senatore Gubert intende sopprimere si riferisce ad attività svolte attraverso metodi violenti che viceversa sono del tutto legittime se perseguite, come fa la Lega, mediante una profonda riforma della Costituzione.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 4.11 (identico al 4.100) e 4.12.

CALVI (*DS-U*). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.9, che recupera un'esigenza di ritualità.

Il Senato respinge l'emendamento 4.9.

CARUSO Antonino (*AN*). A titolo personale voterà contro l'emendamento 4.5 (testo 2), perché relativamente alla competenza sull'autorizzazione delle intercettazioni è preferibile la soluzione indicata dal decreto-legge, che benché asistemica presenta il vantaggio di lasciare impregiudicata una questione ancora oggetto di dibattito.

Il Senato approva l'emendamento 4.5 (testo 2), con preclusione degli emendamenti dal 4.2 al 4.10.

MANFREDI (FI). Ritira gli emendamenti 4.6, 4.4 e 4.3.

DE ZULUETA (Verdi-Un). L'emendamento 4.0.100 si prefigge il controllo dei flussi finanziari delle organizzazioni terroristiche, che è aspetto fondamentale per un'efficace contrasto del fenomeno e che invece è sottovalutato nel provvedimento in esame, particolarmente ove si tiene conto che alcune disposizioni approvate dal Governo (su tutte lo scudo fiscale sul rientro dei capitali) hanno addirittura impedito la tracciabilità dei movimenti finanziari illeciti e si sono quindi dimostrate controproducenti ai fini del contrasto del terrorismo.

MALABARBA (Misto-RC). Sottoscrive l'emendamento.

Il Senato respinge l'emendamento 4.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

MALABARBA (Misto-RC). Benché la disposizione sulle unità investigative interforze possa a prima vista sembrare norma di semplice buon-senso, la sua finalità consiste nella regolarizzazione delle numerose squadre interforze attualmente operative sotto un'unica regia. L'emendamento 5.0.100 recepisce le giuste esigenze di dirigenti di pubblica sicurezza di alta professionalità, molti dei quali artefici della democratizzazione del Corpo, che sono costretti al pensionamento prima dei 65 anni, il che, oltre che controproducente, appare scandaloso nel momento in cui vengono promossi agenti coinvolti nei fatti del G8 di Genova.

BOSCETTO, *relatore*. È contrario agli emendamenti presentati.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda con il relatore.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). L'emendamento 5.2 salvaguarda l'esigenza di centralizzazione delle unità interforze per garantire il coordinamento e lo scambio di informazioni, elementi dimostratisi efficaci nel contrasto del terrorismo e della mafia.

Il Senato respinge l'emendamento 5.2.

DE PETRIS (Verdi-Un). Voterà a favore dell'emendamento 5.0.100, perché è controproducente l'anticipato collocamento a riposo di esperti dirigenti della Polizia di Stato in un contesto di risorse insufficienti per il contrasto del terrorismo.

CALVI (*DS-U*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo.

MALABARBA (*Misto-RC*). Chiede al Governo di motivare la contrarietà all'emendamento 5.0.100, perché è irresponsabile rinunciare ad alte professionalità quando si vogliono conseguire gli obiettivi del decreto-legge.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Le considerazioni del senatore Malabarba sono provocazioni demagogiche ed in ogni caso il provvedimento non è la sede idonea per una norma di tipo ordinamentale. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e LP*).

PRESIDENTE. Ricorda che sull'emendamento 5.0.100 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e lo dichiara improcedibile. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

DE ZULUETA (*Verdi-Un*). Gli emendamenti riferiti all'articolo 6 sono volti ad evitare rischi di violazione della *privacy*. Illustra in particolare l'emendamento 6.3.

CIRAMI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.700, 6.11, 6.2 e 6.5, contrario sui restanti.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime parere conforme a quella del relatore, salvo invitare al ritiro dell'emendamento 6.6.

TIRELLI (*LP*). Ritira l'emendamento 6.6 trasformandolo nell'ordine del giorno G6.6 (*v. Allegato A*).

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo accoglie.

Il Senato respinge l'emendamento 6.3 e approva l'emendamento 6.700.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.100 è ritirato.

DE ZULUETA (*Verdi-Un*). Invita a votare a favore dell'emendamento 6.4 volto a limitare l'applicazione delle nuove norme in materia di conservazione di dati alla sola lotta contro il terrorismo.

È quindi respinto l'emendamento 6.4 mentre è approvato l'emendamento 6.11.

CALVI (*DS-U*). Richiama l'attenzione sul fatto che il contenuto dell'emendamento 6.101 è stato in gran parte recepito nell'emendamento delle Commissioni riunite.

Il Senato respinge l'emendamento 6.101 mentre approva gli emendamenti 6.2 e 6.5.

DE ZULUETA (*Verdi-Un*). Invita a votare a favore dell'emendamento 6.102 volto ad evitare i rischi di estensione delle norme anche ad altri tipi di modalità di comunicazione via telematica non coinvolte dalle misure.

Il Senato respinge l'emendamento 6.102.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Rileva la scarsa presenza in Aula dei senatori su un provvedimento di grande rilevanza.

PRESIDENTE. Non condivide l'osservazione. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). L'emendamento 7.9 è volto ad estendere anche agli esercizi già aperti i controlli previsti in caso di apertura di un esercizio la cui prevalente attività consista nell'utilizzo di apparecchiature per le comunicazioni.

CIRAMI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.3, 7.8, 7.5 e 7.0.1. È contrario sui restanti.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere è conforme a quello del relatore, salvo proporre una modifica all'emendamento 7.0.1. Con riguardo all'emendamento 7.9, rileva che il comma 2 dell'articolo prevede il caso degli esercizi che già svolgono l'attività di comunicazione. Quanto all'emendamento 7.6, il cittadino richiedente non può essere penalizzato dall'inerzia della pubblica amministrazione.

Il Senato approva gli emendamenti 7.3 (testo 2) (con conseguente preclusione degli emendamenti 7.7 e 7.9), 7.8, 7.5 e 7.0.1 (testo 2). Sono respinti gli emendamenti 7.4 e 7.2.

TIRELLI (*LP*). Ritira l'emendamento 7.6.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

GUBERT (*UDC*). Illustra l'emendamento 8.100 volto ad escludere dalla previsione inerente la fattispecie penale relativa all'addestramento alla preparazione o all'uso di materiali esplosivi o di sostanze analoghe i casi in cui tale addestramento sia finalizzato alla macellazione di animali o alla lotta ad insetti dannosi per le produzioni agricole.

NIEDDU (*DS-U*). L'emendamento 8.101 intende estendere le norme sulle attività concernenti l'uso di esplosivi anche alle sostanze e ai mate-

riali radiologici utilizzati per scopi sanitari ed industriali, con particolare riguardo a speciali procedure di sicurezza nelle fasi connesse al commercio e al trasporto delle stesse.

CIRAMI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.2 e 8.4. Invita al ritiro dell'emendamento 8.3 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Invita al ritiro dell'emendamento 8.100. Stante la complessità e la delicatezza dei temi sottesi all'emendamento 8.101, che andranno affrontati in altra sede, è disponibile all'accoglimento di un ordine del giorno. Sui restanti emendamenti esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato approva gli emendamenti 8.2 e 8.4.

CARUSO Antonino (AN). Insiste nella votazione dell'emendamento 8.3, ritenendo che, stante la gravità della fattispecie indicata, sia opportuno un inasprimento delle pene.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento.

CALVI (DS-U). Dichiaro il voto contrario all'emendamento in quanto la pena prevista appare commisurata alla fattispecie.

PASTORE (FI). Dichiaro il voto contrario in quanto la norma è volta a prevenire l'utilizzo di mezzi esplosivi per fini di terrorismo e quindi la pena risulta commisurata.

CIRAMI, *relatore*. L'inasprimento richiesto nell'emendamento potrebbe essere utilizzato come aggravante nel caso cui le attività siano dirette a fini di terrorismo.

BOBBIO Luigi (AN). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo all'emendamento considerato che la pena inerente la nuova fattispecie è inferiore a quella prevista per fattispecie di minore gravità inerenti l'uso delle armi.

Sono quindi respinti gli emendamenti 8.3 e 8.5.

GUBERT (UDC). Mantiene l'emendamento 8.100 non essendo apparse convincenti le argomentazioni del Governo.

TIRELLI (LP). Sottolinea come per svolgere le attività di addestratore previste nell'emendamento 8.100 occorra un'apposita patente.

È quindi respinto l'emendamento 8.100.

NIEDDU (*DS-U*). Presenta l'ordine del giorno G8.101 (*v. Allegato A*).

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge ricordando che, sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.100 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CARUSO Antonino (*AN*). Ritira l'emendamento 9.2.

CICOLANI (*FI*). Chiede l'accantonamento dell'emendamento 9.0.1 invitando la Commissione bilancio ad una revisione del parere contrario. Si propone infatti di autorizzare l'ENAC a utilizzare le risorse di parte corrente disponibili per gli interventi inerenti la sicurezza negli aeroporti.

PASTORE (*FI*). L'improponibilità degli emendamenti 9.0.1 e 9.0.100 era fondata su un'interpretazione degli interventi per la sicurezza negli aeroporti limitata al volo, il che non sembra esatto.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli emendamenti 9.0.1 e 9.0.100.

MORO (*LP*). Su tali emendamenti bisognerebbe limitarsi a prendere atto del parere contrario della Commissione bilancio e assumere le conseguenti determinazioni.

CIRAMI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 9.1.

È quindi approvato l'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, ricordando che sugli emendamenti 10.200 e 10.0.100 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE ZULUETA (*Verdi-Un*). Il prelievo di campioni biologici per l'analisi del DNA è una misura di mera propaganda e di alcuna utilità considerato che il DNA non può essere utilizzato come strumento d'identificazione personale. L'analisi infatti è particolarmente complessa e lunga, né tantomeno esiste una banca dati in proposito; potrebbero essere utilizzati peraltro ai fini dell'identificazione personale altri strumenti molto più efficaci e meno costosi. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un*).

GUBERT (*UDC*). L'emendamento 10.103 specifica che il materiale biologico da prelevare nella bocca è la saliva.

CENTARO (*FI*). Ritira l'emendamento 10.1.

CIRAMI, *relatore*. Chiede l'accantonamento del 10.200, approvato all'unanimità dalle Commissioni riunite, proponendo di specificare che il personale sanitario di cui si chiede l'assistenza sono i medici delle ASL, senza ulteriori oneri per lo Stato, al fine di superare le riserve espresse dalla Commissione bilancio. Il parere quindi è favorevole agli emendamenti 10.11 e 10.6 e contrario ai restanti emendamenti.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda con il relatore sull'accantonamento degli emendamenti riferiti al comma 1 e sul parere per gli altri, ad eccezione del 10.106 cui si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli emendamenti da 10.200 a 10.9.

TIRELLI (*LP*). Ritira l'emendamento 10.12.

Con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.100, 10.3, 10.4 e 10.14.

DE ZULUETA (*Verdi-Un*). L'emendamento 10.5, nel proporre l'obbligo di comunicazione al difensore d'ufficio o di fiducia, risponde ad un'esigenza minima di garanzia per il fermato rispetto agli *standard* del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un*).

Il Senato respinge l'emendamento 10.5.

CALLEGARO (*UDC*). Sollecita l'approvazione dell'emendamento 10.2, che allunga i termini per il fermo di identificazione a tre giorni, spesso appena necessari per ottenere lo scopo. (*Applausi della senatrice Boldi*).

Il Senato respinge l'emendamento 10.2, identico al 10.13.

SALVI (*DS-U*). Premesso che sarebbe stato più opportuno rinviare a domani l'esame di un articolo così delicato, chiede l'accantonamento degli emendamenti 10.106 e 10.107, per meditare una loro riformulazione, dal momento che il Governo ha riconosciuto la fondatezza dell'esigenza di avvertire qualcuno indicato dal fermo per identificazione, ipotesi ben diversa dal fermo per indizio di reato.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Concorda sulla richiesta di accantonamento. Riconoscere la facoltà del soggetto di mettersi in comunicazione con qualcuno, tra l'altro, può aiutare la polizia ad identificarlo con maggiore facilità.

CENTARO (*FI*). Bisogna distinguere il fermo di identificazione, alorché la comunicazione alla persona indicata dal fermato potrebbe creare difficoltà alla polizia ed eventualmente un prolungamento dei tempi, dal fermo dell'indiziato di reato, cioè di persona evidentemente identificata, che richiede l'obbligo di avvisare il difensore.

CALVI (*DS-U*). Riformula l'emendamento 10.106. (*v. Allegato A*). L'equivoco da chiarire è che il fermato in questa ipotesi non è indiziato di reato e quindi non si può parlare di difensore; inoltre, se l'autorità di polizia, secondo la sua facoltà, avvisa un familiare del fermato con ciò stesso agevola l'identificazione senza alcuna lesione per le indagini.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Concorda con le argomentazioni dei senatori Calvi e Salvi, che rispondono al buonsenso oltre che a principi di tutela delle garanzie.

BOBBIO Luigi (*AN*). È contrario all'emendamento del senatore Calvi, poiché l'autorità di polizia deve poter decidere sulle modalità di identificazione del fermato, un'ipotesi differente dal fermo per l'indiziato di reato, regolata dal codice di procedura penale.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Per ragioni di tutela delle garanzie e di buonsenso, occorre che sia avvisato anche il difensore d'ufficio o di fiducia del fermato.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. E' favorevole all'emendamento 10.106 (testo 2) del senatore Calvi, suggerendo due ulteriori precisazioni.

CIRAMI, *relatore*. Concorda con il parere favorevole del Governo.

BOBBIO Luigi (*AN*). Il suo Gruppo voterà contro l'emendamento 10.106 (testo 2), malgrado il parere del Governo, perché lo ritiene contraddittorio, non potendosi intendere come un diritto quello che rappresenta invece un obbligo per il fermato ai fini della sua identificazione.

SALVI (*DS-U*). Chiede al rappresentante del Governo di chiarire se l'autorità di polizia ha l'obbligo o no di avvertire il familiare o il convivente, perché nel secondo caso il suo voto è contrario all'emendamento.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Poiché un'eventuale comunicazione non può che giovare all'identificazione del fermato, oltre a rispondere ad esigenze di garanzia, non c'è ragione che le forze di polizia non diano seguito alla richiesta. (*Commenti dei senatori De Petris e Salvi*).

Il Senato approva gli emendamenti 10.106 (testo 2) (con conseguente assorbimento del 10.107), 10.11 e 10.6 e respinge il 10.108.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) L'emendamento 10.0.100 consente di mantenere le informazioni genetiche e, nel contempo, di tutelare la *privacy* dei soggetti interessati.

PRESIDENTE. Avverte che l'emendamento 10.0.100 è improcedibile e rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 28 luglio.

La seduta termina alle ore 0,03 del 29 luglio.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,06*).
Si dia lettura del processo verbale.

PACE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Barelli, Bonatesta, Bosi, Costa, Cursi, D'Alì, FIRRARELLO, Giuliano, Mantica, Moncada, Saporito, Sestini, Siliquini, Ulivi, Vegas, Ventucci e Vizzini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pedrizzi, per attività della 6^a Commissione permanente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,10*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, in relazione all'esigenza che è stata rappresentata dalle Commissioni competenti per l'esame del decreto-legge antiterrorismo di un breve prolungamento dei propri lavori, ha convenuto di iniziare comunque la seduta con l'intervento del ministro dell'interno Pisanu.

Seguirà la discussione del decreto-legge sulla pubblica amministrazione, i cui tempi sono stati ripartiti nella misura di 5 minuti al relatore, 5 minuti al Governo, 5 minuti a ciascun Gruppo.

Si passerà poi all'esame del disegno di legge di ratifica dell'Accordo con la Federazione russa sullo smantellamento dei sommergibili nucleari, con 10 minuti per Gruppo.

Quindi, inizierà la discussione del decreto-legge sulle misure antiterrorismo, con la prosecuzione della seduta anche fino a ora tarda.

L'esame riprenderà domani mattina alle ore 9, per concludersi, tenuto conto dell'esigenza di una sollecita trasmissione all'altro ramo del Parlamento, attorno alle ore 13. Domani sarà anche incardinato il disegno di legge sulla tutela del risparmio, il cui esame proseguirà alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato perciò differito alle ore 19 di giovedì 8 settembre.

Vi ricordo anche che martedì, alle ore 10, il Senato terrà seduta in caso di modifica del decreto-legge antiterrorismo.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio, con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 28 luglio al 15 settembre 2005:

Giovedì	28	Luglio	(pomeridiana) (h. 16)	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazioni del Ministro dell'interno - Disegno di legge n. 3523-B – Decreto-legge n. 115, funzionalità pubblica amministrazione (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati – Scade il 30 agosto</i>) - Seguito disegno di legge n. 3471 – Rattifica Accordo con la Federazione russa sullo smantellamento dei sommergibili nucleari (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Disegno di legge n. 3571 – Decreto-legge n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale (<i>Presentato al Senato – scade il 25 settembre</i>) - Avvio discussione generale: <ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. 3328 – Tutela risparmio e disciplina mercati finanziari (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Venerdì	29	»	(antimeridiana) (h. 9)	
Martedì	2	Agosto	(antimeridiana) (h. 10)	
				<ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. 3571-B – Decreto-legge n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale (<i>Ove modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 25 settembre</i>)

L'Assemblea tornerà a riunirsi mercoledì 14 settembre. Le Commissioni potranno convocarsi a partire da martedì 6 settembre, salvo esigenze dei rispettivi calendari dei lavori.

				– Seguito ddl n. 3328 – Tutela risparmio e disciplina mercati finanziari (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
				– Avvio discussione generale (Giovedì 15, ant.):
				– Disegno di legge n. 3497 – Delega stato giuridico professori universitari (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>)
Mercoledì	14	Settembre	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10-13)	}
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16-20)	
Giovedì	15	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9-13)	
				– Seguito disegni di legge non conclusi: Ratifiche di accordi internazionali; 1544 – Aggravanti reati contro anziani; 2431 – Delega testo unico minoranza slovena Friuli-Venezia Giulia (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>); 1777 e 800 – Reato manipolazione mentale; 2949 – Contributi ad associazioni di protezione ambientale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	15	Settembre	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	} – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3328 (Tutela risparmio) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 8 settembre.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3497 (Stato giuridico professori universitari) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 15 settembre.

*Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 3523-B
(Decreto-legge n. 115, funzionalità pubblica amministrazione)*

Relatore:	5'
Governo:	5'
Gruppi:	5 minuti ciascuno
Dissenziati:	5'

*Ripartizione dei tempi per il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3471
(Ratifica Accordo con la Federazione russa sullo
smantellamento dei sommergibili nucleari)*

Relatore:	10'
Governo:	10'
Gruppi:	10 minuti ciascuno
Dissenzienti:	5'

Comunicazioni del Ministro dell'interno (16,13)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazioni del Ministro dell'interno.

Ha facoltà di parlare il ministro dell'interno, onorevole Pisanu, che ringrazio.

PISANU, *ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, due settimane fa, nel rendere un'informativa urgente alla Camera dei deputati sugli attentati del 7 luglio, dissi con chiarezza che l'incombere della minaccia terroristica internazionale di matrice islamica ci costringeva, e ancora ci costringe, ad uno stato di allarme intenso e prolungato.

Precisai che, nel mettere a punto il nostro dispositivo di sicurezza, avevamo preso in considerazione anche l'ipotesi di una rapida estensione degli attacchi all'Italia e ad altri Paesi.

Purtroppo, oggi dobbiamo dire che quel seguito vi è stato e che, sebbene non abbia colpito direttamente il nostro Paese, ha nuovamente messo a dura prova la città di Londra e mietuto poi molte vittime innocenti in un Paese amico come l'Egitto. Alcune di quelle vittime erano nostri connazionali: alle loro famiglie rinnovo qui forti e sinceri sentimenti di solidarietà del Governo e miei personali.

Come è noto, l'Egitto ha conosciuto una lunga stagione di terrorismo interno, che si è riaccesa sanguinosamente con la strage dei turisti a Luxor nel 1997 ed è proseguita con gli attentati di Taba, il 7 ottobre 2004, e del Cairo, il 7 e il 30 dello scorso aprile.

Quest'ultimo ciclo sembra orientato a colpire interessi economico-turistici, ritenuti segni della contestata ingerenza dell'Occidente nei Paesi musulmani, e ad accomunare nella strage egiziani e occidentali.

L'attacco del 23 luglio, dunque, non è giunto del tutto inatteso. A parte taluni segnali, era stato anche preannunciato da una dura invettiva lanciata in giugno scorso da Al Zawahiri, *leader* della Jihad islamica egiziana e numero due di Al Qaeda, e, poco dopo, dall'uccisione in Iraq dell'ambasciatore egiziano in quel Paese, il primo diplomatico arabo ad essere accreditato a Baghdad.

Del tutto evidente è il valore simbolico del luogo e della data. Sharm el Sheik, sempre definita come roccaforte tanto degli arabi eretici quanto degli infedeli, nel novembre del 2004 aveva ospitato il vertice internazionale per la ricostruzione dell'Iraq. Il 23 luglio è l'anniversario dell'indipendenza dell'Egitto dalla Gran Bretagna e proprio per quel giorno era previsto l'annuncio della ricandidatura del presidente Mubarak.

Fino ad ora non disponiamo di elementi certi che consentano di stabilire un legame diretto fra gli attentati di Londra e di Sharm el Sheik. Si può solo intuire un disegno politico che, da un lato, conduce al contesto mediorientale e, dall'altro lato, al progetto jihadista di colpire insieme l'alleanza crociata e i Paesi apostati che ne sostengono i presunti progetti anti-islamici.

Ma vi è anche chi esclude *a priori* qualsiasi connessione a causa delle profonde differenze tra gli obiettivi colpiti e tra i due contesti politico-sociali e si arriva a ritenere che, al di là della rete di Al Qaeda, esista un'ulteriore multiforme minaccia costituita da gruppi autonomi, certo motivati dalla medesima ideologia, ma spinti all'azione da specifiche ragioni locali o nazionali.

In ogni caso, acquista sempre maggiore consistenza l'ipotesi di un processo di «contaminazione diffusa» attraverso Internet, che determina crescenti sintonie ideologiche e qualche concertazione operativa anche tra gruppi diversi e lontani.

È probabile che la sfida terroristica tenda ora a svilupparsi su due fronti: nel mondo arabo, con lo scopo di destabilizzare i Governi ritenuti traditori e apostati, colpendo preferibilmente gli interessi occidentali; in Occidente, colpendo sempre più con *kamikaze* formati in Europa e intensificando l'intimidazione mediatica alle nostre società.

A quest'ultimo proposito, vorrei mettere tutti in guardia dall'alluvione di notizie provenienti da fonti aperte, incerte o fantasiose, che possono generare apprensione, allarme sociale, paure e reazioni immotivate. Sono ormai tante queste notizie che un moderno Nostradamus potrebbe ricavarne altre dieci centurie, così da poter dire in ogni eventualità: «Io l'avevo previsto».

Consiglio innanzitutto a me stesso, a noi politici e a tutti, ma proprio a tutti, di brucare con cautela nei pascoli abusivi di Internet e di fare uso prudente e responsabile di certe informazioni.

L'ideologia sanguinaria di Al Qaeda ha dunque imposto un nuovo tributo di vite umane che accomuna un Paese arabo a guida laica, se non si vuol dire moderata, ai Paesi occidentali da cui provenivano i turisti coinvolti negli attentati. Questo terrorismo conferma così la propria natura di movimento politico che utilizza cinicamente il fanatismo religioso e il massacro indiscriminato per alterare i processi democratici o comunque le decisioni politiche dei Paesi che aggredisce, si tratti di Stati islamici o di Nazioni occidentali.

Gli attentati del 21 luglio a Londra e quelli di Sharm el Sheik confermano la valutazione del rischio per l'Italia negli stessi termini che ho esposto all'indomani del 7 luglio.

Pur in assenza di elementi precisi e inconfutabili e a prescindere dalla ridda delle rivendicazioni di questi ultimi giorni, circostanze e indizi convergenti ci inducono a considerare possibile un attentato nel nostro Paese. Prosegue perciò l'attuazione delle misure operative decise a seguito della strage di Londra; misure con le quali abbiamo rinforzato i dispositivi di prevenzione e *intelligence* realizzati a suo tempo dopo l'11 settembre 2001 e aggiornati all'indomani dell'attacco di Nasiriya.

In realtà questi dispositivi non avevano mai smesso di funzionare a pieno regime e, al contrario, negli ultimi mesi sono stati potenziati per il profilarsi di nuove minacce terroristiche contro obiettivi europei, minacce che – giova ricordarlo – erano indirizzate anche al Regno Unito.

Oggi il nostro sistema opera su tre direttrici principali: la difesa degli obiettivi che il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha ritenuto più esposti; il controllo degli ambienti dove può prendere consistenza la minaccia terroristica; il monitoraggio stretto di cittadini extracomunitari già interessati da inchieste giudiziarie e, naturalmente, l'intensificazione delle altre indagini.

Al Viminale continua a lavorare in seduta permanente il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, tavolo di raccordo tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, SISDE e SISMI. Il Comitato analizza tutte le informazioni e fornisce indicazioni alle forze antiterrorismo che operano sul campo.

Più in generale, sottolineo ancora una volta la necessità che in una fase come questa spetti al Ministro dell'interno, unica autorità nazionale di pubblica sicurezza, imprimere all'azione degli apparati amministrativi la massima unità di indirizzo e di iniziativa. Ciò, evidentemente, vale per il coordinamento delle connesse attività di difesa civile e protezione civile, si tratti di addestramento congiunto o di gestione o contenimento delle conseguenze di un malaugurato atto terroristico.

Non rivendico, ovviamente, poteri eccezionali. Intendo soltanto esercitare con tutta l'efficacia possibile quelli previsti dalle norme vigenti.

In questo senso ho dato disposizioni rigide al centro e in periferia perché le amministrazioni interessate si muovano all'unisono tra loro e secondo il dovere di leale collaborazione con le istituzioni territoriali.

Per la prevenzione del terrorismo il controllo del territorio è un'attività di importanza fondamentale. Si è deciso, perciò, di incrementare rapidamente il numero degli operatori destinati a questo servizio, recuperando personale con una oculata revisione delle scorte che è attualmente in corso. Recuperi ancor più rilevanti saranno consentiti da due norme organizzative del decreto-legge oggi al vostro esame.

Un contributo significativo è assicurato anche dal programma «poliziotto e carabiniere di quartiere», che la settimana scorsa ha raggiunto un altro importante traguardo con l'entrata in servizio di 750 nuovi operatori. Entro la fine dell'anno, a conclusione di un ciclo formativo specificamente mirato alle tecniche della prevenzione, altri 750 verranno schierati in aree urbane oggetto di particolare attenzione.

Nella stessa ottica del controllo delle aree urbane a maggior rischio, è programmata la reiterazione di quelle operazioni «vie libere», *blitz* mirati, come quello compiuto ieri a Padova, nel quartiere di via Anelli, con i quali negli ultimi tre anni abbiamo raccolto risultati assai significativi.

Completano il panorama alcuni importanti interventi sulla sicurezza del trasporto urbano e delle grandi infrastrutture, portuali e ferroviarie, che risultano piuttosto vulnerabili anche da azioni terroristiche di media portata.

A questo punto, signor Presidente, onorevoli senatori, se debbo ovviamente tacere sugli aspetti più riservati della prevenzione, non posso fare a meno di dire che, comunque, nella lotta al terrorismo l'Italia non è certo all'anno zero. A parte, infatti, l'esperienza dura, diversa ma preziosa, della lotta al terrorismo interno, voglio sottolineare che, dopo l'11 settembre 2001, abbiamo mobilitato vaste energie, dando nuovo vigore alle nostre capacità di analisi, prevenzione e contrasto, cosicché oggi, tanto per fare un esempio, conosciamo le moschee, le scuole coraniche, i centri culturali, gli altri luoghi di aggregazione e il vasto sistema di relazioni che caratterizza la complessa, e ancora magmatica, realtà dell'immigrazione islamica in Italia. Perciò, siamo in grado di distinguere e valutare ragionevolmente rischi e opportunità. Questo non ci mette a completo riparo dalla minaccia terroristica, ma ci offre una base solida per organizzare le nostre difese.

Per quanto riguarda il controllo delle frontiere interne ed europee ricordo che, ferma restando la temporanea sospensione degli Accordi di Schengen, decisa dalla Francia, abbiamo intensificato la sorveglianza lungo i confini con l'Austria e la Slovenia.

Più in generale ribadisco che il Governo si riconosce nella dichiarazione comune del 13 luglio sulla risposta dell'Unione Europea agli attacchi terroristici di Londra. In quella occasione sono state decise una serie di misure, tra le quali voglio ricordare: il contrasto alle diverse forme di finanziamento del terrorismo, il monitoraggio della produzione e del commercio di esplosivi, il miglioramento degli scambi di informazioni, la sicurezza delle reti di trasporto e delle grandi infrastrutture, l'approfondimento dei diversi aspetti della radicalizzazione e del reclutamento dei terroristi islamici.

Per parte mia, in sede di dibattito, avevo richiamato l'attenzione dei colleghi europei sull'importanza di adeguare i nostri sistemi giuridici e gli strumenti di cooperazione alle nuove caratteristiche del terrorismo islamico, osservando che a minaccia comune si deve reagire con risposte comuni. Ma su questo aspetto non bisogna farsi soverchie illusioni. Esiste naturalmente una strategia di fondo, basata sul piano d'azione varato dopo i fatti di Madrid del marzo 2004 e sul programma dell'Aja.

Nell'Unione a venticinque membri non è tuttavia facile decidere rapidamente, non certo per effetto di volontà politica ma perché le procedure comunitarie hanno i loro tempi, i loro passaggi, i loro snodi. Basti considerare che soltanto a partire dal quadro finanziario 2007-2013 il Con-

siglio giustizia e affari interni potrà disporre di finanziamenti propri da destinare alla lotta al terrorismo.

In questa situazione, perciò, è sembrato più opportuno adoperarsi per mettere a fattore comune gli sforzi che andavamo realizzando sia nelle sedi nazionali sia in ambiti più circoscritti, con particolare riguardo alle riflessioni avviate in seno al G8 e al gruppo informale dei Ministri dell'interno dei cinque maggiori Paesi dell'Unione.

È chiaro, comunque, che per condurre questa lotta non possiamo limitarci a rinsaldare i vincoli di collaborazione con i soli alleati e *partner* occidentali. Come dimostrano gli attentati di Djerba, Casablanca e Istanbul (per non parlare dei molti altri compiuti nel mondo arabo anche prima degli attacchi di Madrid e Londra), sono proprio i Paesi islamici ad essere i più esposti alla minaccia terroristica di matrice fondamentalista. Essi sono, anche per questo, nostri naturali alleati.

In realtà, non esistono alternative (come ho avuto modo di dire altre volte) alle due vie della collaborazione con i Paesi islamici amici e del dialogo con le componenti pacifiche delle comunità musulmane insediate in Europa. In questa ottica, e per citare un solo esempio, all'indomani della conferenza di Riyadh sul terrorismo (cui l'Italia aveva partecipato con una qualificata delegazione di funzionari dell'Interno, degli Affari esteri e degli organismi di sicurezza), mi sono recato in Arabia Saudita per stringere una collaborazione bilaterale in materia. Abbiamo così avviato nuove forme di collaborazione nella lotta al terrorismo, procedendo altresì ad utili approfondimenti anche nel campo del dialogo interreligioso. Naturalmente, abbiamo consolidato gli accordi delle intese esistenti con diversi altri Paesi musulmani, specialmente nell'area mediterranea, in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di esseri umani e alla immigrazione clandestina.

Nel settore delle relazioni internazionali una azione a tutto campo viene condotta dal Ministro degli affari esteri in stretto raccordo con il Viminale. Ricordo, in particolare, la riunione che il vice presidente Fini ha tenuto nei giorni scorsi con gli ambasciatori dei Paesi membri della Lega Araba, nel corso della quale è stato ampiamente dibattuto il problema della lotta al terrorismo e alla immigrazione clandestina. Gli ambasciatori hanno convenuto sulla necessità di un fortissimo impegno antiterrorismo e di un fronte comune. Ed essi hanno anche assicurato la loro collaborazione per sensibilizzare i giovani musulmani nati in Italia, ben consapevoli del fatto che la malapianta del terrorismo attecchisce più facilmente tra gli appartenenti alla seconda e terza generazione. L'importanza di lavorare con i figli degli immigrati verrà sottolineata nel corso dell'incontro che il ministro Fini intende appositamente promuovere a Roma entro l'anno, con la partecipazione di giovani provenienti dai Paesi arabi.

Ho detto altre volte – e lo ripeto – che non possiamo confondere la minaccia del terrorismo islamico con la religione, la cultura e la civiltà dell'Islam. Ribadiamo, dunque, il nostro «no» allo scontro di civiltà, ma rinnoviamo i nostri sforzi per cogliere la concreta dimensione internazio-

nale del pericolo e fronteggiarlo al meglio, concertando una risposta comune dinanzi ad una minaccia sempre più chiaramente comune.

Le società europee, se sono veramente società aperte, se veramente vogliono mantenere inalterato questo inconfondibile tratto della loro identità devono saper distinguere con nettezza: da un lato, accogliendo chi viene da noi per vivere e lavorare in pace e nel rispetto della legge, dall'altro opponendosi con inflessibilità e durezza (con tutta la durezza consentita da quella stessa legge) a chi viene per seminare odio, terrore e morte.

Torno a dire che la battaglia contro il radicalismo islamico si combatte e si vince a due mani: una mano armata contro i terroristi, l'altra tesa verso i musulmani pacifici. (*Applausi dai Gruppi FI, UDC, AN, DS-U, Mar-DL-U, Misto-SDI-US e Aut*).

Uno degli elementi indispensabili per rendere la risposta al terrorismo chiara, forte e vincente è senza alcun dubbio la nostra capacità di adeguare i sistemi giuridici occidentali alle caratteristiche particolarmente insidiose e sfuggenti del terrorismo islamista. Non siamo di fronte, infatti, ad organizzazioni ordinate gerarchicamente, con una vera e propria catena di comando, quanto piuttosto di fronte ad una rete mondiale a maglie autonome e non sempre collegate tra loro, molto più simile ai moderni cartelli della droga che ai partiti rivoluzionari dell'Ottocento e del Novecento.

Prevenzione e repressione debbono camminare di pari passo su nuovi binari giuridici, che la facciano procedere speditamente su un terreno in negabilmente impervio e poco conosciuto; speditamente, ma nel rispetto dei nostri irrinunciabili valori costituzionali.

Per combattere i nemici della libertà non possiamo stravolgere gli istituti vigenti e limitare oltre misura le libertà dei cittadini. Se lo facessimo, concederemmo ai nostri avversari un'autentica vittoria. Non può esserci baratto tra sicurezza e libertà, ma solo reciproco sostegno per garantire, del resto, una delle libertà fondamentali della grande tradizione democratica europea, la libertà dalla paura.

In questa direzione, si è mosso il Governo, venerdì scorso, adottando il decreto-legge che, dopo le ultime necessarie e scrupolose verifiche tecniche, è giunto ieri all'esame del Senato. Le norme in esso contenute sono in sintonia con gli orientamenti dell'Unione Europea e mirano tutte allo stesso fine: fornire rapidamente supporti concreti alle attività di prevenzione e investigazione, per ottenere la massima sicurezza possibile, con la minima limitazione possibile dei diritti di libertà.

() Illustrerò ora i tratti salienti del provvedimento iniziando dagli aspetti che riguardano la prevenzione e dunque, in primo luogo, le attività di intelligence: su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, i diret-*

(*) La parte in corsivo non è stata letta dal Ministro, ma consegnata alla Presidenza, che ne ha disposto l'inserimento nell'ambito dell'intervento.

tori del SISMI e del SISDE potranno richiedere all'organo giudiziario competente l'autorizzazione ad effettuare intercettazioni telefoniche.

Voglio qui ricordare che nella sua ultima riunione il CIIS – Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza – ha invitato i Servizi ad adottare misure interne per favorire la mobilità del personale e agevolare l'acquisizione di professionalità avanzate. Resta naturalmente aperto il problema della riforma della nostra intelligence, che potrà trovare una compiuta soluzione solo in una legge del Parlamento.

La telefonia ed Internet sono la nuova frontiera della lotta al terrorismo e alla criminalità ed è qui che vengono apportate rilevanti innovazioni: i dati di traffico – non, dunque, i contenuti delle comunicazioni – saranno conservati sino al 31 dicembre 2007, ferma restando la necessità dell'autorizzazione giudiziaria per il loro utilizzo; in secondo luogo, per l'acquisto delle schede telefoniche sarà ora necessario esibire un documento di identità; e, infine, gli esercizi pubblici e i circoli privati che mettono a disposizione terminali Internet dovranno ottenere una apposita licenza del questore.

Controlli e norme più severe saranno introdotti in due settori ugualmente cruciali: l'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego dei materiali esplosivi, con una particolare attenzione per i detonatori; e le attività di volo, con la possibilità che il Ministro dell'interno disponga limitazioni anche a carico di chi è già in possesso delle abilitazioni previste.

Sono state nuovamente configurate le misure di prevenzione propriamente dette, ripristinando l'arresto fuori flagranza per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.

Per altro verso, si è introdotta la possibilità di sollecitare ai Procuratori della Repubblica, in attesa delle decisioni del competente comitato delle Nazioni Unite, il congelamento di beni e risorse utilizzabili dalle organizzazioni terroristiche.

Inoltre, è stata prevista una procedura più rapida per l'espulsione, da parte del Ministro dell'interno o del prefetto, dello straniero che rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale o possa in qualsiasi modo agevolare un'organizzazione terroristica. Il provvedimento di espulsione può essere sospeso se lo straniero collabora.

Questa stessa chiave premiale è stata usata per costruire una diversa misura, con la quale apro ora l'illustrazione delle norme di sostegno all'investigazione: mi riferisco alla possibilità di concedere un permesso di soggiorno agli stranieri che collaborano con la giustizia. Se l'aiuto risulta determinante può essere rilasciata anche la carta di soggiorno salva, in ogni caso, la facoltà di revocare entrambi i documenti qualora il titolare ne abusi.

Viene esteso al contrasto del terrorismo il colloquio investigativo, oggi espressamente previsto solo per la criminalità organizzata; e si raddoppia, da 12 a 24 ore, il fermo di polizia giudiziaria per l'identificazione di persone sospette.

La polizia giudiziaria potrà prelevare un campione di saliva per compiere accertamenti sul DNA a fini di identificazione. Il prelievo dovrà essere autorizzato dal pubblico ministero, nel rispetto della dignità della persona umana. Questa disposizione potrebbe agevolare la costituzione anche in Italia di una banca dati del DNA, strumento utilissimo anche per la cooperazione internazionale, del quale dispongono quasi tutti i Paesi europei.

Da ultimo, si è inteso rafforzare i dispositivi antiterrorismo anche prevedendo la possibilità che il Ministro dell'interno, in relazione a delitti i particolarmente gravi, costituisca unità investigative interforze per metterle a disposizione dei competenti magistrati d'accusa.

In sede di decreto-legge si è ritenuto, invece, di non poter affrontare il problema, tecnicamente complesso e istituzionalmente delicato, del coordinamento dell'attività delle procure e dei pubblici ministeri impegnati in inchieste sul terrorismo internazionale. La materia è tale da richiedere ulteriori, approfondite riflessioni, il cui frutto potrà essere consegnato ad un disegno di legge. Naturalmente, ciò non pregiudica in alcun modo altri orientamenti del Parlamento.

Particolarmente incisive e diversificate sono le modifiche riguardanti norme penali, che indicherò ora in dettaglio: estensione dell'arresto obbligatorio in flagranza per delitti commessi con finalità di terrorismo, ivi compresi la detenzione o la fabbricazione di falsi documenti di identità. Queste figure di reato vengono introdotte nell'occasione, come pure quelle di arruolamento e addestramento per finalità di terrorismo, sanzionate, rispettivamente, con un massimo di quindici e dieci anni di reclusione; previsione di un'aggravante per le dichiarazioni false rese da persone indagate; introduzione dell'obbligo, a carico del giudice, di accertare eventuali precedenti dell'imputato sotto altre false identità, in modo da precludergli l'ingiustificato godimento dei benefici di legge.

Completano il provvedimento alcune norme di carattere organizzativo che consentono di recuperare aliquote di personale delle Forze di polizia per dedicarle al contrasto del terrorismo: vengono, pertanto, ridotti gli oneri della polizia giudiziaria in materia di notifica degli atti; e si consente l'affidamento agli istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nei porti, nelle stazioni ferroviarie, in quelle metropolitana e dei trasporti urbani di linea.

Come vedete, onorevoli senatori, il provvedimento non reca una nuova e più aggiornata definizione di terrorismo, della quale pure si è molto parlato. In effetti, anche in questo caso l'attenta considerazione del problema e dei suoi complessi risvolti politico-costituzionali, ha scongiurato di decidere nei tempi ristretti propri di un provvedimento d'urgenza. La questione rimane dunque nella completa disponibilità delle Camere che, qualora lo ritengano, potranno affrontarla, immagino, alla luce delle deliberazioni assunte in materia sia dall'Unione Europea che dalle Nazioni Unite.

Signor Presidente, onorevoli senatori, avviandomi a concludere, desidero sottolineare che tutto il decreto-legge che fra poco prenderete in

esame è aperto ai contributi, ai miglioramenti e alle integrazioni che scaturiranno dal dibattito parlamentare.

Proprio l'esigenza di lasciare il più ampio spazio alla discussione aveva inizialmente orientato il Governo verso una data di presentazione del decreto che consentisse di ridurre l'impatto delle ferie estive sui sessanta giorni costituzionalmente previsti per la conversione in legge.

Ciò chiarito, tengo a dire che le decisioni successivamente intervenute mi trovano perfettamente d'accordo, soprattutto perché vedo che corrispondono alla volontà del Parlamento di privilegiare le ragioni di necessità ed urgenza del provvedimento.

Anche questa, a ben vedere, è una valida risposta alla minaccia del terrorismo, una minaccia che non lascia spazio a divisioni di sorta ed esige, invece, orientamenti comuni in un clima di larga concordia politico-istituzionale.

Dobbiamo fronteggiarla con razionalità e compostezza, come si addice ad un Paese civile geloso dei suoi valori, dei suoi ordinamenti e del suo stesso modo di vivere.

Spetta a noi, Governo e Parlamento, condividere e sostenere con grande determinazione l'impegno delle donne e degli uomini del nostro sistema di sicurezza chiamati a contrastare in campo aperto la minaccia quotidiana del terrorismo. Ma sono anche convinto che spetta soprattutto a noi politici far prevalere l'idea che l'uso della forza legale non è mai sufficiente per risolvere i problemi sociali, civili ed economici.

Se vi è un limite nelle politiche perseguite dagli Stati dell'Unione Europea è proprio quello di aver dedicato fin qui poca attenzione a tutto ciò che deve accompagnare la prevenzione e precedere la repressione anche per renderla più puntuale ed efficace. Penso alle iniziative di contenimento degli effetti dannosi di una immigrazione islamica a tutt'oggi più subita che governata e, perciò, foriera di emarginazione sociale, isolamento culturale, esasperazione e radicalismo politico.

Sul filo di questo ragionamento mi sono impegnato, anche in sede europea, a sostenere il dialogo interreligioso, che vedo come un potente fattore di coesione sociale e di stabilità internazionale.

Il nostro obiettivo in Italia oggi è quello di favorire l'integrazione possibile della comunità islamica senza pretenderne l'assimilazione. Si fa anche così la prevenzione a medio termine dell'estremismo più cruento di seconda e terza generazione.

Va da sé che anche in una comunità perfettamente integrata il terrorismo potrà sempre riaccendersi, come è già avvenuto sul piano interno in differenti contesti europei, dalla Spagna all'Irlanda, dalla Germania all'Italia.

Con queste idee, da oltre un anno, ho creato un'apposita «unità di missione» del Ministero dell'interno e l'ho impegnata, insieme a 90 pre-

fetture, sul terreno del dialogo interreligioso e dell'integrazione sociale degli immigrati. Al termine di questo complesso cammino di studio e di esperienze territoriali, è giunto il momento per istituire una sede stabile di consultazione del Ministro dell'interno perché egli possa avvalersi, nell'esercizio delle sue specifiche attribuzioni, della collaborazione di rappresentanze di immigrati in materia di tutela della sicurezza dei cittadini e garanzia dei diritti civili e sociali, attribuzioni queste – lo ripeto – proprie del Ministero dell'interno.

Perciò la nascente «Consulta per l'Islam italiano» sarà chiamata ad approfondire tutti i problemi che possono costituire ostacolo all'integrazione e all'esercizio dei diritti civili, ivi compresi quelli connessi alla libertà religiosa e alla convivenza pacifica nell'ambito della nostra società, naturalmente nel pieno rispetto dei principi costituzionali e delle leggi della Repubblica.

È mio intendimento nominare nella Consulta persone di cultura e religione islamica, che non solo siano estranee ad ogni forma di fanatismo religioso ed estremismo politico, ma aderiscano convintamente ai valori e alle regole del nostro ordinamento democratico.

Voglio dire con assoluta chiarezza che la scelta dei componenti del collegio, considerata la sua natura di organo consultivo del Ministro dell'interno, sarà fatta esclusivamente in base alle caratteristiche individuali di affidabilità ed esperienza delle persone, a prescindere da qualsiasi criterio di appartenenza o rappresentatività.

La Consulta dovrà muoversi nella prospettiva della formazione di un Islam italiano, rispettoso della nostra identità nazionale e delle nostre leggi e, allo stesso tempo, salvaguardato nella sua identità e nelle sue differenze che sono compatibili con il nostro ordinamento.

È questa l'altra mano, la mano che vogliamo tendere a tutti i musulmani di buona volontà.

Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio – concludendo davvero – il Senato della Repubblica di avermi consentito non solo di svolgere alcune considerazioni sui fatti sanguinosi di Sharm el Sheik e sui contenuti del decreto-legge all'ordine del giorno, ma anche di illustrare compiutamente la linea di contrasto al terrorismo di matrice islamica che si è venuta via via chiarendo e consolidando, specialmente attraverso il confronto aperto tra Governo e Parlamento.

Mi auguro che questo confronto proceda con la tensione unitaria e lo spirito di concordia nazionale che lo hanno fino ad ora contraddistinto. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-Com, Aut, Misto-SDI-US, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni).*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3523-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la fun-

zionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2005/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,50)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3523-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Falcier, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Atto Senato n. 3523-B è relativo a provvedimenti urgenti in materia di pubblica amministrazione ed è stato approvato dal Senato il 20 luglio e modificato dalla Camera il 27 luglio.

La Camera ha stralciato alcuni articoli approvati dal Senato, ne ha modificati altri originariamente presenti nel decreto-legge ed ha inserito un nuovo articolo. In particolare, molto brevemente, si tratta di norme di natura finanziaria, di norme relative alla scuola e all'obbligo, che aveva inserito il Senato, di norme tese a riequilibrare le dotazioni organiche tra le Regioni, della previsione che i debiti delle società sportive possano essere riequilibrati nel termine di cinque anni, e non di dieci, così come richiesto da contestazioni degli organi della Comunità Europea; infine, dello stralcio di alcune competenze relative al CONI e alle federazioni sportive.

Altri articoli stralciati riguardano l'uso dell'esercito per scopi di prevenzione, norme relative al commissario anticorruzione, nonché norme che prevedevano compatibilità, superando quindi le incompatibilità, tra amministratori e società di gestione nell'ambito di programmi CIPE. Ancora, la Camera ha eliminato l'obbligo per le competenti Autorità di esprimere il parere a programmi strategici finanziati dal CIPE entro 60 giorni; ha stralciato la previsione di un fondo per interventi di natura economica, culturale e sportiva ed infine la norma concernenti l'esclusione dei Comuni di nuova costituzione dal Patto di stabilità.

L'altro ramo del Parlamento ha poi modificato altri articoli relativi al ritiro della patente, o meglio, ha inserito la possibilità di conservazione del cosiddetto patentino in presenza del ritiro della patente per eccesso di velocità; ha modificato norme inserite su proposta dell'intera Commissione giustizia del Senato in materia di procedimenti giudiziari, ha confermato, con alcune modifiche, la norma che prevedeva in 3 anni il tempo minimo di incarico ai dirigenti dello Stato. Ha inserito, ancora, delle modifiche alla norma relativa a prestazioni economiche di natura INAIL, in caso

di provvedimenti di rettifica per errore, ed ha inserito un nuovo articolo relativo all'assegnazione di aree alla Regione Liguria da utilizzare, in accordo con il Comune e la Provincia di Genova, per attività produttive nell'ambito del porto, e comunque dell'area industriale e produttiva del quel Comune e di quella Provincia.

In conclusione, Presidente, colleghi, tali modifiche, pur non tutte a mio avviso condivisibili, non intaccano però la validità complessiva del testo originario del decreto-legge, unitamente alle modifiche integrative che erano state approvate dal Senato.

Credo che sia doveroso, in accordo con il Governo, se si dichiarerà favorevole, proporre un emendamento relativo ad un articolo che la Camera ha stralciato; un articolo, che ho già citato prima, che voleva adempiere ad una contestazione comunitaria, permettendo la chiusura di un contenzioso in materia del decreto cosiddetto salva calcio, che permetterebbe di spalmare i debiti delle società sportive, non su dieci, ma su 5 anni.

Quindi, la proposta che mi sento di fare all'Assemblea è di approvare il provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera con l'introduzione, se il Governo lo riterrà, di un emendamento che ripristini il testo originario del decreto-legge per la materia cui ho appena accennato.

Sugli altri emendamenti – sostanzialmente due, mi risulta – il parere, lo preannuncio, sarà contrario per le motivazioni che ho cercato di illustrare e soprattutto per l'esigenza di arrivare in tempo utile alla conversione in legge del decreto-legge in questione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, il provvedimento già nel suo testo originario si presentava disorganico. A seguito delle modifiche apportate dal Senato nell'esame del disegno di legge di conversione, in prima lettura, il contenuto del decreto-legge è stato notevolmente alterato (diciamo così per essere benevoli), con l'introduzione di 40 nuovi articoli aggiuntivi contenenti disposizioni di carattere eterogeneo, non rispondenti al criterio di omogeneità di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400; alcune disposizioni del decreto hanno natura prettamente ordinamentale, quali ad esempio l'articolo 7-bis, in materia di attività socialmente utili presso gli uffici giudiziari, o l'articolo 9-bis, in materia di spese di giustizia, o, ancora, gli articoli 14-novies e 14-decies, rispettivamente riguardanti l'ufficio dell'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto alla corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione e il Comitato nazionale per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

Sono state introdotte norme di carattere clientelare, si è accettato persino che venisse inserito, nel testo del decreto-legge, un intero disegno di legge in materia di processo civile, che era stato già varato in via ordinaria

da questo ramo del Parlamento e che era in esame presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Con queste modifiche si è incorso nella palese violazione dell'articolo 77 della Costituzione; nel messaggio con cui si rinviava al Parlamento il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 febbraio 2002, n. 4, che recava disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura, il Presidente della Repubblica ravvisava uno stravolgimento dell'istituto del decreto-legge non conforme al principio consacrato dall'articolo 77 della Costituzione e alle norme dettate in proposito dalla legge n. 400 del 1988 che, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato utilizzo della decretazione d'urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosamente osservata.

Nello stesso messaggio il Presidente metteva in evidenza la necessità che il Governo non soltanto dovesse seguire criteri rigorosi nella predisposizione dei decreti-legge, ma vigilasse, successivamente, nella fase dell'esame parlamentare, allo scopo di evitare che il testo originario venisse trasformato in maniera tale da non essere più rispondente ai presupposti costituzionali e ordinamentali già richiamati.

Dovrebbe essere la stessa Presidenza del Senato a occuparsi di questi stravolgimenti della Costituzione all'articolo 77 e invece assistiamo all'introduzione di norme e normette, tutte di varia natura, tutte clientelari, com'era in particolare quella che riguardava proprio le risorse che sarebbero state divise sulla base di una semplice risoluzione in Commissione, quella che è stata definita dalla stampa la «legge mancia»: una serie di finanziamenti per opere pubbliche agli enti locali, che avrebbe consentito a ciascuno di poter destinare al proprio collegio un po' di soldini in vista delle prossime elezioni politiche.

Ebbene, dovrebbe essere, ripeto, la Presidenza del Senato a non ammettere emendamenti di questa natura. Rimpiango, a tal proposito, il ministro Cirino Pomicino, che almeno queste cose le faceva in finanziaria e non utilizzava, perché non gli veniva consentito, il veicolo dei decreti-legge per simili vergogne.

La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze n. 29 e n. 161 del 1995, ha affermato di poter giudicare della «evidente mancanza» dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza... (*Richiami del Presidente*). Ho finito, signor Presidente. E sarebbe bene che ne tenesse conto anche questo ramo del Parlamento, quando ci occupiamo di queste cose.

Sono particolarmente lieto del fatto che la legge mancia è stata soppressa, così come è stata soppressa quella norma vergognosa che consentiva ai sindaci, ai presidenti di Provincia e ai consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali di ricoprire la carica di amministratore di società di capitali a partecipazione mista.

È un decreto che è stato migliorato, ma non quanto noi avremmo voluto e quanto sarebbe stato necessario. Voteremo quindi contro la sua conversione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Petrini. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il decreto-legge in questione ripropone un problema ormai annoso e purtroppo via via sempre più grave. Mi riferisco a quello di decreti-legge assolutamente disomogenei nella materia che contravvengono lo spirito dell'articolo 77 della Costituzione (il quale prevede che l'attività decretativa del Governo si limiti ai casi di assoluta necessità ed urgenza); contestualmente si incoraggia il Parlamento ad usare decreti così disomogenei come contenitori di richieste, istanze e molto spesso anche di opportunismi non sempre commendevoli.

Questo è quanto abbiamo vissuto con una serie interminabile di articoli aggiuntivi che hanno via via inserito materie del tutto estranee a quelle già disomogenee di partenza. Si è ottenuto il risultato di aver introdotto, nella disattenzione e nel *caos* che l'Aula vive in questa situazione, provvedimenti assolutamente non condivisibili e che non rispondono alle esigenze dei vari settori toccati dal provvedimento.

Signor Presidente, mi auguro che per il futuro si possa ristabilire innanzitutto lo spirito dell'articolo 77 della Costituzione. Del resto, in questo senso era già intervenuta la Corte costituzionale con una sentenza che, impedendo la reiterabilità dei decreti-legge, intendeva riportarli alla loro natura di necessità ed urgenza; sentenza che poi è stata completamente disattesa nella sua attuazione pratica. È vero, infatti, che i decreti-legge non sono più reiterabili, ma ciò non ha limitato l'azione decretativa del Governo alle situazioni di necessità ed urgenza. Ha fatto sì che il Parlamento si trovasse ad essere assoggettato alla volontà legislativa del Governo stesso, con una assoluta e totale inversione dei rapporti di forza tra Parlamento ed Esecutivo nell'azione legislativa.

Vorremmo poi che si ristabilisse anche lo spirito dell'articolo 78 del nostro Regolamento, il quale stabilisce che gli emendamenti non solo devono essere inerenti alla materia in discussione nel decreto-legge ed esclusivamente ad essa, ma dovrebbero anche avere i requisiti di necessità ed urgenza propri del decreto.

Naturalmente mi rendo conto che, dopo quattro anni di mala pratica, sarà difficile introdurre elementi di correzione. Mi auguro che l'esperienza maturata in questa legislatura serva alle prossime Presidenze per affrontare il problema e per riportare quello che è il minimo che crediamo si possa chiedere ad un'Aula parlamentare, ossia il rispetto del Regolamento nella sua lettera oltre che nel suo spirito, così come chiaramente stabilito nell'articolo 78.

Può darsi che il futuro sia più illuminato del presente. Speriamo che l'esperienza che stiamo vivendo serva per l'appunto a questo. Per il resto, è ovvio il un voto su un decreto-legge così disomogeneo e così caotico, nella sua genesi e nel suo divenire. Diventa estremamente difficile dare un giudizio sintetico. Alcuni provvedimenti sono senz'altro condivisibili, corrispondendo anche a caratteristiche di necessità ed urgenza, ma il complesso del provvedimento in esame è sicuramente ampiamente criticabile.

In questa situazione riteniamo di doverci astenere dal voto per le motivazioni che ho finora espresso, naturalmente senza la possibilità di entrare nel merito della materia per la sua disomogeneità. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, ho ascoltato le critiche di chi è intervenuto e mi verrebbe quasi la voglia di accettarle, anche se ieri e l'altro ieri alla Camera è stato fatto un lavoro veramente improbo. Però, dobbiamo andare avanti. Queste norme servono anche alla pubblica amministrazione per poter svolgere meglio il proprio compito.

Adesso, signor Presidente, c'è un altro incidente che è avvenuto alla Camera: è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 6, un articolo inserito dal Consiglio dei ministri per ottemperare ad una richiesta dell'Unione Europea. Se viene espunto, come è stato fatto alla Camera, questo comma, che riguarda le società sportive, andiamo incontro ad una fortissima penale giornaliera.

Siamo quindi costretti a ripristinare quel comma 2; soltanto che, così facendo, il decreto deve tornare alla Camera. Abbiamo dei contatti stretti, a minuti, per sapere se la Camera abbia o meno delle difficoltà. Pertanto, signor Presidente, la pregherei di sospendere per qualche minuto l'esame di questo provvedimento e di continuare con gli altri punti all'ordine del giorno.

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, prendo la parola non su questo provvedimento, ma per annunciarle una determinazione che sarà molto utile per il prosieguo dei lavori.

La Commissione bilancio ha preso in esame, oltre al testo, solo una parte degli emendamenti relativi al decreto-legge recante misure antiterrorismo. L'assoluto rilievo che anche per noi riveste questo provvedimento mi induce ad esprimere (cosa che sta per essere fatta dagli Uffici nei confronti della Presidenza) un parere ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento sugli altri emendamenti che non sono stati già esaminati. Naturalmente mi terrò in contatto con tutti i colleghi della Commissione, anche dell'opposizione, e domani stesso esporrò le ragioni delle mie pronunce ai sensi dell'articolo 100.

Ritengo però che questo sia il caso specifico per poter esercitare tale prerogativa e credo anche di avere l'accordo di tutti i colleghi della Commissione bilancio, perché tutti, oggi, hanno lavorato al fine di rendere più rapido e proficuo l'esame di questo decreto-legge.

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, sulla base delle comunicazioni del Governo, voglio segnalare anche qualcos'altro che è successo alla Camera.

Ricordo che in quest'Aula è stata votata pressoché all'unanimità (mancando un voto o due, ma non so se per distrazione) la rimozione dell'obbligo dell'assicurazione degli sportivi presso la SPORTASS. Si è trattato di un voto quasi all'unanimità di questo ramo del Parlamento. Alla Camera, invece – non so per iniziativa di chi, ma lo sto verificando – è stato nuovamente inserito tale obbligo, che è di grave nocimento alle attività sportive e costituisce un danno economico gravissimo per l'attività sportiva dilettantistica italiana.

Non so se sarà possibile riparare questo sgarbo, ma desidero resti agli atti che il Senato ha votato all'unanimità un testo che è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Per consentire un maggiore approfondimento degli emendamenti, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,13, è ripresa alle ore 17,20).

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G1, che si intende illustrato e su cui invito il relatore a pronunziarsi.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Intendendosi accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1 non sarà posto in votazione.

Do lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato alla soppressione, all'articolo 14-*quater*, comma 4, capoverso 25-*bis*, delle parole: «e per quelli interessati alla realizzazione di opere previste dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166», nonché alla soppressione dell'articolo 14-*viciesquater*».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 5.100 e 6.100 relativi al disegno in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FALCIER, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.100.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è contrario sull'emendamento riferito all'articolo 5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G5.100, che si intende illustrato e su cui invito il relatore a pronunciarsi.

FALCIER, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Intendendosi accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.100 non sarà posto in votazione.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PIZZINATO (*DS-U*). Signor Presidente, contrariamente a quanto deciso dalla Camera, che ha modificato un testo approvato dal Senato all'unanimità, con l'emendamento 6.100 (testo corretto) si propone di reintrodurre un principio che era già contenuto nel testo originario del Governo. Al comma 4 dell'articolo 6 il testo del Governo prevedeva la sospensione dell'obbligo di cui all'articolo 51, cioè dell'obbligo a iscriversi alla SPOR-TASS, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 31 dicembre 2006.

La modifica introdotta dalla Camera dei deputati ha eliminato la sospensione, prevedendo che essa entrerà in vigore quando sarà emanato un nuovo decreto. Ciò costringe le società sportive, che hanno già provveduto ad assicurare i propri atleti dilettanti, a pagare nuovamente un'assicurazione a SPORTASS. Modificando soltanto alcune parole, il nostro emendamento ripristina il principio che era già presente nel testo del Governo. In Commissione bilancio abbiamo verificato che esso non comporta conseguenze sul piano degli equilibri della finanza pubblica.

Il testo in esame costringerebbe circa 80.000 società sportive ad assicurarsi presso SPORTASS, pur avendo già pagato un'assicurazione. Chiedo ai colleghi di maggioranza e di opposizione di ribadire un orientamento già espresso e, anche in considerazione del fatto che il decreto-legge dovrà tornare alla Camera per un'altra modifica, di approvare l'emendamento 6.100.

TIRELLI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, non so per quali motivazioni la Camera abbia soppresso la modifica introdotta con l'emendamento di cui ha parlato il senatore Pizzinato, reintroducendo così un balzello a danno degli sportivi e a salvataggio di un ente che non ha dato un grande contributo al prestigio delle istituzioni. Signor Presidente, ho l'elenco dei senatori che hanno votato l'emendamento che sopprimeva l'obbligo di assicurazione alla SPORTASS. C'è stato un solo voto contrario, tra l'altro di parte governativa; 196 senatori hanno votato a favore.

Spero che il Governo possa spiegarmi le motivazioni della decisione dell'altro ramo del Parlamento; se si tratta di oneri finanziari, il senatore Pizzinato, che è componente della Commissione bilancio, ha spiegato che non vi sono conseguenze per gli equilibri della finanza pubblica e in quest'Aula l'emendamento non ha incontrato obiezioni.

Verificheremo chi ha presentato l'emendamento, penso però che contrastare la volontà unanime di questo ramo del Parlamento ponga dei problemi. Non dico che chi ha presentato alla Camera questo emendamento si sia comportato male, ma avrebbe dovuto tenere in considerazione le nostre motivazioni, che sono molto semplici: intendiamo salvare i bilanci delle società dilettantistiche italiane.

Temo che dietro la manovra in atto vi sia la volontà di iscrivere risorse nel bilancio di competenza della SPORTASS, che non tutela gli sportivi ma qualche dirigente che si è creato la pensione integrativa; tra l'altro, quando si farà il consuntivo non risulterà comunque facile salvare questo carrozzone.

Voglio anche ricordare che, in prima lettura al Senato, il relatore aveva espresso parere favorevole sulla proposta di abrogare l'obbligo di pagare l'assicurazione alla SPORTASS. (*Applausi dal Gruppo LP*).

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, all'unanimità in Commissione abbiamo espresso parere contrario all'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, tanto che abbiamo predisposto, nel caso in cui il testo dovesse essere blindato in questo ramo del Parlamento, un ordine del giorno

che sono disposto a ritirare, optando per l'emendamento presentato dal senatore Pizzinato, che invito tutta l'Assemblea ad approvare. In realtà, si nasconde un problema, deviandone la soluzione, in una maniera veramente pesante per le associazioni dilettantistiche.

DELOGU (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELOGU (AN). Signor Presidente, sono d'accordo con i colleghi che sono intervenuti fino ad ora.

Da questo ramo del Parlamento era stato introdotto un emendamento che escludeva la possibilità che la SPORTASS avesse l'esclusiva – non si capisce per quale ragione ed in base a quale principio dovrebbe averla – delle assicurazioni nei confronti dei giocatori dilettanti. Invece, ferme restando le indicazioni del Governo e degli organi sportivi su quali devono essere le modalità di assicurazione, ogni società sportiva, ogni sportivo deve essere autorizzato ad assicurarsi presso la compagnia che preferisce.

Stabilire, come si è fatto (so che la modifica è stata presentata alla Camera, ma è inutile ora scendere in questi dettagli), un sistema in base al quale, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 6, cioè dal 1° agosto 2005 e, addirittura entro il 31 dicembre 2006, le disposizioni su questa materia saranno abrogate, significa che si può andare avanti fino alla fine del 2006, dopo di che dio provvederà!

Anche noi siamo dell'idea che debba essere approvato l'emendamento presentato dal senatore Pizzinato, su cui si sono espressi favorevolmente tutti i Gruppi politici, tanto più che questo provvedimento deve comunque tornare all'esame della Camera dei deputati.

CORTIANA (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA (Verdi-Un). Signor Presidente, i colleghi hanno già spiegato la *ratio* retrostante l'emendamento votato all'unanimità da questo ramo del Parlamento. Non vi è la necessità soltanto di liberalizzare il mercato per i bilanci – questione certamente importante, per cui vi è una contingenza che, laddove mutata, metterebbe in grave difficoltà tantissime società, specialmente quelle più piccole – ma ve ne è un'altra: la qualità dell'offerta assicurativa per l'utente finale, l'atleta, laddove abbia danni e si faccia male. Nel corso della sua storia, la SPORTASS non ha dato da questo punto di vista un prodotto di natura efficace, neanche come termini, tempi e modalità di rimborso e di pagamento. Quindi, non vi è solo questo aspetto.

Voglio però, signor Presidente del Senato, porle un'altra questione: pur nel rispetto delle prerogative dell'altro ramo del Parlamento, quando

una Camera all'unanimità prende una decisione quella stessa decisione dovrebbe essere modificata secondo una *ratio* ed occorrerebbe che vi fosse comunicazione tra i due rami del Parlamento. Viceversa, dobbiamo davvero pensare al peggio.

Comunque, dato che il provvedimento tornerà alla Camera, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento presentato dai senatori Pizzinato e Modica e penso che altrettanto possano fare i colleghi per votare nuovamente all'unanimità a favore di tale emendamento.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anche noi condividiamo e sosteniamo – chiedo, infatti, di aggiungere la firma – l'emendamento del senatore Pizzinato, non fosse altro che per un motivo abbastanza evidente: non possiamo consentire un regime di monopolio quando, per un verso, cerchiamo di instaurare un principio di competizione. Sarebbe davvero incredibile che si decidesse che una società assicurativa deve avere un monopolio.

Siamo pertanto contrari e voteremo anche noi a favore dell'emendamento in esame.

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, prima di esprimere il mio parere sull'emendamento 6.200, vorrei capire a cosa si riferiva precisamente il senatore Tirelli quando ha citato la Commissione bilancio, per poter rispondere in maniera adeguata al quesito che lo stesso senatore Tirelli pone.

Pertanto, prima di esprimermi sull'emendamento 6.200 chiedo al senatore Tirelli di chiarirmi il suo rilievo, perché – e mi scuso – non l'ho compreso bene.

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, vuole rispondere al senatore Azzollini?

TIRELLI (*LP*). Presidente Azzollini, quello che abbiamo approvato in prima lettura è un emendamento del collega Pizzinato, su cui sarà stato sicuramente espresso parere favorevole da parte della 5^a Commissione; altrimenti, sarebbe stato improcedibile. Almeno, dai Resoconti si evince questo.

L'emendamento che stiamo esaminando reintroduce, di fatto, le stesse condizioni; quindi, non vedo come possano esserci oneri a carico dello Stato.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, ha compreso l'argomentazione del senatore Tirelli?

AZZOLLINI (FI). L'ho compresa adesso, signor Presidente, quindi il problema non si pone. Sul testo di questo emendamento la 5^a Commissione aveva già espresso un parere di nulla osta. Lo aveva fatto dopo un dibattito che si era appuntato su alcune questioni specifiche; il Governo aveva espresso il suo parere, il confronto c'era stato e la Commissione bilancio aveva reso, ripeto, un parere di nulla osta.

Trattandosi dello stesso testo sul quale la Commissione aveva espresso parere di nulla osta, salvo una modifica di stile (le parole «devono ridurre» poste non prima delle parole «l'ammontare», ma prima delle parole «nell'esercizio»), che tendeva a rendere più chiaro l'articolo, non posso che riconfermare il parere già espresso dalla Commissione bilancio, che è – appunto – un parere di nulla osta.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole sull'emendamento 6.200. Come ho già detto precedentemente, si tratta di un problema che ci viene dall'Unione Europea. Se non ripristiniamo il testo originario andiamo incontro ad una infrazione pesantissima giornaliera, e quindi il Governo sostiene il testo originario già approvato in Consiglio dei ministri (non si trattava di un emendamento del Senato). Esprimo pertanto parere positivo su questo emendamento e ne chiedo l'approvazione all'Aula. Devo aggiungere che abbiamo perso un po' di tempo perché abbiamo dovuto coinvolgere i colleghi della Camera, dato che gli rinvieremo un testo di notevole consistenza.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.100 (testo corretto), invito i colleghi a riflettere, visto che molto gentilmente, e forse anche intelligentemente, hanno presentato al proposito un ordine del giorno, che io accolgo, anche se è perentorio.

BOLDI (LP). È stato ritirato!

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora, tale questione ci ritorna perché all'onorevole Pagliarini è sfuggito un particolare... (*Proteste della senatrice Boldi*). Se mi fa dire quello che devo dire...

PRESIDENTE. Vi prego, non facciamo botta e risposta. Senatrice Boldi, la prego di lasciar parlare il Sottosegretario che sta dando un parere. (*Commenti dei senatori Turrone e De Petris*).

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Questa modifica approvata dalla Camera non è un emendamento parlamentare, ma è un emendamento della 5^a Commissione bilancio, che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ha imposto all'Assemblea di votarlo, e l'Assemblea lo ha votato. La stessa procedura che c'è qui al Senato vi è anche alla Camera. Allora, vorrei evitare conflitti fra V Commissione della Camera e 5^a Commissione del Senato; io, come Governo, su questo sono asettico. O ha ragione la Camera, o ha ragione il Senato. La Camera ha approvato un emendamento della V Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81; noi non potevamo interferire con quanto detto dalla Camera.

Vi prego di ragionare un attimo su tale questione. Ecco perché ho accolto l'ordine del giorno, che è molto perentorio: infatti, portando la questione al Consiglio dei ministri, prendono atto di ciò che è successo.

Se adesso andiamo a creare questi scontri istituzionali, credo che rischiamo di perdere il decreto.

PRESIDENTE. Il che significa che lei si rimette all'Assemblea.

PAGANO (DS-U). Questo però è il Senato, signor Presidente! (*La senatrice Boldi fa cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. Senatrice Boldi, il tempo è esaurito, se mi chiede qualche altra cosa va bene, ma non posso più darle la parola per replicare al Sottosegretario.

BOLDI (LP). Signor Presidente, chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori o per fatto personale.

PRESIDENTE. L'ordine dei lavori non è fatto personale.

BOLDI (LP). Volevo ricordare al Sottosegretario che io sono la senatrice Boldi, e non la «signora» Boldi. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un*).

PRESIDENTE. Va benissimo, ma credo che il sottosegretario Ventucci volesse aggiungere gentilezza a gentilezza.

PAGANO (DS-U). Non vuol dire, è sempre una *deminutio*, signor Presidente.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Chiedo scusa, senatrice Boldi.

PRESIDENTE. Voleva dire «senatrice signora Boldi», era *ad adiuvandum*, era una cortesia.

PAGANO (DS-U). Provi a dirlo a me!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.200.

PIZZINATO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il tempo è esaurito, senatore Pizzinato: se mi chiede qualche modalità di votazione le do la parola, altrimenti non c'è più tempo per nessuno.

PIZZINATO (*DS-U*). Intervengo per chiedere una modalità di votazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare.

PIZZINATO (*DS-U*). Signor Presidente, chiedo a quindici colleghi di sostenere la richiesta di votazione elettronica e all'Aula di votare a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Pizzinato, siamo passati alla votazione dell'emendamento 6.200, che è del relatore. Ritira la richiesta di votazione elettronica e la riformulerà sull'emendamento 6.100?

PIZZINATO (*DS-U*). Signor Presidente, effettivamente la mia richiesta era relativa all'emendamento 6.100.

PRESIDENTE. Allora la richiesta di votazione elettronica sull'emendamento 6.200 si intende ritirata.

Metto ai voti l'emendamento 6.200, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.100 (testo corretto).

PASTORE (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, mi consenta di intervenire brevemente per richiamare i colleghi... (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*). Signor Presidente, non mi sento io, figuriamoci. Dicevo che intendo richiamare i colleghi a quello che stiamo votando e non parlo del merito: io sono convintissimo del merito, l'ho votato favorevolmente e così lo rivoterei. Ma qui siamo di fronte ad un problema estremamente delicato, e cioè che, se votiamo questo emendamento con il parere contrario della Commissione bilancio della Camera, *ex* articolo 81 della Costituzione...

PAGANO (*DS-U*). Che dici!

PASTORE (FI). ...corriamo il rischio, com'è accaduto in altre occasioni, per clausole minori (vi ricordo la legge di semplificazione del 2001, che è entrata in vigore con due anni di ritardo per un emendamento votato contro il parere della Commissione bilancio) che la legge di conversione di questo decreto non venga firmata dal Capo dello Stato.

PAGANO (DS-U). Senatore Pastore, la Camera e il Senato sono due cose diverse! (*Commenti dai banchi del Gruppo LP. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Colleghi, volete far parlare il collega? Siete già intervenuti e quindi fate parlare il senatore Pastore. (*Commenti del senatore Moro. Repliche del senatore Pastore. Richiami del Presidente*). No, senatore Moro, proprio lei! Avete già parlato! (*Proteste dai banchi del Gruppo LP*). Ma perché voi avete parlato e non fate parlare il senatore Pastore? (*Reiterate proteste dai banchi del Gruppo LP*). Voi avete finito i tempi, Forza Italia no!

Prego, senatore Pastore.

PASTORE (FI). Signor Presidente, mi consenta di concludere. La preclusione non riguarda il Senato, per i pareri della Commissione bilancio del Senato, o la Camera, per i pareri della Commissione bilancio della Camera: interessa il Capo dello Stato, che dovrà firmare la legge di conversione e che risconterà, su una norma contenuta nel decreto-legge, un parere contrario di una delle due Commissioni bilancio del Parlamento italiano.

Signor Presidente, concludo l'intervento dicendo che non amo questo decreto-legge e quindi per me potrebbe anche non essere convertito. So quanto ha fatto pensare tutto il Senato e soprattutto i rappresentanti del Governo. Tuttavia, poiché credo che in esso vi siano norme importanti – sia nel testo originario che in quello modificato a più mani dalla Camera dei deputati e dal Senato – sarebbe un peccato che per una causa nobile e condivisibile, quale quella che stiamo difendendo nel merito, si dovesse rischiare di vedere il decreto-legge naufragare sul Colle del Quirinale. Pertanto, richiamo tutti a votare.

MORO (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MORO (LP). Signor Presidente, preannuncio che mi asterrò dalla votazione e ricordo che la Commissione bilancio del Senato non ha espresso su questo emendamento parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. (*Applausi dai Gruppi LP, Verdi-Un, DS-U e FI*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

PIZZINATO (*DS-U*). Domando di parlare, in quanto devo fare una precisazione.

PRESIDENTE. Senatore Pizzinato, non deve fare alcuna precisazione. Siamo in fase di votazione e, quindi, mi può solo richiedere di votare con procedimento elettronico.

PIZZINATO (*DS-U*). Le chiedo quindi la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pizzinato, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.100 (testo corretto), presentato dal senatore Pizzinato e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo LP*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3523-B

FALCIER, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, mi scusi se intervengo, ma l'ordine del giorno G6.100, sul quale avevo espresso parere favorevole, non ha più senso in seguito alla votazione testé effettuata. Si elimina, infatti, il riferimento al decreto-legge.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. L'ordine del giorno G6.100 è pertanto assorbito.

Passiamo alla votazione finale.

* VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto contrario al provvedimento in esame.

Abbiamo un testo che ci segnala un pericolo. Penso che d'ora in poi, fino alla fine della legislatura, ogni decreto-legge del Governo sarà un salto alla diligenza.

Abbiamo un confuso coacervo di norme che vanno da quelle ordinarie, di significativa portata, a quelle relative a piccole questioni locali, ai favori di collegio, alle piccole questioni lobbistiche e di micro categoria, a norme che consolidano il malfatto passato come quelle sulla dirigenza. Si tratta di norme che vogliono definitivamente consolidare i risultati dello *spoils system* così ampiamente praticato dal Governo in carica.

Persino il titolo di questa legge è stato modificato lungo il cammino; legge che, da un primo passaggio già devastante in Senato, non è stata certo migliorata dalla Camera dei deputati.

Concludo il mio intervento ricordando che rimangono alcune palesi incostituzionalità, tra cui quella della discriminazione a carico dei giovani che hanno scelto in passato il servizio civile sostitutivo nel momento in cui la leva finisce. Rimangono infatti a loro carico limiti di vario tipo.

Poi, le incostituzionalità aggiunte: penso alla norma sui concorsi e le abilitazioni professionali aggiunta all'articolo 4. Il tutto non è migliorato dal fatto che alcune pessime norme – ricordo ancora quella sulla dirigenza e lo *spoils system* – siano state non corrette, ma appena appena temperate.

Quindi il nostro voto è assolutamente contrario.

FILIPPELLI (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPELLI (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, onorevoli senatori, i Popolari-UDEUR esprimeranno un voto contrario a questo provvedimento che, purtroppo, a conferma di una prassi più volte censurata dall'opposizione, ci chiede di intervenire per l'ennesima volta sostanzialmente su tutto: dalla scuola e gli ordini professionali al salva-calcio, dal patentino per i ciclomotori alla funzionalità della Scuola superiore per la pubblica amministrazione, dalle misure di sicurezza degli impianti e di video-sorveglianza al settore tessile, dalla gestione dei finanziamenti per le Autorità portuali alle misure in favore delle associazioni sportive dilettantistiche. Insomma, su un vero e proprio *mare magnum* di leggi e leggine ciascuna delle quali richiederebbe, a mio avviso, una dichiarazione di voto a parte e senza tanti indugi.

A questo proposito, e senza potermi dilungare troppo su alcune delle norme che, in punto di fatto e di diritto, avrebbero richiesto una maggiore discussione ed un maggiore approfondimento da parte di questa Aula, mi preme sottolineare che provvedimenti come quello al nostro esame non possano essere sempre e costantemente discussi con la spada di Damocle del contingentamento dei tempi.

In numerosissimi casi non è stato possibile illustrare i nostri emendamenti e, sebbene ci sia stato – durante lo svolgimento della discussione al Senato – l'accoglimento di un nostro ordine del giorno relativo alla sicurezza della circolazione stradale, non è stato possibile trovare il tempo e la disponibilità di proseguire il dibattito parlamentare sugli ultimi articoli del decreto in questione.

I Popolari-Udeur ritengono dunque insensato votare a favore di questo provvedimento, come ritengono le modalità con cui si è svolto il dibattito in Parlamento profondamente offensive non solo dei principi e dei criteri direttivi della nostra Carta costituzionale, ma anche e soprattutto della natura dei lavori di quest'Aula, che meriterebbero altro impegno e altra attenzione.

Abbiamo avuto, signor Presidente, l'impressione di un assalto alla diligenza. Per queste ragioni i Popolari-Udeur esprimono un voto contrario.

TURRONI (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, ho già detto prima che noi avremmo votato contro questo decreto per come esso è stato trasformato. Eravamo già contrari alla prima stesura, ma le modifiche introdotte principalmente qui al Senato l'hanno reso inaccettabile. Voglio citare solamente le parole di un collega della Camera, che lo ha definito un «decreto-legge scarica».

Con questo spirito il nostro è un convinto voto contrario.

CARUSO Antonino (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino (*AN*). Signor Presidente, i Gruppi dei Democratici di Sinistra e della Margherita della Camera dei deputati hanno chiesto ed ottenuto che fosse cancellato il complesso di norme di modifica del codice di procedura civile che riguardavano il processo di cognizione, il processo di esecuzione e le norme di interpretazione autentica in materia di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili dello stesso, sollecitato dal Presidente del Senato, a sua volta sollecitato dalle Sezioni unite della Corte dei conti. In pratica, hanno chiesto ed ottenuto che fosse cancellato l'articolo 8 del decreto-legge nel suo complesso.

I colleghi deputati che hanno sostenuto tale iniziativa sembra che abbiano riconosciuto la sostanziale condivisibilità del merito delle disposizioni poste al loro esame contestando, viceversa, sul piano del metodo, che siffatta riforma potesse essere ospitata dal disegno di legge di conversione di un decreto-legge.

L'argomento è, in linea astratta, fondato e da condividere. Credo che un complesso di norme come quelle di cui discutiamo non sia – di norma – da inserirsi in un decreto-legge. Ritengo tuttavia che lo fosse, in questo caso, per svariate ragioni: in primo luogo, perché si trattava in parte di norme già originariamente esaminate, discusse ed approvate dalla Camera dei deputati e quindi dalla stessa ben conosciute.

In secondo luogo, perché in altra parte si trattava di norme complementari a quelle approvate con il decreto-legge sulla competitività, in molti casi pubblicamente richieste e sollecitate dagli avvocati, dai magistrati, dall'Associazione nazionale dei magistrati, dagli studiosi che da subito ne chiesero l'approvazione.

In terzo luogo, e non ho alcuna vergogna o preoccupazione a dirlo, perché si è trattato in parte di correzioni e perfezionamenti delle norme medesime, la cui complessità credo che dia giustificazione di qualche aggiustamento per approssimazioni successive.

In quarto luogo, perché tali norme erano state comunque sottoposte nella loro sostanza all'esame della Camera dei deputati, o meglio della Commissione giustizia della stessa, da oltre un mese. Certo, non è un termine ampio, ma probabilmente da osservare anche con qualche sacrificio, per dare effettività ed immediatezza al processo riformatore intrapreso sulla materia della giustizia civile con una decisione condivisa, almeno in questo ramo del Parlamento, da tutti i Gruppi.

In quinto luogo perché, così facendo, il maggior termine richiesto dagli operatori del settore, dai magistrati, dagli avvocati e dai professori, e paradossalmente consentito dai colleghi della Camera dei deputati perché entrasse in vigore il complesso di norme votato con il decreto-legge sulla competitività, ha paradossalmente permesso questo aumento del termine da parte dei colleghi della Camera dei deputati che hanno approvato il rinvio dell'entrata in vigore di tali norme; è stato dagli stessi colleghi contestualmente e altrettanto paradossalmente ridotto il tempo necessario perché sia esaminato e necessariamente corretto il disegno di legge che, in un testo meno evoluto, è già stato approvato dal Senato ed è ora all'esame della Camera dei deputati. *(Richiami del Presidente)*.

La prego, signor Presidente, di consentirmi di concludere il mio intervento.

PRESIDENTE. Non posso compensare i suoi mancati interventi su altri disegni di legge consentendole di intervenire al di là dei tempi che le erano stati concessi.

CARUSO Antonino (AN). Il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore del disegno di legge di conversione. Mi spiace, signor Presidente, che non mi abbia consentito di spiegare le ragioni conclusive del nostro voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, lei può certamente consegnare agli atti la parte residua del suo intervento, se lo desidera.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, abbiamo già espresso in discussione generale il nostro profondo disagio rispetto al decreto-legge in discussione, di cui abbiamo deplorato la disomogeneità, evidenziando le difficoltà nel sintetizzare un voto finale su materie così disomogenee. Poiché ciò che emerge anche in questa sede, nell'ambito di questo ulteriore esame del provvedimento, è sostanzialmente il caos in cui questa metodologia di legiferare ci porta, si deve ritenere che il voto conclusivo prescinda dal merito profondamente disomogeneo e quindi difforme del provvedimento per limitarsi a condannare il metodo.

Per questo motivo il nostro voto sul disegno di legge di conversione sarà contrario.

TAROLLI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI (*UDC*). Signor Presidente, nel trambusto generale si è passati direttamente alle dichiarazioni di voto senza che avessi la possibilità di esprimere una proposta. Alla luce del voto espresso in Aula, che sostanzialmente rende necessario un ulteriore esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, le chiedo se è possibile una breve pausa per consentire ai Capi-gruppo di maggioranza e al Governo di valutare un'altra questione connessa all'emendamento approvato.

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, l'eventuale sospensione non risolverebbe il problema perché siamo ormai nella fase delle dichiarazioni di voto finali prima della votazione dell'intero provvedimento.

Procediamo dunque alla votazione.

TURRONI (*Verdi-Un*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, com-

posto del solo articolo 1, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3471) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,02)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3471, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 7 luglio è mancato il numero legale sulla votazione dell'articolo 2.

Procediamo alla votazione dell'articolo 2.

BOCO *(Verdi-Un)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PROVERA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 3.

BETTAMIO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.1, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BOCO (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (*Verdi-Un*). Signor Presidente, l'Assemblea si è interrotta diverse volte e non so quanto i colleghi conoscano o sappiano di questa vicenda: sicuramente molti ne sanno molto. Vorrei parlare a quei molti e soprattutto ai fini dei Resoconti di questa Assemblea.

Colleghi, il provvedimento in esame, che riguarda un accordo Italia-Russia, è composto di quattro articoli ed il fascicolo ha in allegato l'Accordo. L'articolo 3 di tale Accordo riporta le seguenti parole: «Per la Parte italiana – Ministero delle attività produttive della Repubblica italiana (...); per la Parte russa – Ministero per l'energia atomica della Federazione russa». Se vi fosse scritto solo questo, sarebbe analogo agli Accordi bilaterali sottoscritti dall'inizio della nostra Repubblica parlamentare ad oggi.

Invece (e non si è mai proceduto così nell'ambito dei Trattati), alle parole «Per la parte italiana – Ministero delle attività produttive della Repubblica italiana» sono aggiunte le seguenti «il quale incarica la Società gestione impianti nucleari «SOGIN» di provvedere al coordinamento generale e allo svolgimento di attività amministrative e operative finalizzate alla realizzazione di progetti» in cantiere.

Cari colleghi, non so se qualcuno si scandalizza o se tutti trovate normale che si possa fare una cosa del genere. Penso che la politica abbia la responsabilità di rispondere, davanti alle pressioni delle varie *lobby*, che c'è un limite nella politica, nel Parlamento e nel loro agire. Scrivere in un testo di legge, con un Protocollo allegato, il riferimento alla società SOGIN, che è controllata dal Ministero dell'economia (ma ben diverso sarebbe stato scrivere «Ministero dell'economia»), vuol dire che questa previsione non sarà più modificabile, che la società SOGIN si porterà, per tutta la storia di questo smantellamento di 113 sommergibili nucleari, due *tranche* di 360 milioni di finanziamenti italiani, oltre a quelli internazionali, che raddoppiano il contributo: è praticamente una piccola finanziaria, colleghi. Ripeto, nel testo, invece di riferirsi al Ministero dell'economia, si è deciso di scrivere il nome della società in questione, cioè la SOGIN.

Ma quando mai è stata fatta una cosa del genere, colleghi? Ci sono state molte pressioni nella storia repubblicana, ma la politica ha sempre assunto la responsabilità di prendere una decisione. Poi magari si sarebbe assegnato il contributo alla società SOGIN, tramite il Ministero dell'economia, ma scrivere il testo di legge come si è fatto significa permettere ai

leoni di mangiare il domatore, significa cedere sulle fondamenta dell'assetto democratico e repubblicano.

Guardate che non è uno scandalo di poco conto, visto che l'autorità che finanzia la SOGIN e che le dà lo 0,7 per cento della bolletta dell'ENEL – ed è sulla *Gazzetta Ufficiale* – non ha certificato il bilancio, perché mancano 4.800.000 euro, già spesi in Russia dalla società in questione. E non hanno preso esattamente i soldi che l'autorità doveva dare. È in atto un contenzioso, perché da un ufficio di Mosca sono stati spesi i soldi dei contribuenti, dei cittadini, senza autorizzazione, per prestazioni professionali, per consulenze a terzi.

Mi rivolgo ai colleghi di maggioranza e di opposizione, richiamando la serietà della politica. Ci sono molte questioni importanti, e certo anche l'inserimento di tale provvedimento nel calendario dei lavori in questo momento è proprio la fotografia delle pressioni che ci sono dietro la vicenda e delle preoccupazioni che molti hanno. Io non sono altro che un parlamentare e un Presidente di Gruppo, quindi non avrò certo la possibilità di aprire quei faldoni e dire cosa è successo, ma sono certo che qualcuno lo farà.

Abbiamo condotto questa battaglia in solitudine. Ora spero che un collega di qualche Gruppo mi conceda il tempo per una dichiarazione di voto finale. Colleghi, votate come credete opportuno, ma ricordate la responsabilità che ha un parlamentare. La questione era giusta e importante, ma si è costruito con estrema leggerezza un progetto di legge e un accordo internazionale, recando un *vulnus* alla storia della politica. Vedremo cosa accadrà e se si riuscirà a ricucire il contenzioso. Ma innanzitutto vedremo il giudizio di questo Senato davanti ad un atto di tale gravità.

Signor Presidente, senza alcuna vena ostruzionistica, poiché desidero che i pochi emendamenti presentati siano certificati dalla presenza dei colleghi e dalla responsabilità che ciascuno si assumerà nella votazione, chiedo che venga verificata la presenza del numero legale.

PELLICINI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI (AN). Signor Presidente, intervengo per replicare al senatore Boco. Stiamo esaminando l'articolo 3 di un trattato importantissimo che riguarda la messa in sicurezza dei sommergibili nucleari sovietici; sono circa 130 sottomarini pericolosissimi, vere e proprie bombe, due anni fa ne è affondato uno; siamo di fronte ad una minaccia vagante per il Mediterraneo, per il Mar Nero, per l'Atlantico.

Pur non appartenendo al Gruppo dei Verdi, il Gruppo del senatore Boco, comprendo che un sommergibile vetusto, carico di munizioni nucleari, è un pericolo, e fin qui siamo d'accordo. Il senatore Boco contesta però la previsione dell'articolo 3, secondo la quale il Ministero delle attività produttive della Repubblica italiana incarica la SOGIN di provvedere

al coordinamento e allo svolgimento delle attività amministrative e operative finalizzate alla realizzazione dei progetti di smantellamento dei sommergibili nucleari.

In primo luogo osservo, sul piano formale, che quando il Parlamento ratifica un trattato internazionale non può mutare il contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti contraenti. Il senatore Boco sostiene che tra le parti contraenti non si può inserire la SOGIN. Faccio presente che il problema non si pone perché le due parti contraenti sono il Ministero delle attività produttive della Repubblica italiana, che indica la società SOGIN per lo svolgimento di attività operative, e il Ministero per l'energia atomica della Federazione Russa.

I soggetti dell'Accordo sono la Federazione Russa e lo Stato italiano, che indica come braccio operativo la SOGIN. È una soluzione intelligente quella di indicare il soggetto tecnico che provvederà alla realizzazione dei progetti. In Commissione ho già chiesto al senatore Boco perché è contrario alla SOGIN. Stabilito che questa società è il semplice braccio operativo del Ministero, si temono truffe o appalti non trasparenti? È stato riconosciuto che la SOGIN è l'unica società che può effettivamente realizzare questo tipo di attività, l'unica società adatta ai progetti di smantellamento di sommergibili nucleari.

Ripeto allora la mia domanda in Aula e spero che qualcuno risponda: se è pacifico che la SOGIN è l'unico soggetto competente nel settore, quali sono le obiezioni, i dubbi in ordine all'incarico? Se si ritiene che la SOGIN sia poco onesta, sia una società governativa, abbia interessi diretti o indiretti, si ha il dovere di esplicitarlo, l'Assemblea deve saperlo.

Non ci si deve mascherare di fronte al fatto che tale articolo dice che la SOGIN agirà. Questo è un non problema, perché è il Ministro ad indicarlo. È come se il Ministero competente indicasse l'ENEL.

Questa è la domanda che rivolgo al senatore Boco, per cui mi oppongo all'emendamento da lui presentato, che è immotivato, infondato, non spiegato: vorrebbe spiegare, da parlamentare dell'opposizione alla maggioranza, che cosa temete?

TIRELLI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Tenga conto, però, che i tempi sono contingentati e successivamente si deve passare all'esame del decreto sulla sicurezza e sull'antiterrorismo, decisamente importante.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, poiché la materia è controversa e, comunque, abbiamo anche noi avuto qualche perplessità sull'indicazione di questo nome nel disegno di legge, chiedo ad ognuno di assumersi le proprie responsabilità.

Chiedo altresì la votazione dell'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Tirelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3471

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.2, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BOCO *(Verdi-Un)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO *(Verdi-Un)*. Signor Presidente, senza dare luogo ad una critica eccessiva, vorrei farle presente che ho concluso il mio intervento chiedendo la verifica del numero legale. Poi, sono seguiti due interventi ed una richiesta di votazione elettronica.

PRESIDENTE. Se le avessi dato ascolto avrei dovuto dichiarare l'emendamento improcedibile, poiché la verifica del numero legale era inammissibile dato il parere contrario della 5^a Commissione. Quindi, in realtà le ho fatto un favore. Lei mi critica sempre; ha una coazione alla critica, anche quando la agevolò.

BOCO *(Verdi-Un)*. Ha ragione, Presidente.

PRESIDENTE. Non si scusi, non ha importanza.

BOCO *(Verdi-Un)*. Lo faccio a prescindere, che a lei importi o no. Lo faccio perché mi sembra giusto. Ringrazio il Gruppo dei Democratici di Sinistra per avermi concesso del tempo per svolgere una breve dichiarazione di voto.

Il senatore Pellicini – che non vedo ma sarà sicuramente qui ad ascoltare – mi ha posto una domanda e ad essa rispondo spiegando il perché siamo contrari alla SOGIN. In occasione di un'audizione presso la Commissione affari esteri, abbiamo convocato due soggetti: la SOGIN, presieduta dal generale Jean, venuto in Commissione, e l'ENEA.

Alla domanda posta da me, ma non solo da me, se era stato chiesto ad entrambi di poter fare il lavoro, la SOGIN ha risposto positivamente, mentre l'ENEA ha risposto negativamente. Alla domanda se fossero in grado entrambi di svolgere questo lavoro – come è riportato nel Resoconto – sia la SOGIN sia l'ENEA hanno risposto positivamente.

Si può mettere in un protocollo una qualsiasi società, qualunque sia il suo nome, senza costruire pari dignità, pari regole fra soggetti – e ne cito due – completamente controllati dallo Stato? È possibile pensare che questa sia una battaglia contro il generale Jean? Non ho niente di personale e la mia non è nient'altro che una critica su tutt'altra cosa: le valutazioni del generale Jean rispetto al nucleare e alla gestione dei rifiuti, ma questo appartiene alla discussione politica. Critico il fatto che in un qualsiasi progetto di legge – che faccia qualsiasi maggioranza – si possa immettere un solo soggetto, malgrado i sicuri e giusti profili. Non ho mai detto e mai pensato che sia l'unico soggetto in grado di svolgere il lavoro.

Cito i verbali di Commissione. E potrei aggiungere che ci sono altri soggetti, anzi un soggetto, che avrebbe potuto farlo: lo stesso Ministero delle attività produttive, perché la parte chimica questo Ministero la gestisce direttamente, e con funzionari capaci. Non c'era alcun bisogno di immettere un soggetto controllato, che è la SOGIN. Quindi, nessuna caccia alle streghe, ma solo una richiesta di dignità nell'affermare che ciò è sbagliato.

Non voglio entrare nelle motivazioni: voglio solo che il Parlamento conosca e sappia che le pressioni ci sono. Non sono nato ieri, caro collega, ma le posso assicurare che c'è un limite a tutto; c'è anche un limite al silenzio di fronte a questo, c'è un limite all'impossibilità che qui si discuta in modo libero, perché io trovo indispensabile arrivare allo smantellamento di quei sommergibili, ma con altrettanto vigore le dico che è indispensabile la democrazia, il rispetto, le regole.

Qui si dispone per legge più di 1 miliardo di euro per una società controllata dallo Stato di cui – si ricordi bene, collega – potremo cambiare con il variare delle maggioranze il consiglio d'amministrazione. Ma non cambieremo più il fatto che è quel soggetto che deve eseguire il lavoro. Non mi interessa che un'altra maggioranza cambi quel consiglio d'amministrazione: mi interessa che la politica non faccia questo, che ci sia trasparenza. Ci si assume una responsabilità. Sono i Ministeri che fanno questo, non si chiamano mai soggetti privati, controllati o no. Mai era stata fatta in passato, nella cosiddetta famigerata Prima Repubblica, una cosa come questa. Si doveva arrivare ad oggi per veder indicato in questo passaggio chi deve essere a fare il lavoro!

Chiediamo la votazione nominale dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3471

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.3, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BOCO *(Verdi-Un)*. Signor Presidente, vorrei solo segnalarle che nella precedente votazione il senatore Turroni ha sbagliato a votare. Comunque, chiediamo la votazione anche di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3471

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.4, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BOCO (*Verdi-Un*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3471

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.5, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BOCO (*Verdi-Un*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3471

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.6, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BOCO *(Verdi-Un)*. Le chiedo ancora una volta, per favore, signor Presidente, di poter votare.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo **(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3471

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7.

Verifica del numero legale

BOCO *(Verdi-Un)*. Signor Presidente, su questo emendamento chiedo a dodici colleghi la possibilità di verificare il numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3471

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento che si dà per illustrato e sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PROVERA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

BETTAMIO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 4 altri emendamenti oltre quello soppressivo 4.1, presentato dal senatore Boco e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, chiedo la votazione elettronica. Voglio vedere l'espressione di volontà dei colleghi.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tirelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3471

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli senatori, la Margherita è, in linea di principio, favorevole al disegno di legge in esame, il quale si inserisce nel quadro della cooperazione internazionale contro la proliferazione delle armi e dei materiali di distruzione di massa avviata nel Vertice G8 del 2002 in Canada.

Il disegno di legge è apprezzabile. Costituisce infatti un dato generalmente riconosciuto, e in più sedi sottolineato, che l'obsolescenza del materiale militare ex sovietico costituisce una gravissima minaccia alla pace e all'ambiente naturale. Costituisce una minaccia all'ambiente in quanto il deterioramento degli armamenti a combustibile nucleare può comportare degli inquinamenti gravissimi in caso di rilascio accidentale in aria e soprattutto in mare. Non va sottovalutato anche il rischio, viste le condizioni di semiabbandono in cui versa buona parte di tale materiale, di sabotaggi, furti e vendite clandestine a gruppi terroristici.

La comunità internazionale si è fatta finalmente carico di tale problema che riguarda tutti noi e soprattutto i Paesi occidentali, in considerazione del rischio terrorismo. Il disegno di legge al nostro esame si inserisce pienamente in tale contesto e pertanto fornisce copertura a obblighi internazionali di primario rilievo.

Aggiungo una serie di considerazioni relative ai rapporti bilaterali Italia-Russia. Da tempo sosteniamo in diverse sedi, e tra queste l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, la necessità di un rafforzamento della *partnership* italo-russa, oltre a quella tra Europa e Russia. Si tratta del contributo che possiamo e dobbiamo dare al rafforzamento e alla crescita delle istituzioni democratiche russe. Il percorso che porta alla piena affermazione dello Stato di diritto costituzionale nella Federazione russa è lento e difficile; ad esso non può mancare il nostro appoggio ogni qualvolta ciò sia possibile.

Quella sottoposta al nostro esame costituisce una primaria occasione da non perdere. Non ci vuole molto a immaginare la carica destabilizzante che avrebbe per le istituzioni rappresentative russe un incidente collegato al materiale fissile ancora presente (sarebbe più corretto dire abbandonato)

sui sottomarini della flotta della ex Unione Sovietica. È sufficiente ricordare la crisi politica che seguì all'affondamento del sottomarino a propulsione nucleare Kursk. Una contaminazione radioattiva proveniente dai sottomarini in disarmo scatenerrebbe sicuramente un'ondata di panico e rafforzerebbe i fautori delle soluzioni forti, delle situazioni eccezionali, in una sola parola dello Stato di polizia, che non mancano a tutti i livelli delle amministrazioni civili e militari russe. Non oso pensare poi quali potrebbero essere le conseguenze di una contaminazione radioattiva derivante da un'azione terroristica.

In una parola, colleghi, avviare questo programma di collaborazione tra Italia e Russia significa contribuire – indirettamente, ma non meno significativamente – al rafforzamento delle istituzioni dello Stato di diritto e della democrazia in Russia. Di tutto abbiamo bisogno in Europa, meno che della creazione di una nuova linea divisoria.

Aggiungo un'ultima riflessione a favore dell'autorizzazione alla ratifica del presente trattato. Esso consente alle nostre aziende di acquisire un'elevata specializzazione nel settore dell'industria e della difesa, in particolare, nel campo dello smantellamento dei sistemi d'arma ad alta capacità inquinante. In questo senso, tale accordo riveste particolare importanza per la competitività del sistema industriale italiano e per lo sviluppo dei settori ad alta tecnologia, che favoriscono la capacità concorrenziale dell'industria nazionale sui mercati internazionali.

Ricordo anche che il programma al nostro esame riguarda 20 miliardi di dollari in dieci anni e apre quindi alle imprese italiane opportunità estremamente rilevanti anche in termini di acquisizione di professionalità e di penetrazione in un mercato che si prospetta nel prossimo futuro particolarmente appetibile, se sapremo migliorare la competitività del sistema produttivo italiano attraverso la ricerca e l'innovazione.

A fronte di tutto ciò, devo ricordare che non mancano tuttavia, in questa vicenda, alcuni aspetti per così dire opachi. Mi riferisco alla trattazione, piuttosto affrettata e frammentata, che l'Aula sta facendo di argomenti di tale importanza, e soprattutto, da un punto di vista sostanziale, alla «ipervalorizzazione» del ruolo di una società di diritto privato (anche se a capitale interamente pubblico) quale la SOGIN.

Infatti, trovo singolare che all'articolo 3, nel delineare le parti chiamate ad applicare l'Accordo, a fronte del Ministero per l'energia atomica della Federazione, organo competente per parte russa, siano nominati tanto il Ministero delle attività produttive quanto, appunto, la SOGIN.

E, ancora, sarebbe stato più opportuno, invece, che il coordinamento generale e lo svolgimento delle attività previste per lo smantellamento dei sottomarini della Marina russa restasse in capo, in via esclusiva, ad un'autorità amministrativa dello Stato italiano e non venisse esternalizzata in questo modo. Sarebbe utile e naturale infatti riflettere sull'eventuale ruolo dell'ENEA.

In ogni caso, visto anche che la Duma e il Consiglio della Federazione hanno provveduto a ratificare l'Accordo, la consapevolezza dei valori superiori ed il senso di responsabilità ci impongono di approvare il

presente disegno di legge nella speranza che oggi si compia un sostanziale passo in avanti nella realizzazione di un mondo più sicuro, ecologicamente e politicamente.

SODANO Calogero (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Calogero (*UDC*). Signor Presidente, noi condividiamo in pieno la sostanza di questo Trattato, di questo Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina militare.

C'è un'unica cosa che non abbiamo compreso, e per questo il sottoscritto si è astenuto in Commissione. In relazione a quanto ha detto il senatore Boco (dal quale sono lontano, distante politicamente), credo che se l'Assemblea fosse stata attenta alle sue dichiarazioni avremmo dovuto riflettere sull'articolo 3. In esso si stabilisce che, ai fini dell'applicazione di questo Accordo, per la parte italiana il Ministero delle attività produttive incarica la Società gestione impianti nucleari, la SOGIN. Ma qual era la necessità di scrivere, per la prima volta, in un Trattato internazionale il nome di una società? Bastava scrivere «Ministero dell'economia», e poi quest'ultimo avrebbe fatto le sue gare d'appalto e avrebbe potuto affidare i lavori anche alla stessa SOGIN.

Per questa irrivalenza, per il dibattito che ne è scaturito e per ciò che ha dichiarato anche il senatore Boco, noi, come Gruppo UDC, ci asteneremo per quanto riguarda questo Trattato.

Signor Presidente, lei magari non sarà d'accordo, però l'ENEA era una società che avrebbe potuto benissimo partecipare allo smaltimento delle scorie nucleari.

Per le ragioni che ho brevemente esposto, il Gruppo UDC – ripeto – si asterrà. (*Applausi del senatore Boco*).

BOCO (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (*Verdi-Un*). Signor Presidente, so che mi è rimasto pochissimo tempo, pertanto vorrei chiedere agli altri Gruppi, se possibile, di poter rubare qualche minuto del loro tempo.

Vorrei soltanto leggere una dichiarazione di voto, non voglio fare alcun ostruzionismo e quindi mi rivolgo a lei, signor Presidente, e ai colleghi: stona – e uso un eufemismo – con l'atmosfera grave in cui concludiamo i nostri lavori prima della pausa estiva (grave per il sangue versato, per la minaccia imminente e anche per quest'ansia di maniere forti che fa temere non solo il linciaggio dei diritti ma anche molto più concreti e spa-

ventosi linciaggi); stona, dicevo, in questa temperie, l'ostinata fretta con cui abbiamo portato in Aula questa ratifica.

All'inizio della discussione in Commissione, e i colleghi lo sanno, si è sostenuto e ripetuto che l'urgenza era motivata dalla volontà del nostro Governo di presentarsi adempiente al G8 di luglio rispetto agli impegni presi nel 2002 in Canada, quando il Vertice G8 definì la cosiddetta *global partnership*.

Ebbene, questa urgenza non c'è più e anche volendo attribuire buona fede alla motivazione addotta, il Governo si è presentato in quella sede, come in molte altre occasioni, inadempiente. Ritengo che in sede internazionale ormai, purtroppo, abbiamo fatto l'abitudine a questo.

Allora, perché tanta ansia nel ratificare un Accordo che in Commissione ha suscitato un'unica, autentica perplessità riferita alla sostanza dell'accordo in esame? Mi riferisco all'esplicita indicazione contenuta all'articolo 3, in cui si parla della SOGIN – la Società gestione impianti nucleari – quale ente esecutore degli impianti di parte italiana. Dall'altra parte, viene invece indicato il Ministero per l'energia atomica della Federazione russa.

Si tratta, in effetti, di una pesante anomalia che già di per sé avrebbe richiesto da parte dei due rami del Parlamento un maggiore e più serio approfondimento. Vi prego dunque di non venirmi a spiegare le ragioni della potenziale pericolosità dei sommergibili nucleari russi e il pessimo stato delle basi di Murmansk, sature di rifiuti radioattivi. Pensateci, semmai, quando vi prende la nostalgia per le centrali nucleari.

Questo accordo, come dicevo, avrebbe richiesto un approfondimento in sé, per come è concepito, tanto più perché si fa riferimento alla SOGIN, l'unico organismo italiano – questo avete sostenuto – in grado di portare a termine gli impegni previsti dall'articolo 2. Ho tentato di dare delle spiegazioni e vi ho raccontato con sincerità i fatti, ma la sincerità dei Resoconti parlamentari non basta.

Anche se consegnerò il testo scritto per la pubblicazione in Allegato, le chiedo, signor Presidente, soltanto un minuto per concludere il mio intervento.

Comprendo l'imbarazzo di tanti colleghi; comprendo certi doveri e certe situazioni, ma mi voglio appellare alla coscienza di ognuno dei presenti. Ci sono aspetti della nostra attività parlamentare che hanno grande importanza e io do un'importanza enorme alla responsabilità che abbiamo di anteporre lo Stato, il Parlamento, le leggi, a tutto il resto.

Mi rivolgo a voi perché ai colleghi della Camera non è sembrato così importante. Non vogliamo esprimere una critica nei confronti della Camera dei deputati, ma soltanto chiedere se sia giusto o meno che tutto ciò diventi un orpello, un meccanismo leggero buttato lì.

Ho sottolineato la gravità del fatto e voglio ulteriormente sottolineare l'importanza e la responsabilità che comporta l'essere maggioranza. Sottolineo che il nostro voto contrario non è altro che la possibilità di dire a tutti «affidiamolo pure alla SOGIN, se è giusto, ma che siano i Ministeri ad assumersi questa responsabilità». Affidiamo quindi tale gestione ai Mi-

nisteri. L'unica seria possibilità per questo provvedimento è di essere nuovamente discusso. L'unica cosa democratica e legittima è che l'autorità politica e ministeriale se ne assuma la responsabilità.

Per questo voteremo contro e spero sinceramente che non saremo soli nell'esprimere un voto contrario. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un*).

PRESIDENTE. Senatore Boco, la Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento.

FORLANI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FORLANI (*UDC*). Signor Presidente, mi trovo costretto, contrariamente al mio abituale costume, a dover dichiarare un voto diverso da quello che ha testé manifestato il collega Calogero Sodano, ritengo a nome del Gruppo parlamentare cui appartengo. Non condivido, infatti, la scelta di astensione, che al Senato significa un voto contrario.

Credo al grande valore di questo progetto, di questo Accordo, nel quadro della cooperazione bilaterale, della promozione che il nostro Paese deve svolgere sul piano dello sviluppo, della distensione internazionale e della sicurezza ambientale. Ritengo che questo impegno nei rapporti bilaterali costituisca una delle più efficaci chiavi di soluzione dei grandi problemi che viviamo. Penso che in questo modo potremo portare un grande contributo alla sicurezza nel nostro continente e al consolidamento dei rapporti con la Federazione russa.

Il fatto che è stato sottolineato, un po' inconsueto, per cui questa società a totale partecipazione pubblica figurò nell'Accordo ci è stato ampiamente spiegato nelle sue motivazioni, nelle sue ragioni nel corso di qualificate audizioni svoltesi in Commissione con gli esperti di questo settore. Quindi, per quanto sia inusuale, ci è stato spiegato che questa società è particolarmente qualificata proprio per lo svolgimento di tale delicato compito e forse essa sola avrebbe potuto svolgere una attività del genere tra gli enti esistenti nel nostro Paese.

Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole, coerentemente con quanto ho fatto presso la 3^a Commissione permanente.

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, intervengo solo per esprimere il voto contrario del Gruppo di Rifondazione Comunista a questo provvedimento.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, in precedenza avevo richiamato il senso di responsabilità della Margherita in sede di votazione di questo provvedimento. Ma in relazione al dibattito svoltosi, delle posizioni espresse in Aula e, devo dire, anche riprendendo il mio intervento (nel corso del quale avevo sottolineato il problema che riguarda la SOGIN, che sicuramente costituisce un'anomalia), dichiaro che la posizione della Margherita sul provvedimento in votazione sarà di astensione.

PRESIDENTE. La ringrazio per la precisazione.

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, mi rendo conto di parlare a titolo personale: invito i colleghi, poi, a fare le proprie valutazioni. Sono un po' diviso tra la necessità di ratificare ed eseguire questo Accordo, per quanto riguarda i problemi di fondo, e le perplessità che continua a destarmi l'articolo 3, per cui il mio voto sarà di astensione.

Per verificare, però, l'espressione del voto in quest'Aula chiedo che si svolga una votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tirelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione del disegno di legge:

(3571) Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale (Relazione orale) (ore 18,51)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3571.

I relatori, senatori Boschetto e Cirami, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cirami.

CIRAMI, *relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame muove dall'esigenza di approntare immediate misure di contrasto al fenomeno grave del terrorismo, per il pericolo che esso comporta anche sul nostro territorio nazionale. *(Brusio in Aula).*

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Cirami, ma vorrei chiedere un po' di attenzione, perché c'è troppo brusio, e ricordarle che ha a disposizione dieci minuti di tempo.

CIRAMI, *relatore*. La Commissione ha affrontato con molto impegno l'esame di questo provvedimento. I componenti della maggioranza e soprattutto quelli dell'opposizione hanno dato un valido contributo al miglioramento del testo, attraverso alcuni emendamenti.

Abbiamo condiviso le ragioni di molte di queste proposte di modifica, senza però tradire lo spirito di fondo di questo decreto-legge, che è quello di dare maggiore forza all'acquisizione di informazioni a livello preventivo, evitando che ciò possa trasferirsi sul piano investigativo, che invece riguarda altro tipo di fattispecie.

Preferirei analizzare i singoli articoli in sede di esame degli emendamenti, per approfondire ancora di più la materia rispetto a ciò che il breve tempo a disposizione ci ha consentito di fare in Commissione. Mi fermo qui per dare spazio al senatore Boschetto, che potrà fornire maggiori informazioni ed elementi di valutazione ai colleghi dell'Aula.

Presidenza del vice presidente DINI (ore 18,54)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Boschetto.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, il mio intervento sarà breve, considerata l'ora tarda e il lavoro che ci attende ancora fino a mezzanotte.

Il collega correlatore Cirami ha già evidenziato quanto lavoro si sia fatto in poche ore e anche quanta collaborazione ci sia stata tra maggioranza e opposizione. Vorrei solo ricordare quali sono i temi principali di questo provvedimento così importante, il cosiddetto pacchetto antiterrorismo.

All'articolo 1, è previsto l'utilizzo dell'importante strumento del colloquio a fini investigativi anche in materia di contrasto al terrorismo. C'è una normativa garantista, con alcune novità: in particolare, si è inteso che questi colloqui vengano affidati ai responsabili di livello almeno provinciale, salvo l'eventuale intervento di ufficiali di polizia giudiziaria designati a livello centrale. Questa previsione è stata introdotta a seguito del lavoro svolto in Commissione.

All'articolo 2, troviamo una norma premiale che riguarda il fenomeno del pentitismo: si rilasciano cioè permessi di soggiorno a coloro che abbiano fornito una collaborazione agli organi di polizia per svelare i segreti del terrorismo e portare all'accertamento di responsabilità.

L'articolo 3 reca una normativa in materia di espulsioni che prevede la possibilità per il Ministro dell'interno di delegare i prefetti per provvedere all'espulsione di persone con particolari valenze negative.

L'articolo 4 contiene nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa. In sostanza, i Servizi segreti possono accedere alle intercettazioni preventive a seguito di autorizzazione rilasciata dai procuratori generali presso i distretti di corte d'appello.

L'articolo 5 verte su unità antiterrorismo, apposite unità investigative interforze. All'articolo 6 vi sono nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico. Ci sono diverse previsioni, tutte interessanti, tese anch'esse al pregnante controllo del traffico telefonico e telematico. All'articolo 7 si tratta la integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e di Internet.

All'articolo 8 si regola la disciplina amministrativa e penale concernente l'uso di esplosivi; all'articolo 9 si disciplina l'attività di volo, in senso aeronautico, con relative autorizzazioni riguardanti limitazioni per coloro che si trovino in particolari situazioni negative.

All'articolo 10 vi sono nuove norme importanti sull'identificazione personale, ivi compresa la possibilità di rilevare il DNA attraverso i capelli o la saliva, come si è deciso in sede di Commissioni riunite. Vi è poi la sanzione per il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

All'articolo 11 si prevede la regolamentazione del permesso di soggiorno elettronico e, all'articolo 12, la verifica dell'identità e dei precedenti giudiziari dell'imputato.

All'articolo 13 vi sono nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo, con l'importante previsione che il possesso di documenti falsi rende fondato il pericolo che l'indiziato stia per darsi alla fuga. È quindi un intervento in materia di verifica dei presupposti dello stato di flagranza.

All'articolo 14 si prevedono nuove norme in materia di misure di prevenzione; all'articolo 15 si prevedono nuove fattispecie in materia di terrorismo. Si sono cioè introdotti l'articolo 270-*quater*, arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, e l'articolo 270-*quinquies*, addestramento all'attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Dai relatori è stato proposto un emendamento che cerca di indicare le condotte che evidenziano il fine di terrorismo, ed è la prima volta che un dato normativo di questo genere viene affrontato in Parlamento.

L'articolo 16 tratta dell'autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo; l'articolo 17 detta norme sull'impiego della polizia giudiziaria, cercando di far risparmiare tempo per quanto possibile agli agenti di polizia giudiziaria al fine di impiegarli nelle attività proprie. È prevista perciò la loro sostituzione in diverse forme, per esempio nel campo delle notifiche e del sostegno dell'accusa nei procedimenti davanti al giudice di pace.

All'articolo 18 si parla dei servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di polizia, cioè di tutto ciò che concerne le polizie private chiamate a supporto delle forze di polizia per creare un tessuto sempre più forte e composito per il contrasto al terrorismo.

Riteniamo che questo provvedimento sia importante, contenendo quattro o cinque punti estremamente incisivi e tuttavia mantenendo le normali garanzie del nostro ordinamento e che quindi sia un provvedimento, a seguito degli emendamenti che approveremo con tutta tranquillità, di estrema soddisfazione. (*Applausi dal Gruppo LP e del senatore Pastore*).

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, intervengo per sollevare una questione pregiudiziale e la premessa – anzi, se mi è consentito – l'epigrafe della questione che intendo illustrare è una frase assolutamente condivisibile, particolarmente felice ed incisiva che ha pronunciato oggi il ministro Pisanu: non ci può essere baratto tra sicurezza e libertà.

Così come ulteriore epigrafe io traggo dai discorsi di tutti i *leader* politici che hanno dovuto parlare alla loro Nazione dopo i gravissimi fatti di terrorismo; vedi per esempio il richiamo del primo ministro Blair, quando ha detto, alla sua Nazione, così piegata e piagata dai fatti di Londra, che la rinuncia alla libertà per battere il terrorismo è la prima dichiarazione di sconfitta nei confronti del terrorismo stesso.

Voglio anche fare richiamo ad uno splendido intervento del senatore Amato, pubblicato oggi su un importante quotidiano nazionale, dove egli afferma che la lotta deve essere di tutti, fermissima contro il terrorismo (affermazione a cui io ed il mio Gruppo ci associamo senza se e senza ma) non deve peraltro autorizzare ed incentivare vene di maccartismo che stanno cominciando a serpeggiare.

La questione che prospetto è l'eterna questione dei rapporti tra sicurezza e libertà. In particolare, intendo fare riferimento all'articolo 3 del testo di legge in esame, laddove si prevede una peculiare, eccezionale, nuova forma di espulsione amministrativa – vi prego di far attenzione, colleghi; cerco sempre di essere sintetico, ma la materia è difficile e nuova – da parte del Prefetto, senza nessun controllo giurisdizionale perché è espressamente escluso il provvedimento di convalida che noi sappiamo esiste negli altri tipi di espulsione (da parte ora del giudice di pace, come da modifica approvata dal Parlamento), prevedendosi soltanto un ricorso al TAR che può essere sospeso *ad libitum* del Governo, il quale adducendo ragioni di segreto di Stato o di sicurezza può ottenere una sospensione di quel procedimento per due anni.

Teniamo conto, signori senatori – perché la cronologia ha grande importanza – che siamo nell'anno di grazia 2005, più due anni di sospensione del procedimento presso il TAR, si arriva alla scadenza naturale di questa norma di legge che il testo prevede a fine 2007. Il che significa che non c'è un controllo giurisdizionale di merito, come la convalida; e non c'è neppure – o non ci può essere – un controllo amministrativo del TAR perché, supponendo che si faccia oggi un ricorso al TAR, se esso viene sospeso per due anni è *inutiliter* proposto perché tanto la legge cade per sua morte naturale, come da termine previsto nella stessa.

È possibile tutto questo? La mia risposta fermissima è no! Ma non è una risposta di un senatore della Repubblica né quella di un Gruppo parlamentare pur significativo. È la risposta che ha già dato la Corte costituzionale. Voi vi muovete – scusate, signori della maggioranza – senza nessuna copertura costituzionale, anzi in contrasto con una sentenza della Corte costituzionale. Infatti la Corte, in una recentissima sentenza del 15 luglio 2004, ha insegnato che non può essere disposta una espulsione avente efficacia immediata se non a seguito di una convalida giurisdizionale.

La Corte dice che giacché il decreto di espulsione, sia pure con riferimento al comma ottavo dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, non garantisce immediatamente e direttamente il bene della libertà personale su cui incide l'accompagnamento alla frontiera, questo accompagnamento non può essere fatto senza che ci sia il giudizio di convalida.

Teniamo conto del fatto che questo provvedimento di espulsione non è fatto nei confronti di un pericoloso terrorista, ma nei confronti di una persona certamente incolpevole, perché se fosse un pericoloso terrorista si azionerebbero le norme sul procedimento giudiziario.

Si prevede invece – e questo è il secondo punto del provvedimento che mi sembra assolutamente inaccettabile su un piano costituzionale –

nei confronti di colui per il quale vi siano fondati motivi di ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche anche internazionali. Ma attenzione: «possa agevolare» ha riferimento a quelle situazioni di gestore di un bar, di gestore di un ristorante, di gestore di un *call center*, di gestore, ad esempio, di una agenzia di trasporti che, non partecipando ai programmi terroristici, in ogni caso, a prescindere e contro la sua volontà, può rappresentare un momento di favoreggiamento.

Questa è veramente la domanda di fondo, signor Sottosegretario, signori della maggioranza: perché non perdere 96 ore, che è la durata massima del procedimento di convalida? Perché sfuggire all'accertamento giudiziale? Perché noi possiamo stabilire che l'espulsione amministrativa abbia questo effetto dirompente senza che sia data alcuna possibilità? Ci stiamo riferendo ad un barista, ad un ristoratore, ad una persona onesta che lavora onestamente. Se, a sua insaputa, delle persone si riuniscono nel suo locale per programmare fatti di terrorismo questa persona può essere espulsa e rimandata al suo Paese senza alcuna possibilità di convalida giurisdizionale, senza alcuna possibilità immediata di ricorso al TAR. Si tratta, pertanto, di un provvedimento amministrativo che contrasta con la libertà di lavoro del cittadino straniero.

Ritorno ora alla premessa: possiamo noi sacrificare i diritti di libertà per esigenze di sicurezza? La mia risposta è no.

Signori colleghi, qui non c'è nessuna urgenza; infatti – ripeto e concludo – non siamo di fronte a un terrorista: la norma fa riferimento a casi ed ipotesi diverse, in cui comunque concedere una convalida e le 96 ore di tempo necessarie per ottenerla, significa soltanto garantire i diritti di libertà del soggetto.

Per queste ragioni, sollevo questioni di costituzionalità dell'articolo 3 del decreto in titolo rispetto agli articoli 21 e 3 della Carta costituzionale. *(Applausi dai Gruppi Verdi-Un, Misto-RC e dei senatori Salvi e Iovene).*

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, intervengo per illustrare una questione sospensiva.

Devo confessare che, di fronte alla gravità degli attentati che si susseguono a ritmo impressionante e alle minacce che riguardano direttamente la sicurezza e la tranquillità delle cittadine e dei cittadini nel nostro stesso Paese, ho avuto qualche perplessità ad invocare le norme dell'articolo 93 del nostro Regolamento per avanzare una questione sospensiva sul decreto al nostro esame.

Purtuttavia, si tratta dell'unica modalità consentita, allo stato attuale, per sollevare alcune questioni che ritengo assolutamente necessario affrontare in via preliminare.

Noi stiamo definendo a tappe forzate una serie di modifiche rilevanti del nostro ordinamento, sulla cui efficacia nel contrasto di questo tipo di attività terroristica da più parti vengono sollevati perlomeno forti dubbi e perplessità, quando non si è affatto chiarita la ragione di questa urgenza. Ripeto, urgenza della trasformazione immediata in legge di un decreto che è già entrato in funzione oggi con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, signor Presidente, e che quindi può dispiegare immediatamente, da subito, tutta la sua efficacia e, anzi, la sta già dispiegando.

Di qui, quindi, la prima ragione di richiesta di sospensiva, per consentire di affrontare, con un confronto con tutti gli operatori della sicurezza, ogni singola questione posta nel decreto, con il tempo necessario.

Come lo posso fare io, signor Presidente, se, come Gruppo di Rifondazione Comunista, abbiamo in tutto qualche minuto per l'intervento in discussione generale, per l'illustrazione degli emendamenti e per la dichiarazione di voto finale? Com'è possibile, signor Presidente?

Ci sono delle questioni, anche molto concrete, e ne cito qualcuna. Quella, ad esempio, che riguarda le limitazioni alla possibilità di delegare la polizia giudiziaria per le notifiche degli atti del procedimento penale. Mi pare che tutti convengano che la polizia giudiziaria dovrebbe esercitare in primo luogo i suoi compiti istituzionali e che le notificazioni vengono effettuate dagli ufficiali giudiziari, ma com'è noto - vista la discutibile mole di atti giudiziari da notificare e finché ce ne saranno in tale quantità - di ufficiali giudiziari non ce n'è affatto abbastanza, e quindi come si fa ad approvare a scatola chiusa un provvedimento di questo tipo? Ho citato un esempio.

Ma ci sono questioni anche di carattere più significativo e di ben altra portata che riguardano, ad esempio, il cosiddetto «prelievo coattivo di materiale biologico dal cavo orale» al fine di procedere all'identificazione certa dell'indagato attraverso l'esame del DNA.

Su questo esiste una sentenza della Corte costituzionale, la n. 238 del 1996, che porta a considerare questa disposizione come illegittima, perlomeno sotto il profilo della genericità delle ipotesi, con le quali si arriva a una evidente restrizione della libertà personale. Vogliamo fermarci a considerare con calma questo aspetto?

Esiste poi un altro tema delicatissimo, oggetto di polemiche anche fuori misura, a mio avviso, su cui certamente si può arrivare anche a maggiori precisazioni, ma che, con la formulazione proposta, ci porta completamente fuori strada. Mi riferisco alla nuova definizione di terrorismo, ai fini dell'applicazione della legge penale, contenuta negli articoli 15 e 16.

Quali sono le condotte che possono essere ascrivibili a quella fattispecie di reato? Molte, forse troppe, tanto ampia è la qualificazione indicata. Se nella formulazione di un decreto del Governo con carattere di urgenza si può anche comprendere qualche limite di approssimazione, così non può essere per norme definite di legge ed è per questo che sono previsti dal nostro ordinamento dei tempi non casuali per la conversione dei decreti.

Per brevità non accenno ad altri elementi che attengono a materie, come quelle relative al contrasto dell'immigrazione clandestina, su cui si è ampiamente soffermato il collega Zancan, e che condivido completamente, le quali dovrebbero essere trattate tra l'altro nel loro contesto, dove sono peraltro in corso discussioni, e che affrontano una materia complessa in cui vi sono aspettative che vanno in direzione diametralmente opposta rispetto al decreto in esame.

Come non affrontare questa discussione che riguarda i migranti con l'insieme dei riferimenti che dobbiamo prendere in considerazione, con il rischio, in assenza di ciò, di ricadute negative sui soggetti più deboli, come già avviene con il ricorso alle espulsioni collettive indiscriminate, di cui ci siamo più volte occupati in quest'Aula e che potrebbero aggravarsi con le norme dell'articolo 3 relative all'espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo? E mi fermo qui.

Concludo, signor Presidente, facendo riferimento anche a norme di buon senso, che invece mancano quando ad esempio si affronta all'articolo 5 il problema delle risorse del personale con grande qualificazione e competenza tecnico-professionale da impiegare in specifiche unità interforze.

Con uno specifico emendamento ho evidenziato ed evidenzierò il rischio di pensionamento anticipato automatico e quanto mai burocratico di funzionari di pubblica sicurezza che sono sicuramente fondamentali per un'attività di questo genere, ma quest'Aula non avrà neppure il tempo di affrontare la questione che ho sollevato, che potrebbe essere ritenuta marginale – se non integrata – o in stridente contraddizione con i fini del decreto.

Credo ce ne sia abbastanza per riconsiderare i ritmi forzati imposti a questa conversione in legge e disporci a un *iter* normale. È per questo che chiedo all'Aula di votare in senso favorevole alla questione sospensiva da me testé illustrata. (*Applausi del senatore Tommaso Sodano*).

PRESIDENTE. Avverto che, a norma dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva si svolgerà un'unica discussione, nella quale può prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

* VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei annunciare il mio voto favorevole alla questione pregiudiziale di costituzionalità ora illustrata dal collega Zancan, relativa all'articolo 3 del decreto. Io leggo quest'articolo nel senso che sia possibile un'espulsione senza una previa convalida davanti ad un giudice.

È questa la chiave di lettura che mi sembra emerga con chiarezza dal combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'articolo 3, aggravata, come di-

ceva il senatore Zancan, dal fatto che poi il ricorso al TAR può addirittura essere congelato per un periodo di due anni.

Questa lettura, che cioè secondo l'articolo 3 si possa procedere all'espulsione senza un momento di previa verifica e convalida da parte dell'autorità giudiziaria, non è stata smentita dal Governo. Se il Governo ritiene che la lettura da dare non sia questa lo dica, ma se la lettura è questa mi sembra che il contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale sia indiscutibile.

La Corte ha affermato con molta chiarezza il principio che non si procede in nessun caso ad espulsione senza un momento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Nella sentenza n. 222 del 2004 la Corte, infatti, nell'occuparsi della normativa in materia di contrasto all'immigrazione clandestina, coglie il punto qualificante nel fatto che secondo la norma impugnata lo straniero veniva allontanato coattivamente dal territorio nazionale senza che il giudice avesse potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della sua libertà personale.

La Corte ha affermato che in questo modo è vanificata la garanzia contenuta nel terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione, cioè la perdita di effetto del provvedimento nel caso di diniego o di mancata convalida ad opera dell'autorità giudiziaria nelle successive quarantott'ore.

E insieme alla libertà personale è violato il diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incompressibile. La disposizione censurata non prevede, infatti, che questi debba essere ascoltato dal giudice, con l'assistenza di un difensore. Non è certo in discussione» – questo è un passaggio rilevantissimo – «la discrezionalità del legislatore nel configurare uno schema procedimentale caratterizzato da celerità e articolato sulla sequenza provvedimento di polizia – convalida del giudice.

Vengono qui, d'altronde, in considerazione la sicurezza e l'ordine pubblico suscettibili di essere compromessi da flussi migratori incontrollati. Tuttavia,» – e sottolineo in particolare questo passaggio – «quale che sia lo schema prescelto, in esso devono realizzarsi i principi della tutela giurisdizionale; non può, quindi, essere eliminato l'effettivo controllo sul provvedimento *de libertate*, né può essere privato l'interessato di ogni garanzia difensiva».

Questa è la sentenza della Corte. È ben vero che riguarda altra norma, ma è del tutto evidente che il ragionamento che fa la Corte è di impianto e di principio ed è trasponibile tal quale alla fattispecie di cui oggi ci occupiamo.

Il principio che si afferma, infatti, è che non si procede ad espulsione in quel caso, ma ovviamente anche in questo, senza che ci sia la convalida giurisdizionale.

Io segnalo il linguaggio della Corte, la quale usa una terminologia che, in termini costituzionalistici, è la più rigorosa possibile: il nucleo incompressibile è il limite invalicabile, è l'argine che non si supera in nessun caso, il punto che non si può in nessun caso oltrepassare, nemmeno in condizioni di emergenza.

La Corte ci dice che esiste questo muro invalicabile, e io condivido il principio affermato dalla Corte. Tuttavia, quand'anche non lo condividessi, dovrei prendere atto che il nostro ordinamento giuridico è questo; dovrei prendere atto che tutte le norme che riguardino fattispecie analoghe vanno lette secondo questi principi, *secundum constitutionem*, e, se non è possibile leggerle in questo modo, sarebbero fatalmente incostituzionali.

Tale è il caso dell'articolo 3 che noi non abbiamo voluto contrastare facendo le barricate in Commissione, ma abbiamo cercato di correggere in quei punti che lo rendono evidentemente contrastante con la giurisprudenza della Corte, punti sui quali il Governo e la maggioranza non hanno aperto il benché minimo spiraglio ai nostri suggerimenti.

Ricordo che il ministro Pisanu, con accenti condivisibili e apprezzabili, ha detto ancora una volta oggi che noi dobbiamo rifiutare ogni prospettiva di scontro di civiltà. Ma vedete, colleghi, questo non si fa solo a parole, ma si fa mantenendo e difendendo i principi della nostra civiltà, che anzitutto sono principi di civiltà giuridica.

Noi stiamo superando un argine invalicabile con questa norma. Perché lo facciamo, signor Presidente? Solo perché abbiamo paura. Questa non è una scelta di forza, ma di debolezza; è un atto di codardia, politicamente inaccettabile e costituzionalmente illegittimo.

Per questo il voto favorevole alla pregiudiziale posta dal senatore Zancan. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, Misto-RC e dei senatori Salvi e Legnini. Congratulazioni*).

MARINI (*Misto-SDI-US*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI (*Misto-SDI-US*). Signor Presidente, pur comprendendo le ragioni espresse dal senatore Malabarba in ordine alla necessità di un maggiore approfondimento del decreto-legge, voterò contro, per una serie di motivi: il primo è che noi abbiamo sollecitato, anche ripetutamente, la discussione sul decreto-legge, ritenendo che il rinvio alla ripresa dei lavori sarebbe potuto apparire all'esterno quasi come una sottovalutazione da parte del Parlamento dello stesso decreto-legge e dei contenuti in esso inseriti.

Quindi, lo abbiamo sollecitato noi; vogliamo discutere e abbiamo detto che era necessario votare subito e farlo in modo favorevole. Poi mi sembra che da parte nostra sia stata manifestata una sostanziale condivisione dell'impostazione data dal Ministro. Tutti gli hanno rivolto un plauso e ci sembra che quella linea almeno una parte dell'opposizione l'abbia apprezzata. Non mi pare dunque che vi sia un particolare motivo di dissenso.

In terzo luogo, signor Presidente, data la situazione esistente in Italia, in Europa e nel mondo in ordine al disastro rappresentato dagli effetti dell'azione terroristica, vanno tutelati ed attuati in particolare due momenti. Il primo è legato alla risposta positiva che una norma deve dare all'esigenza

delle democrazie di difendersi, e mi pare che essa sia già contenuta nell'intervento dello stesso Ministro.

Un altro elemento che non si deve sottovalutare è rappresentato dall'effetto annuncio, volto a dare all'esterno un'immagine che tranquillizzi i cittadini che si sentono smarriti. Basta pensare a quanto è accaduto a Roma ieri nel momento in cui è stata resa pubblica una notizia falsa. Ha creato un panico generale.

È dunque necessario garantire un effetto annuncio ed è quindi importante approvare rapidamente questo provvedimento per assolvere ad entrambe le esigenze.

FALOMI (*Misto-Cant*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (*Misto-Cant*). Signor Presidente, vorrei esprimere il mio appoggio sia alla questione pregiudiziale di costituzionalità avanzata dal collega Zancan, sia alla questione sospensiva avanzata dal collega Malabarba.

Credo che quando ci si trova di fronte all'esigenza di limitare la libertà dei cittadini ciò non possa mai avvenire senza una preventiva decisione dell'autorità giudiziaria. Invece, siamo chiamati ad esprimerci su norme relative anche alle espulsioni, una fattispecie che rappresenta una limitazione della libertà dei cittadini e che si vuole introdurre senza una convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Per queste ragioni credo che entrambe le richieste debbano essere appoggiate. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un e del senatore Malabarba*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Zancan.

Non è approvata.

Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal senatore Malabarba.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà. (*Brusio in Aula*).

Prego i colleghi che non vogliono partecipare alla discussione generale di lasciare l'Aula.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, colleghi, la paura per i fatti di terrorismo è certamente diffusa nel Paese, tanto che il Governo è arrivato a presentare un decreto-legge in materia di sicurezza. È nostro compito verificare se questo provvedimento, al di là delle belle parole, sia ido-

neo al contrasto, verificando in primo luogo una caratteristica indispensabile per garantire l'efficienza di qualsiasi provvedimento.

In questa situazione di così gravi e ripetuti fatti di terrorismo il Governo ci prospetta un testo di legge che ha la caratteristica certa di essere un provvedimento a costo zero.

Questo va detto all'opinione pubblica, perché certamente non si possono dire parole di sicurezza non agendo, nei fatti, per cercare di assicurarla. Anzi, se andiamo ad esaminare la specifica norma contenuta all'articolo 18, verifichiamo che il Governo, attraverso questo articolo, ha instaurato una generalizzata delega a istituti di vigilanza privata del controllo sulla sicurezza (sentite bene, colleghi) «nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano».

Si tratta indubbiamente di una delega molto importante, molto imponente, che non è salvata dalla clausola di chiusura, secondo la quale questa delega non si attua quando «è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà». Ciò significa che ai nostri treni, ai nostri mezzi di trasporto urbano e ai nostri aerei non penserà lo Stato, ma, in linea di massima (al 90, 95, 98 per cento), vi penseranno servizi di vigilanza privata.

Una domanda immediata, rispetto a tutto questo, è la seguente: chi pagherà questi servizi? La risposta è assolutamente testuale, signor Presidente e cari colleghi, perché il terzo comma dell'articolo 18 prevede espressamente che «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (...) sono stabiliti gli importi posti a carico dell'utenza quale contributo alla copertura dei costi dei servizi di cui al comma 1», il che significa che i costi gravano sulle spalle dei cittadini. E se certamente gli utenti dei porti e degli aeroporti, talora, sono persone dotate di mezzi economici, in linea di massima chi utilizza i servizi di trasporto urbani o metropolitani e i treni è persona non certamente particolarmente abbiente. I servizi di vigilanza e di sicurezza sono quindi pagati dai cittadini.

In questo momento così drammatico, in cui le minacce nei confronti dell'Italia sono così ripetute e frequenti, può lo Stato dire che se ne lava le mani e che alla sicurezza devono pensare i cari cittadini con il loro proprio portafoglio? Questa è una prima, primissima censura che debbo muovere a questo provvedimento che, proprio sotto il profilo economico, mostra terribilmente la corda: belle parole, ma non attuazione nei fatti.

Continuando ad esaminare le normative, verificando nuovamente nel merito quel rapporto che ho definito essenziale tra sicurezza e libertà, non vorrei trattare oltre l'articolo 3, salvo che per rilevare che comunque avevo dimenticato di osservare, in sede di illustrazione della questione pregiudiziale, che l'espulsione viene disposta sulla base di un mero sospetto, senza che ci sia un obbligo, obbligo in forza del quale il sospetto avanzato dovrebbe essere motivato.

Passo invece ad un altro articolo molto importante, l'articolo 10, che contiene nuove norme sull'identificazione personale. Al riguardo, osservo che è indifferente se si preveda il prelievo di materiale biologico dal cavo

orale o il prelievo pilifero, perché esiste un principio del nostro diritto, sottolineato dalla sentenza della Corte costituzionale richiamata dal senatore Malabarba. Tra l'altro, senatore Malabarba, se leggesse il nome dell'avvocato che si è occupato della difesa in quel processo, vedrebbe che è il mio; e portate pazienza, se per una volta, mi cito!

Ebbene, la Corte costituzionale ha stabilito un principio generale del diritto: che a nessuno può essere imposto coattivamente un *facere*. Non si stanno creando eccezioni di poco conto. Possiamo fare un confronto con il prelievo di sangue per il riconoscimento della paternità: la Corte ha stabilito che una persona può opporsi al prelievo di sangue, anche se poi sarà conseguentemente valutata la sua opposizione. Allora, noi proponiamo che ci si possa anche opporre al prelievo di liquido biologico dal proprio corpo, ma che poi si possa valutare tale opposizione.

Tra l'altro, non ci possono essere rivolte accuse di cedimento di fronte al terrorismo, poiché abbiamo proposto un inasprimento della pena – che attualmente è ridicola – prevista dall'articolo 651 del codice penale per il rifiuto di dare le proprie generalità. Infatti, abbiamo previsto che tale pena venga aumentata di dieci volte, portandola da quindici giorni a due anni di reclusione.

Questi sono i sistemi da adottare a livello preventivo, che però sono in sincronia con la nostra civiltà giuridica. Non possiamo inventare strumenti che contrastino con i principi generali del nostro ordinamento.

Lasciando ai colleghi del mio Gruppo e a coloro che vorranno associarsi gli argomenti di critica, mi limito ad evidenziare che in questo decreto l'unione tra sicurezza e libertà, purtroppo, è molto traballante e anzi è violata. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, Mar-DL-U e del senatore Tommaso Sodano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, le chiedo innanzitutto di concedermi qualche minuto in più, sottraendolo dal tempo assegnatoci per la dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Prego.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, non posso non apprezzare l'attenzione e la misura con le quali il ministro Pisanu ha affrontato il tema del terrorismo.

Debbo ribadire quello che è stato il nostro atteggiamento da sempre, e cioè che la lotta al terrorismo va condotta con coerenza, con determinazione e con mezzi adeguati. I cittadini hanno diritto, a nostro avviso, alla protezione dello Stato, alla sicurezza e questo deve riguardare sia il terrorismo, sia tutti i fenomeni della delinquenza interna.

Tuttavia, la sicurezza non può essere in contrasto con i principi costituzionali, né con il sistema di garanzie per i cittadini previsto dal nostro ordinamento. Il Ministro stesso ha detto che la sicurezza non può essere in

contrasto con i nostri valori irrinunciabili, che occorre coniugare sicurezza e democrazia, che sicurezza e libertà si sostengono reciprocamente.

Il ministro Pisanu, nella recente intervista del 25 luglio al quotidiano «la Repubblica», ha affermato che le libertà civili conquistate nei secoli vanno consolidate ed ha sottolineato la necessità del rispetto delle leggi e delle convenzioni internazionali, citando l'ultima dell'Unione Europea del 13 luglio, circa l'esigenza di contrastare le forme di finanziamento al terrorismo.

Mi si permetta, quindi, un'osservazione: a questo punto, dovremmo assolutamente rivedere la legge per il rientro dei capitali in pieno anonimato, così come la legge sulla depenalizzazione del falso in bilancio, che non vanno certamente nella direzione di contrastare il fenomeno del finanziamento del terrorismo.

Noi conveniamo pienamente con il ministro Pisanu sulla necessità del dialogo e riteniamo quindi che lo scontro di civiltà sia un errore gravissimo. Saper tendere la mano al mondo islamico, saper tendere la mano a chi vuole venire in pace, ha detto il ministro Pisanu, il che significa che il mondo islamico è cosa diversa dal terrorismo, da gruppi fanatici di terroristi, i quali operano, tra l'altro, contro il Corano. Ben 114 versetti del Corano invitano alla pace e alla tolleranza. E conveniamo pienamente sul dialogo interreligioso perché riteniamo che le tre religioni monoteistiche del Mediterraneo abbiano di fronte una grande missione per concorrere alla pacificazione e al reciproco rispetto.

Dalle dichiarazioni di principio senz'altro condivisibili del Ministro al testo normativo in esame non rinveniamo piena coerenza sul binomio sicurezza e libertà. Qui occorre un esame sereno e ponderato del disegno di legge di conversione. La fretta è cattiva consigliera e noi temiamo che l'esame frettoloso, sotto il trauma, sotto la spinta emotiva suscitata dai recenti attentati terroristici di Londra e di Sharm el Sheik, possa far compiere errori gravissimi, stante l'estrema delicatezza della materia.

Non tutte le norme del testo sono sottoscrivibili; molte le riteniamo sbagliate e non funzionali. Il Ministro ha parlato di norme in sintonia con quelle suggerite dall'Unione Europea; non so fino a che punto lo siano, riteniamo comunque che molte di queste norme non siano in sintonia con i principi della nostra civiltà giuridica.

Le norme riguardano tutti i cittadini che possano trovarsi in determinate situazioni, anche involontariamente; si pensi agli interrogatori senza la presenza degli avvocati, con il rischio, senza l'assistenza tecnica, di giungere a conclusioni errate e antidemocratiche; per non parlare delle espulsioni amministrative e del clima di permanente sospetto che potrebbe determinarsi e che a Londra ha fatto sì che si sparasse prima ancora di accertare e verificare.

Riteniamo importantissimo potenziare i servizi di *intelligence*, prendere tutte le misure necessarie senza creare allarmismi tra la popolazione. Il dialogo è necessario: non solo l'uso della forza, ma la mano tesa. Ben venga la consulta islamica, una misura di carattere politico la quale sta a

significare che non tutto si può e si deve risolvere con le misure eccezionali, con la forza e con le armi.

Occorrono soluzioni politiche, e in questa *escalation* terroristica non c'entra forse il protrarsi della guerra in Iraq, con tutte le sue aberrazioni, violenze, torture? Non c'entra il conflitto permanente israelo-palestinese? Questi problemi irrisolti non rafforzano il terrorismo globale, che viene da lontano, sin dalla guerra del Golfo, dalle bombe intelligenti del 1990, per non parlare delle altre sciagurate scelte successive?

Hasan Mahmud, capo dell'Associazione musulmana contro il terrorismo, ha detto testualmente: il fondamentalismo fanatico, il fanatismo terrorista ha buon gioco nel presentare la politica mediorientale dell'Occidente come nemica dell'Islam, per attirare alla propria causa le masse povere e ignoranti. E l'Italia è diventata un obiettivo per i terroristi in quanto militarmente presente in Iraq. Ecco perché il ritiro dall'Iraq è una condizione imprescindibile per costruire la pace e la sicurezza.

In conclusione, a nostro avviso, vanno espunte da questo testo tutte le norme in contrasto con i principi di libertà, con il sistema di garanzie del nostro ordinamento e con la nostra civiltà giuridica, così come abbiamo proposto negli emendamenti che abbiamo sottoscritto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, non condivido nel modo più assoluto lo spirito con cui con questo decreto si affrontano i provvedimenti di contrasto al terrorismo e credo che quei settori dell'opposizione che auspicano giustamente il massimo di unità e di efficacia contro una barbarie che colpisce tutti sbagliano profondamente a rivendicare non misure immediate, ma leggi immediate, che fanno di leggi speciali, contribuendo così essi stessi, insieme alla maggioranza, a non concedere neppure il tempo sufficiente per approfondire ogni singolo aspetto nel dettaglio, rincorrendo negativamente il centro-destra sul tema della sicurezza in una logica repressiva ed illiberale, cioè sbagliata e del tutto inefficace.

Questo decreto è già in vigore. Che bisogno c'era di chiudere ogni discussione sulla sua trasformazione in legge definitiva dello Stato in due giorni, invece che nei due mesi canonici? Che bisogno c'è, se non quello di voler apparire gli uni come più determinati degli altri sul terreno della legalità quando, come ben si sa, con la fretta si combinano spesso disastri, specie quando, in nome della lotta al terrorismo, già si sono commessi errori drammatici come la guerra e, con la limitazione dei diritti e delle garanzie individuali, come minimo si aumentano gli errori giudiziari, quando non si arriva ad una sospensione dello Stato di diritto?

Che bisogno c'è? Contestiamo l'ampliamento della casistica che legittima il fermo di polizia, che, dove applicato come in Gran Bretagna, dimostra la sua inutilità di fronte agli attentati e porta a poteri da Stato di polizia, così come contestiamo norme di per sé criminogene come

quella relativa alla espulsione degli immigrati anche regolari, sospettati di terrorismo, la cui definizione diventa sempre più eterea e rischia di comprendere comportamenti di tutt'altra natura.

Non parliamo poi della (per ora rientrata) provocazione dell'uso dell'esercito in funzione di polizia giudiziaria che fa da battistrada ad un clima comunque di guerra e ad una maggiore legittimazione all'uso delle armi da fuoco nei confronti di qualunque presunto sospetto. Il solo fatto che tale norma sia stata posta e votata persino surrettiziamente dall'Assemblea è un fatto grave.

Come pure, non parliamo della conservazione dei dati dal sistema di comunicazione oltre ogni ragionevole limite, peraltro in un Paese in cui le intercettazioni telefoniche superano di gran lunga normalmente quelle di qualunque altro Paese.

Vorrei ricordare peraltro che con il sistema cosiddetto di SuperAmanda, assegnato a Telecom ed a personaggi perfino indagati dalla magistratura, a questi rischi di violazione istituzionale e della *privacy* se ne possono aggiungere altri e più gravi di tipo extraistituzionale e criminogeno.

Il Parlamento, per concludere, signor Presidente, assumendo di fatto acriticamente le disposizioni del Governo, abdica ad un suo ruolo fondamentale. È un fatto grave ed è già il primo passo verso la logica del *Patriot Act* all'italiana che i settori più reazionari pensano di poter imporre, sfruttando l'emotività del momento. Così come il processo di accentramento dei poteri di polizia, già molto avanzato, di fronte ad un prossimo evento drammatico, purtroppo possibile nel nostro Paese, si troverà nelle condizioni politiche più agevolate per fare un ulteriore salto di qualità.

E in quale direzione? Nella direzione della tanto invocata superpolizia all'americana che ha già un suo uomo in trepidante attesa di assumerne il comando, a scapito di una *intelligence* che, al di là delle parole, anche oggi non viene affatto rafforzata, ma che – sono facile profeta – diventerà sicuro capro espiatorio alla prima occasione. Si tratta di una rappresentazione cinematografica che mi sembra di avere già visto.

Si tratta di una rappresentazione cinematografica che mi sembra di aver già visto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falomi. Ne ha facoltà.

FALOMI (*Misto-Cant*). Signor Presidente, il Gruppo del Cantiere esprime la sua protesta, per il fatto che siamo costretti a discutere in pochissime ore un provvedimento di questa portata che incide su libertà fondamentali dei cittadini.

Se il testo di questo decreto rimarrà quello che ci è stato presentato qui in Aula, noi voteremo contro, perché l'idea di far credere agli italiani che queste misure serviranno a prevenire attentati è un'idea che francamente non condividiamo. Tutti sanno che nemmeno il muro eretto in Israele riesce ad impedire ai *kamikaze* di farsi saltare in aria e di uccidere.

Noi voteremo contro, se il testo non cambierà, perché non si combattono coloro che sognano un sistema violento e senza libertà limitando la libertà e le garanzie dei cittadini. Ogni cedimento su questo terreno è una vittoria di coloro che dichiariamo di volere combattere.

Ci sono limitazioni serie della libertà dei cittadini in questo provvedimento: le limitazioni che riguardano le espulsioni senza convalida dell'autorità giudiziaria; il fatto che si possano acquisire i contenuti di comunicazioni in rete relative alla partecipazione a *chat*, *forum*, *newsgroup*, o a mere consultazioni di siti senza che vi sia un provvedimento preventivo dell'autorità giudiziaria.

Noi voteremo contro perché siamo convinti che la lotta al terrorismo si attua soprattutto isolandolo politicamente, rompendo il consenso che esso riesce a costruire attorno ai suoi lugubri progetti e ai suoi metodi barbari e sanguinosi. Ma questo io credo che non si possa fare né con la retorica dell'antiterrorismo, né con misure limitative delle libertà di tutti noi. L'isolamento politico del terrorismo richiede una straordinaria capacità di iniziativa politica, in grado di prosciugare l'acqua dentro la quale nuotano i pesci del terrorismo.

Noi, invece, facciamo di tutto, discutiamo di polizia, discutiamo di magistratura, discutiamo di servizi segreti, ma non discutiamo della cosa importante che dovrebbe essere fatta, di quali iniziative politiche bisogna prendere, di quale inversione di rotta deve realizzarsi nella politica dell'Occidente nei confronti del mondo arabo e islamico, ciò che solo potrà dare dei risultati veri.

Rischiamo semplicemente di fare operazioni che illudono i cittadini di potersi salvare dai pericoli di un terrorismo che sta diventando certamente sempre più terribile e feroce. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Donadi. Ne ha facoltà.

DONADI (*Misto-IdV*). Signor Presidente, a nome del Gruppo Italia dei Valori, esprimo piena e convinta condivisione della relazione espressa dal ministro Pisanu qui oggi in Aula, ed esprimo anche apprezzamento e condivisione, preannunciando con ciò un voto favorevole, al decreto oggi al nostro esame.

Credo che in questo decreto vi sia un elemento positivo, e cioè il fatto che si danno allo Stato, si danno alla difesa di questo Paese strumenti e mezzi per rispondere al pericolo, all'offensiva terroristica ma, a mio avviso, con l'equilibrio di preservare e tutelare quelli che sono i fondamentali diritti e garanzie di libertà del cittadino.

Ribadendo non solo un voto favorevole, ma anche una disponibilità verso questa maggioranza qualora, passata l'emergenza, vi saranno, come noi auspichiamo, ulteriori interventi normativi, voglio però aggiungere che noi in questo provvedimento vediamo uno strumento oggi indispensabile, ma non sufficiente. Mancano, in particolare, fondi, mancano risorse per la formazione, per fornire alle nostre forze di polizia e di in-

telligence gli strumenti necessari per combattere quotidianamente l'offensiva terroristica.

Concludo, signor Presidente, sottolineando anche come sia apprezzabile il meccanismo di premialità che viene previsto a favore degli extracomunitari che collaboreranno con la giustizia, ma credo che anche in questa direzione si possa fare di più, si possa osare di più.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Servello. Ne ha facoltà.

SERVELLO (AN). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la politica del Governo per fronteggiare il terrorismo, quale si desume dall'odierna esposizione del Ministro dell'interno, può essere così sinteticamente riassunta: non si può barattare la sicurezza con la libertà; il mondo musulmano, che sta pagando il più alto numero di vittime, non è nostro nemico, bensì amico; il coordinamento a livello europeo è auspicabile, ma si scontra con la complessità delle singole realtà nazionali, non ancora giuridicamente armonizzate. Ed è questo un problema riferito all'insieme dell'Occidente, non risolto e non facile da risolvere; l'Italia non è all'anno zero in materia di sicurezza e le misure che vengono disposte e sottoposte alla nostra approvazione integrano ed adeguano un sistema già in atto, i cui punti essenziali sono il controllo del territorio, l'integrazione tra i Corpi di sicurezza, lo sviluppo di un'*intelligence* rapportata alle nuove esperienze.

Il tutto senza stravolgere il nostro quadro giuridico e democratico, quindi senza far ricorso a misure eccezionali.

Dalle parole del Ministro si evince chiaramente la preoccupazione del nostro Governo di salvaguardare i caratteri di «società aperta» che sono propri del nostro Paese. I provvedimenti, quindi, che vengono sottoposti alla nostra approvazione rappresentano quel che è indispensabile fare, nel quadro della nostra cornice giuridica e costituzionale, per far fronte a questa grave emergenza.

Ma che di emergenza si tratti è fuori discussione. Quel che voglio sottolineare è che, nell'affrontare il problema terrorismo nuova versione, bisogna spazzare via un equivoco di fondo, cioè che dobbiamo adottare un basso profilo ed evitare di classificare la minaccia per quella che è: non guerra, ma lotta. In questo senso, le dichiarazioni di Prodi in polemica con quanto affermato dal presidente Pera, sono indicative di una fuga dalla realtà, dettata da un misto di demagogia, di vetero-influenze culturali, di ipocrisia pacifista.

Intanto cerchiamo di intenderci su un punto, che poi è la base di partenza per un'analisi necessariamente sommaria. Questo terrorismo, suicida e a vocazione religiosa, non ha nulla a che vedere con tutti i fenomeni, interni e internazionali, che abbiamo conosciuto negli ultimi cinquant'anni, siano essi di estrazione marxista che nazionalista.

Se è eccezionale e senza precedenti questo terrorismo, non a caso chiamato «iper», la risposta, pur nel quadro istituzionale e di valori ai quali fa riferimento il ministro Pisanu, deve essere relativamente adeguata.

Dico relativamente perché appare chiaro che la nostra risposta non può essere di pari intensità all'offesa che riceviamo, perché cesseremmo di essere, appunto, una società libera.

Credo, però, che la complessità di questo terrorismo renda difficile la risposta anche ad uno Stato autoritario o totalitario, che non ha i giusti condizionamenti delle nostre istituzioni democratiche.

Ma se non dobbiamo perdere il senso della misura, e cioè della nostra civiltà, non dobbiamo nemmeno cadere nell'eccesso opposto, cioè considerare Al Qaeda e le sue filiazioni l'ultima variante di un terrorismo politico.

Non è così. Questi terroristi non obbediscono ad un progetto politico rivoluzionario o alla realizzazione di una causa nazionale. Lo dicono, lo affermano e lo proclamano: vogliono la nostra distruzione. Questo significa che, quale che sia la nostra buona volontà, non ci sono né il terreno, né le possibilità di un'intesa, di un compromesso. E poi, d'altra parte, su quali basi? Cosa si negozia, ammesso che sia possibile, con chi non vuole altro che la tua distruzione?

Parlare di lotta, con un finto pudore, che è condizionato da un finto pacifismo, e non di guerra è solo un'ipocrita fuga dalla realtà.

Si obietta, da sinistra, che la guerra impone codici di comportamento, misure ed atti molto più duri ed impegnativi di quanto non sia la lotta.

Ma il problema, onorevoli colleghi, è di carattere politico e culturale più che giuridico. È evidente che le misure che adotta il Governo, a parte qualche altra ma non certo rivoluzionaria come la chiusura di Schengen, sono quelle possibili nel quadro costituzionale.

La difficoltà che abbiamo ce l'hanno tutti gli Stati democratici dell'Occidente, però con alcune varianti che hanno portato gli Stati Uniti a promuovere grandi cambiamenti giuridici ed operativi e l'Inghilterra a lanciare appelli alla popolazione che evocano, diciamo pure, una certa atmosfera di guerra. Pensate cosa avverrebbe se Berlusconi, seguendo l'esempio di Blair, lanciasse appelli alla popolazione perché si trasformi in un esercito di delatori e di sorveglianti. C'è altrove questo senso di mobilitazione ma da noi in questo momento siamo soltanto in una fase di attesa.

La guerra al terrorismo, nella variante asimmetrica o come la si voglia definire, ovviamente deve tener conto di tutti i fattori strategici di un conflitto, quale che sia la sua natura. È su questo che dobbiamo ragionare. Ed infatti ha ragione il ministro Pisanu quando ricorda che proprio in ragione delle vittime che subisce il mondo islamico esso è il nostro naturale ed indispensabile alleato. È giusto evitare di cadere nella trappola dello scontro di civiltà, che finirebbe per coinvolgere le stesse comunità musulmane che vivono nel nostro Paese e nell'Occidente in generale.

D'altra parte, ha ragione Gianfranco Fini quando promuove il dialogo con l'Islam esterno ed interno e plaude all'iniziativa del ministro Pisanu per una Consulta degli islamici di casa nostra, ai quali, però, va chiesto con maggiore fermezza un più adeguato impegno contro il terrorismo e non solo condanne verbali.

Onorevoli colleghi, la moderazione nell'approccio alle cause di questo terrorismo non è in contraddizione con la fermezza necessaria per combatterlo. Ci vuole, comunque, la consapevolezza che abbiamo di fronte un nemico spietato, ma soprattutto nuovo che ha, non ha motivazioni di carattere politico. A questo, presumo, ha inteso riferirsi il presidente Pera quando ha sottolineato motivazioni e caratteristiche per una comprensione del fenomeno.

Da questa consapevolezza nascono la possibilità e la capacità di una risposta, che prima ancora che dalle misure indispensabili sulla sicurezza, viene dalla tenuta psicologica del popolo, che ha due nemici preoccupanti, il panico e l'ipocrisia, che si sconfiggono con la responsabilità e la chiarezza. *(Applausi dal Gruppo AN).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cavallaro. Ne ha facoltà.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel clima di emozione e di paura prima per l'attentato di Londra e poi per quello di Sharm el Sheik, che ha ferito ancora più profondamente i nostri affetti e il nostro sentimento di identità nazionale, è certamente difficile esprimere un giudizio sereno ed equilibrato sui provvedimenti presentati dal Governo per introdurre nell'ordinamento le misure ritenute più urgenti per contrastare il terrorismo internazionale. Tuttavia, è proprio alla politica e alle istituzioni che dal Paese si chiede di dare risposte nei momenti difficili e quindi a questo compito il Parlamento ha ritenuto giustamente di non sottrarsi.

Le critiche a suo tempo avanzate da parte nostra alle contraddizioni e ai ritardi che la maggioranza aveva mostrato in questa delicata materia, con l'evidente contrasto fra le opinioni leghiste e di una parte di Alleanza Nazionale e quelle della restante parte della coalizione attualmente al Governo, non ci impediscono di prendere atto con soddisfazione della posizione da ultimo formalmente ribadita in quest'Aula poche ore fa dal ministro Pisanu sulla necessità di un contrasto serio e forte al terrorismo internazionale, fondato sull'unità nazionale e non dunque sull'improbabile tesi dell'esistenza di un conflitto di civiltà, cara ai neoconservatori di tutto il mondo, sulla quale si fondano molti e gravi errori commessi nel combattere proprio il terrorismo internazionale, dalla teoria e dalla pratica della guerra preventiva a quella dell'esportazione coattiva del modello di democrazia che l'Occidente si è invece costruito in secoli di lotte e di travagliati processi culturali e sociali.

Ciò non significa non avere orgogliosa consapevolezza proprio dei valori fondanti delle democrazie occidentali, che sono il rispetto della dignità della persona umana e della sua sacralità e della libertà individuale e collettiva, che pertanto non potrebbero mai essere difesi paradossalmente con misure che contraddicessero i principi di cui qui giustamente meniamo gran vanto.

Come più volte si è detto, in questa materia occorre grande prudenza per trovare quel difficile, delicato equilibrio (taluni lo rinvencono addirittura nel fondante contratto sociale su cui si basa la nostra democrazia) fra l'ineludibile tema del mantenimento delle garanzie *de libertate* e l'esigenza, comunque inevitabile, di consentire attività informative e di controllo che talora incidono, seppur non coartano, i diritti individuali e collettivi di cui tutti siamo giustamente orgogliosi.

È tuttavia positivo – questo non si può negare ed è inutile nascondere – che il provvedimento che abbiamo qui in esame si è sottratto alla ricerca di misure spettacolari, speciali od emozionali, ed ha percorso complessivamente la strada del rafforzamento o dell'applicazione alla repressione del terrorismo di strumenti e misure che sono già noti al nostro ordinamento e già hanno avuto ampia attuazione.

Quindi, anche per questo, il giudizio non può essere lacerante, non si può inventare qualcosa che non esiste nei provvedimenti.

Certo, occorre con serietà e serenità, anche per non suscitare entusiasmi e per non mandare messaggi di diminuzione della vigilanza o di rimedi che invece non esistono, individuare subito i limiti di fondo di questo provvedimento.

Il primo – e forse più grave – limite è che esso viene presentato come un provvedimento a costo zero, mentre tutti noi sappiamo quanto sia invece incisivo il costo di reali misure per il contrasto al terrorismo internazionale. Infatti, qui si tratta di effettuare un reclutamento massiccio di nuove professionalità capaci di combattere il terrorismo persino nei luoghi dove esso si forma e dove esso si insinua nelle società in trasformazione, anche in quelle orientali.

Inoltre, perché questi modelli di contrasto al terrorismo sono tutt'affatto nuovi, avendo i nostri Servizi, le nostre strutture di *intelligence*, le nostre Forze armate e le nostre Forze dell'ordine avuto per decenni un modello di contrasto che invece era basato sulla guerra fredda e sul contrasto ideologico fra Est ed Ovest, ormai armamentario che definire obsoleto è dir poco.

Tutto ciò costa, come costano anche misure minimali. La stessa sostituzione del personale che dovrebbe essere dedicato a compiti di istituto è comunque costosa, perché presuppone il ricorso a misure e strumenti finanziari che non vediamo e che non abbiamo potuto mettere in campo.

Così come dovremmo introdurre misure di controllo e sorveglianza dei movimenti finanziari che, purtroppo, sono prudentemente anch'essi da valutare in contrasto con la libera circolazione che ispira i nostri mercati, perché sovente, talvolta mascherate da innocenti e virtuose rimesse di emigranti o, per converso, da sostegno all'emigrazione, esse contribuiscono a finanziare le fonti organizzative degli attentati.

Quindi, tutto questo va anch'esso studiato, e questo provvedimento deve essere piuttosto preso come il segno e l'esempio di quanto invece occorra ancora, e sistematicamente, elaborare nel Parlamento delle misure mirate. Inoltre, altre misure anch'esse onerose, come quelle della cooperazione allo sviluppo e quelle del sostegno internazionale a delle organizza-

zioni non governative, devono essere anch'esse mirate a far venir meno il sostegno a quelle organizzazioni, a quelle scuole coraniche, a quei movimenti oltranzisti che non hanno solo nella predicazione dell'odio e della violenza il loro significato, ma lo hanno anche nell'attività sociale che essi dichiaratamente svolgono ed è proprio quella che poi gli consente di esercitare il reclutamento.

Questo è il quadro generale nel quale siamo chiamati ad esprimere l'opinione e l'orientamento su questo provvedimento e dunque, anche solo per questo, già abbiamo scelto un atteggiamento ed un'attitudine collaborativa che speriamo abbia dato e dia ancora i suoi frutti, anche per il lavoro che abbiamo svolto nelle competenti Commissioni riunite.

Certo, su alcuni provvedimenti abbiamo delle perplessità; su altri segnaliamo che non possiamo fare affidamento miracolistico sulla loro efficacia. Mi riferisco, per esempio, ai colloqui investigativi. Riteniamo, per esempio, molto opportuna la linea della premialità e io aggiungerei perfino che forse potremmo, in futuro, costruire anche la cittadinanza come un premio estremo per chi abbia grande forza collaborativa alle nostre visioni del mondo e per chi voglia contrastare utilmente il terrorismo internazionale offrendo una straordinaria collaborazione.

Certamente è controversa la parte relativa alle espulsioni, anche se in Commissione il testo è stato migliorato affidando non più al prefetto ma al Ministro – dunque ad un'autorità politica di maggior rilievo – il compito di delibare l'esigenza di un'espulsione straordinaria come quella prevista.

Non c'è dubbio che anche su questo passaggio occorre riflettere, non ideologicamente ma valutando se e in quale misura il provvedimento espulsivo – anche questo aspetto è stato rilevato – possa essere utilmente applicato o non possa essere più utile seguire sotto il profilo investigativo, certamente con mezzi, risorse e dotazioni adeguate, il soggetto che si può ritenere non già necessariamente un reo ma quanto meno un soggetto in procinto di commettere qualche crimine sul nostro territorio.

Neanche le questioni che attengono ai mezzi di identificazione, in particolare sul rilevamento del DNA, possono suscitare soverchia preoccupazione. Già l'esame dattiloscopico e altre forme di controllo sono sicuramente invasive entro certi limiti, ma l'importante – mi pare utile riaffermarlo – è che esse siano svolte nel rispetto della dignità e dell'integrità della persona.

In Commissione ho già avuto modo di dire che è importante che si sappia e che si dica che in ogni caso queste attività, se sono utili ai fini identificativi, non possono in ogni caso essere utilizzate a fini probatori, se non assunte sulla base delle stesse procedure che vengono utilizzate per l'acquisizione delle prove.

Si tratta per il resto di misure che si possono definire di natura sostanzialmente amministrativa, che vanno dunque a comporre un quadro di interventi che complessivamente mi sembrano accettabili. Anche se sono state introdotte alcune fattispecie nuove, è giudizio comune e non solo mio che vi sia la necessità di un lavoro istituzionale organico di ri-

definizione, anche alla luce dei principi europei, della nozione del crimine di terrorismo nonché di tutte le fattispecie ad esso collegate.

Non si dimentichi, infine, la necessità di stabilire un quadro europeo. Anche in questo caso non si può non segnalare la grave contraddizione di chi, fino a qualche mese fa, proponeva in questa sede, quando noi parlavamo della necessità di ampliare uno spazio europeo di giustizia, di rinchiuderci all'interno delle nostre piccole patrie.

Anche e soprattutto in considerazione di questo momento emergenziale e poi anche al fine di creare una cultura giuridica comune europea, è assolutamente necessario che crescano delle misure concordate in un sistema europeo, come del resto, non a caso, i Capi di Governo Zapatero e Blair stanno già facendo perché non è attraverso l'evocazione di un'inverosimile guerra di civiltà, ma attraverso una concreta azione della nostra civiltà rispetto alle misure adottate nell'ordinamento che si sostanzia la difesa della Repubblica e la vita dei suoi cittadini.

Complessivamente si tratta di un provvedimento che, come tutti quelli assunti in fasi emergenziali, presenta luci ed ombre, ma è un provvedimento che tuttavia negandosi alla radice la cultura dell'emergenza faziosa merita per questo stesso motivo la nostra adesione e la nostra collaborativa attività di modifica. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Formisano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filippelli. Ne ha facoltà.

FILIPPELLI (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, credo sia un atto di responsabilità verso il Paese favorire e accelerare la conversione in legge del decreto-legge n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

Riteniamo che le misure in esso contemplate e adottate non siano lesive delle libertà personali, né possono configurarsi come una riduzione dello spazio democratico che il nostro Paese ha sempre garantito. Né pensiamo che in cambio di un esagerato concetto di libertà si possa mettere in discussione la sicurezza dei cittadini.

Certo, ci sono disposizioni che possono far sorgere qualche dubbio sulla loro totale aderenza al dettato costituzionale, ma il Parlamento e il Governo, dopo i fatti di Londra e quanto sta accadendo ormai in tutto il mondo, hanno la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti e strumenti idonei a far fronte ad una situazione così drammaticamente e brutalmente modificata.

E sappiamo anche che il ritardo con il quale le misure sono state attuate non deriva, in questo caso, da inadempienza o ingiustificata lentezza del ministro Pisanu (al quale, anzi, non possiamo che confermare la stima e, come in altri casi, rinnovare la nostra considerazione circa la sua capacità, il suo impegno e il rigore della sua azione), ma è dovuto al fatto che si è voluto riequilibrare, nella maniera più giusta, tutto ciò che si è deciso per garantire la sicurezza dei cittadini italiani.

Riteniamo, infatti, ed è il motivo sostanziale del nostro favore per il provvedimento al nostro esame, che uno dei principali obiettivi sia di dare un messaggio di grande serenità alla popolazione: i cittadini devono sapere che lo Stato e le istituzioni sono in grado di affrontare i pericoli e le minacce del terrorismo internazionale, devono recepire la presenza degli organi preposti alla loro sicurezza come efficiente e sicura.

In una concezione di questo tipo siamo certi che l'irrigidimento di alcune norme di pubblica sicurezza, l'introduzione nell'ordinamento di nuove fattispecie di reato, corrispondenti alle nuove, terribili, modalità di azioni dei terroristi verranno accolte dalla popolazione come giuste e necessarie.

Nel ribadire, quindi, la necessità di una azione il più possibile condizionalista e unitaria verso l'obiettivo di cui al titolo del presente provvedimento, vorrei sottolineare un aspetto che ci ha colpito e rappresenta perlomeno una incongruenza da valutare.

Signor Presidente, noi ci saremmo aspettati che all'interno di questo provvedimento si prevedessero adeguati e nuovi stanziamenti per finanziare e sostenere i nuovi e gravosi impegni delle Forze di polizia e di quanti con esse collaboreranno: nella relazione si afferma che non ce n'è bisogno. Questo è un errore di valutazione, forse un grave errore politico.

Noi stiamo chiedendo a dei cittadini italiani che hanno il compito di occuparsi della sicurezza di tutti noi, delle nostre vite, delle nostre città dei sacrifici straordinari, un impegno straordinario: affidiamo loro la responsabilità di fronteggiare una situazione diciamo pure eccezionale, ma non ci preoccupiamo di metterli nelle condizioni operative per poter svolgere al meglio questo compito.

Presidenza del vice presidente MORO (ore 20,20)

(Segue FILIPPELLI). Concludo ricordando che non stiamo chiedendo una dotazione di particolari e sofisticatissimi strumenti: ricordo solo (si tratta di un esempio, in grado però di dare la misura della fondatezza della nostra preoccupazione) che anche a noi è capitato di dover denunciare l'inadeguatezza nella quale spesso si trovano i nostri poliziotti: non era una questione di alta tecnologia, piuttosto di volantini fermi perché senza benzina o di mancanza di giubbotti antiproiettile.

È questo che vorremmo che il Ministero dell'interno valutasse. (Applausi del senatore Pedrini).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedrini. Ne ha facoltà.

PEDRINI (*Aut.*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, alcuni giorni fa un vecchio combattente di sinistra approdato alla sponda dei riformisti ha scritto: «La verità è che il terrorismo *kamikaze* che invade l'Europa ha creato una situazione che è difficile capire come affrontare».

A me pare che questo realistico giudizio sia condivisibile. Non perché celi il sospetto di una giustificazione alla resa verso un nemico – non un avversario – di cui si avverte la sete di morte e che non si sa come contenere; ma per l'implicita denuncia, franca e matura, che il terrorismo di cui parliamo non costituisce una reiterazione dei modelli e dei comportamenti di altre organizzazioni criminali che, anche nel recente passato, hanno insanguinato le contrade d'Europa e principalmente l'Italia.

Il terrorismo di oggi è tutt'altra cosa. Ed ha rapidamente vissuto negli ultimi tempi una sofisticata evoluzione, passando da fenomeno nascente in determinati territori medio-orientali e asiatici, allo scopo di liberarsi con qualsiasi mezzo di ogni traccia di modernità e di culture non fondamentaliste, a fenomeno agente all'interno dei Paesi più progrediti del mondo.

È questo salto di qualità in negativo che è difficile capire come affrontare. Per cui le misure di prevenzione e di contenimento in sé, non appaiono mai sufficienti a battere un terrorismo vile per le nostre categorie di giudizio, esaltante per chi aderisca alla cultura della morte.

Accade così che, in Italia, anche quando si dichiara condivisione delle misure parastraordinarie come quelle sottoposteci dall'accorto ministro Pisanu, si mantengono altresì condizioni di antico conio.

Ed è esattamente per tale percezione che i cittadini avvertono – spesso in maniera più netta di alcuni uomini di parte, il cui rancore offusca sistematicamente la razionalità – come sia necessario, indispensabile prendere coscienza che il terrorismo che siamo chiamati a fronteggiare va innanzitutto capito, sforzandoci di analizzarlo non con le nostre logiche, bensì con quella – indubbiamente non facile a catalogazioni – degli stessi terroristi. In ciò hanno senso le consulte di raccordo con il mondo islamico moderato, che rischia la medesima sorte che l'integralismo islamista riserva, nei suoi disegni, ai cristiani, agli ebrei, ai credenti di qualsiasi altra fede, agli uomini liberi.

Purtroppo, dinanzi alla nostra responsabilità di politici e cittadini amanti della cultura della libertà e della vita, c'è la sfida di un nemico indistinguibile e diffuso, che ha dichiarato una guerra non convenzionale all'intero Occidente, compresi i cittadini musulmani che ci vivono per contribuire alla sua evoluzione, non alla sua sottomissione.

Di fronte a ciò che non si conosce (o, peggio, che ci si ostini a non voler riconoscere nella sua radicale diversità rispetto alla modernità), non ci si può chiamare fuori, non è data neutralità e men che mai ambiguità. Cerchiamo tutti di prenderne consapevolezza.

Nel dare sostegno alle misure predisposte dal ministro Pisanu, senza isterismi e con serio senso del dovere civile, ho l'obbligo di coscienza d'invitare il Governo a valutare l'individuazione delle situazioni italiane giudicate a rischio attentati con maggiore larghezza, cioè non limitandosi

ai luoghi di culto o ai monumenti storici e d'arte, agli obiettivi cosiddetti sensibili, ma tenendo presente che i punti strategici, in questa guerra vagante e impalpabile, sono quelli delle comunicazioni internazionali, delle fonti energetiche, delle acque, del territorio, delle strutture di trasporto, dei meccanismi complessi in cui pulsa la vita quotidiana del nostro paese, morfologicamente insorvegliabile.

Dando atto alle forze dell'ordine e militari, chiamate ad applicare le misure straordinarie, del loro senso di civiltà e del dovere istituzionale, ringrazio anche il Governo se vorrà tenere in considerazione questo appello. (*Applausi del senatore Filippelli*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villone. Ne ha facoltà.

* VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, come è chiaro a tutti, non abbiamo alzato barricate contro questo decreto del Governo, non abbiamo posto in essere alcuna attività ostruzionistica e credo che tutti ce ne debbano dare atto. Capiamo l'esigenza di una risposta tempestiva, di un messaggio all'opinione pubblica del Paese.

Non abbiamo fatto barricate pur essendo consapevoli dei limiti di questo intervento. Qui si vanno a toccare le regole, laddove una politica efficace sulla sicurezza, in realtà, è una questione di risorse adeguate, che purtroppo non ci sono; laddove l'azione politica può dare un contributo assai più rilevante.

Sento ancora stasera il centro-destra affannarsi a dire che l'Iraq non c'entra. Possiamo concordare che uscire dal pantano dell'Iraq forse oggi non basterebbe a spegnere i fuochi del terrorismo. E con ciò non voglio riaprire la polemica su quale sarebbe la situazione se la scelta del Governo fosse stata di non entrare in quel pantano.

Ma chi può dubitare che dare risposta alla questione irachena o risolvere il dramma di più antica data della Palestina creerebbe comunque condizioni assai migliori per contrastare il terrorismo? Chi può dubitare che le risposte politiche, qualora fossero efficaci, abbasserebbero il nostro livello di allarme?

Veniamo ora al merito specifico del decreto in discussione. Sono rimasto colpito dal fatto che taluni interventi possibili sul testo, che non avrebbero sicuramente diminuito il livello di incisività o di effettività delle norme, e che ne avrebbero complessivamente migliorato la coerenza sistematica e la compatibilità con i principi del nostro sistema, non si siano voluti fare.

Ho fatto l'esempio dell'articolo 3, che era molto facile ricondurre ad una sicura compatibilità con la Costituzione; si potrebbero fare altri esempi: sul DNA si è discettato se dovesse essere un prelievo orale o di altro tipo, tramite la saliva o il capello, mentre oggi ci sono metodi assai meno invasivi. Basta un tampone adesivo su cui si mette la mano per prelevare una quantità di cellule epiteliali sufficiente a verificare il patrimonio genetico. Perché, allora, non adottare un criterio flessibile di minima invasività, lasciando magari ad una successiva norma sublegislativa

l'individuazione delle tipologie tecniche per la rilevazione? E sarebbe possibile richiamare ancora altri casi, che abbiamo evidenziato in Commissione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che questa resistenza del Governo e della maggioranza a innovazioni possibili, a costo zero quanto all'incisività del testo, si spieghi con l'intenzione di fare la politica della faccia feroce, la politica dell'immagine, della norma manifesto, che risponde essenzialmente ad un'esigenza di messaggio e di comunicazione.

Concludo con una considerazione: quando sottolineiamo giustamente l'esigenza del dialogo e del suo rafforzamento per contrastare la follia dello scontro di civiltà, non possiamo pensare che sulla capacità di dialogo non incidano le regole che mettiamo in campo. È chiaro che il nostro rapporto con la comunità islamica avrà momenti di tensione, di difficoltà; governare questi momenti attraverso regole precise, mirate, sicuramente compatibili con i nostri principi, garantendo a tutti il livello di civiltà giuridica che riteniamo appropriato per noi stessi, è il modo migliore di favorire il dialogo.

Se mettiamo in campo regole a maglie larghe, slabbrate e indeterminate, insieme a colui che è teso a compiere un'attività criminosa coglieremo indiscriminatamente tanti altri soggetti che, non volti al medesimo fine, si sentiranno vessati e maltrattati per l'inosservanza delle nostre stesse tutele costituzionali. Come possiamo pensare che questo agevoli il dialogo, contribuisca ad evitare lo scontro di civiltà?

Ribadisco ciò che ho detto nella illustrazione della pregiudiziale di costituzionalità: lo scontro di civiltà non si rifiuta a parole, si rifiuta soprattutto evitando che nella legislazione entri l'emotività, la tensione, la paura. Se non riusciremo ad evitare ciò, tutti i discorsi assolutamente condivisibili che pronunciamo qui resteranno nell'ambito delle belle parole, nulla di più, e non saremo in grado di affrontare il problema efficacemente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Callegaro. Ne ha facoltà.

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, il decreto-legge in esame contempla una serie di provvedimenti che il moltiplicarsi di gravissimi atti di terrorismo rendono indispensabili al fine di prevenirne ulteriori e di innescare un'efficace azione di contrasto e di difesa. Non si tratta questa volta di una reazione emotiva, sull'onda della quale più di qualche volta si è legiferato, in modo spesso condizionato dalle pressioni della pubblica opinione.

Si tratta di un complesso di norme fondato sulla razionalità, tendenti da una parte a raggiungere efficacemente il risultato della prevenzione e della repressione di atti di terrorismo, dall'altra a rimanere nell'ambito delle garanzie di libertà assicurate dalla nostra Costituzione.

Sotto questo aspetto solerte è stata l'attenzione del Governo e approfondita l'ampia discussione avvenuta nell'ambito delle 1^a e 2^a Commis-

sioni riunite; discussione cui ogni Gruppo ha contribuito fattivamente con equilibrio, maggioranza e opposizione insieme, nell'interesse del Paese. Certamente la gravità del momento, la tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine democratico contro il terrorismo non potevano evitare l'assunzione di misure insolite, qualche restrizione, qualche rinuncia.

Così una maggiore autonomia delle forze dell'ordine, così l'espulsione immediata dello straniero disposta dal Ministro dell'interno o, su sua delega, dal Prefetto, qualora vi siano fondati motivi per ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche; e ciò, senza intervento di autorizzazione o convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Così la durata massima del cosiddetto fermo di polizia ai fini dell'identificazione viene portata da 12 a 24 ore.

A tale proposito, personalmente porterei tale durata, non dico ai 30 giorni dell'Inghilterra, ma almeno a 72 ore. Basti pensare che spessissimo si tratta di stranieri, la cui identificazione è particolarmente difficile per cui bisogna consultare consolati, ambasciate, servizi di *intelligence* di altri Paesi.

Se una persona viene fermata di venerdì sera o di sabato, tutti questi accertamenti non sono possibili perché sappiamo tutti che il sabato e la domenica le ambasciate, i consolati sono chiusi. Ma basta anche che avvenga soltanto in una qualunque sera della settimana perché già il tempo a disposizione, tolta la notte, sia soltanto di 10, 12 ore.

Vi sono poi nel decreto altre innovazioni come la concessione del permesso e della carta di soggiorno per la collaborazione offerta da stranieri, nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico, nuove norme sull'identificazione personale, come il prelievo coattivo di saliva, congelamento dei beni, nuove fattispecie di delitti in materia di terrorismo come l'arruolamento per compimento di atti di violenza o l'addestramento sull'uso delle armi chimiche o batteriologiche.

Estremamente utile, a mio avviso, sono anche le previsioni, di cui all'articolo 17, che alleggeriscono la polizia giudiziaria da compiti impropri, quali le notifiche affinché si possa meglio dedicare all'assolvimento di compiti primari, quale la pubblica sicurezza specialmente sul fronte dell'antiterrorismo.

Ritengo che quanto previsto da questo decreto possa rendere più efficace la lotta contro il terrorismo. Anche la magistratura – mi auguro – contribuirà senza tentennamenti all'applicazione di questa legge, evitando il ripetersi di episodi, come il caso Forleo.

I terroristi devono capire che il nostro Paese è deciso a combatterli; pruriti per garantisti potrebbero invogliarli a scegliere l'Italia come teatro delle loro inqualificabili imprese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calvi. Ne ha facoltà.

* CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di poterli soffermare su pochi punti, considerato che nella illustrazione, poi,

degli emendamenti sarà più facile leggere e tradurre il nostro pensiero; e soprattutto perché in Commissione questo pomeriggio mi pare che sia stato fatto un lavoro serio, approfondito, tra maggioranza Governo ed opposizione ed alcuni nodi sono stati già sciolti.

Credo, quindi, di poter esporre considerazioni di ordine generale, cominciando dal ricordare un assioma del secolo scorso, molto famoso e che ci riguarda direttamente. Si diceva che se si sacrifica la libertà per la sicurezza, non si merita né l'una, né l'altra. Un popolo che sacrifica la libertà per la sicurezza, questo popolo non merita né la libertà, né la sicurezza. E ciò perché tra libertà e sicurezza non c'è alternatività, sono termini non omogenei: la libertà è un valore, la sicurezza è una condizione.

La libertà è il valore prioritario, principale, un valore per il quale l'umanità si è battuta e noi convintamente abbiamo cercato sempre nelle nostre battaglie personali, sociali e politiche di perseguire questo fine. La sicurezza è una condizione, ed è una condizione che però consente alla libertà di espandersi, di esistere. Non c'è libertà se la sicurezza non riesce a garantirla.

Oggi viviamo un momento straordinario, drammatico, di grande difficoltà, ed è un momento in cui la nostra libertà è compressa. Il fatto che oggi siamo qui a discutere in Senato, a quest'ora tarda della sera, significa che la nostra condizione di uomini, di parlamentari è stata in qualche modo coartata, limitata. E stiamo discutendo di norme che in qualche modo limitano e comprimono la nostra libertà. La nostra vita personale e sociale è cambiata, non si può negarlo. Oggi non è più come ieri, viviamo un momento difficile, il nostro Paese vive un momento difficile.

Ho ascoltato con molto interesse l'intervento del ministro Pisanu. Ovviamente ci dividono molte posizioni politiche, ma ciò non ha fatto venir meno la stima e l'apprezzamento per il suo discorso, un discorso che sicuramente era pregno di contenuti e di riflessioni meritevoli della massima attenzione e di un profondo apprezzamento. Ma soprattutto il suo discorso ha destato forte preoccupazione in noi tutti. Dal suo discorso oggi abbiamo saputo che si è fatto un passo in avanti, e non ha detto come e perché, ma certamente ci ha fatto capire che oggi il nostro Paese vive una stagione di maggior pericolo. E questa stagione di pericolo noi la stiamo vivendo ora, e bisogna essere pronti, essere attenti a tutelare le nostre persone, i nostri cittadini, i nostri beni, le nostre opere d'arte. Questo è quello che ci ha detto il ministro Pisanu.

Il ministro Pisanu certamente non ci ha voluto allarmare, ma ci ha fatto capire qual è la drammaticità della situazione che stiamo vivendo.

Ed ecco che abbiamo di fronte a noi questo disegno di legge. Non penso che esso sia particolarmente duro; certo, aveva ragione il collega Villone quando faceva presente che vi sono profili di costituzionalità sui quali bisogna riflettere: il richiamo alla nostra Costituzione è un valore essenziale; pur tuttavia credo che, dalla lettura che abbiamo fatto di questo provvedimento in Commissione, non possiamo esprimerne un giudizio drasticamente negativo.

È un provvedimento equilibrato; è un provvedimento che forse poteva essere scritto in modo diverso, contenere misure di maggior rigore costituzionale, ma avrebbe potuto anche essere molto più severo; e credo che dobbiamo apprezzare il fatto che, lavorando insieme, come abbiamo fatto questo pomeriggio in Commissione, si sia cercato di trovare vie e soluzioni che rendessero questo provvedimento compatibile con il nostro sistema ordinamentale e costituzionale.

Penso ad esempio al fatto che abbiamo eliminato il potere, in capo al prefetto, di disporre l'espulsione; è un potere che certamente andava a confliggere con la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ci ha indicato appunto la necessità di vedere un controllo di giurisdizione su questo punto. E la soluzione trovata, che fa venir meno questo potere del prefetto e lo pone in capo al Ministro, è un tentativo di rendere meno rischioso questo percorso di rispetto nei confronti della nostra Carta costituzionale.

È un discorso aperto, su cui probabilmente, anzi, sicuramente la Corte costituzionale dovrà reintervenire, ma, certo, i passaggi che oggi abbiamo visto e seguito in Commissione sono stati anche un segno del fatto che, allorquando vi è un'attività di riflessione congiunta tra maggioranza e opposizione, quando vi è la disponibilità di rispondere a una stagione di emergenza quale quella che viviamo, avendo la consapevolezza che occorre difendere il Paese ed i cittadini, ecco che allora vengono in qualche modo meno le barriere ideologiche o più squisitamente politiche e rimane invece questo sforzo congiunto di pervenire a norme che forse avrebbero meritato un maggior rispetto del principio di costituzionalità, ma che certamente si avviano, nella misura in cui questo pomeriggio abbiamo tentato di fare, a formulazioni che tutelino la sicurezza nel nostro Paese.

Credo e mi auguro che queste norme siano sufficienti. Queste norme, così come sono previste, hanno anche un termine: è previsto un termine, nel dicembre 2007, quindi non sono norme emergenziali come in altre stagioni nel nostro Paese abbiamo visto. E poi sono diventate norme stabili, inserite nel corpo vivo del nostro sistema normativo; queste sono norme che hanno, nella loro maggior parte, un termine di decadenza al dicembre 2007 e questo è già un segno di capacità e di riflessione rispetto a quanto avveniva precedentemente.

Signor Presidente, ho detto di non volermi dilungare particolarmente e quindi mi avvio alla conclusione.

Voglio fare una critica e mi auguro che il Sottosegretario mi ascolti (lo so che mi ascolta, volevo soltanto attirare maggiormente la sua attenzione). Credo che occorra qualcosa in più. Non voglio adesso entrare nel merito, lo vedremo poi illustrando i singoli emendamenti. Credo che occorra qualcosa in più. Probabilmente a settembre o ad ottobre dovremo occuparci della procura antiterrorismo e siamo tutti d'accordo che questa dovrà sicuramente essere attuata. Ciò invece sul quale non ho visto prospettive future è l'impegno finanziario.

Credo che difficilmente potremo realizzare un'efficace contrasto al terrorismo, come avvenuto invece nel caso del contrasto alla criminalità

organizzata, camorristica o mafiosa, se Parlamento e Governo, maggioranza e opposizione non troveranno un punto di convergenza su un impegno finanziario forte per sostenere le forze di polizia, i servizi segreti, i servizi di *intelligence*, i Carabinieri, la Polizia e la Guardia di finanzia. Dobbiamo avere il senso della drammaticità della situazione per giungere a compiere anche questo sacrificio.

L'ultima norma che probabilmente ritengo la più censurabile è quella che prevede la privatizzazione di alcuni servizi di polizia ponendone il carico finanziario in capo dell'utente. In sostanza, chi prenderà la metropolitana pagherà un po' di più per essere sicuro. Questo non è giusto: tutti devono farsi carico di tale onere. Si ricorra allora ad un impegno finanziario legato alla fiscalità generale. Tutti i cittadini devono pagare una piccola percentuale nella fiscalità generale per garantire la sicurezza. Tutti, non solo a quelli che prendono la metropolitana. Non si può pagare un biglietto più pesante quando si prende la metropolitana per essere più sicuri. Dobbiamo assolutamente compiere tale sforzo. Occorre che la maggioranza e il Governo lo capiscano, perché se perdiamo quest'occasione veramente non avremo più sicurezza e soprattutto perderemo anche ulteriori spazi di libertà. (*Applausi del senatore Battafarano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centaro. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, eviterò di indulgere sui se ed i ma che hanno caratterizzato molti degli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, pensando a ciò che sarebbe accaduto se non vi fosse stata la crisi dell'Iraq o se non vi fosse stata la crisi dell'Afghanistan.

Oggi ci troviamo di fronte ad un problema che non esclude certamente la necessità di una risoluzione politica per quanto attiene a questo tipo di crisi (partendo dalla crisi della Palestina per poi arrivare alle altre).

Noi ci dobbiamo assumere una responsabilità più forte, più importante, rivolgendo la nostra attenzione ad una serie di misure che erigano un muro, quanto più alto e impenetrabile possibile, nei confronti di un attacco che sta diventando assolutamente pericoloso e concreto nei confronti del nostro Paese, oltre che dell'Unione Europea e di altri Paesi.

Dobbiamo allora avere anche una certa coerenza in tale approccio, perché se è pur vero che questo decreto-legge nasce da una concertazione preventiva informale e prosegue nelle Commissioni di merito del Senato, con un confronto assolutamente costruttivo, è altrettanto vero che appare assolutamente incoerente la presentazione di questioni pregiudiziali di costituzionalità.

È vero quanto afferma il collega Villone, c'è stata una tattica *soft*, nessuno ha chiesto la verifica del numero legale, ma è altrettanto vero che la Casa delle Libertà era presente in forze e che il numero legale non sarebbe certamente mancato.

E allora ci si chiede perché queste pregiudiziali, se non per soddisfare una certa parte politica, di fronte alla quale bisogna comunque dire di

averci provato, anche se poi non ci si crede e anche se poi non si può cadere nel rischio di essere accusati, attraverso tattiche ostruzionistiche, di bloccare le misure antiterrorismo.

Si tratta di misure che partono da lontano, che rendono più coerente un sistema complessivo che viene già delineato nel 2001, con due decreti-legge che vengono convertiti rapidamente e che prevedono, tra le altre cose, importanti misure quali la perquisizione e le intercettazioni per blocchi di edifici; misure procedurali che si ampliano ai colloqui investigativi, ad una legislazione premiale e a deroghe sulla normativa in tema di permessi di soggiorno per fini investigativi, alle intercettazioni preventive, all'acquisizione in via d'urgenza dei tabulati che, tra l'altro, era materia già deliberata ed approvata in via definitiva recentissimamente da questo Senato.

Vi era anche un'ulteriore necessità, quella di norme che fossero più chiare, più efficaci, che colmassero delle lacune e che, soprattutto, evitassero delle interpretazioni ideologicamente orientate ed assolutamente strane che hanno creato non pochi problemi nel concreto, con magistrati che si sono contraddetti, da una corte d'appello all'altra, sulla responsabilità di alcuni uomini.

Era necessario un recupero di uomini. Troppe unità delle forze dell'ordine vengono utilizzate per le notifiche di atti giudiziari, quando già oggi le norme prevedono solo in casi eccezionali il ricorso agli uomini della polizia giudiziaria. Oggi, invece, circa il 60-70 per cento degli atti delle procure viene notificato attraverso queste persone, sottraendole ad attività investigative e agli altri compiti di istituto.

Allora, è altrettanto evidente che, attraverso queste norme c'è la possibilità di evitare, già come oggi in parte avviene, che le reti viarie terrestri, aeree e marittime debbano comportare una presenza in gran parte, a volte, assolutamente superata da una presenza attuale di servizi di sicurezza privati. Attraverso questa norma, quindi, si possono recuperare degli uomini da distribuire sul territorio per un maggiore controllo di esso.

Pertanto, non è un problema di impegno finanziario, come diceva il senatore Calvi, perché in tutte le finanziarie è stata sempre esclusa ogni forma di taglio che attenesse al comparto sicurezza e al comparto giustizia. Quindi, nessun taglio e nessuna restrizione vi sono mai stati, però, così come le società che gestiscono gli aeroporti pagano le società che si occupano di mantenere la sicurezza, è altrettanto possibile che il cittadino possa, attraverso un aumento minimo del biglietto, pagare anch'egli (nelle metropolitane, nei tram e nelle altre reti viarie) la presenza di questi uomini.

Vi era anche l'ulteriore necessità di prefigurare qualcosa che cominciasse a far avanzare e progredire la nostra visione di *privacy*. È di questi giorni la notizia apparsa, su uno dei principali quotidiani italiani, della possibilità di un trapianto integrale del viso che alteri del tutto le caratteristiche facciali, e quindi non di ritocchi che possano modificarlo lievemente.

Oggi noi ci troviamo di fronte alla possibilità di rendere molto più difficile l'identificazione e allora vi posso dire, in tutta serenità, che io non avrei nulla in contrario a depositare le mie impronte, così come il mio DNA, in una banca dati che sia gestita ovviamente con tutte le garanzie di sicurezza e riservatezza, ma che possa essere utile non solo ai fini giudiziari ma anche ai fini sanitari.

Noi dobbiamo guardare al futuro, non possiamo pensare ad una invasione della *privacy* solo perché viene prelevato un DNA che potrebbe essere essenziale nella ricerca dei responsabili dei reati, ma anche, per altro verso, nella possibilità di far fronte a problemi di salute.

Non si può pensare – e in quel caso probabilmente il decreto-legge erra – ad un prelievo limitato alla saliva o ai capelli. Ritengo infatti che il prelievo di materiale biologico, con l'evoluzione e il progresso della scienza, può essere effettuato anche impiegando mezzi molto diversi, anche avvalendosi di materiale biologico differente, non necessariamente i capelli e la saliva, spesso utilizzando metodi molto meno invasivi del tamponare salivare o del recidere un campione di capelli. Si immagina una norma che possa consentire al progresso scientifico, comportando anche una minore invasività, di soddisfare le indicazioni che nascono da questa assoluta necessità.

Si deve sostanzialmente entrare nell'ordine di idee che oggi il progresso, la diffusione, ma anche la passibilità di nascondersi mimetizzandosi maggiormente, comporteranno per certi versi il venire meno di quella *privacy* che oggi viene intesa in modo così assoluto. Sarà necessario cederne una parte in cambio di garanzie certe per combattere meglio il terrorismo e la criminalità organizzata.

Il decreto-legge al nostro esame contiene poi alcune norme assolutamente indispensabili, che possono ritenersi utili anche rispetto alla criminalità organizzata. Mi riferisco ai reati che sanzionano la violazione degli obblighi di sorveglianza speciale, a una serie di benefici che fino a oggi consentivano ai delinquenti di farsi quasi beffe degli uomini delle forze dell'ordine che non potevano far altro che redigere un verbale senza poter arrestare coloro che violavano tali obblighi.

È quindi un decreto-legge che complessivamente completa un quadro di lotta assoluta non solo nei confronti del terrorismo ma anche della criminalità organizzata, che non comporta alcuna limitazione della libertà.

Nessuno vuole limitare la libertà per la sicurezza e anche il voler aumentare a ventiquattro ore il limite del fermo per l'identificazione è ancorato a presupposti certi, vale a dire alla difficoltà di ricorrere ad un interprete o ad una autorità consolare. Sotto questo profilo credo che alla fine ventiquattro ore saranno comunque strette, se si vuole calare il tutto in una realtà quotidiana e non fare riferimento solo ad un mondo utopico.

Ritengo che questo decreto-legge risponda alle necessità che sono di fronte ai nostri occhi, anche se sarà probabilmente necessaria un'ulteriore attività *in progress* se dovessero ipotizzarsi mezzi ancora più efficaci. In ogni caso non può che considerarsi una proposta meritevole di essere accolta e da tenere in assoluta considerazione. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

TURRONI (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, dopo aver ascoltato le parole del senatore Centaro la invito a sospendere per dieci minuti la seduta, in modo da dare la possibilità ai tanti colleghi che non sono presenti di partecipare all'esame di questo importante provvedimento.

Non è nostra intenzione chiedere la verifica del numero legale, anche se potremmo farlo, senatore Centaro, ma è comunque importante che i colleghi siano presenti in Aula per votare la conversione di questo decreto-legge.

Vorrei che quando si sollevano certe questioni il numero legale sia effettivamente presente, anche perché il vuoto tra i banchi che si evidenzia in questo momento non consentirebbe alla maggioranza neanche l'esercizio della nota procedura dei pianisti.

PRESIDENTE. Poiché non intendono intervenire in replica né i relatori né il rappresentante del Governo, invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

CALLEGARO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto della compatibilità dell'introduzione delle nuove caratteristiche dei permessi e delle carte di soggiorno di cui all'articolo 11 con la clausola di invarianza degli oneri ivi indicata e che a legislazione vigente siano già previsti stanziamenti per gli oneri derivanti dall'attribuzione della delega a rappresentare i procuratori della Repubblica nelle udienze dibattimentali dinanzi al giudice di pace e dinanzi al tribunale ordinario a soggetti diversi da pubblici dipendenti in servizio, ai sensi dell'articolo 17, commi 4, lettera *d*), e 5, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che all'articolo 17, dopo il comma 5 sia inserito il seguente: «5-*bis*. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, il personale in quiescenza non può in nessun caso essere considerato quale richiamato in servizio»;

b) che all'articolo 18, al comma 3 siano soppresse le parole: «, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato» e sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-*bis*. Per interventi a carico dello Stato per favorire l'attuazione del presente articolo è istituito un fondo pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 4 del disegno di legge in titolo, inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 4.4 e 4.3, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi agli articoli da 5 a 18 del disegno di legge in titolo, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 9.0.1, 9.0.100, 18.0.5, 5.0.100, 10.200, 10.0.100, 18.2, 18.0.1 (testo 2), 18.0.2, 18.0.3 e 18.0.101, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.1.

GUBERT (*UDC*). Il provvedimento reca misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. Nel testo, in realtà, si parla anche di quello nazionale e poi si aggiungono misure straordinarie per gli atti di eversione dell'ordinamento democratico. Mi sembra che sia un allargamento indebito.

Ci sono già difficoltà interpretative nello stabilire cosa sia e cosa non sia terrorismo, dal momento che qualcuno definisce terrorismo ciò che altri ritengono sia lotta di liberazione nazionale (dipende dai punti di vista), ma è ancora più difficile prevenire l'eversione dell'ordine democratico. Un movimento che si propone di creare nuove strutture politiche in uno Stato potrebbe essere accusato di eversione dell'ordine democratico; ad esempio, nei Paesi autoritari, spesso questa espressione viene usata per colpire i dissenzienti.

Credo sia più saggio allora eliminare da questo decreto ogni riferimento all'ordine costituzionale e democratico.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CIRAMI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.3 e invito i presentatori a ritirare gli altri emendamenti, che sarebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento delle Commissioni riunite.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.100.

Ricordo che l'emendamento 1.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURRONI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, avrei voluto esprimere il mio plauso all'emendamento presentato dal collega Gubert e avrei anche voluto votarlo. Comunque ora procederò all'illustrazione degli emendamenti presentati dal mio Gruppo all'articolo 2.

Il collega Zancan, quando è intervenuto in discussione generale, ha già affrontato il tema della difesa dei diritti dei cittadini. E mi dispiace che qualcuno abbia capito male la battaglia che stiamo conducendo in difesa dei diritti di tutti i cittadini... (*Commenti dal Gruppo LP*). Sì, anche di quelli e ce ne sono tanti in quest'Aula, difendiamo anche loro!

Dicevo che ci battiamo per i diritti di tanti che non hanno la cittadinanza in questo Paese, nei confronti dei quali questo decreto usa atteggiamenti che non possiamo condividere.

Noi Verdi siamo stati protagonisti di una battaglia contro la legge Turco-Napolitano e contro la Bossi-Fini, quindi non potevamo esimerci dal contrastare gli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame, che modificano quelle norme al fine di facilitare l'espulsione dal nostro Paese di persone sospettate in modo molto lato di aver sostenuto l'attività terroristica.

In particolare, ci sembra assolutamente inaccettabile il meccanismo premiale, introdotto con l'articolo 2, nei confronti di soggetti che magari non hanno gli stessi rapporti di solidarietà gli uni nei confronti degli altri, i quali – a fronte di un'esigenza come quella del lavoro, o a fronte di un ricatto o di situazioni di vera difficoltà – possono essere indotti ad indicare altri come responsabili di atti che invece questi non hanno commesso.

Stupisce che questo articolo sia stato presentato da esponenti della cosiddetta Casa della Libertà, che si sono scagliati con tanta durezza nei confronti di chi aveva introdotto nel nostro ordinamento norme riguardanti i cosiddetti collaboratori di giustizia, attribuendo ad essi particolari premi in conseguenza delle azioni commesse.

Voglio ricordarlo perché non si possono avere due atteggiamenti diversi quando essi riguardano, in un caso, cittadini del nostro Paese e, in un

altro, cittadini di Paesi diversi che vivono magari in Italia per svolgere attività lavorative.

Abbiamo perciò presentato due emendamenti che modificano sostanzialmente il testo che è stato presentato, cercando di limitare i danni, soprattutto quelli derivanti dal comma 5 dell'articolo 2.

PERUZZOTTI (*LP*). Signor Presidente, l'emendamento 2.4 prevede la possibilità per gli interpreti, utilizzati per la decodificazione delle intercettazioni telefoniche effettuate nelle indagini sul terrorismo, di essere quanto meno tutelati.

Invito il rappresentante del Governo ad ascoltarmi, perché è un aspetto utile e importante. Gran parte degli interpreti utilizzati sono individuati all'interno della comunità di provenienza, sia essa islamica, albanese o cinese. Purtroppo, non esistendo un programma di protezione e una tutela giuridica per queste figure, quando sono individuati finiscono troppo spesso ammazzati. È un dato di fatto inoppugnabile, non lo dice il senatore Peruzzotti questa sera, è il Procuratore nazionale antimafia a dire che gli interpreti delle diverse comunità etniche, una volta individuati, finiscono per essere ammazzati.

Si pone allora una domanda importante di cui il Governo dovrebbe tenere conto. Nel nostro sistema giudiziario è prevista la tutela per il collaboratore di giustizia che si mette a disposizione dell'autorità giudiziaria, è prevista la protezione per chi collabora con la giustizia, mentre nulla di simile è previsto per la collaborazione di un interprete extracomunitario, cinese, est europeo o islamico. In particolare, bisogna tenere conto che se le intercettazioni telefoniche o ambientali sono utili alle indagini se sono tradotte in tempo reale, se vengono tradotte un mese dopo, come spesso accade, viene meno la loro ragione d'essere.

L'intercettazione tradotta in tempo reale, permettendo di conoscere gli intendimenti dei parlanti, può riuscire a bloccare l'attentato; se è sbovinata due mesi dopo, il lavoro diventa inutile. Si pone allora il problema di tutelare queste persone che, una volta individuate all'interno delle loro comunità, vengono uccise; vorrei sapere quali siano gli intendimenti del Governo al riguardo.

Il senso di questo emendamento è chiaro, signor Presidente. Non è cosa da poco. Proponiamo comunque anche un'altra iniziativa: che negli atti giudiziari la figura dell'interprete sia catalogata con un nome fittizio o con una sigla, perché l'avvocato difensore del terrorista ha accesso agli atti, quindi anche al nominativo di colui il quale fa l'interprete o collabora con l'autorità giudiziaria. Di questo passo non troveremo più nessun cittadino extracomunitario che collabora facendo l'interprete per le forze di polizia; quindi ci saremmo privati della possibilità di far funzionare la macchina della giustizia in tempo reale per porre un freno agli elementi criminali che, purtroppo, stanno molto probabilmente complottando anche nel nostro Paese per compiere azioni già fatte in altri.

Vorrei pertanto che questo emendamento fosse accolto. In caso di mancato accoglimento, chiederei un impegno preciso da parte del Governo

per tutelare comunque queste figure. È un fatto importante che segnalano i magistrati, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli stessi avvocati. È un problema da risolvere e vorrei che se ne tenesse conto perché potrebbe dare, a breve, anche sbocchi importanti, se si riuscirà a porre rimedio a questa anomalia del sistema giudiziario. (*Applausi dal Gruppo LP e dei senatori Compagna, Iervolino e Tomassini*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti s'intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CIRAMI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.6 (testo 2), 2.8, 2.7. Invito a ritirare l'emendamento 2.4, altrimenti il parere è contrario. Lo stesso dicasi per gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.5.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

Sull'esigenza prospettata dal senatore Peruzzotti, vorrei far presente che siamo in sede di conversione di una decretazione di urgenza. Il problema sollevato ha aspetti assolutamente condivisibili, da affrontare e risolvere, avendo del tempo a disposizione perché i profili sono di enorme delicatezza; richiamano atti giudiziari che non possono essere coperti dall'anonimato ed atti di polizia che transitano nel fascicolo del dibattimento.

Pur condividendo questa esigenza e dichiarando la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno che vada nella direzione prospettata dall'emendamento, ovviamente previo il ritiro dello stesso, credo che la sede più opportuna sia quella della discussione del disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri contestualmente a questo decreto-legge, sulla Procura antiterrorismo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.6 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Boco e da altri senatori, identico all'emendamento 2.5, presentato dai senatori Peruzzotti e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Senatore Peruzzotti, il Governo l'ha invitata a trasformare il suo emendamento 2.4 in ordine del giorno. Accoglie tale invito?

PERUZZOTTI (*LP*). Sì, signor Presidente, lo ritiro e lo trasformo in ordine del giorno, anche tenuto conto delle assicurazioni del Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno.

CIRAMI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi scusi, signor Presidente, ma prima di esprimere in maniera definitiva la posizione del Governo, che sarà sicuramente di accoglimento, vorrei leggere il testo dell'ordine del giorno del senatore Peruzzotti, anche per una questione di serietà.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, la invito pertanto a far pervenire al più presto alla Presidenza il testo del suo ordine del giorno.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DE ZULUETA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, il senatore Zancan ha chiarito i motivi sostanziali della nostra preoccupazione in rapporto all'articolo 3, che prevede norme per consentire l'espulsione in via amministrativa, senza controllo giurisdizionale, di persone ritenute potenzialmente pericolose.

Il nostro emendamento 3.4, tenta di affrontare l'aspetto più preoccupante di tutti, e cioè che delle persone potrebbero essere sottoposte a questa misura per fatti involontari, in maniera cioè inconsapevole. Il testo del decreto recita: «possa in qualsiasi modo agevolare», ma noi riteniamo che questa dizione sia troppo generica.

L'atto per cui la persona può venir sottoposta a questa misura, drasticamente punitiva e senza alcuna possibilità di ricorso, riteniamo debba essere definito con maggior precisione, e pertanto chiediamo di sostituire quelle parole con le altre «apporti un consapevole e volontario contributo a», in modo che una persona possa sì venire punita, ma per fatti volonta-

riamente commessi, e non per fatti inconsapevolmente commessi, la qual cosa potrebbe portare a qualche grave errore che non si può definire nemmeno giudiziario, ma di grave ingiustizia.

Questi sono procedimenti, anche alla luce dell'emendamento delle Commissioni, che anche un eventuale appello non può bloccare, dato che sono immediatamente efficaci. È quindi molto importante che venga definito con precisione l'ambito in cui questa misura fortemente punitiva può venire applicata.

Riteniamo anche, signor Presidente, che sia un peccato che per una misura come questa, che è chiaramente emergenziale, non sia prevista la stessa clausola di temporaneità prevista per le misure di cui all'articolo 2. A dir la verità lo è per due commi, ma noi riteniamo che questa temporaneità debba essere generale.

Comunque, la motivazione del nostro emendamento 3.4 è quella di dare una definizione più precisa ad una misura estremamente severa.

* CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 3.13.

Vedete, colleghi, noi ci rendiamo perfettamente conto che la potestà amministrativa possa avere una sua espansione ai fini dell'espulsione e su questo credo che sia necessario intervenire.

Prendo atto che in Commissione è stato accolto un nostro emendamento che, facendo leva sulle sentenze n. 105 del 2001 e n. 2002 del 2004 della Corte costituzionale. Queste pronunce avevano fatto presente con forza che vi era un'evidente incostituzionalità nell'affidare al prefetto un potere senza che vi fosse un controllo di giurisdizione; questo era il punto più importante e decisivo.

Questo riferimento al prefetto è stato cambiato, perché noi avevamo chiesto che fosse il Ministro direttamente, in caso di necessità e di pericolo, a poter disporre tale atto amministrativo, in modo da bypassare il problema di costituzionalità legato al potere conferito al prefetto, legandoci invece ai poteri autoritativi del Ministro.

Rimane però un secondo punto sul quale vorrei che tutti riflettessero. L'espansione dei poteri amministrativi, che secondo me è, appunto, necessaria, non può tuttavia sconfinare nell'arbitrio. Infatti, abbiamo di fronte a noi questa norma che è così estesa da sconfinare in un vero atto di possibile arbitrio; dico «possibile» perché naturalmente il Ministro sarà così saggio da non fare nulla senza che sia motivato, tant'è vero che dopo due anni dovrà comunque renderne conto all'autorità giudiziaria, al controllo della giustizia amministrativa.

Tuttavia, scrivere nella legge che si possa disporre l'espulsione di uno straniero «nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio (...) possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni (...)», secondo me significa determinare un'espansione che confina con l'arbitrio: «possa in qualsiasi modo» è di una genericità inaccettabile, ma nel contempo anche di un'inutilità evidente. L'espansione amministrativa è possibile, l'arbitrio no; ma in questo caso l'arbitrio diventa

assolutamente inutile, proprio perché dicendo: «vi sono fondati motivi di ritenere che (...) agevolazioni (...)» e non invece: «possa in qualsiasi modo agevolare», nulla cambia, se non il fatto di rendere, anche dal punto di vista lessicale, una condotta maggiormente specificata.

Siamo di fronte non a un imputato, quindi non c'è una fattispecie tipica di reato che gli venga addebitata; non siamo di fronte a un'ipotesi di concorsualità in un reato; siamo di fronte a un pericolo, quindi a un sospetto, ma questo sospetto non può essere dilatato all'infinito, non può essere generato dalla possibilità che in qualsiasi modo egli agevoli. Certo, vi sarà pure una modalità con cui si individua la possibilità di agevolare l'organizzazione, però, detta in questo modo, credo non solo che si rischi una vera e propria censura di costituzionalità, ma che si corra questo rischio senza aggiungere alcunché a quello che dev'essere invece il rigore anche lessicale di questa norma.

Insisto, quindi, per l'accoglimento di questo emendamento.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 3.14 (testo 2).

Preliminarmente vorrei dichiarare che questo emendamento, oltre alla mia, reca anche la firma dei senatori Caruso Antonino, Bucciero e Semeraro.

La riformulazione dell'emendamento 3.14 suona così: «*Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642»».*

Il senso di questo emendamento è il seguente. Credo che nessuno dei presenti in quest'Aula voglia correre il rischio che una norma di assoluta importanza, una delle più importanti di questo complesso di norme per il contrasto al terrorismo, cioè quella sulla espulsione degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo, possa diventare facilmente e rapidamente una semplice norma manifesto, priva di portata pratica.

Dico questo perché è del tutto evidente che se con l'approvazione dell'emendamento di cui è primo firmatario il senatore Battisti è stato scongiurato il pericolo che il provvedimento di espulsione potesse essere sospeso dalla presentazione del ricorso amministrativo, e quindi essere vanificato nella sua portata pratica, non è stato assolutamente affrontato il problema dell'istanza di sospensiva, ossia la misura cautelare in sede di ricorso amministrativo.

Credo che prevedere una norma come quella che presentiamo adesso, che consente di evitare che un ricorso amministrativo avverso un provvedimento di espulsione possa essere corredato da istanza di sospensiva, che vanificherebbe di fatto il provvedimento di espulsione, trasformando – lo ripeto – questa fondamentale previsione per la salvaguardia della sicurezza nazionale in una semplice norma manifesto priva di portata pratica, impe-

dendo di fatto l'espulsione di un soggetto la cui permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare l'organizzazione di attività terroristiche, sia una necessità da parte di quest'Aula.

Voglio soltanto evidenziare all'attenzione dei colleghi che questo emendamento ha un precedente dello stesso tenore nella nostra normativa, in particolare nel testo dell'articolo 10, comma 2-*quinquies*, della legge n. 82 del 1991 in materia di collaboratori di giustizia.

Si tratta quindi di una previsione assolutamente non nuova e non sconosciuta al nostro sistema normativo che credo darebbe un utilissimo contributo all'effettività della norma.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendo illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CIRAMI (*UDC*), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.3 e 3.100, nonché sul 3.13, poiché la seconda parte è stata inserita in un emendamento delle Commissioni relativamente a funzioni di Ministro o, per sua delega, del prefetto.

Esprimo parimenti parere contrario sugli emendamenti 3.101, 3.15, 3.17, 3.102, 3.4, 3.6 e 3.9. Ritiro l'emendamento 3.7.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.14 (testo 2) e 3.16.

Esprimo, infine, parere contrario sugli emendamenti 3.8, 3.5 e 3.10 e parere favorevole sugli emendamenti 3.200 e 3.300.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, è in grado di dare ora un parere sull'ordine del giorno G2.4, che sostituisce l'emendamento 2.4?

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie tale ordine del giorno.

Signor Presidente, vorrei poi spendere una parola sull'insieme delle considerazioni svolte in merito all'articolo 3.

Rispetto a tutte le obiezioni sollevate sia nella questione pregiudiziale che in quella sospensiva e poi nell'illustrazione degli emendamenti, vorrei che fosse posto a confronto il testo dell'articolo 3 di questo decreto-legge con il testo del comma 1 dell'articolo 13 del Testo unico sull'immigrazione nella sua versione originaria, che è del 1998: «Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero». Non ci sono ulteriori precisazioni; vi è un richiamo generico e generale a motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.

Quella in discussione, invece, è una norma molto più precisa e analitica, perché pone una serie di presupposti che vengono indicati nella individuazione delle categorie di cui all'articolo 18 della legge Reale (cioè

posse e porto di armi, appartenenza ad associazioni sovversive di vario tipo). Gli indici di pericolosità vengono anche indicati nel potere agevolare, in qualsiasi modo, l'attività di organizzazioni eversive o di terrorismo internazionale. Questi indici devono trovare riscontro in un provvedimento che in Commissione è stato attribuito in capo al Ministro dell'interno o, su sua delega, al Prefetto.

Quindi, vi è una responsabilità non solo sul piano amministrativo, con possibilità di vaglio da parte del Tribunale amministrativo, ma una responsabilità politica diretta del Ministro che ne risponde nelle sedi opportune, a cominciare dal Parlamento. E ne deve rispondere avendo dato conto dei fondati motivi che lo spingono in questa direzione.

Qual è l'esigenza alla base di questa ulteriore categoria di espulsioni? È un'esigenza che credo tutti gli onorevoli senatori colgano con evidenza. Si è manifestata, negli ultimi tempi, una tipologia di vicende: soggetti citati a giudizio e processati per gravi fatti di terrorismo internazionale, sulla base di considerazioni che non spetta certamente al Governo sindacare, ma che non erano basate su quei fondati motivi che si richiamano qui (la distinzione tra guerriglieri e terroristi, il richiamo di convenzioni internazionali mai sottoscritte da nessuno), questi soggetti sono andati incontro ad una valutazione giudiziaria favorevole.

A questo punto il Ministro dell'interno avrebbe ben potuto far valere i propri poteri a difesa dell'ordine pubblico e della sicurezza di cui all'articolo 13, comma 1. È accaduto che per la struttura originaria di quella norma, lo stesso giudice che aveva fatto quella valutazione favorevole fondata in quel modo abbia negato il nulla osta all'espulsione. Sicché ci si trova di fronte ad una fascia «grigia», ad una fascia indistinta di soggetti che, nella nostra valutazione, sono certamente pericolosi per la sicurezza nazionale, ma che non sono stati condannati, pur esistendo degli indici di pericolosità e di coinvolgimento nell'attività di terrorismo, e non possono essere espulsi.

Allora, è consentito al Ministro di salvaguardare la sicurezza nazionale individuando una strada diversa, rispettosa delle regole, certamente ancorata a valutazioni oggettive maggiori, più precise e più analitiche rispetto a quelle del Testo unico del 1998? Si dice, in alcuni emendamenti, che, invece di utilizzare la formula «possa agevolare in qualsiasi modo», si utilizzi la formula «agevoli».

Questa formula richiama però un'attività delittuosa in atto. In tal caso non vi sarebbe necessità di un intervento del Ministro dell'interno, ma dell'autorità giudiziaria. In questo caso la fascia è più ampia, più indeterminata, ma ugualmente pericolosa.

Proprio perché si colgono tali perplessità, abbiamo posto un limite temporale di validità della norma. Si voleva comprendere meglio quale impatto avrà e quale sarà l'applicazione concreta della norma. Il limite temporale è stabilito al 31 dicembre 2007.

Credo che il richiamo alle valutazioni della Corte costituzionale non siano a mio avviso pertinenti perché quest'ultima ha richiesto il vaglio dell'autorità giudiziaria soltanto nei confronti dei clandestini, con riferi-

mento cioè a soggetti che non avevano titolo legale per permanere sul territorio nazionale.

Qui, invece, si parla di soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale la cui valutazione – lo ripeto – ricade innanzitutto nella responsabilità del Ministro dell'interno. I valori in discussione sono ugualmente rilevanti e meritevoli di rispetto, ma come sempre vanno collocati sui due piatti della bilancia.

Credo che da parte di questo Governo non vi possa assolutamente essere un disprezzo delle regole, ma proponendo al Parlamento questa norma si è consapevoli che le regole non sono una gabbia nella quale rinchiodarsi dentro da soli in presenza di simili minacce.

Detto ciò, chiedo che, con le modifiche apportate in Commissione, l'articolo sia approvato dall'Aula perché lo si ritiene uno dei passaggi più qualificanti di questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi AN e UDC)*.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.4 non sarà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3, identico all'emendamento 3.100.

SALVI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con grande attenzione le considerazioni svolte dall'onorevole Alemanno. Chiedo scusa, volevo dire onorevole Mantovano. Evidentemente mi ha confuso la lettura dei giornali di oggi. Del resto, siamo compaesani e quindi non vi può essere alcun dubbio da parte mia sul suo riconoscimento. Siamo anche lontani parenti *(Commenti dai banchi del centro-destra)*, tra l'altro, le nostre famiglie sono legate da un'affettuosa amicizia, pur nella diversità delle posizioni politiche. *(Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC)*.

Pur dando atto al rappresentante del Governo di aver fatto quello che troppo spesso non accade in Parlamento, vale a dire di aver argomentato con attenzione e precisione le ragioni per le quali il Governo ritiene di proporre questa norma, con la stessa franchezza, dopo aver ascoltato attentamente tali considerazioni, rispondo che non sono affatto convinto. Anzi, il modo in cui con franchezza si è detto, nel soppesare le ragioni della sicurezza e quelle della libertà, che devono prevalere le prime, mi conferma nella convinzione che questa è, a mio avviso, una norma lesiva di libertà fondamentali previste dalla Costituzione.

Inoltre, ho l'impressione che sia una norma su un versante inutile e sull'altro pericolosa. In questo contesto non cambia molto l'attribuzione al Ministro dell'interno. Vedete, colleghi, anche se abbiamo espresso la nostra stima al ministro Pisanu, quando si scrivono le leggi non si può ri-

ferirle a una singola persona, ma a qualunque possibile Ministro dell'interno.

Dunque, la norma va considerata per ciò che effettivamente è. Da un lato, è una norma inutile. Nel caso vi sia una persona pericolosa nessun Governo al mondo la manda via, libera magari di andarsene in Pakistan o altrove per fare danni. Mi pare una considerazione di buonsenso e difficile da contestare. Dall'altro, è una norma che contestualmente si presta, a prescindere da chi sia il Ministro dell'interno e dunque non è un processo alle intenzioni, a facili operazioni demagogiche.

Non c'è alcuna motivazione fondata tale da motivare questo provvedimento, tanto è vero che il rappresentante del Governo ha detto che se si precisasse la dizione non si potrebbe più utilizzare quella norma. In effetti, se risultasse qualcosa di concreto la norma rientrerebbe in un altro ambito di intervento.

Non solo quindi non c'è una tipizzazione per dare fondamento ad un provvedimento così grave, ma addirittura si evita scrupolosamente qualsiasi possibilità di tutela, persino successiva all'espulsione.

Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che con quella norma, che sicuramente avrete letto e che potrete avere cura di rileggere, anche se non si è potuto escludere il ricorso al TAR (perché è previsto dalla Costituzione), si aggiunge addirittura che non può essere richiesta la sospensione, prevedendo inoltre che il Governo possa impedire al TAR di pronunciarsi per due anni.

Ebbene, la Corte costituzionale, su questo, è stata chiarissima. Vorrei che i colleghi fossero consapevoli di votare una norma che qualche mese fa è stata dichiarata incostituzionale, per l'appunto dalla Corte costituzionale; e che il riferimento fosse anche ad una normativa approvata dal nostro Governo (alla quale ha fatto riferimento il rappresentante del Governo) conferma la rilevanza di quello che sto dicendo.

La Corte costituzionale dice testualmente (si è già riferito a ciò il collega Villone, nell'illustrare il sostegno alla questione pregiudiziale di costituzionalità): «Lo straniero viene allontanato coattivamente dal territorio nazionale senza che il giudice abbia potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della sua libertà personale. È, quindi, vanificata la garanzia contenuta nel terzo comma dell'art. 13 Cost., e cioè la perdita di effetti del provvedimento nel caso di diniego o di mancata convalida ad opera dell'autorità giudiziaria nelle successive quarantotto ore. E insieme alla libertà personale è violato il diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incompressibile».

Non è certo in discussione la discrezionalità e c'è il riferimento ai problemi di sicurezza e di ordine pubblico suscettibili di essere compromessi. Ma la Corte costituzionale precisa: «Tuttavia, quale che sia lo schema prescelto, in esso devono realizzarsi i principi della tutela giurisdizionale; non può, quindi, essere eliminato l'effettivo controllo sul provvedimento *de libertate*, né può essere privato l'interessato di ogni garanzia difensiva».

Onorevoli colleghi, qualche giorno fa la Corte costituzionale tedesca ha emanato una sentenza nella quale ha ritenuto nulla la legge di quel Paese, applicativa del mandato di arresto cosiddetto europeo, in quanto lesiva del diritto alla difesa (articolo 19, quarto comma, della Costituzione tedesca). Forse la notizia è nota, ma è magari meno noto il fatto che il ricorso era stato presentato da una persona araba, di nazionalità siriana, per la quale il Governo spagnolo aveva chiesto l'extradizione per reati di terrorismo.

La Corte costituzionale di quel Paese ha ritenuto (senza ciò che suscitasse scandalo o polemiche, ma anzi apprezzamento) che la tutela del diritto costituzionale dovesse prevalere su questo aspetto, su cui richiamo l'attenzione. Invito i colleghi (soprattutto coloro, di tutte le parti politiche, che in questi anni hanno manifestato su tanti temi con accentuato spirito garantista) a fare attenzione al fatto che si sta introducendo una norma a mio avviso inutile nella lotta al terrorismo, certamente in contrasto con i nostri principi costituzionali. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC e dei senatori Gubert e Magistrelli).*

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, preciso innanzitutto che intervengo a titolo puramente personale; credo che la posizione del mio Gruppo sia diversa da quella che mi appresto ad esprimere. Vorrei svolgere una breve premessa ed alcune affermazioni.

La preoccupazione per la sicurezza e l'impegno contro la minaccia terroristica uniscono sicuramente l'intero Parlamento. Ciò non cancella né confonde il diverso ruolo di maggioranza e opposizione, le diverse sensibilità fra centro-destra e centro-sinistra. In particolare, rimane nella storia e nella cronaca politica italiana una insufficiente sensibilità del centro-destra rispetto al tema della libertà della persona.

Ora le affermazioni. Sono fra coloro che pensano che a Guantanamo non perisce l'estremismo islamista, ma rischia di perire la democrazia liberale. Per citare il nostro illustre collega: non mi convincono i neozelanti delle maniere forti, non mi convince chi fa leva sulla paura; credo che si rischi di allevare mostri.

Su materie che riguardano la libertà delle persone sono contrario ad affidare maggiori poteri, in particolare di natura in senso lato amministrativa, a questo Governo, sostenuto da una maggioranza al cui interno vivono pulsioni gravemente illiberali; in particolare, sono contrario ad attenuare ogni controllo giurisdizionale su atti amministrativi che limitano la libertà delle persone. *(Applausi della senatrice Magistrelli e del senatore Salvi).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Boco e da altri senatori, identico all'emendamento 3.100, presentato dai senatori Salvi e Villone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.13.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Le questioni che sono state poste un momento fa sono per noi di grande rilievo e meritano di essere considerate, poiché in questo caso ci troviamo di fronte all'esigenza di bilanciare e contemperare interessi e beni diversi.

Presidenza del presidente PERA (ore 21,52)

(*Segue* BRUTTI Massimo). Si è parlato della sicurezza e della libertà, ma si tratta in realtà di beni convergenti, poiché la sicurezza è un diritto di libertà. Nelle nostre società, di fronte all'offensiva così aspra e terribile del terrorismo, non possiamo pensare lo sviluppo della libertà senza che vi siano – con norme e strumenti diversi, nessuno dei quali è decisivo – garanzie di sicurezza, essendo la sicurezza a sua volta una precondizione per l'esercizio della libertà.

Anch'io rimango scettico e certamente non convinto di fronte ai discorsi e alle argomentazioni di chi oggi fa leva sulla paura che la minaccia terroristica induce nell'Europa, nell'Occidente per sostenere l'uno o l'altro modello culturale, l'una o l'altra situazione politica, ma il più delle volte per proporre misure repressive e l'esercizio della forza come i soli strumenti per dare sicurezza e bloccare la paura.

Dobbiamo trovare un punto di equilibrio nella nostra legislazione, negli strumenti che apprestiamo. Se è vero che dobbiamo contrastare quelli che fanno leva sulla paura, mi permetto di dire che l'assenza e la debolezza degli strumenti avvantaggiano coloro che fanno leva sulla paura e danno spazio all'offensiva, alla minaccia che le nostre società stanno subendo.

Per quel che riguarda il potere di espulsione in via amministrativa, vi sono le riserve, le difficoltà, i dubbi che sono stati segnalati. Abbiamo cercato di tenerne conto, non puntando ad escludere questo potere di espulsione in via amministrativa, ma cercando di delimitarne e fissarne le con-

dizioni e ponendo una questione fondamentale, che – debbo riconoscerlo – è stata recepita dal Governo e dai relatori a nome della maggioranza.

La questione fondamentale che abbiamo posto è che l'autorità che compie la valutazione e decide l'espulsione di soggetti ritenuti pericolosi (ancorando questa decisione alle categorie della normativa della legge reale) sia politica, responsabile di fronte al Parlamento, in modo che possa essere chiamata a rispondere dell'esercizio di un potere discrezionale che è tipicamente politico.

Vorrei introdurre un parallelismo che certamente suonerà del tutto atecnico e forse suggestivo per i colleghi che sin qui hanno argomentato sulla base di una sentenza della Corte costituzionale, di cui non è così sicuro il riferimento al caso che stiamo esaminando.

Non c'è un potere discrezionale, politicamente fondato, privo di qualsiasi motivazione, nella decisione di un Governo che espelle dei diplomatici perché li ritiene pericolosi per la sicurezza dello Stato in cui questi diplomatici operano? Si tratta proprio di una valutazione puramente discrezionale che l'autorità politica formula, di un provvedimento che l'autorità politica assume e quindi essa ne potrà rispondere politicamente.

È ciò che abbiamo chiesto, proponendo che fosse il Ministro l'autorità centrale in questo tipo di decisioni. Chiedo che l'emendamento sia considerato da tutti i colleghi, spero che lo votino i colleghi che hanno proposto l'emendamento soppressivo perché, se la modifica soppressiva è respinta, il nostro emendamento introduce criteri restrittivi dei confini della discrezionalità, tali da assicurare anche loro.

La proposta introduce una concettualizzazione un po' più stringente dei casi nei quali si possa ricorrere al potere discrezionale di espulsione in via amministrativa. Mi domando se è possibile che vi siano situazioni di pericolo derivanti da comportamenti i quali non concretano forme di illecito penale. A nostro giudizio, questa possibilità può proporsi e abbiamo cercato di fissarne le condizioni, così come abbiamo chiesto e ottenuto che l'autorità che dispone la tutela di urgenza sia un'autorità politica responsabile, quale è il Ministro dell'interno competente in materia.

Vorrei sottolineare ancora che la temporaneità di questa norma può rappresentare un ulteriore elemento meritevole di una valutazione serena da parte di tutti i colleghi. La temporaneità di una norma è garanzia del fatto che si possa verificare la sua utilità.

Se è possibile, mi riservo di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a presentare al Parlamento una relazione sullo stato di applicazione delle norme temporanee, dopo un anno. Siccome le norme temporanee arrivano fino al dicembre del 2007, proporrei che dopo un anno dall'entrata in vigore il Governo racconti al Parlamento come sono state applicate e quali sono le sue valutazioni in ordine all'applicazione delle norme.

Potremmo così valutarne l'utilità, per porre fine all'esperimento oppure per rinnovare la normativa su basi più solide, certe e definitive, ove mai si dimostrasse che essa non è lesiva dei diritti ed è invece particolarmente utile ai fini della sicurezza.

Non abbiamo preconcetti e, proprio in assenza di preconcetti, chiediamo alla maggioranza di valutare serenamente il nostro emendamento e, se è possibile, di votarlo perché può assicurare tutti coloro che hanno avanzato dubbi. Non mette in discussione il potere discrezionale di espulsione, ma fornisce maggiore certezza e sicurezza ai fini della tutela dei diritti. (*Applausi del senatore Angius*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.300, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.15 e 3.17
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.102 (testo 2).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi permetto di chiedere ai colleghi, nonostante l'ora e la fatica, un supplemento di attenzione, se possibile, all'emendamento in esame.

Mi sembra infatti che ci troviamo davanti ad uno dei punti più delicati dell'intero provvedimento; ritengo che l'opposizione abbia dimostrato un'alta disponibilità ad interpretare, nel senso migliore, le proposte legislative provenienti dalla maggioranza, che vi sia stata una capacità di interlocuzione collaborativa nel lavoro in Commissione. Credo, però, che questo sia il punto in cui si corre maggiormente il rischio di ledere diritti individuali, al di là dell'osservazione del collega Salvi sulla costituzionalità della norma.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su due righe del comma 1 dell'articolo 3 – chiedo, se possibile, al Sottosegretario di prestare atten-

zione, e non è un richiamo rituale – perché sono convinto che le mie considerazioni rispecchino sia le preoccupazioni da lui espresse in Commissione ed in Aula, sia le nostre circa il fatto che possa verificarsi un complesso di comportamenti abusivi nei confronti dei diritti dello straniero.

Abbiamo ottenuto che lo straniero può essere espulso – lo ricordo – dal Ministro dell'interno o, su sua delega, dal prefetto; che vi sia un'assunzione di responsabilità politica per un atto che, dunque, viene giudicato eccezionale. Tuttavia, questo atto può essere compiuto rispetto allo straniero – qui si dice – «nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali».

Rimaniamo sul piano dell'accettazione: che possa esserci questo atto di espulsione che non passa attraverso l'autorità giudiziaria. Accettiamo che, come abbiamo d'altra parte proposto, il ricorso in via amministrativa non blocchi l'esecuzione del provvedimento. Vi sono una serie di garanzie in più rispetto alle domande di sicurezza, di cui il Ministro – in questo caso il Governo – si fa interprete.

Non credo, signor Sottosegretario, che la formulazione usata nel 1998 per motivi di ordine pubblico e di sicurezza sia più generica, anche se può sembrarlo. Essa esprime una tale eccezionalità della scelta e della decisione dell'autorità politica che non consente di prendere in considerazione una gamma di fattispecie e di situazioni nel merito delle quali, invece, si può entrare con questo provvedimento. Stiamo pensando, infatti – ovviamente non ci sono prove – alla possibilità che le persone di cui ci stiamo ipoteticamente occupando, siano in grado di agevolare l'organizzazione di attività terroristiche.

Proviamo però a pensare alle condizioni materiali in cui si trovano nei nostri centri urbani le persone appartenenti a delle etnie, all'interno delle quali militano fiancheggiatori dei terroristi. Noi lo sappiamo, e ce lo hanno insegnato le vicende londinesi che pure ci dicono che si può essere cittadini inglesi e partecipare agli attentati; però ci dicono che questi simpatizzanti, fiancheggiatori, terroristi veri e propri vivono fianco a fianco con persone che non lo sono, con le quali presumibilmente – perché appartengono alla stessa etnia – si scambiano dei servizi e con cui intrattengono delle relazioni.

Credo che possa verificarsi il caso che una persona che non ha nulla a che fare con il terrorismo possa inconsapevolmente in qualsiasi modo, come è scritto qui, «agevolare» – termine molto lato, che si presta a qualsiasi tipo di interpretazioni – organizzazioni o attività terroristiche.

Provo, allora, a proporre una formulazione che sia differente, e cioè... (*Brusio in Aula*). Vi chiedo veramente di stare attenti, perché questo è un punto nodale del provvedimento. La mia paura è che noi veramente, oltre a garantire una maggiore efficienza e sicurezza nella lotta al terrorismo, mettiamo in preventivo di pagare più prezzi – perché i prezzi ci sono – di quelli necessari sul bilanciamento libertà-sicurezza. Abbiamo capito che questo è un provvedimento che sbilancia il rapporto fra libertà e sicurezza, però io credo che non si possa andare oltre un certo limite.

Il Ministro può venire a sapere che è entrato sul suolo italiano un famoso terrorista, che non ci sono le prove che abbia commesso dei reati in Italia, che per questo si pone il problema che egli può collaborare con le attività terroristiche e perciò espellerlo con una decisione politico-amministrativa. Questo mi è chiarissimo, e credo che debba essere chiaro a tutti. Ma noi lasciamo aperta una porta più grande quando diciamo «possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche».

La riformulazione che io propongo è allora di questo tipo: «possa prestare collaborazione ad organizzazioni o attività terroristiche». C'è l'elemento dell'eventualità, rimane. Il Ministro sa che questo può aiutare le organizzazioni terroristiche, ma che possa collaborare con loro è cosa diversa dal poterle in qualsiasi modo agevolare.

C'è una differenza di fondo che passa dalla consapevolezza dell'identità di chi entra sul territorio italiano, alla possibilità di colpire tutti coloro che hanno delle relazioni di amicizia, di parentela, di affari, di scambio di servizi normali nelle etnie immigrate. Pensiamo soltanto alla storia degli italiani negli Stati Uniti. Erano tutti mafiosi quelli che andavano in certi quartieri? No, tanti si scambiavano servizi, tanti scambiavano relazioni. Allora io credo che...

PELLICINI (AN). Ma lascia stare!

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Ma per carità, cerchiamo di capirci. Qui non stiamo facendo delle polemiche assurde, stiamo ponendo dei problemi, e c'è fior di letteratura, di cinematografia che ci racconta le difficoltà di questi nostri immigrati a non essere messi tutti nel mazzo, perché vivevano negli stessi quartieri fianco a fianco l'uno all'altro. Io vorrei evitare questo, signor Sottosegretario.

Abbiamo eliminato l'autorità giudiziaria, abbiamo dato al Ministro un potere eccezionale, già attribuito, come ricorda giustamente lei, con la legge del 1998. Abbiamo di fatto neutralizzato il ricorso in via amministrativa contro quei provvedimenti; stiamo parlando dell'eventualità che possano commettere dei reati. Ma un conto è poter in qualsiasi modo agevolare, un conto è poter prestare collaborazione con le attività terroristiche.

Io credo che non vi sfugga questa differenza, che sia necessario proprio per seguire l'indicazione che dava il ministro Pisanu oggi: con una mano colpire i terroristi e l'altra tenderla a chi vuole rimanere pacificamente in Italia. Ma se noi usiamo questa formulazione corriamo il rischio di non tendere la mano a chi vuole rimanere pacificamente in Italia, e di associarlo per forza di cose, per l'oggettività delle situazioni, a chi invece partecipi o fiancheggi attività terroristiche.

Credevo che questo sia un emendamento di buon senso, che va nella linea proposta stasera dal Ministro dell'interno. Penso che possa essere accettato: non mette in discussione nessun principio, però ne difende uno fondamentale, quello di sapere discernere, di saper distinguere. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Gubert).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.102 (testo 2), presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.7 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.16, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.14 (testo 2), presentato dal senatore Bobbio Luigi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.

* VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, questo è un emendamento che, tra altri, poteva contribuire a correggere l'incostituzionalità dell'articolo 3 nel suo complesso. Anche il rifiuto di queste correzioni ha motivato il mio voto favorevole alla soppressione dell'intero articolo 3 (non l'ho detto prima, lo lascio a verbale adesso).

Ho sentito gli argomenti dell'onorevole Mantovano. Lo ringrazio, certo, per l'attenzione che ha voluto esprimere, ma mi sembra che proprio i suoi argomenti in realtà dimostrino come rimangano valide le considerazioni svolte sia da me nella pregiudiziale, sia poco fa dal collega Salvi.

Diciamo subito che non è affatto in questione che il Ministro sia una brava persona oppure no, o che esista una fascia grigia, come diceva l'o-

norevole Mantovano. Né basta che ci sia una valutazione di pericolo. Tutte queste cose possono ben esserci, non v'è dubbio: ma altra cosa è se sostengono una scelta legislativa conformemente alla Costituzione.

Ho cercato di spiegare nella mia pregiudiziale che la Corte costituzionale, nella sentenza 222 del 2004 che ho citato (che poi è l'ultima di altre, quindi non è nemmeno una pronuncia isolata) parla in termini di sistema, pone un principio che sicuramente si estende alle altre fattispecie.

Non serve affatto dire che esiste nell'ordinamento un'altra norma meno rigorosa di questa, perché è a quella norma ancor meno rigorosa che si applicano i principi della Corte. Quindi, quella norma meno rigorosa va riletta *secundum constitutionem*, a meno che non si voglia manifestamente collocare nel segno della incostituzionalità.

Mi permetta una citazione, onorevole Mantovano. Io una volta in quest'Aula ho detto che i 56 milioni di cittadini italiani si dividono tra costituzionalisti di professione, costituzionalisti apprendisti e costituzionalisti abusivi. La formula ha avuto qualche successo, devo dire.

Ora, un costituzionalista di professione (categoria alla quale la corporazione certifica la mia appartenenza, giusto o sbagliato che sia) sa che, quando si parla di un nucleo incompressibile, siamo di fronte a un interesse che non è suscettibile di bilanciamento. Questa è una valutazione tecnica in termini costituzionalistici: se il nucleo è incompressibile, vuol dire che non c'è un interesse il quale, giustapposto a questo nucleo, ne possa giustificare la definizione riduttiva. Diversamente, il nucleo sarebbe comprimibile. Questo è il concetto.

Quindi, quando la Corte parla di nucleo incompressibile, individua un valore e un interesse che non è in nessun modo riducibile: quello è, qualunque sia l'interesse diverso che si contrappone o si giustappone ad esso. Ed è questa la terminologia che la Corte usa relativamente alla necessità della convalida giurisdizionale. Questo è il punto non superabile.

Pertanto, lascio all'onorevole Mantovano di scegliere se poi vuole iscriversi alla categoria degli apprendisti o degli abusivi, ma certamente un professionista del diritto costituzionale non può seguire quel che lui dice, perché sicuramente sbaglia.

Non mi stupisco allora di sentir dire che questa norma è particolarmente qualificante per il Governo, proprio questa che per me è certamente incostituzionale. Qui è la differenza, a parte il mestiere, tra l'onorevole Mantovano e me: è la diversa valutazione non tanto delle regole, quanto dei valori sui quali quelle regole vanno necessariamente e inevitabilmente misurate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, già prima avevo spiegato la scarsa comprensibilità dell'inserimento, accanto alla prevenzione del terrorismo, dell'eversione dell'ordinamento costituzionale, che sono argomenti molto diversi.

Al comma 1 dell'articolo 4 si consente a scopi informativi di prevenzione l'intercettazione delle comunicazioni di movimenti di persone che possono avere scopi di eversione dell'ordinamento costituzionale. Quindi, se per esempio un movimento politico ha come obiettivo la secessione di una parte del territorio nazionale ...

TIRELLI (*LP*). Ci difendiamo da soli.

GUBERT (*UDC*). Difatti avete preso Papalia che vi ha creato qualche difficoltà, mi sembra. Ma, oltre a Papalia che vi ha creato qualche difficoltà per qualcuno che ha fatto qualcosa, adesso avreste anche qualche poliziotto che intercetta tutte le vostre comunicazioni personali. È vero che ormai non siete più per la secessione, ci può però essere qualche altro movimento che può nascere.

AGONI (*LP*). Le bombe sui tralicci non le abbiamo messe noi, ma qualcun altro.

PRESIDENTE. Per favore, non interrompete.

GUBERT (*UDC*). È strano come la Lega Nord sia sensibile a questo argomento.

In conclusione, signor Presidente, la mia proposta è quella di eliminare questo riferimento all'eversione dell'ordinamento costituzionale perché la sua presenza rende veramente troppo facile un'interferenza non giustificata in chiave preventiva nel campo dell'attività politica.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei sottolineare il fatto che la stesura originaria di questa norma prevedeva che vi fosse per le intercettazioni da parte dell'*intelligence* un'autorizzazione da parte del procuratore generale della Cassazione.

Avevamo rilevato nel dibattito che si è svolto in Commissione come tale soluzione ci apparisse incongrua e avevamo avanzato una proposta e cioè che le autorizzazioni per questo tipo di intercettazioni venissero date dai procuratori della Repubblica presso i tribunali nelle sedi che sono capoluogo di distretto. Questa soluzione ci sembrava in armonia con norme già esistenti nel nostro ordinamento, che tra l'altro prevedono le intercettazioni preventive proprio nell'ambito dell'azione antiterrorismo.

Naturalmente, abbiamo riproposto in Aula questo emendamento e lo teniamo fermo, anche se la soluzione prospettata dai relatori, che ha ottenuto il voto della maggioranza della Commissione, viene comunque incontro alla nostra richiesta e alle critiche da noi avanzate relative all'individuazione del procuratore generale della Cassazione come l'autorità giudiziaria che autorizza.

Già in Commissione su questo punto c'è stato un amplissimo accordo, non sto quindi a motivare perché questa soluzione fosse incongrua e tale da non fornire adeguate garanzie per le intercettazioni e forse da tradursi in una delega in bianco.

Insisto pertanto sull'emendamento 4.7 da noi presentato. Naturalmente, se questo non otterrà la maggioranza dei voti, cosa che auspicherei avvenisse, l'emendamento concordato dai relatori rappresenta comunque una soluzione che va nel senso da noi richiesto.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.1.

MANFREDI (*FI*). Signor Presidente, l'articolo 4 si ripromette di potenziare l'attività degli organi informativi. La misura mi sembra opportuna ma non sufficiente. In effetti, un potenziamento dei Servizi informativi e per la lotta al terrorismo, a mio avviso, è essenziale. Ecco perché con i tre emendamenti che ho presentato mi ripropongo d'introdurre misure di vero potenziamento dei Servizi, attribuire cioè garanzie funzionali (quale era l'obiettivo di quella riforma minima che però si è arenata alla Camera), favorire il reclutamento di specialisti che conoscano il mondo soprattutto islamico e arabo e favorire operazioni integrate tra SISMI e SISDE.

Non penso che questi emendamenti avranno miglior sorte di quella che hanno avuto in Commissione. In ogni caso auspico che si decida quanto prima di riprendere l'esame della riforma dei Servizi che, come ho detto prima, si è arenata alla Camera.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CIRAMI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 4.5 (testo 2).

Parere contrario su tutti gli altri emendamenti compreso il 4.0.100.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore. Il parere contrario è sempre preceduto da un invito al ritiro, in modo particolare per gli emendamenti 4.6, 4.4 e 4.3 del senatore Manfredi sui Servizi. Le esigenze sono condivisibili, ma vi è il testo in discussione alla Camera e quella ritengo sia la sede opportuna.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.11, identico all'emendamento 4.100.

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, non ho polemizzato con il senatore Gubert, anche se vedo che un emendamento identico è stato presentato dai colleghi della Margherita.

Come è stato già detto, non abbiamo problemi di essere accusati di eversione dell'ordinamento costituzionale, anche perché abbiamo dimostrato di voler cambiare la Costituzione con una legge costituzionale e non con altri mezzi. Vorrei però dire che, a parte il merito dell'articolo, l'attività di *intelligence* o di indagine sul nostro atteggiamento ha sempre lasciato il tempo che trovava.

Noi troviamo questa dicitura, collega Gubert, in altri articoli di questo disegno di legge, ma anche in articoli del codice di procedura penale e del codice penale. Il concetto che viene sostenuto è che l'eversione viene sempre effettuata con mezzi violenti o con delitti. Pertanto, anche se questa ulteriore dicitura non viene qui segnalata, penso che, per analogia, si intenda un'eversione dell'ordine costituzionale effettuata con mezzi violenti o attraverso delitti. Cosa che non ci tocca assolutamente.

Noi non siamo d'accordo sul fatto di togliere la dizione di eversione dell'ordinamento costituzionale casomai di aggiungere con mezzi violenti, come abbiamo fatto per altri emendamenti che riguardano altri articoli.

Pertanto, non ci sentiamo di votare né a favore e nemmeno contro questi emendamenti, anche se ne capiamo l'inutilità, in questa stagione politica, ma anche nella situazione attuale della nostra Repubblica, perché non penso ci siano problemi di questo tipo. Forse, come ha detto il senatore Agoni, in altri tempi vi sono stati dei mezzi violenti, ma adesso non penso che ci siano.

Quindi, il nostro voto sarà favorevole all'emendamento del senatore Gubert, ma potremmo anche valutare una riformulazione dell'emendamento stesso.

PELLICINI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI (AN). Signor Presidente, siccome è in atto uno scontro tra la Padania, il Lombardo-Veneto e l'Austria-Ungheria e non è certo chi debba prevalere, continuiamo a considerarci in un ambito nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, identico all'emendamento 4.100, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.

* CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, mi limito a far notare che il nostro emendamento, che prevede l'applicazione delle disposizioni nell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introduce un meccanismo di ritualità.

Ora mi sembra che in proposito anche il collega Centaro abbia presentato un emendamento che in qualche modo ha recuperato la nostra stessa posizione. Pertanto, potrebbe essere votato favorevolmente nella misura in cui esso recepisce proprio la necessità di consentire ai meccanismi previsti dall'articolo 226 per l'intercettazione di essere coordinati e accolti anche nelle condizioni previste da questa norma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5 (testo 2).

CARUSO Antonino (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino (AN). Signor Presidente, vorrei che la Presidenza prendesse nota che, senza impegnare il Gruppo Alleanza Nazionale, il mio voto è contrario sull'emendamento 4.5 proposto dalle Commissioni riunite.

Sono convinto che prima o poi si dovrà intervenire sulla materia dell'individuazione delle competenze relative alle indagini preventive e non preventive in materia di terrorismo. Non credo che questa sia una grande novità, tanto è vero che il Governo ha annunciato la presentazione o addirittura ha presentato un disegno di legge *ad hoc*.

Credo tuttavia che in questo momento si debba ancora indugiare nel riflettere se sia più utile seguire una delle soluzioni proposte da più parti, vale a dire l'ampliamento delle competenze della Direzione nazionale antimafia oppure la creazione di una struttura che sia parafrasi dell'altra, da dedicare solo al terrorismo o se non si debbano immaginare altre soluzioni ancora, quali ad esempio la creazione di una *task force* di magistrati solo a ciò dedicati, da dislocare presso una delle procure della Repubblica italiana.

In questo senso, credo che la soluzione individuata dal Governo per quanto assolutamente asistemica, nel senso che il procuratore generale non è un magistrato che si occupa normalmente di indagini, avrebbe potuto essere in questo momento la soluzione più saggia perché non interviene in nessuna maniera ad influenzare e a creare fatti compiuti rispetto al dibattito che si deve concludere. Questa è la ragione del mio voto contrario su tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.5 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 4.2, 4.13, 4.7 e 4.10.

Ricordo che l'emendamento 4.1 è stato ritirato.

Senatore Manfredi, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 4.6?

MANFREDI (FI). Signor Presidente, oltre l'emendamento 4.6 ritiro anche gli emendamenti 4.4 e 4.3.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.100.

DE ZULUETA (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ZULUETA (Verdi-Un). Signor Presidente, l'aspetto del controllo sui flussi finanziari delle organizzazioni terroristiche è centrale rispetto

agli strumenti che sono stati preparati in sede delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea ed anche in una convenzione del Consiglio d'Europa.

Purtroppo, è questo l'aspetto più debole del provvedimento in esame. Riteniamo quindi che sarebbe opportuno e rafforzativo degli strumenti esistenti e soprattutto di sprone ad attivarne altri l'emendamento che prevede l'aggiunta di «nuove norme per il potenziamento dei compiti del Comitato per la sicurezza finanziaria», comitato il cui lavoro è rimasto assai nell'ombra.

Faccio presente che purtroppo certe parti della legislazione, in particolare in campo fiscale, attuata dal Governo in carica, abbiano addirittura impedito la piena tracciabilità dei fondi di origine illecita. Per brevità (considerata l'ora tarda) ne cito uno solo: il cosiddetto scudo fiscale, che consente il rientro dei capitali in Italia con, appunto, uno scudo totale sulla sua provenienza. Tale legislazione è controproducente per quella tracciabilità che è così essenziale, sia in entrata che in uscita, per quanto riguarda movimenti finanziari internazionali.

Pertanto, speriamo che il Governo capisca lo spirito costruttivo con cui è stato redatto questo emendamento e possa almeno accettarne lo spirito (a noi piacerebbe che lo accettasse per intero) e non mi dispiacerebbe sapere qual è l'atteggiamento del Governo in proposito.

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento in votazione e così poter sostenere anche più proficuamente il contenuto di questo testo. Come Gruppo di Rifondazione Comunista, anche a me interesserebbe conoscere l'opinione del Governo in merito al recepimento di questo emendamento, sapendo che eventualmente, se l'indirizzo in esso proposto fosse condiviso, vi sono anche altre possibili modalità di recepimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.100, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione sull'articolo 5, su cui sono stati presentati pochissimi emendamenti, anche perché sembrerebbe di semplice buonsenso un coordinamento interforze. Ma a chi conosce le modalità operative in corso da qualche anno, per cui è già in attività di ordine pubblico una sorta di squadre e

squadrette informali interforze (ricordo che proprio lei, sottosegretario Mantovano, ha risposto ad un'interpellanza relativa ad un pestaggio avvenuto a Milano, successivamente all'uccisione del giovane Dax) di cui si fa fatica a capire spesso chi siano i veri responsabili di piazza (ma che in realtà sono considerate molto positivamente dal capo della pubblica sicurezza di questo Paese, che è l'evidente ispiratore di questo articolo), dicevo, a chi conosce questa realtà non sfugge che si tratta di una sorta di regolarizzazione di questa modalità operativa assai discutibile, per usare un eufemismo.

Ora, siccome la finalità dichiarata di questo articolo è quella di mettere in sinergia le capacità tecnico-professionali per l'attività di contrasto al terrorismo, sono sinceramente disposto a prendere per buona questa intenzione e propongo un'aggiunta che interviene su questo terreno, tenendo conto tra l'altro del problema dei costi, quando si parla di potenziamento delle risorse umane disponibili.

Alla luce delle ripetute e autorevoli esortazioni, fatte anche oggi dal ministro dell'interno Pisanu (non abbassare la guardia, aumentare le misure possibili a livello giuridico e operativo per fronteggiare il terrorismo), che senso ha in questi tempi obbligare decine di funzionari di pubblica sicurezza ad andare in pensione anzitempo, a sessanta o sessantatre anni, e non poter restare sino a sessantacinque anni, come è sempre stato sinora? Per quale logica il Paese deve rinunciare ora e sistematicamente al patrimonio di esperienza e maturità professionali di questori, dirigenti esperti di contatti internazionali, di *intelligence*, di ordine e sicurezza pubblica, di immigrazione, di antiterrorismo?

Faccio mie le parole, che molti di voi avranno letto in questi giorni, del dottor Ennio Di Francesco, uno dei dirigenti di polizia messo a riposo con tanti altri, il quale chiede: «Tra le misure del «pacchetto sicurezza» non sarebbe logico interrompere questo meccanismo contraddittorio anche rispetto alla tendenza generale che incentiva il personale del pubblico impiego a restare in servizio oltre la possibilità di pensione (sino a sessantasette anni)? Possibile che l'unica norma di congedo anzitempo d'ufficio sia stata varata nel settore tanto delicato ed esposto per la collettività e le istituzioni: sicurezza, prevenzione e lotta alla criminalità e al terrorismo?».

Questo emendamento assume questa giusta preoccupazione che viene dall'interno delle forze dell'ordine. Non si possono accettare promozioni di agenti di pubblica sicurezza indagati per i fatti del G8 a Genova e contemporaneamente liquidare una generazione di poliziotti artefici della democratizzazione del corpo, dotati di notevole esperienza e professionalità.

È l'occasione, per chi voglia, di rientrare in servizio, con costi irrisori per l'erario (cambia solo il centro di costo) e con un'efficacia notevole. Il non accoglimento di tale proposta getterebbe una luce equivoca su queste unità interforze, tra l'altro da organizzarsi – mi sembra di capire – non solo a livello centrale, ma anche a livello territoriale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti s'intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi in questo caso la proposta avanzata dalla Margherita è di inserire, dopo le parole: «apposite unità investigative interforze», la parola: «centrale».

La preoccupazione che ci muove è quella di poter contare su esperienze consolidate e centralmente coordinate nell'investigazione antiterrorismo. Stiamo prevedendo che le unità investigative nascano in conseguenza di delitti di terrorismo di rilevante gravità. Mi sembra una previsione poco sensata, poco logica, perché facciamo già i conti con la mancanza di direzione unitaria.

Il Sottosegretario si è impegnato per un disegno di legge che istituisca la procura nazionale antiterrorismo e accogliamo l'impegno con favore, dobbiamo però preoccuparci, di qui fino a quando entrerà in funzione la procura nazionale antiterrorismo, di avere strutture investigative centrali.

Non possiamo cambiare tutto l'articolo, abbiamo avuto poco tempo per modificarlo, ma nel momento in cui dovessero essere istituite, queste unità debbono rimanere in funzione per valorizzare le conoscenze accumulate nel corso delle indagini eventualmente compiute su delitti di rilevante gravità. Bisogna cioè evitare che si creino unità investigative diverse in relazione a ciascun eventuale, e speriamo mai effettivo, grave delitto compiuto.

La nostra proposta lascia impregiudicato, lascia decidere al Ministero in quale forma dovrà essere regolata la centralizzazione, che a noi sembra una necessità imprescindibile, suggerita anche dalle esperienze concrete della lotta al terrorismo e alla mafia. È opportuno che queste unità investigative, una volta istituite, non si sciolgano a beneficio di ulteriori unità, magari realizzate in un'altra regione d'Italia.

Mi sembra una proposta di buon senso e non capisco perché sia stato espresso un parere negativo, considerato che il Ministero può regolare come crede il necessario principio della centralizzazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 5.0.100.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, sono cofirmataria, insieme al senatore Malabarba, dell'emendamento 5.0.100. Sembra incredibile che, in un momento in cui è assolutamente necessario utilizzare al meglio i funzionari di polizia, non si voglia rimuovere una norma un po' assurda che prevede il collocamento a riposo del personale appartenente ai ruoli dei commissari e dirigenti della polizia prima del compimento dei sessantacinque anni di età, fissato per gli altri dipendenti dello Stato. Ha ragione il collega Malabarba: ciò appare ancor più incredibile alla luce del *bonus*, istituito nel settore privato, per prolungare l'età pensionabile.

Il decreto tra l'altro non stanziava risorse per potenziare il personale di polizia; evitare almeno un pensionamento molto anticipato rispetto a tutti gli altri dipendenti, sarebbe un'decisione di buon senso. Stiamo parlando di personale capace, dotato di esperienza per il quale, in un momento come questo, è fondamentale portare il collocamento a riposo ai normali sessantacinque anni di età.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo sull'emendamento 5.0.100.

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, nonostante l'ora tarda, sarebbe stata gradita almeno una parola per conoscere le ragioni in base alle quali questo emendamento sarà respinto. Anche perché si tratta di una proposta che va incontro alle esigenze cui intende rispondere l'articolo 5.

Prendendo per buona l'impostazione della norma, ragionando in base alla finalità dichiarata, come si fa a non riconoscere professionalità ed

esperienze straordinarie in un personale che, per un'intera generazione, rischia oggi di andare in pensione intorno ai sessant'anni, e pensare di poter intervenire al livello che ci viene proposto senza queste professionalità?

Sappiamo anche che vi sono persone qualificate in politica internazionale, nell'*intelligence*, che conoscono anche parecchie lingue, con conoscenze difficilmente rimpiazzabili, che stanno arrivando alla soglia della pensione. Come è possibile non prendere in considerazione questo, soprattutto dal punto di vista dei costi? Sappiamo che queste persone pensionate sono un costo per l'erario.

Ebbene, chiedono di rientrare in servizio, cosa impossibile perché la norma lo vieta. Sappiamo che per altre Armi, quali i Carabinieri, ad esempio, se arrivano alla soglia della pensione alla stessa età, in caso di promozione a generale, hanno la possibilità di proseguire per alcuni anni. Perché ciò non è possibile per la pubblica sicurezza? Ve lo chiedono le stesse forze dell'ordine e non è possibile che ciò sia liquidato in modo irresponsabile, senza neanche dare la benché minima risposta.

Naturalmente, se avessimo avuto più giorni e più tempo avremmo potuto discuterne anche in Commissione in modo più approfondito, magari con audizioni delle persone interessate che si sono fatte vive nel poco tempo a disposizione. Non si spende neanche una parola per spiegare il no.

Vi ringrazio della scortesia dimostrata in questo caso. Chiedo comunque a tutti di votare a favore dell'emendamento.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, non credo sia una scortesia evitare di raccogliere provocazioni demagogiche. È in corso alla Camera dei deputati, in questo momento, la discussione di un provvedimento sul riordino delle carriere. Non credo che gli interventi ordinamentali si possano fare a strappi, soprattutto raccogliendo sollecitazioni senza alcuna attinenza con l'argomento al nostro esame. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e LP*).

PRESIDENTE. L'emendamento 5.0.100 è improcedibile perché su di esso la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALABARBA (*Misto-RC*). Apprendendo solo in questo momento dell'improcedibilità, chiedo a quindici colleghi di voler sostenere la richiesta di votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Malabarba, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 5.0.100 pertanto è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DE ZULUETA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, già nel 2003 il Parlamento ha respinto un decreto, all'epoca descritto come «del grande fratello» che, anche a dire della maggioranza dei votanti, rischiava di violare la *privacy* degli utenti delle reti di comunicazione, in particolare di Internet. Oggi noi vogliamo evitare che questo rischio si ripeta. Per questo i nostri emendamenti all'articolo 6 hanno lo scopo di evitare interpretazioni del decreto diverse dallo scopo della lotta al terrorismo.

In particolare, l'emendamento 6.3 è una precisazione formale per evitare l'interpretazione contrastante con il decreto, secondo cui l'articolo 132 del codice, che pure includerà anche la conservazione del traffico telematico, dovrebbe essere oggetto di integrale sospensione di efficacia, anziché di sospensione solo nella parte in cui pone limiti temporali.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CIRAMI, *relatore*. Parere favorevole all'emendamento 6.700, al 6.11, al 6.2, al 6.5 e contrario a tutti gli altri emendamenti.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Parere conforme a quello del relatore, mentre invito i presentatori a ritirare l'emendamento 6.6, per le motivazioni già esposte in Commissione.

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, chiedo al Governo se è favorevole ad accogliere, in sostituzione del nostro emendamento 6.6, un ordine del giorno che sia in qualche modo un invito al Governo ad individuare una strada per raccogliere questi dati.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, è disposto ad accogliere un ordine del giorno in sostituzione dell'emendamento 6.6?

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole ad accogliere un ordine del giorno, previa lettura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 6.100 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.700, presentato dai relatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

DE ZULUETA (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ZULUETA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, vorrei far presente che lo spirito anche di questo nostro emendamento 6.4 non è davvero ostruzionistico, ma collaborativo.

Vi sono preoccupazioni per il modo estensivo di interpretare le nuove norme sulla conservazione dei dati. La finalità del decreto è collegata alla lotta contro il terrorismo e agli atti illeciti ad esso collegati, non ad ogni singola fattispecie di reato comune.

Senza la nostra modifica, il nostro timore è che si avrebbe il risultato disarmonico che i dati di traffico sono conservati *ex* articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003 per due periodi e per due classi di reato di crescente gravità, mentre, decorsi tali periodi, i dati diverrebbero utilizzabili incongruamente per qualunque reato.

Il decreto-legge, poi, non specifica formalmente le sue finalità, per cui la nostra è una richiesta di precisazione. La questione della tutela della *privacy* in queste nuove norme sulla conservazione dei dati è abbastanza importante.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.6 è stato trasformato nell'ordine del giorno G6.6 che, essendo stato accolto dal Governo, non sarà messo ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.101.

* CALVI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, questo emendamento in Commissione è stato accolto e trasposto poi nell'emendamento della Commissione.

Ritengo che dal punto di vista formale sia formulato in modo tecnicamente più preciso il nostro emendamento che non quello della Commissione. Comunque, nella sostanza, il nostro emendamento è stato in qualche modo recepito nell'emendamento della Commissione.

Questo ci tengo a sottolinearlo perché poi gran parte degli emendamenti scompaiono dagli Atti parlamentari e non lasciano traccia. Vorrei invece che di questo qualche traccia restasse.

PRESIDENTE. Prendiamo atto, senatore Calvi, che questo suo emendamento è stato accolto nella sostanza. Quindi, essendo stato accolto in sostanza, intende ritirarlo?

CALVI (*DS-U*). No, signor Presidente, chiedo che sia votato perché almeno resti agli atti del Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.102.

DE ZULUETA (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ZULUETA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, noi riteniamo positivo il fatto che contenuti di comunicazione quali *e-mail* ed SMS inviati siano stati esclusi dai vincoli creati dal decreto, però siamo un po' preoccupati

per quanto riguarda i dati esteriori di traffico, per esempio i contenuti di partecipazione a *chat*, *forum*, *newsgroup*, la consultazione di siti, eccetera.

La nostra preoccupazione – questo è il senso dell'emendamento 6.102 – riguarda la possibilità di profilazione degli utenti. Questa profilazione può avere varie finalità, può anche avere uno scopo di *intelligence* (e in questo caso sarebbe una forzatura, lo vogliamo sottolineare), ma può anche avere un interesse di mercato, proprio di *marketing*.

Riteniamo, pertanto, che con la formulazione dell'emendamento 6.102 si eviti questo rischio di profilazione.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per far rilevare (credo che a lei non sfugga) che stiamo per approvare un provvedimento di grande importanza e di una certa rilevanza, ahimè, con meno di un quarto dei colleghi senatori.

Credo che, da questo punto di vista, vadano richiamate le responsabilità di tutti, perché non si può approvare un atto di tale importanza e valore anche per la sicurezza nazionale in assenza dei colleghi in Aula.

PRESIDENTE. No, senatore Vallone, veramente devo dire che c'è una discreta affluenza in Aula, mi sembra un po' ingeneroso con i colleghi.

VALLONE (*Mar-DL-U*). È soggettivo.

PRESIDENTE. Non mi sembra generoso da parte sua, perché, anche considerando l'ora, mi sembra che l'affluenza in Aula sia elevata. E poi – nessuno si offenda – mi pare di vedere anche personaggi autorevoli e competenti sulla questione, compreso lei, ovviamente, senatore Vallone.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Grazie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.102, presentato dai senatori Cortiana e Marino.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, sperando questa volta di avere la benevolenza dei relatori e del Governo, forse è meglio intervenire in questa fase, piuttosto che in dichiarazione di voto, dove magari ci sono davvero pochi secondi per decidere.

La richiesta che facciamo è che questi controlli vengano estesi anche agli esercizi che sono già stati aperti, cioè a quelli che hanno già avuto la licenza, perché ci sembra che in realtà debbano essere controllati tutti, non soltanto quelli che devono richiedere la licenza, cioè che devono aprire d'ora in poi o al momento in cui la legge andrà in vigore.

Chiediamo quindi che i pubblici esercizi e i circoli privati che sono nelle condizioni previste dal comma 1, e che sono già in attività quando entrerà in vigore il presente decreto, debbano almeno trasmettere al questore un'apposita informativa sull'uso che viene fatto delle loro linee telefoniche, in modo tale che si possa decidere se mantenere o revocare la licenza. Altrimenti, vi sarebbe un gruppo di esercizi che rimangono assolutamente incontrollati e i nuovi esercizi che invece vengono sottoposti a un controllo di una certa severità.

Ci sembra che se è la stessa attività che dev'essere tenuta sotto controllo, debba valere per quelli che già sono in attività e per quelli che entreranno in attività, non per una sola categoria.

Signor Presidente, anche se sappiamo che nell'ordinamento il silenzio-assenso è un criterio stabile in molti settori, non riteniamo che in un disegno di legge di questo tipo si possa usufruire di tale principio in caso di mancata risposta di un'autorità ben precisa e cioè del questore.

Stiamo parlando di un disegno di legge che riguarda un periodo temporale ed un'eccezionalità che ci sembra tale da superare anche normative già esistenti nell'ordinamento «normale». Pensiamo invece che la licenza per tali esercizi debba essere rilasciata con un doppio controllo, sia al momento della richiesta sia in quello del rilascio, e non invece con il criterio del silenzio-assenso previsto dal comma 3 dell'articolo 7.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CIRAMI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli emendamenti 7.3, 7.8, 7.5 e 7.0.1 e contrario a tutti gli altri emendamenti all'articolo 7.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere conforme a quello relatore.

A proposito dell'emendamento 7.0.1, al comma 1, il Governo propone di premettere alle parole «L'organo del Ministero dell'interno», l'espressione «Fermo rimanendo le competenze dei servizi di informazione e sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.».

Per quanto riguarda poi l'emendamento 7.9, se mi è consentito, signor Presidente, vorrei ricordare al senatore Dalla Chiesa che già il comma 2 di questo articolo disciplina la condizione di chi svolge un'attività. Spero quindi che i suoi timori possano essere fugati.

Per quanto riguarda, infine, l'emendamento 7.6, ne abbiamo discusso anche in Commissione: non si può addebitare all'istante l'inerzia della

pubblica amministrazione, con un'ulteriore penalizzazione, soprattutto se egli è già operativo e dovrebbe vedersi bloccata un'attività in corso. Credo peraltro che abbia rilievo l'acquisizione del dato da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. Già questo è un risultato importante.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se accetta la proposta di modifica dell'emendamento 7.0.1, testé illustrata dal Sottosegretario.

CIRAMI, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.3 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 7.7 e 7.9.

Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.6.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Bassanini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, qui c'è un punto che mi sembra un po' strano: chiunque addestri ad usare materiali esplosivi, aggressivi chimici, eccetera, è punito; però, ci sono aggressivi chimici, sostanze chimiche come, ad esempio, gli storditori per la macellazione degli animali. Si usano delle cartucce e si tratta di congegni pericolosi se usati contro un individuo. Non penso, però che un padre che insegna ai figli a macellare un animale sia passibile di tali penalizzazioni; oppure, che lo possa essere un padre che insegna ai figli ad usare gli anticrittogamici o gli insetticidi.

Qui non c'è alcun riferimento allo scopo del terrorismo, c'è solo scritto che «insegna».

A me sembra, quindi, opportuno precisare che, se lo scopo è quello di un uso normale, non c'è alcun pericolo.

NIEDDU (*DS-U*). Signor Presidente, l'articolo 8 reca norme integrative della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l'uso di esplosivi. Il mio emendamento tende a far sì che norme integrative siano definite anche per sostanze e/o materiali radiologici.

Vorrei ricordare che esiste un ampio ventaglio di possibili sorgenti radiologiche la cui accessibilità è relativamente facile perché ampiamente usate negli ospedali e in determinate attività industriali.

Alcune di queste sorgenti sono altamente radioattive, appartengono alle categorie 1 e 3, come definite nella categorizzazione delle sorgenti radioattive dall'AIEA che, se non sono controllate e protette adeguatamente, potrebbero cadere in mani sbagliate ed essere usate per attentati con le cosiddette «bombe sporche», che appaiano in assoluto pericolosissime, tenuto conto della relativa facilità con la quale possono essere preparate.

Dunque, le sorgenti radioattive vulnerabili dovrebbero essere protette nel corso del loro stoccaggio, trasporto e uso. Purtroppo, tutta l'attuale disciplina legislativa (dal decreto legislativo n. 241 del 2000 in poi) norma in modo egregio il modo in cui gestire questi materiali nei luoghi di lavoro ai fini di protezione del personale che lo deve utilizzare, ma non esistono norme stringenti per quanto riguarda la sicurezza di questi materiali nelle fasi di trasporto, ad esempio, e di detenzione nei magazzini.

Ho fatto una verifica personale questa mattina con alcuni membri della Commissione nazionale che si occupa di questa materia e risulta che dei camion partono con del cesio da Milano e da Verona e attraversano l'Italia per consegnare «pillole» di cesio altamente inquinanti ai vari utilizzatori.

In sostanza, l'emendamento prevede che il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, deve con proprio decreto disciplinare la materia con l'obiettivo di raggiungere maggiori livelli di sicurezza rispetto alla situazione attuale.

Purtroppo, l'emendamento non è stato presentato in Commissione per l'esiguità dei tempi a disposizione. Nonostante che sia stato possibile presentarlo solo in Aula e non vi sia stato il tempo per discuterlo in Commissione, credo affronti comunque un problema che merita attenzione non

soltanto a mio parere, ma anche a parere di chi ha potuto leggere quanto pubblicato in materia ed è al corrente che tale problematica è estremamente attuale, rilevante e da non sottovalutare.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CIRAMI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.2 e 8.4. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 8.3 ed esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo un parere conforme al relatore, anche se vorrei esporre due precisazioni.

Credo che le preoccupazioni sottese dall'emendamento 8.100 del senatore Gubert possano essere agevolmente risolte dalla lettura dell'articolo 2-*bis* che viene introdotto, nella legge sulle armi, dopo l'articolo 2, in cui si dice: «Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge e di regolamento...». Si sta parlando, nella questione che egli sottopone all'attenzione dell'Aula di attività assolutamente lecite. Pertanto, invito il presentatore al ritiro.

Con riferimento poi all'emendamento 8.101, il tema che il senatore Nieddu pone all'attenzione dell'Aula è estremamente complesso e delicato. Condivido l'esigenza di prenderlo in considerazione, però faccio presente che sono coinvolte le competenze di vari Ministeri. Inoltre, credo che una parola al riguardo debba esprimerla anche la Commissioni bicamerale sul ciclo dei rifiuti e le connessioni con la criminalità.

Ritengo che non vi siano i tempi in questo provvedimento per approfondire adeguatamente una tematica così controversa. Sono disponibile, qualora ritenga di ritirarlo, ad accogliere un apposito ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Sull'emendamento 8.3 è stato rivolto un invito al ritiro. Senatore Caruso, intende accoglierlo?

CARUSO Antonino (AN). Signor Presidente, non intendo ritirare questo emendamento. Si ritiene che sia una previsione opportuna che colpisce

uno dei punti centrali del fenomeno del terrorismo nelle sue fasi attuative, cioè colui che addestra colui che sarà poi l'attentatore. Ci sembra che la pena debba essere riproporzionata verso l'alto con riferimento alle condotte maggiormente criminali.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo soltanto per annunciare il mio voto favorevole sull'emendamento 8.3.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto in senso contrario.

La pena è straordinariamente elevata, considerato che non si tratta soltanto di un reato non straordinariamente grave, ma che si tratta anche di colpire colui che giustamente è sanzionato, vale a dire colui che «fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra o fornisce istruzioni sulla preparazione e l'uso di materiali esplosivi».

È certamente un fatto grave, ma mi sembra che la pena indicata dal Governo sia equa e commisurata alla fattispecie. Pertanto insisto sulla necessità di votare contro l'emendamento 8.3.

PASTORE (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, ho notevoli perplessità ad esprimere un voto favorevole anche perché, per quanto mi consta, la norma incide al di fuori di una specifica attività terroristica.

Si tratta chiaramente di una norma indirizzata a prevenire un certo uso di mezzi che potrebbero anche essere destinati ad azioni terroristiche, ma riguarda qualsiasi soggetto in queste condizioni, al di là degli scopi e degli atti che magari ha intenzione di compiere. Mi sembra che una pena elevata da uno a tre anni e da sei a nove anni per tale fattispecie sia eccessiva.

Pertanto, a meno di un chiarimento al riguardo, intendo esprimere un voto contrario.

CIRAMI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI, *relatore*. Signor Presidente, credo di intuire lo spirito dell'emendamento 8.3, presentato dal senatore Antonino Caruso e da altri colleghi. Credo che la previsione in esso contenuta vada recuperata al massimo come aggravante della fattispecie prevista dall'articolo 2-bis del decreto-legge, qualora le attività di cui al comma che precede siano dirette a fini di terrorismo.

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Luigi Bobbio, le faccio presente che in dichiarazione di voto sarebbe già intervenuto il senatore Antonino Caruso.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, mi sembrava che il collega Antonino Caruso fosse intervenuto solo per annunciare che intendeva mantenere l'emendamento.

PRESIDENTE. Non è così, ma è lo stesso. In ogni caso, le concedo un minuto di tempo per intervenire.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, Alleanza Nazionale naturalmente voterà a favore di questo emendamento, per due ragioni fondamentali.

In primo luogo, credo che ci si debba rendere conto che, se non si approvasse l'emendamento in votazione, si introdurrebbe una nuova fattispecie penale riferita ad esplosivi e ad armi chimiche per la quale sarebbe prevista una pena addirittura largamente inferiore a quella oggi prevista per il porto e la detenzione di armi comuni da sparo o di armi da guerra (pistole, fucili e mitragliatori da guerra). Questa mi sembrerebbe una palese discrasia e un'incongruità normativa: una fattispecie molto più grave verrebbe punita con una norma inferiore rispetto ad una fattispecie meno grave. Questo è un dato di fatto.

In secondo luogo, ho seguito l'intervento svolto dal senatore Pastore. Vorrei però capire, se fosse possibile e considerato com'è strutturato il complesso delle condotte nella previsione della nuova norma incriminatrice, quali possono essere le fattispecie in cui si addestra all'uso degli esplosivi o delle armi chimiche diverse dalle ipotesi di terrorismo e che possono essere considerate ipotesi minori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 8.100 c'è un invito al ritiro. Senatore Gubert, lo accoglie?

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, ringrazio il signor Sottosegretario perché ha ritenuto almeno di dire due parole in merito, pur quasi accusandomi di non aver saputo leggere bene il testo. Ma è proprio perché l'ho letto bene che ho predisposto l'emendamento, altrimenti non avrebbe avuto senso presentarlo.

Il signor Sottosegretario dovrebbe spiegarmi quali sono le particolari disposizioni di legge che consentono specificamente ad un genitore di istruire i figli su come usare lo storditore o gli anticrittogamici: non esistono. Ed è per questo, signor Presidente, che qui si è rovesciata la logica: tutto ciò che non è vietato dalla legge, è consentito.

Penso che l'emendamento meriti considerazione. Se sarò stato imbecille nell'interpretare il testo, pazienza. Ne chiedo, quindi, la votazione.

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore, le rammento che il suo Gruppo ha solo 17 secondi di tempo a disposizione.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, non so cosa succeda in Trentino-Alto Adige, ma da noi per fare questa attività ci vuole un patentino.

PRESIDENTE. Anche in Toscana, credo.

Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Sull'emendamento 8.101 il rappresentante del Governo ha rivolto ai proponenti un invito al ritiro, dichiarandosi disponibile ad accogliere, in sostituzione, un ordine del giorno. Senatore Nieddu, accoglie tale richiesta?

NIEDDU (*DS-U*). Sì, signor Presidente, e ho sottoposto il testo dell'ordine del giorno al sottosegretario Mantovano, il quale si è dichiarato d'accordo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.101 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino (*AN*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.2.

CICOLANI (*FI*). L'oggetto dell'emendamento 9.0.1 è molto chiaro, si affronta il tema della sicurezza negli aeroporti. Questo emendamento

punta a consentire all'ENAC di utilizzare le risorse di parte corrente per spese di investimento finalizzate alla *security*.

Ci consta che la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario su questa proposta di modifica, ma non ne comprendo la motivazione, in quanto si traducono risorse di parte corrente in spese di investimento.

Chiedo pertanto l'accantonamento dell'emendamento, affinché possa essere riesaminato dalla Commissione bilancio ed il relatore e il rappresentante del Governo esprimessero parere favorevole nel merito, come credo.

PASTORE (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (*FI*). Quando ho valutato l'ammissibilità dell'emendamento, ho interpretato la parola «sicurezza» come sicurezza per il volo, quindi delle strutture, delle piste, degli impianti e così via. Mi sembra di capire che qui invece si tratti di sicurezza di altro genere. Chiedo che questo venga precisato nel testo, diversamente riterrei l'argomento estraneo alla materia.

PRESIDENTE. Per il momento gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.100 sono accantonati.

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CIRAMI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.100, nell'attuale formulazione ci risulta che siano improcedibili per il parere contrario della 5^a Commissione. Solo se venissero riformulati, potrebbero essere riesaminati dalla Commissione bilancio. Sottopongo questa riflessione alla sua valutazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Per il momento li accantoniamo, poi valuteremo se vi è una questione di carattere finanziario o se attiene ad un determinato tipo di sicurezza.

MORO (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (*LP*). Signor Presidente, il parere della 5^a Commissione non entra nel merito, ma si sofferma solo sugli aspetti finanziari. Se la Commissione bilancio ha ritenuto che l'emendamento sia scoperto ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non possiamo che prenderne atto, oppure parlo in votazione con le modalità previste dal Regolamento.

PRESIDENTE. Ma non sto entrando nel merito, dal momento che ne dispongo l'accantonamento.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.2 è stato ritirato e che gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.100 sono stati accantonati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DE ZULUETA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, accade che le leggi di emergenza, emanate come risposta a situazioni di crisi, adempiano spesso a funzioni che poco hanno a che vedere con la sicurezza.

È nostro parere che il comma 1 dell'articolo 10 abbia poco a che vedere con lo scopo dichiarato. Si propone infatti di utilizzare per l'analisi del DNA campioni biologici prelevati su persone per le quali è previsto un percorso di identificazione.

L'analisi del DNA non è utilizzata correntemente come strumento di identificazione, per il semplice motivo che si tratta di un'analisi complessa, che richiede un lavoro di laboratorio. Questo tipo di analisi sono perciò usate come strumento di medicina legale o come sostegno ad attività di investigazione giudiziaria, per completare un percorso di identificazione in quella fase.

Prevederle come una specie di rafforzativo dei normali strumenti di identificazione è semplicemente fuorviante. La nostra polizia spesso non ha la benzina per le automobili e qui si prevede che debbano essere prelevati campioni biologici, il che comporta la dotazione di strumenti clinici di prelievo e di conservazione.

Di qui la mia osservazione iniziale, che: la previsione ha poco a che vedere con lo scopo dell'identificazione. Esiste uno strumento, e si poteva prevedere di renderlo più funzionale, con strutture materiali più forti: il sistema Eurodac, che utilizza le impronte digitali, è coordinato a livello europeo, ha già alle spalle leggi concordate sullo stoccaggio dei dati e lo scambio delle informazioni. Non esiste invece una banca dati del DNA delle persone o dei criminali sotto indagine per reati gravi.

Noi riteniamo che il prelievo biologico sia come una coda velenosa, introdotta per motivi di propaganda. Non è necessariamente un'offesa perché difficilmente la previsione sarà attuata. Scommetto che questo prelievo non si verificherà quasi mai, ma ciò non giustifica la nostra tacita approvazione, perché è un segnale di imbarbarimento.

I prelievi biologici coattivi sono una forzatura costituzionale, come è già stato chiarito; possiamo immaginare circostanze in cui potrebbero essere decisivi ai fini di un'inchiesta e, pertanto, autorizzati dalla magistratura, ma configurarli come uno strumento di polizia è semplicemente propaganda di cattivo gusto e di nessuna utilità.

Con il nostro emendamento proponiamo uno strumento di deterrenza per le false generalità, anziché entrare in un percorso che è inutile – siamo l'unico Paese al mondo a proporre una misura simile a livello di polizia – ed è un segnale pessimo per le buone relazioni che il Ministro ha caldeggiato nel suo intervento. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un*).

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, prima di tutto vorrei comunicare al collega Tirelli che faccio l'agricoltore e posso usare gli anticrittogamici senza patentino; il collega si occupa di altro e probabilmente non lo sa.

L'articolo 10 prevede il prelievo di materiale biologico nella bocca. Penso che sia meglio specificare, precisare che cosa sia, non vorrei che mi fosse prelevato un dente o una parte di lingua.

CENTARO (*FI*). Ritiro l'emendamento 10.1.

SALVI (*DS-U*). Rinuncio ad illustrare l'emendamento 10.107, riservandomi di intervenire in dichiarazione di voto. Su tale emendamento mi piacerebbe, così come sul precedente, che il relatore ed il rappresentante del Governo si pronunciasse nel merito.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CIRAMI, *relatore*. Signor Presidente, le Commissioni riunite avevano approvato l'emendamento 10.200, in merito al quale inspiegabilmente la 5^a Commissione si è espressa negativamente e personalmente non ne capisco le ragioni, a meno che, con l'espressione «con l'assistenza di adeguato personale sanitario...», non si pensi di fare ricorso al primario o al chirurgo di chissà quale clinica: il personale sanitario è quello delle ASL, il che non comporta alcun aggravio di spesa.

Chiederei, quindi, che questa materia fosse accantonata per chiedere lumi al presidente Azzollini.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.11 e 10.6 e contrario sui restanti.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere conforme a quello del relatore, ma non comprendo la motivazione dell'accantonamento dell'emendamento 10.200.

PRESIDENTE. Vi è il parere contrario della 5^a Commissione e il relatore spera che accada qualcosa nella notte!

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Se il parere è contrario alla seconda parte concernente l'assistenza del personale sanitario, non la si può eliminare approvando la prima solamente?

PRESIDENTE. Chiedo nuovamente al relatore il suo parere in proposito.

CIRAMI, *relatore*. Signor Presidente, questo emendamento era stato approvato all'unanimità, con il consenso di tutti i componenti delle Commissioni riunite.

Quindi, per un *fairplay* chiedo di accantonare l'emendamento per attendere le decisioni della 5^a Commissione, specificando eventualmente che il personale sanitario sia quello della ASL per cui non comporta alcun aggravio di spesa.

SALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (*DS-U*). Signor Presidente, è molto tardi e siamo arrivati all'articolo 10. Questa è una norma importante e delicata; vi è poi la questione sollevata dal senatore Cirami ed i colleghi sono stanchi. Mi ero permesso di segnalare due emendamenti di tenore simile, che – a mio avviso – non riducono in nulla la portata della norma ma introducono un elemento di giustizia perché avvicinano questa normativa al fermo di polizia giudiziaria, già previsto.

Mi permetto di suggerire di sospendere qui i nostri lavori per riprenderli domani ed esaminare il tutto con la tempestività che abbiamo avuto oggi, ma anche con la dovuta serietà.

PRESIDENTE. Propongo di arrivare alla fine dell'articolo 10. Do nuovamente la parola al sottosegretario Mantovano.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sull'emendamento 10.107 del senatore Salvi, concordando una riformulazione, si accoglie l'esigenza di avvertire una persona di fiducia, sia essa un familiare o un convivente, naturalmente non in termini così tassativi e con locuzioni tipo «immediatamente» «senza ritardo», eccetera. Stralciando, però, questa parte si può concordare una formulazione diversa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.100, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 10.200 è stato accantonato e con esso i successivi emendamenti fino al 10.9.

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.14, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.5.

DE ZULUETA (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ZULUETA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, noi riteniamo centrale la questione sollevata con il nostro emendamento; stiamo parlando di atti di tutela minimi.

Il senatore Salvi ha parlato di un avviso ad una persona di fiducia, noi parliamo di avviso all'avvocato di fiducia o di nomina del tribunale. Se questo non dovesse essere possibile, ci vorrebbe una spiegazione cogente di fronte all'opinione pubblica.

Il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa prevede delle norme di tutela minime, laddove il fermo di polizia di protrae oltre 12 ore. In tal caso, ad esempio, come tutela minima prevede un esame medico. Noi non abbiamo nessuno strumento di garanzia per proteggere; noi stiamo parlando in questi casi in larga misura di persone trattate, che sarebbero persone straniere, e pertanto con pochissimi strumenti di tutela.

Io chiedo al Governo di spiegare con chiarezza i motivi per cui ritenga di ovviare ai tradizionali minimi strumenti di garanzia. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 10.12 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.13, identico all'emendamento 10.2.

CALLEGARO (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, insisto perché l'Aula voti a favore del mio emendamento 10.2. Rilevo, infatti, che nella logica della norma, ventiquattro ore sono indubbiamente poche. Si pensi che si tratta, in maggior parte, di stranieri per i quali ai fini dell'identificazione bisogna interpellare magari consolati, ambasciate o servizi stranieri. Ora, può capitare che consolati, o ambasciate, o altri uffici nel giorno di sabato o di domenica siano chiusi. Pertanto, se si ferma qualcuno di sabato o di domenica, ventiquattro ore non sono sufficienti per compiere certi accertamenti.

Ma addirittura, anche se si tratta di un fermo durante la settimana, quando tutti gli uffici sono aperti, succede che se, per esempio, viene fermato alle 8 di sera, fino alle 9 del mattino non si riesce a trovare i soggetti ai quali chiedere le informazioni, ragion per cui rimangono soltanto otto-dieci ore, nella realtà.

Pertanto, senza esagerare, tre giorni, settantadue ore a me sembravano sufficienti per raggiungere lo scopo dell'identificazione. (*Applausi della senatrice Boldi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.13, presentato dai senatori Stiffoni e Tirelli, identico all'emendamento 10.2, presentato dal senatore Callegaro.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 10.1 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.106.

SALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (*DS-U*). Signor Presidente, il rappresentante del Governo ha chiesto l'accantonamento della materia di cui agli emendamenti 10.106 e 10.107. Chiedo dunque se possiamo accantonare tali emendamenti insieme a quelli di cui parlava il senatore Cirami, oppure li riformuliamo stasera stessa. Ma, poiché è un punto delicato, vorrei spiegare un attimo ai colleghi, se me lo consente, signor Presidente, di che cosa si tratta.

PRESIDENTE. Certo, senatore Salvi.

SALVI (*DS-U*). Mentre qui aumentiamo da dodici a ventiquattro ore il termine previsto per il fermo di identificazione, ricordiamo che vi è un'altra figura di fermo prevista nel codice di procedura penale, che è quella dell'indiziato di delitto.

Per l'indiziato di delitto il codice di procedura penale prevede il diritto di avvertire la famiglia e l'avvocato difensore del fatto che è accaduto il fermo. Prolungandosi la durata del fermo ed equiparandola a quella

del fermo di indagato di polizia, che è una fattispecie nella quale la persona coinvolta si presume abbia oltre tutto maggiore pericolosità, perché indagata di reato, non si comprende perché non debba essere previsto, anche in questo caso, analogamente a quello che accade per l'altro tipo di fermo, il diritto di avvertire, di far sapere, riguardo a questa persona che per ventiquattro ore non si trova più, il motivo per cui, appunto, non c'è. Di questo si tratta.

Il rappresentante del Governo mi sembrava che avesse detto: l'esigenza è giusta, vediamo di trovare la formulazione tecnicamente precisa. Infatti, non si può estendere, a mio avviso, automaticamente l'altra norma perché lì si parla di diritto di nominare un difensore d'ufficio perché la persona è indagata di delitto.

Su questo tema c'è l'emendamento del senatore Fassone, c'è il mio, c'era anche quello della senatrice De Zulueta, che però prevedeva l'avvocato.

Allora, se questa materia si può accantonare un momento, e l'esigenza viene riconosciuta sussistere, in cinque minuti si trova, credo, la formulazione più indicata.

PRESIDENTE. Credo che il sottosegretario Mantovano avesse già una proposta di riformulazione da avanzare.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, anch'io sono d'accordo sul fatto che forse è utile un brevissimo accantonamento; però, poco fa avevo dato una riformulazione di questo emendamento che teneva conto delle osservazioni avanzate in Commissione. Infatti, sulla linea che indicava ora il collega Salvi, abbiamo tenuto un dibattito in Commissione, con una proposta; ci sono state rivolte delle osservazioni critiche e pertanto alla fine quel testo non è stato accettato.

Lo avrei riformulato in modo tale che non vi sia la facoltà diretta del soggetto di mettersi in comunicazione con qualcuno, ma piuttosto la richiesta alla polizia di comunicare all'esterno. Infatti, qual è, detta in termini molto terra terra, l'esigenza? Che una persona non scompaia dalla circolazione per ventiquattro ore soltanto allo scopo di concludere un procedimento di identificazione, che vi possa essere un collegamento con il mondo esterno, il quale, tra l'altro, è anche utile all'accertamento dell'identità.

Prevediamo quindi che sia la polizia, l'autorità a procedere a questa comunicazione all'esterno.

Se fosse possibile distribuire questa riformulazione, forse potremmo su di esse alla fine convenire.

CENTARO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, vorrei dire ai colleghi quanto segue.

Una cosa è il fermo di indiziato di reato, che è persona identificata, tant'è che viene iscritta poi nel registro degli indagati con quello che segue sotto il profilo della nomina del difensore d'ufficio o di fiducia; altra cosa è il fermo di persona da identificare.

La persona da identificare è persona che si ferma e il prolungamento del fermo deriva dalla difficoltà di arrivare alla certezza sulle generalità e sulla corrispondenza tra generalità e persona fisica. Se questa persona vuole che sia avvertita altra persona, dovrebbero fare un'ulteriore identificazione della persona da essa indicata come familiare (e chissà se lo è) o come convivente; dovremmo cioè identificare se in effetti corrisponde alla categoria indicata in un'eventuale norma come familiare o come convivente, con tutte le difficoltà possibili. Altra cosa è che la persona dica: «Io abito nel domicilio, dove troverete elementi che attestano la mia identità». Ma è cosa diversa da quella di avvertire persona da lui indicata, sia essa familiare o convivente.

Quindi, sotto questo profilo l'indicazione che viene data nel corso del fermo proprio ai fini della ricerca dell'identità non ha necessità di essere trasfusa in una norma di legge, che prevede la comunicazione del fermo ad altra persona, a qualsiasi titolo, familiare o convivente che sia.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei brevemente intervenire perché ho l'impressione che ci siano una serie di equivoci che vanno sicuramente eliminati. Innanzi tutto, la riformulazione dell'emendamento 10.106 è la seguente: «e in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente». Quindi, non siamo di fronte a un imputato, infatti abbiamo tolto la parola «difensore», non c'entra niente il difensore; siamo di fronte alla possibilità di colui che è stato fermato e che non si riesce a identificare di chiedere alla Polizia di avvisare un familiare.

A questo punto la Polizia deciderà se avvisare o se ricercare. Tutti i fatti successivi, naturalmente, possono essere utili per l'identificazione. Soprattutto nel caso in cui questo signore abbia dimenticato, per le ragioni più svariate, la sua identità è chiaro che la Polizia potrà immediatamente avvisare i familiari o, se è un minorenne, i genitori del fatto che egli è trattenuto. Questo passaggio, se la Polizia riterrà di farlo, consentirà, se necessario, di identificare colui che al momento non viene identificato.

Quindi, a questo punto, non vi è nessuna lesione delle indagini per l'identificazione, ma, per un verso, vi è la possibilità di impedire che il soggetto rimanga per ventiquattr'ore senza dar notizia di sé, magari fa-

cendo allarmare i genitori o i figli se egli non c'entra nulla con i fatti prospettati. Nello stesso tempo, in questo modo, rimettendo all'autorità di polizia la scelta si può facilitare l'identificazione, se l'autorità di polizia lo vorrà. Se questa non lo vorrà non lo farà, perché ciò che introduciamo non è la comunicazione, ma la facoltà di chiedere alla Polizia di avvisare i familiari qualora lo ritenga utile.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei appoggiare la richiesta dei colleghi Calvi e Salvi. Mi sembra che ci sia davvero un problema di buon senso prima ancora che di diritto. L'obiezione che è stata mossa dal collega Centaro parte dall'ipotesi che questa persona sia senza identità e non in grado di fornire un'identità autonomamente.

Credo che il riferimento ad un avvocato, se si trova un difensore, e la possibilità comunque di avvisare un familiare mettano in condizione una persona, che può sparire per un giorno intero, di dare informazioni su ciò che sta accadendo. Il riferimento ad un avvocato può anche aiutare il processo di identificazione. Non capisco perché dobbiamo partire dall'idea che la persona che si cerca di identificare non è in grado di dimostrare la sua identità.

BOBBIO Luigi (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, io credo che le argomentazioni in particolar modo svolte dal senatore Calvi ci dovrebbero far riflettere sul fatto che non è possibile accedere a questa proposta emendativa perché, se introducessimo un emendamento di questo tipo, di fatto introdurremmo un elemento di contraddizione interna nella norma.

Mi spiego: se il soggetto di cui discutiamo, ipotetico, è fermato perché la sua identità è da verificare e da accertare, non è la legge che deve attribuirgli la facoltà di avvisare un familiare. Anzi, se questo soggetto vuole uscire dal fermo di identificazione, la prima cosa che deve fare è dire: «Andate all'indirizzo tale, lì c'è mia madre», che dovrebbe anche chiedere di avvisare. Però, nel momento stesso che la polizia va a fare questo avviso e riscontra che quella è la madre, di fatto lo ha identificato e lo libera.

Quindi, non possiamo varare una norma intimamente contraddittoria. Mi rendo conto delle vostre necessità e in parte le condivido ... (*Commenti del senatore Calvi*).

PRESIDENTE. Senatore Calvi, questa non è una Commissione, come lei sa.

BOBBIO Luigi (AN). ... per un fermo di polizia giudiziaria che, peraltro, è regolato dal codice e non è assolutamente parificabile, neanche nelle premesse, al fermo di identificazione.

Quindi, un emendamento del genere renderebbe la norma che attualmente valutiamo intimamente e logicamente contraddittoria.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Per superare questa famosa contraddizione, credo che davvero sarebbe di garanzia e di buon senso almeno accettare (come noi avevamo proposto, anche se forse andava riformulato) il fatto che comunque si avvisi un avvocato, il difensore, il quale può ...(*Commenti del senatore Centaro*). Sì, di ufficio, perché questo è l'unico modo. (*Commenti del senatore Calvi*). La norma l'avete scritta anche voi. Allora non sapete neanche quello che scrivete. Voi avete parlato di un familiare o di un difensore.

Comunque, un avvocato d'ufficio può prendere in carico qualsiasi persona e quindi superare la questione della contraddizione dell'identità. L'avete scritto voi l'emendamento Fassone. Quindi, prima di dire agli altri che cosa scrivono, vedete quello che scrivete voi.

CENTARO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, l'avvocato non si può avvisare perché non siamo in fase di indagato, si tratta solo di una persona da identificare.

Voglio dire, colleghi, che si può anche inserire la facoltà di richiedere, eccetera, ma tuttavia, se è solo facoltà e non è obbligo o diritto, e a cui quindi non necessariamente corrisponde una risposta positiva, rientra in quella che è l'attività normale di identificazione della polizia.

Infatti, se io ho la facoltà di chiedere, ma la polizia poi non lo fa, alla fine la norma rimane assolutamente in aria, soltanto una norma manifesto.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sulla formulazione dell'emendamento 10.106 avanzata da ultimo dal senatore Calvi, con due precisazioni. La prima: credo che il comma di riferimento sia il comma 2 dell'articolo 10; la seconda è che la dizione: «in tal caso con la facoltà...» vada

al termine del comma, cioè dopo le parole «dell'autorità consolare o di un interprete» e non dopo le parole «ventiquattro ore».

PRESIDENTE. L'espressione è la seguente: «in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente».

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, Alleanza Nazionale voterà contro questo emendamento.

Noi non riteniamo assolutamente che si possa far passare una contraddizione in termini logici e giuridici all'interno di una norma. La riteniamo una forte contraddizione, nel caso fosse approvata.

Non riteniamo che si possa poi qualificare come facoltà di garanzia di un fermato per identificazione quello che è un diritto-dovere del fermato per identificazione di utilizzare uno strumento per farsi identificare, perché dare cognome, nome e indirizzo di un familiare per avvisarlo significa farsi identificare.

Si tratta dunque di una norma contraddittoria e, malgrado il parere favorevole del Governo, noi voteremo contro.

PRESIDENTE. Il relatore è d'accordo con la riformulazione proposta?

CIRAMI, *relatore*. Signor Presidente, sono favorevole perché rispetto a tale facoltà interviene una valutazione dell'ufficiale o dell'agente di pubblica sicurezza. Egli è chiamato a valutare se l'avviso che il soggetto da ai familiari può essere pregiudizievole rispetto ai motivi che hanno condotto al suo fermo.

Pertanto, esprimo parere favorevole alla riformulazione.

SALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (DS-U). Signor Presidente, vorrei capire con esattezza quale norma si sta votando perché il senatore Centaro ha fatto un'osservazione che va valutata con attenzione. Pochi minuti fa, mi ero permesso di dire che se avessimo dedicato il tempo rimasto ad altre questioni più semplici sarebbe stato meglio.

In ogni caso, prima di votare una norma che tocca i diritti di libertà delle persone, vorrei vederla per iscritto. Si tratta di una mera richiesta che fa la persona chiamata per l'identificazione alla quale non segue alcun dovere dell'autorità alla quale questa richiesta viene fatta di dare seguito? Se la norma è intesa in questo senso, voto contro, perché si tratterebbe di una

presa in giro, altrimenti voglio capire, con esattezza, le parole rispetto alle quali siamo chiamati ad esprimere un voto.

PRESIDENTE. Le parole esatte sono: «ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente».

SALVI (*DS-U*). Premesso che nell'emendamento era scritto «persona da lui indicata», vorrei sapere se il Governo ed il relatore interpretano questa norma nel senso che da questa richiesta consegue un dovere dell'autorità giudiziaria di dare seguito o no.

Prima di votare vorrei comprendere quale interpretazione viene data a questa norma.

PRESIDENTE. Senatore Salvi, ha facoltà di chiederlo, ma non posso certo io fare l'ermeneuta di una norma che ancora non è stata approvata.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, intanto si tratta di forze di polizia e non dell'autorità giudiziaria. Le forze di polizia hanno al proprio interno persone serie. Nel caso in cui vi sia la richiesta di avvertire un familiare o un convivente, dal momento che, come è stato anche detto, è un elemento che oltre a rispondere a un'esigenza di garanzia contribuisce all'identificazione, non c'è ragione per cui non si debba dare seguito a tale richiesta.

SALVI (*DS-U*). Esprimo in ogni caso il mio disaccordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.106 (testo 2), presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 10.107.

Metto ai voti l'emendamento 10.108, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.11, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dai relatori.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 10.0.100, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, questa norma cerca di garantire la conservazione delle informazioni genetiche relative alle persone e di affidarla all'Autorità garante per la tutela dei dati personali. Mi chiedo se questioni così delicate possono essere discusse alla presenza di soli 60 colleghi. Credo che non sia veramente possibile.

PRESIDENTE. Senatore Dalla Chiesa, sono presenti più di 60 senatori.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). A prescindere dal numero esatto, signor Presidente, non credo che soltanto perché i colleghi nella mattinata di domani devono partire, si possa oggi votare in queste condizioni su diritti fondamentali dei cittadini. Non è pensabile. Abbiamo vissuto tutta la serata con disagio.

PRESIDENTE. Illustri quest'ultimo emendamento, senatore Dalla Chiesa, così guadagniamo tempo.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Non penso che si possa predisporre e votare in un giorno solo un testo di legge di tale rilevanza. Abbiamo bisogno di mantenere queste informazioni e anche di fare in modo che esse siano tutelate secondo i criteri previsti per l'Autorità garante per la tutela dei dati personali.

Non credo che il prelievo di questi dati debba essere sprecato, perché si tratta di informazioni che possono comunque risultare utili per le indagini; non credo neanche, però, che debbano essere messe a disposizione con leggerezza delle autorità di pubblica sicurezza, perché ritengo che ci debba essere una supergaranzia sulla loro riservatezza e un filtro forte, importante istituzionalmente per potervi accedere. Tale è la proposta che facciamo.

Credo che il Parlamento, anche in queste condizioni, possa comprendere che si tratta di una proposta importante per la lotta al terrorismo (e non solo per questo), che tuttavia garantisce che vengano rispettati quei criteri di riservatezza che si sono fatti strada nell'opinione pubblica nel corso degli ultimi anni.

Se i colleghi ritenessero di volere appoggiare l'emendamento in votazione, credo che farebbero una cosa buona, l'ultima cosa buona di questa serata. Ne chiedo pertanto la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 10.0.100 pertanto è improcedibile.

A questo punto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 29 luglio 2005

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale (3571) *(Relazione orale)*.

II. Avvio della discussione generale dei disegni di legge:

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri)*.

– PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione (2202).

– PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere (2680).

– CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari (2759).

– CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari (2760).

– MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari (2765).

– PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e dei depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento (3308).

La seduta è tolta (ore 00,03 del 29 luglio).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative (3523-B)

ORDINE DEL GIORNO

G1

BARELLI, CICOLANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessò:

che in data 16 luglio 2005 nella riunione dell'esecutivo della Federazione Mondiale di Nuoto (FINA), tenutasi in Canada a Montréal, è stato assegnato a Roma, su proposta della Federazione italiana Nuoto e del Comune di Roma, il compito di organizzare i Campionati Mondiali di Nuoto del 2009 (nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo), superando le candidature di Mosca, Atene, Yokohama, Dubai;

che tale assegnazione è stata determinante per ipotizzare la candidatura dell'Italia e di Roma per le Olimpiadi del 2016;

che la Federazione italiana Nuoto, e le società ad essa affiliate, contano circa un milione di iscritti, e che quindi, tale disciplina sportiva è tra le più praticate nel nostro paese;

che appare indispensabile una iniziativa da parte del Parlamento e del Governo di sostegno e partecipazione alla riuscita dell'evento, che rappresenta un momento di straordinaria importanza per l'immagine internazionale del nostro paese e della sua capitale;

impegna il Governo:

a considerare fra le sue opere da prevedere come prioritarie all'interno della legge obiettivo sin dall'anno in corso, la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento dei Campionati Mondiali di Nuoto del 2009 da considerarsi per l'eccezionalità un «evento» di interesse nazionale.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL
DECRETO LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La tabella 2 di cui al nono comma dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 della presente legge con le decorrenze ivi indicate.

3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari a euro 1.495.750 per l'anno 2006 e a euro 2.061.700 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE.

6. All'articolo 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».

7. All'articolo 10, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quindici mesi».

8. All'articolo 1, comma 52, primo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
L. DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2005, N. 115

All'articolo 1:

al comma 2, dopo la parola: «nominati», sono inserite le seguenti: «per gli anni 2005 e 2006»;

al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1».

al comma 5, le parole: «, per l'importo di 18 milioni di euro,» sono soppresse.

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (*Interventi urgenti per l'università*). – 1. Per gli anni 2005 e 2006 e nel limite annuo massimo di spesa di 500.000 euro, possono essere prorogate le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

All'articolo 2, al comma 1, le parole: «30 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Strumenti didattici innovativi nelle università*). – 1. Allo scopo di fornire alle università strumenti didattici innovativi fondati su reti di connettività senza fili nonché di favorire l'acquisto da parte degli studenti di *personal computer* idonei a connettersi alle predette reti, sono stanziati:

a) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata al cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di connettività senza fili nelle università;

b) la somma di 10 milioni di euro nell'anno 2005, destinata all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisto di *personal computer* da parte degli studenti che usufruiscono delle esenzioni dalle tasse e dai contributi universitari;

c) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata alla costituzione di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati da istituti di credito agli studenti universitari che intendono acquistare un *personal computer*.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1, le modalità di erogazione dei finanziamenti agli istituti universitari di cui alla lettera *a*), le modalità di erogazione dei contributi di cui alla lettera *b*) e le modalità di finanziamento del fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) del comma 1, nonché le modalità di gestione e comunicazione delle iniziative.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2005, di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziata dalla Tabella D allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311».

All'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «legge 4 giugno 2004, n. 143,» sono inserite le seguenti: «che deve essere emanato entro il 30 settembre 2005,».

All'articolo 3, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da assegnare nei limiti del 50 per cento delle assunzioni con priorità alle regioni che hanno un rapporto docenti/studenti inferiore alla media nazionale e fino al raggiungimento della stessa. Il rispetto del rapporto docenti/studenti sull'intero territorio nazionale deve essere comunque raggiunto impegnando nella stessa misura le successive assunzioni previste dal Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Concorso riservato per dirigente scolastico). - 1. Ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, i posti vacanti di dirigente scolastico all'inizio dell'anno scolastico 2006-2007 sono riservati, in via prioritaria, al conferimento di nomine agli aspiranti inclusi nelle graduatorie del corso-concorso come rideterminate ai sensi dell'articolo 1-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, fino ad esaurimento delle graduatorie stesse, e, per la parte residua, all'indizione del corso-concorso di cui all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 4, comma 3, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.»;

nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale».

All'articolo 5:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "La targa è personale", sono inserite le seguenti: "e abbinata a un solo veicolo"»;

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 1-ter, dopo le parole: «patente di guida;» sono inserite le seguenti: «coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore» e le parole: «di cui al comma 1-quater» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis»;

alla lettera b), il capoverso 1-quater è sostituito dal seguente:

«1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all'articolo 126 del medesimo

decreto. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Disposizioni in materia di targatura e di requisiti per la guida dei ciclomotori)».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Modificazioni al codice della strada). - 1. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:

"Art. 130-bis. - (Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone). - 1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale";

b) all'articolo 208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi";

c) all'articolo 213:

1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies,";

2) dopo il comma 2-quater, sono inseriti i seguenti:

"2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenni. In queste ipotesi l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-*bis*, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili.";

d) all'articolo 214:

1) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal comma 1-*ter*,";

2) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

"1-*ter*. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-*bis*, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-*quater*, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.";

3) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: "Nei casi di cui al comma 1,";

4) al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "È disposta, inoltre, la confisca del veicolo"».

All'articolo 6:

il comma 2 è soppresso;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'articolo 18-*bis* della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, è abrogato»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il comma 2-*bis* dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilet-

tanti, nonché la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2005»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 7, al comma 1, primo periodo, le parole: «15 luglio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «10 agosto 2005» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2005 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.3.1 – Occupazione – capitolo 7230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successiva riassegnazione ad apposita unità previsionale di base del medesimo stato di previsione, e quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Attività socialmente utili presso uffici giudiziari*). – 1. Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra i 1.850 lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242, rientrano i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, alla data di entrata in vigore della predetta legge, presso gli uffici giudiziari, ancorché la titolarità della loro utilizzazione sia in capo ad enti locali».

All'articolo 8, al comma 1, capoversi 3-quater e 3-quinquies, le parole: «15 novembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2006».

All'articolo 9:

al comma 1, alinea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto»;

al comma 2, capoverso, al primo periodo, e al secondo periodo dopo le parole: «per un ulteriore mandato di», la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale e in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari già confermati, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche per effetto di proroga nell'incarico, sono ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico.»;

nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (*Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*). - 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 (L), il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)";

b) all'articolo 14 (L), al comma 2, dopo la parola: "civile," sono inserite le seguenti: "senza tener conto degli interessi,";

c) l'articolo 15 (R) è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (L). - (*Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato*). - 1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.

2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa";

d) all'articolo 112 (L), al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92";

e) all'articolo 113 (L), il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera *d)*, comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97.";

f) l'articolo 150 (L) è sostituito dal seguente:

"Art. 150 (L). - (*Restituzione di beni sequestrati*). - 1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.

2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.

4. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende";

g) l'articolo 151 (L) è sostituito dal seguente:

"Art. 151 (L). - (*Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari*). - 1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.

2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.

3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.

4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.

5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.

6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.

7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.";

h) l'articolo 154 (L) è sostituito dal seguente:

"Art. 154 (L). - (*Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori*). - 1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.

2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.

3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati è ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo";

i) all'articolo 248 (R), il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese"».

All'articolo 10:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "alla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro"»;

al comma 2, le parole: «pari a 40 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 80 milioni di euro».

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici). - 1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, le parole: "una sola volta" sono soppresse».

All'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento è fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24). - 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione di quello relativo ai limiti di età».

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215). - 1. Al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (Gestione delle eccedenze). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dalla tabella C allegata al presente decreto e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi

gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.

4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1° marzo di ciascun anno, ed hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.

5. Qualora, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande sia superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado";

b) dopo la tabella B, è aggiunta la seguente:

TABELLA C (prevista dall'articolo 6, comma 2)

UNITÀ DI PERSONALE DA COLLOCARE IN AUSILIARIA

Anno	Ufficiali	Marescialli	Totale
2006	18	340	358
2007	18	330	348
2008	15	255	270
2009	30	500	530
2010	18	350	368
2011	33	550	583
2012	35	595	630
2013	35	595	630
2014	38	650	688
2015	35	595	630
2016	33	570	603
2017	45	795	840
2018	12	205	217
2019	12	205	217
2020	6	90	96
TOTALE	383	6.625	7.008

All'articolo 13, al comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2005».

Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

«Art. 13-bis. - (Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia). - 1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 è stanziata la somma di ulteriori euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13-ter. - (Disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione civile dell'interno). - 1. Per far fronte alla molteplicità e complessità dei compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al comparto Ministeri, connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 14, sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-bis. - (Modifiche all'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448). - 1. All'articolo 53, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Dette aree sono assegnate, in adesione a sua richiesta e previo versamento dell'inden- nizzo di 2,6 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Ligu- ria, che ne dispone per consentire, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, il consolidamento e lo sviluppo di at- tività produttive in forme ambientalmente compatibili, nonchè per la defi- nizione dell'assetto infrastrutturale dell'area. Allo scopo sono utilizzate, tra l'altro, sia le risorse indicate all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sia quelle indicate all'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80".

2. All'articolo 53, comma 2, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole "nell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1".

«Art. 14-ter. - (*Disposizioni concernenti le autorità portuali*). - 1. Alle autorità portuali istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dall'anno 2001 e i cui organi rappresentativi siano stati nominati a decorrere dall'anno 2003 non si applica per l'anno 2005 il comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 250.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14-quater. - (*Giocchi olimpici invernali Torino 2006*). - 1. Per la realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il comune di Limone Piemonte è autorizzato per l'anno 2005 a contrarre indebitamento fino ad un massimo del 25 per cento dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui e comunque nel limite di spesa di euro 250.000, in deroga a quanto previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 250.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Dopo il comma 25 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è inserito il seguente:

"25-bis. Limitatamente all'anno 2005 per gli enti locali della regione Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 e per quelli interessati alla realizzazione di opere previste dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici, da concludere entro il 30 dicembre 2005".

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14-quinquies. - (Differimento di termine). – 1. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito al 31 ottobre 2005.

Art. 14-sexies. - (Incarichi dirigenziali). – 1. All'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni".

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

3. All'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "anche presso amministrazioni statali," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi,".

4. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 1, terzo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

Art. 14-septies. - (Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). – 1. Al fine di verificare lo stato di ammodernamento della pubblica amministrazione in relazione ai processi normativi di riforma volti al contenimento della spesa e alla semplificazione delle procedure, all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ispettorato stesso si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze, funzionari particolarmente esperti in materia, in po-

sizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'ambito di personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "buon andamento" sono inserite le seguenti: ", l'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure,".

2. Restano fermi il contingente complessivo di personale previsto dal citato articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e gli oneri complessivi dal medesimo derivanti.

Art. 14-octies. - (*Modifica all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). - 1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un'apposita" è inserita la seguente: "separata".

Art. 14-novies. - (*Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura*). - 1. Al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

"I membri del Comitato di cui all'articolo 3, i membri della Giunta di cui all'articolo 4, i membri del Collegio amministrativo e il segretario generale di cui all'articolo 6 durano in carica cinque anni";

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il segretario generale, di cui all'articolo 6, è membro di diritto del Comitato, ove non risulti tra i componenti di cui al presente articolo";

c) all'articolo 4, è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il segretario generale, di cui all'articolo 6, è membro di diritto della Giunta, ove non risulti tra i componenti di cui al comma precedente";

d) all'articolo 6, i commi dal secondo al decimo sono sostituiti dai seguenti:

"Nell'ambito del Comitato è costituito un Collegio amministrativo composto dal segretario generale e da quattro componenti del Comitato appartenenti al Ministero delle politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti provvede il Ministro-presidente.

Il Collegio amministrativo predispose il regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato stabilendo anche la consistenza numerica, i requisiti, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato. Le stesse modalità predisposte nel regolamento vengono seguite nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero.

Il regolamento è sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale vi provvede di concerto con quello dell'economia e delle finanze.

Per il controllo dei fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato è costituito un Collegio sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Ministro delle politiche agricole e forestali nomina due sindaci effettivi ed un supplente; il Ministro dell'economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo e un supplente.

Il Collegio esercita le sue funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Un delegato della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio sindacale a norma di legge.

Con provvedimento dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere comandati presso il Comitato dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato.

L'onere per il complessivo trattamento economico dovuto al personale comandato ai sensi del comma nono fa carico sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del Comitato".

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14-decies. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, comma 1, numero 10), la parola: "maggioritario" è sostituita dalle seguenti: "superiore al 50 per cento";

b) all'articolo 63, comma 1, numero 1), dopo le parole: "azienda soggetti a vigilanza" sono inserite le seguenti: "in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione".

Art. 14-undecies. - (Rimborsi delle spese per consultazioni elettorali regionali). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 3-4 e del 17-18 aprile 2005 è differito al 30 settembre 2005.

Art. 14-duodecies. - (Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. All'articolo 42 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e

di accesso agli atti presso l'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri".

Art. 14-*terdecies*. - (*Posti di funzione dirigenziale di prima fascia presso il Ministero delle politiche agricole e forestali*). - 1. Nell'ambito dei posti di funzione dirigenziale di prima fascia del Ministero delle politiche agricole e forestali è compreso il posto di vice-presidente del consiglio nazionale dell'agricoltura di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, ad incremento dei posti di funzione indicati nella tabella A allegata al medesimo decreto.

2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante al titolare del nuovo incarico dirigenziale di livello generale, rispetto al numero degli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, è compensato sopprimendo contestualmente al conferimento dell'incarico presso l'amministrazione due posti di livello dirigenziale di seconda fascia effettivamente coperti.

Art. 14-*quaterdecies*. - (*Elenco per la designazione del segretario generale delle Camere di commercio*). - 1. La lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituita dalla seguente:

"*a*) i dirigenti delle Camere di commercio, delle Unioni regionali delle Camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo".

Art. 14-*quinqüesdecies*. - (*Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35*). - 1. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 6-*duodecies*, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2007" sono soppresse;

2) al comma 6-*quaterdecies*, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468";

b) all'articolo 13-*ter*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per assicurare la piena funzionalità degli enti gestori, per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno 2005 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005".

Art. 14-*sexiesdecies*. - (*Disposizione in materia di trasferimento dei magistrati da sedi disagiate*). - 1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per la copertura dei posti pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 14-*septiesdecies*. - (*Modifica all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*). - 1. All'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica," sono soppresse.

Art. 14-*duodevicies*. - (*Contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa*). - 1. Al fine di garantire la continuità del servizio, nonché la riduzione, il controllo ed il monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, i contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa in essere, attuativi della convenzione stipulata dalla CONSIP Spa in data 6 febbraio 2003, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono prorogati, salvo disdetta da parte delle amministrazioni, alle stesse condizioni, anche economiche, contrattualmente previste. Detta proroga è disposta fino alla sottoscrizione da parte della CONSIP Spa della nuova convenzione dei servizi di telefonia fissa, la cui procedura ad evidenza pubblica è indetta entro i termini di cui all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Art. 14-*undevicies*. - (*Regime transitorio per l'operatività delle norme tecniche per le costruzioni*). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246".

Art. 14-*vicies*. - (*Gestione finanziaria del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche*). - 1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive mo-

dificazioni, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

Art. 14-*vicies semel*. - (*Disposizioni per il potenziamento dei centri fieristici*). - 1. Allo scopo di incentivare l'attività dei centri fieristici per l'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006, è consentito ai soggetti previsti dal comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, proprietari o gestori di centri fieristici, di escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e dal valore aggiunto ai fini dell'IRAP una quota, comunque non superiore al 70 per cento, degli utili dichiarati impiegata nell'investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, effettuato nell'esercizio stesso e nei tre successivi.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 compete, in ogni caso, fino alla concorrenza degli investimenti effettuati ai sensi del medesimo comma 1, e non può eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima. Per fruire dell'agevolazione, il richiedente inoltra apposita domanda all'Agenzia delle entrate che la esamina secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento dei fondi stanziati pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo ed è stabilita la quota dell'esclusione di cui al comma 1, in ogni caso entro il limite di spesa di cui al comma 5.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per l'anno 2007 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14-*vicies bis*. - (*Proroga di termine*). - 1. Il termine indicato all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, è prorogato di due anni.

Art. 14-*vicies ter*. - (*Disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa*). - 1. Al fine di concorrere al conseguimento di più elevati livelli

di produttività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati:

a) le caratteristiche e i requisiti anche finanziari delle società di capitali che svolgono l'attività di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto;

b) i requisiti degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle mense aziendali e interaziendali, nonché degli altri esercizi convenzionabili con le società di cui alla lettera a) per l'erogazione dei servizi sostitutivi di mensa;

c) i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa e le modalità per garantire il valore della prestazione concordato con i lavoratori dipendenti;

d) le caratteristiche del buono pasto e la regolamentazione dell'utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14-*vicies quater*. - (*Riconoscimento di prestazioni economiche in caso di provvedimenti di rettifica per errore*). - 1. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, i soggetti che hanno chiesto ed ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall'istituto assicuratore ai sensi dell'articolo 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 5-10 maggio 2005, continuano a percepire le medesime prestazioni a condizione che siano titolari, oltre che di un eventuale reddito di natura pensionistica o da rendita da lavoro, di un reddito proprio assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo non superiore ad euro 3.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Nella determinazione di detto importo non si tiene conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze. Nel caso in cui il reddito posseduto sia superiore al limite previsto dal presente comma, le prestazioni sono ridotte in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite previsto.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14-*vicies quinquies*. - (*Disposizioni per la funzionalità dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*). - 1. Al fine di garantire il pieno assolvimento dei suoi compiti istituzionali, attraverso il completamento degli organici e la copertura delle posizioni vacanti del collegio, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, integralmente finanziata attraverso la contribuzione delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della

legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Per il rispetto del patto di stabilità interno, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ALLEGATO 2
(articolo 1, comma 2)

TABELLA 2 (di cui al nono comma dell'articolo 101)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
DELLA CARRIERA DIPLOMATICA

	Organico nel 2006	Organico dal 2007
Ambasciatore	25	28
Ministro Plenipotenziario	208	208
Consigliere di Ambasciata	242	242
Consigliere di Legazione	270	270
Segretario di Legazione	387	387
TOTALE UNITÀ ...	1.132	1.135

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

CAPO I

INTERVENTI URGENTI PER L'UNIVERSITÀ, LA SCUOLA
E GLI ORDINI PROFESSIONALI

Articolo 1.

(Interventi urgenti per l'università «Carlo Bo» di Urbino)

1. Per sopperire alle improrogabili esigenze dell'università «Carlo Bo» di Urbino è assegnato alla medesima università, ad integrazione del contributo erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, un ulteriore contributo straordinario di 15 milioni di euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro nell'anno 2006.

2. Il consiglio di amministrazione dell'università, integrato da due esperti di elevata qualificazione amministrativo-contabile nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla definizione di un piano programmatico per il risanamento economico-finanziario dell'università, salvaguardandone le finalità istituzionali e prevedendo in particolare:

a) le azioni, gli strumenti e le risorse occorrenti al raggiungimento dell'equilibrio finanziario ed economico della gestione, anche attraverso l'eventuale alienazione del patrimonio edilizio;

b) la definizione delle dotazioni organiche del personale docente e tecnico-amministrativo.

3. L'onere per il compenso agli esperti di cui al comma 2 è a carico dell'università di Urbino a valere sul contributo assegnato alla stessa università dalla presente disposizione.

4. Il piano programmatico di cui al comma 2, trasmesso nei successivi 20 giorni dalla sua definizione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, è approvato con decreto interministeriale, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, per l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per 4,5 milioni di euro nell'anno 2005 e per 7,5 milioni di euro nell'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché, per l'importo di 18 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione di 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 2.

(Permanenza in carica del Consiglio universitario nazionale)

1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordinamento, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2005 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2005.

Articolo 3.

(Disposizioni sul personale della scuola e sulla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. In attesa della definizione del Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, predisposto ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2005-2006, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere per il predetto anno, con contratto a tempo indeterminato, personale docente per un contingente di 35.000 unità secondo le modalità previste dall'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonché personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per un contingente di 5.000 unità.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca i contingenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra i diversi gradi di istruzione.

3. Le nomine saranno conferite solo se nel triennio di attuazione del piano non determineranno situazioni di soprannumeralità.

4. La partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione in servizio del personale docente nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, già prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze di formazione derivanti dall'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, è estesa alle altre esigenze di formazione in servizio del personale docente, derivanti da modifiche di ordinamenti o da modifiche delle classi di concorso.

5. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al secondo periodo le parole: «professori universitari di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori universitari ordinari di ruolo»;

b) al terzo periodo le parole: «che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

c) al quarto periodo le parole: «per quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni».

Articolo 4.

(Elezioni degli organi degli ordini professionali)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di consentire il rinnovo degli organi degli ordini professionali interessati secondo il sistema elettorale disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti territoriali sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre 2005. Ove il mandato non abbia più lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.

2. Le elezioni per il rinnovo dei consigli dell'ordine degli psicologi sono indette entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine stabilito dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1-*septies* del citato decreto-legge n. 7 del 2005. Ove il mandato non abbia più lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.

CAPO II

ULTERIORI INTERVENTI

Articolo 5.

(Requisiti per la guida dei ciclomotori)

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

«1-*ter*. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-*quater*.»;

b) dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

«1-*quater*. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale.

1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.»;

c) al comma 12, le parole: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* o il certificato di abilitazione professionale»;

d) al comma *13-bis*, le parole: «Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma *11-bis* è soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «I conducenti di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma *11-bis* sono soggetti».

Articolo 6.

(Misure anti violenza nelle manifestazioni sportive; bilanci delle società sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti)

1. All'articolo *1-bis*, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».

2. Le società sportive che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo *18-bis* della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 devono ridurre l'ammontare del patrimonio netto dell'importo del valore residuo della voce di bilancio «oneri pluriennali da ammortizzare» iscritta tra le componenti attive per effetto della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione. L'applicazione di tali disposizioni non incide sulla posizione fiscale delle società interessate.

3. Sono abrogati l'articolo *18-bis* della legge 23 marzo 1981, n. 91, e l'articolo 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

4. L'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sospeso dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2006.

Articolo 7.

(Ammortizzatori sociali per settori in crisi)

1. Il termine del 30 giugno 2005 per la stipula degli accordi in sede governativa di cui all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 15 luglio 2005 per le domande pervenute entro il 30 giugno 2005. A tale fine, il limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro di cui al citato articolo 1, comma 155, primo periodo, è incrementato di 45 milioni di euro. Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2005 mediante utilizzazione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Articolo 8.

(Efficacia delle modifiche al codice di procedura civile e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni)

1. Il comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dai seguenti:

«3-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere *b-bis*), *b-ter*), *c-bis*), *c-ter*), *e*), *e-bis*) ed *e-ter*), 3-*bis* e 3-*ter* hanno effetto a decorrere dal 15 novembre 2005.

3-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere *b-bis*), *b-ter*), *c-bis*), *c-ter*), *e-bis*) ed *e-ter*), 3-*bis* e 3-*ter* non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 15 novembre 2005».

2. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2006.

Articolo 9.

(Contenimento delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e durata del mandato di giudice di pace)

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al capo dell'Ufficio giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al Presidente della Corte di appello»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalità di cui al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello.»;

d) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonché, previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.».

2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di due anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di due anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.».

Articolo 10.

(Contratti di programma)

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 luglio 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 200 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 40 milioni di euro».

2. Per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro, in conseguenza del rinvio nell'attuazione della riforma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il Ministero

delle attività produttive riduce di pari importo l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti, al fine di assicurare in ogni caso l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 15, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, nell'invarianza dei limiti di cui all'articolo 1, comma 15, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dagli articoli 8-*bis*, comma 3, e 11, comma 14-*ter*, del medesimo decreto-legge e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, sono rideterminati i limiti di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo comma 15, rispettivamente, in 2.710 milioni di euro e 490 milioni di euro.

Articolo 11.

(Conferimento in discarica dei rifiuti)

1. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera *a*), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «16 luglio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

Articolo 12.

(Cessazione anticipata del servizio di leva nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica militari, nonché del servizio civile sostitutivo)

1. Ferma restando la disciplina transitoria prevista all'articolo 25 della legge 23 agosto 2004, n. 226, il personale di leva incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005.

2. Il personale che svolge servizio civile sostitutivo, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio a decorrere dal 1° luglio 2005.

Articolo 13.

(Disposizioni per il personale della carriera diplomatica)

1. Per il rinnovo del contratto della carriera diplomatica relativo al biennio 2004-2005 è stanziata la somma di euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2005. Al conseguente onere, pari a euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,

nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14.

(Ammodernamento delle infrastrutture portuali)

1. L'articolo 3-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, e la lettera *f-quater*) del comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.

2. Per l'attuazione dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le relative spese di investimento non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite di incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, è ridotta di euro 60.000.000.

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO PRESENTATI AGLI
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE
LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

5.100

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «dopo le parole: "patente di guida" sono inserite le seguenti: "coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore"».

G5.100

CALVI, LEGNINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative», viste le modifiche apportate al nuovo codice della strada,

ritenuto che:

vi è la necessità di disciplinare con maggiore rigore l'utilizzo di apparecchi di rilevazione a distanza della velocità dei veicoli, al fine di valorizzare le finalità di prevenzione dei pericoli connessi al superamento dei limiti di velocità su quelle esclusivamente repressive;

l'impiego dei suddetti apparecchi deve effettuarsi con metodologie in grado di garantire la sicurezza della circolazione stradale, senza esporre ad inutili rischi gli utenti della strada,

impegna il Governo ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di attuazione del codice della strada al fine di garantire un utilizzo corretto di tale apparecchiature, prevedendo che il loro posizionamento ai limiti della sede stradale sia visibile agli utenti della strada da una distanza non inferiore a 100 metri.

(*) Accolto dal Governo.

6.200

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le società sportive che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, devono ridurre nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 l'ammontare del patrimonio netto dell'importo del valore residuo della voce di bilancio "oneri pluriennali da ammortizzare" iscritta tra le componenti attive per effetto della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione. L'applicazione di tali disposizioni non incide sulla posizione fiscale delle società interessate».

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono abrogati l'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e l'articolo 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62».

6.100 (testo corretto)

PIZZINATO, MODICA

Approvato

Al comma 4, capoverso 2-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: «del decreto di cui al primo periodo del presente comma» con le seguenti: «della presente disposizione».

G6.100

ASCIUTTI, ACCIARINI, BETTA, BRIGNONE, CORTIANA, DELOGU, FAVARO, GABURRO, MANIERI, SOLIANI, PIZZINATO, MORO, PERUZZOTTI, TIRELLI, STIFFONI
Assorbito. Cfr. em. 6.100 (testo corretto)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3523-B, recante conversione del decreto-legge n. 115 del 2005, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, con riferimento all'articolo 6, comma 4,

preso atto con rammarico delle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, che hanno rinviato l'abrogazione del decreto 17 dicembre 2004 all'entrata in vigore del decreto ministeriale con cui saranno definite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti;

rilevato che, qualora il Governo tardasse nell'emanazione del nuovo decreto ministeriale, tale rinvio determinerebbe il protrarsi dell'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti presso la SPORTASS, con tutte le conseguenze negative più volte denunciate anche in sede parlamentare a causa dei contratti assicurativi pluriennali già stipulati da alcune organizzazioni sportive con assicurazioni private;

segnalata in particolare l'esigenza di assicurare un'effettiva competitività nel settore delle assicurazioni sportive, evitando ogni condizione di monopolio,

impegna il Governo ad emanare il decreto recante le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, nonché la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi entro il termine perentorio del 31 agosto 2005.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004 (3471)

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 360 milioni per il periodo 2005-2013, di cui euro 8 milioni per l'anno 2005 ed euro 44 milioni annui a decorrere dal 2006, per consentire la partecipazione italiana all'Accordo di cui all'articolo 1.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

3.1

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 1.

3.3

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «360 milioni» con le seguenti: «1 milione».

3.4

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «44 milioni annui a decorrere dal 2006».

3.5

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «per consentire la partecipazione italiana all'Accordo di cui all'articolo 1».

3.6

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.7

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 3.

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO

4.1

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale (3571)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo)

1. All'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria dagli stessi designati ed a quelli del Corpo della guardia di finanza, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.»;

b) al comma 2, le parole: «Al personale di polizia indicato nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-*bis*».

EMENDAMENTI

1.3 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di Polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della Guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico».

1.2

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti» con le seguenti: «si applicano anche ai responsabili di livello centrale».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dagli stessi designati» con le seguenti: «designati dai responsabili a livello centrale».

1.1

CENTARO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «di livello almeno provinciale».

1.4

BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, AYALA, MARITATI, LEGNINI, VILLONE

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.3 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dagli stessi designati» con le seguenti: «designati dai responsabili di livello centrale» e dopo le parole: «finanziamento del terrorismo,» aggiungere le seguenti: «designati dal responsabile di livello centrale.»

1.100

GUBERT

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.3 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o di eversione dell'ordine democratico».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Permessi di soggiorno a fini investigativi)

1. Anche fuori dei casi di cui al Capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 286 del 1998», e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, vi è l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 il questore, anche su segnalazione del Procuratore della Repubblica, dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia o dei Servizi informativi e di sicurezza, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.

2. Con la segnalazione di cui al comma 1 sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate,

con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere rinnovato per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal questore ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all'incolumità delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi, allo straniero può essere concessa la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

EMENDAMENTI

2.6 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole da: «il questore» fino a: «sicurezza» con le seguenti: «il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di Polizia ovvero dei direttori dei servizi informativi e di sicurezza, oppure quando ne è richiesto dal Procuratore della Repubblica».

2.2

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi» con le seguenti: «limitatamente al tempo necessario alla collaborazione prestata e senza possibilità di rinnovo al termine della stessa».

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma.

2.3

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Respinto

Sopprimere il comma 5.

2.5

PERUZZOTTI, STIFFONI

Id. em. 2.3

Sopprimere il comma 5.

2.8 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 5, dopo le parole: «attentati stessi», inserire le seguenti: «ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo».

2.7

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 5, dopo le parole: «può essere concessa», inserire le seguenti: «con le stesse modalità di cui al comma 1».

2.4

PERUZZOTTI, STIFFONI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.4

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire l'incolumità degli interpreti utilizzati nelle attività investigative e nell'ambito dei procedimenti giudiziari connessi ad

atti di terrorismo internazionale, l'autorità di pubblica sicurezza adotta le opportune misure per assicurarne l'anonimato».

ORDINE DEL GIORNO

G2.4 (già em. 2.4)

PERUZZOTTI, STIFFONI, CHINCARINI, ZICCONI, TIRELLI, AGONI, BOLDI, MONTI, COMPAGNA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3571,

impegna il Governo ad attivarsi affinché sia garantita l'incolumità degli interpreti utilizzati nelle attività investigative e nell'ambito dei procedimenti giudiziari connessi ad atti di terrorismo internazionale, prevedendo che l'autorità di pubblica sicurezza adotti le opportune misure per assicurarne l'anonimato.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo)

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il prefetto può disporre, informando preventivamente il Ministro dell'interno, l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione è eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo

articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. Il prefetto può altresì omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2, ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attività terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attività informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalità di terrorismo.

4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio.

5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998 la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo può fissare un termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.

7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3-sexies è soppresso.

EMENDAMENTI

3.3

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.100

SALVI, VILLONE

Id. em. 3.3

Sopprimere l'articolo.

3.13

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, LEGNINI, VILLONE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato agevoli organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo; al comma 3 sostituire le parole: «Il prefetto» con le seguenti: «Il Ministro dell'interno» e sopprimere le parole: «informando preventivamente il Ministro dell'interno».

3.300

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «13, comma 2» con le parole: «13, comma 1».

3.101

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, LEGNINI, VILLONE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «il prefetto» fino a: «dell'interno» con le seguenti: «Il Ministro dell'interno può disporre».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo; al comma 3 sostituire le parole: «Il prefetto» con le seguenti: «Il Ministro dell'interno» e sopprimere le parole: «informando preventivamente il Ministro dell'interno».

3.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «il prefetto può disporre, informando preventivamente il Ministro dell'interno» con le altre: «il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto può disporre».

3.15

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «prefetto», con le seguenti: «Ministro dell'interno».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «prefetto», con le seguenti: «Ministro dell'interno».

3.17

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «prefetto», con le seguenti: «Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «prefetto», con le seguenti: «Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza».

3.102 (testo 2)

DALLA CHIESA, BATTISTI, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare» con le seguenti: «possa prestare collaborazione a».

3.4

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN, MARINO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «fondati motivi di», con le seguenti: «gravi indizi che inducano a» e le parole: «possa in qualsiasi modo agevolare», con le seguenti: «apporti un consapevole e volontario contributo a».

3.6

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN, MARINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'espulsione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998».

3.9

CALVI, FASSONE, VILLONE

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «anche in deroga alle» con le seguenti: «ferma restando le».

3.7

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «alle disposizioni del comma 3» con le altre: «alle disposizioni dei commi 3 e 3-sexies».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

3.14

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOBBIO Luigi, SEMERARO

V. testo 2

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di inammissibilità, entro trenta giorni decorrenti da quando il decreto di espulsione è eseguito».

3.16

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso giurisdizionale in nessun caso può sospendere l'esecuzione del provvedimento».

3.14 (testo 2)

BOBBIO Luigi, CARUSO Antonino, BUCCIERO, SEMERARO

Approvato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642».

3.8

VILLONE, CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, LEGNINI, AYALA

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole da: «il procedimento è sospeso» fino a: «superiore a due anni».

3.5

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «due anni» con: «due mesi» e dopo le parole: «fissare un termine» aggiungere le seguenti: «non superiore a mesi due».

3.10

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, MARITATI

Respinto

Sopprimere il comma 7.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al Procuratore generale della Corte di cassazione, che provvede direttamente o attraverso un suo sostituto appositamente designato.

EMENDAMENTI

4.8

FASSONE, VILLONE, BRUTTI Massimo, BASSANINI, CALVI

Respinto

Dopo la parola: «quando» inserire le parole: «sussistano fondati elementi perché».

4.11

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «o di eversione dell'ordinamento costituzionale».

4.100

GUBERT

Id. em. 4.11

Al comma 1, sopprimere le parole: «o di eversione dell'ordinamento costituzionale».

4.12

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

4.9

CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, AYALA, LEGNINI, MARITATI, VILLONE

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

4.5 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al Procuratore generale presso la Corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

4.2

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è richiesta al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, che provvede direttamente o tramite un suo sostituto appositamente designato».

4.13

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «Procuratore generale della Corte di cassazione», con le seguenti: «Procuratore generale presso la Corte d'appello competente per territorio».

4.7

BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, VILLONE, BASSANINI, MARITATI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «al Procuratore generale della Corte di cassazione» con le seguenti: «al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione».

4.10

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOBBIO Luigi, SEMERARO

Precluso

Al comma 2 sostituire la parola: «cassazione» con le parole: «d'appello di Roma».

4.1

CENTARO

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

4.6

MANFREDI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei servizi per le informazioni e la sicurezza che tiene una condotta costituente reato durante la predisposizione o l'esecuzione di operazioni deliberate ed autorizzate esclusivamente per il raggiungimento di obiettivi connessi con il contrasto al terrorismo. La speciale causa di giustificazione, di cui sopra, non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificatamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche».

4.4

MANFREDI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per un miglior coordinamento delle attività informative il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce unità speciali interservizi con specifica competenza nel contrasto al terrorismo».

4.3

MANFREDI

Ritirato

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri è delegato a indire appositi bandi per il reclutamento di personale altamente specializzato per il contrasto del terrorismo condotto da organizzazioni straniere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.100BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN, MARINO**Respinto**

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Nuove norme per il potenziamento dei compiti del Comitato
per la sicurezza finanziaria)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Al fine di rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo, il Comitato provvede a verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle operazioni speculative messe in atto anche da gruppi terroristici internazionali, attraverso azioni di monitoraggio e tracciabilità dei movimenti bancari internazionali, promuovendo altresì le eventuali iniziative legislative ed amministrative necessarie".

2. All'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "al fine di" aggiungere le seguenti: "intensificare la cooperazione tra le competenti autorità nazionali operanti presso gli altri Stati e le istituzioni finanziarie del settore privato per favorire un migliore scambio di informazioni sul finanziamento del terrorismo, nonché per";

b) aggiungere in fine le seguenti parole: "Ai fini del presente comma Comitato provvede altresì a verificare lo stato di recepimento delle raccomandazioni e delle indicazioni espresse dalle principali organizzazioni internazionali in merito alla introduzione nel nostro ordinamento di disposizioni volte ad eliminare la concorrenza fiscale dannosa tra gli Stati e, conseguentemente, eliminare il presupposto per la costituzione di regimi fiscali preferenziali e promuovere le iniziative legislative ed amministrative necessarie"».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Unità antiterrorismo)

1. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravità, il Ministro dell'interno costituisce apposite unità investigative interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle Forze di polizia, individuati secondo criteri di specifica competenza tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi e le altre attrezzature occorrenti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

2. Quando procede a indagini per delitti di cui al comma 1, il pubblico ministero si avvale di regola delle Unità investigative interforze di cui al medesimo comma.

EMENDAMENTO

5.2

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «interforze», aggiungere la seguente: «centrali».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.100

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI, DE PETRIS, ROLLANDIN,
LONGHI, FALOMI

Improcedibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il collocamento a riposo del personale appartenente ai ruoli dei commissari e dirigenti della Polizia di Stato è regolato dalle norme generali in vigore per i funzionari civili delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive integrazioni e modificazioni. Sono abrogati gli articoli 13 e 27 del decreto legislativo del 5 ottobre 2000, n. 334.

2. Il personale già collocato a riposo per l'anticipo del limite di età disposto dagli articoli abrogati dal comma precedente può chiedere, entro il compimento del 65° anno di età, la riammissione in servizio. La riammissione in servizio rende indisponibile un posto vacante nell'organico della qualifica rivestita dal funzionario riammesso, fino alla data del nuovo collocamento a riposo.

3. Il trattamento pensionistico in godimento cessa con la riammissione in servizio.

All'atto del nuovo collocamento a riposo, il trattamento pensionistico è ricalcolato tenendo conto del periodo di servizio reso ai sensi del presente articolo.

Se il periodo di servizio prestato dopo la riassunzione è superiore ai due anni, l'indennità di buonuscita è riliquidata, sulla base dell'ultimo stipendio percepito, per l'intero servizio, previa detrazione dell'importo già erogato, maggiorato degli interessi della misura del tasso legale.

Se il nuovo periodo di servizio è inferiore al biennio, per tale periodo viene liquidato un supplemento di indennità di buonuscita sulla base del nuovo stipendio percepito».

Conseguentemente

All'onere di cui ai commi 2 e 3, stimato in 5 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle necessarie misure, da assumersi anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i*-quater) della medesima legge, qualora la relativa spesa per effetto delle istanze di riammissione in servizio dovesse risultare superiore alla previsione annua ivi indicata.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi e dei servizi, debbono essere conservati fino al 31 dicembre 2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.

2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: «dell'attivazione del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti».

3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;

b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi

comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi»;

c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta.»;

d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi», sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi»;

e) al comma 3, le parole: «giudice su istanza del pubblico ministero o» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico ministero anche su istanza»;

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nell'ipotesi prevista al comma 4, nel corso delle indagini preliminari, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero, anche su richiesta del difensore dell'indagato e delle altre parti private, può disporre l'acquisizione dei dati con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.».

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sono definiti le modalità ed i tempi di attuazione della previsione di cui al comma 3, lettere *a)* e *c)*, anche in relazione alla determinazione e allocazione dei relativi costi, con esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI

6.3

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «che prescrivono o consentono», con le seguenti: «nella parte in cui prescrivono o consentono».

6.100

VILLONE, BASSANINI, BRUTTI Massimo, CALVI

Ritirato

Al comma 1 ed al comma 3, lettera d), dopo le parole: «contenuti delle comunicazioni» inserire le parole: «, che vanno cancellati,».

6.700

I RELATORI

Approvato

Al comma 1, le parole: «degli accessi e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «degli accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi»;

al comma 4, le parole: «lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c) e d)».

6.4

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «per le finalità del presente decreto legge», con le seguenti: «per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 132».

6.6

STIFFONI, TIRELLI

Ritirato e trasformato nell'odg G6.6

Al comma 1, dopo le parole: «comunque perseguibili», inserire le seguenti: «Alla medesima sospensione soggiacciono anche le norme che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati registrati dai sistemi di video-sorveglianza».

6.11

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «"dell'attivazione del servizio" sono sostituite dalle seguenti», con le altre: «"al momento dell'attivazione del servizio" sono sostituite con le seguenti».

6.101

BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, VILLONE, BASSANINI

Respinto

Al comma 3, lettera e) dopo le parole: «pubblico ministero anche su istanza» inserire le seguenti: «e aggiungere dopo le parole: "altre parti privati" le parole: "il decreto del pubblico ministro va comunicato immediatamente e comunque non oltre le 24 ore al giudice, il quale, entro 48 ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati».

6.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 3 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati».

6.5

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 4, dopo le parole: «Ministri interessati» inserire le seguenti: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

6.102

CORTIANA, MARINO

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo regolamento sono altresì individuate le modalità di attuazione del comma 1, in riferimento alla individuazione dei contenuti della comunicazione esclusi dalla conservazione e dei servizi interessati».

ORDINE DEL GIORNO

G6.6 (già em. 6.6)

TIRELLI, STIFFONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3571

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 6.6.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet)

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attività consista nel mettere a disposizione

del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, oppure in cui siano installati più di tre apparecchi terminali, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.

5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 3 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.

EMENDAMENTI

7.3 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un cir-

colo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale».

7.7

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOBBIO Luigi, SEMERARO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «più di tre apparecchi terminali» con le seguenti: «uno o più apparecchi terminali il cui uso sia consentito al pubblico, ai clienti o ai soci».

7.9

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai pubblici esercizi e ai circoli privati nelle condizioni di cui al comma 1, in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, è fatto obbligo di trasmettere, entro trenta giorni dalla medesima data, un'apposita informativa al questore».

7.8

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta».

7.6

TIRELLI, PIROVANO

Ritirato

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

7.5

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché le attribuzioni degli enti locali in materia».

7.4

BASSANINI

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «sentito il Garante» con seguenti: «d'intesa con il Garante».

7.2BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN, MARINO**Respinto**

Al comma 4, sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino alla fine del comma.

**EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7****7.0.1**

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 2

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sicurezza telematica)

1. L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante col-

legamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attività di cui agli articoli 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, e quelle di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati.».

7.0.1 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sicurezza telematica)

1. Ferme rimanendo le competenze dei servizi di informazione e sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attività di cui agli articoli 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, e quelle di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati.».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l'uso di esplosivi)

1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell'interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, può disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2 e 3 categoria.

2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1 possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito.

3. All'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.».

4. La revoca del nulla osta è comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.

5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. 1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.».

EMENDAMENTI

8.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 4, dopo le parole: «nulla osta» inserire le seguenti: «disposta ai sensi dell'articolo 163, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal comma 3 del presente articolo».

8.4

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 5, dopo le parole: «fornisce istruzioni» inserire le seguenti: «in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica».

8.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOBBIO Luigi, SEMERARO

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «uno» e: «sei» rispettivamente con le seguenti: «tre» e: «nove».

8.5

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Se le attività di cui al presente articolo sono effettuate con finalità di terrorismo, la reclusione è da sette a quindici anni».

8.100

GUBERT

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 2-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale previsione non si applica quando le istruzioni o addestramento all'uso riguardino congegni micidiali e relativo materiale esplosivo destinati alla macellazione animale ovvero aggressivi chimici o altre sostanze nocive o pericolose destinati alla lotta a crittogame o insetti dannosi per la produzione agricola o comunque a fini di produzione di beni e di servizi non vietati dalla legge».

8.101

NIEDDU, DI GIROLAMO

Ritirato e trasformato nell'odg G8.101

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini della commercializzazione, dell'utilizzo e del trasporto del materiale o sostanze radiologiche utilizzate per scopi sanitari ed indu-

striali in condizioni di sicurezza, il Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dell'industria e commercio e il Ministro della salute, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con proprio decreto stabilisce quali sorgenti radioattive debbano essere sottoposte a speciali procedure di sicurezza durante qualunque fase connessa al commercio ed al trasporto delle stesse, nonché alla detenzione ed all'uso delle medesime sorgenti nelle applicazioni sanitarie ovvero nei servizi di fisica sanitaria e nelle attività industriali che ne facciano uso».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e materiali o sostanze radiologiche».

ORDINE DEL GIORNO

G8.101 (già em. 8.101)

NIEDDU, DI GIROLAMO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo ai fini della commercializzazione, dell'utilizzo e del trasporto dei materiali o sostanze radiologiche utilizzate per scopi sanitari ed industriali a stabilire con proprio decreto quali sorgenti radioattive debbano essere sottoposte a speciali procedure di sicurezza durante qualunque fase connessa al commercio ed al trasporto delle stesse, nonché alla detenzione ed all'uso delle medesime sorgenti.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Integrazione della disciplina amministrativa dell'attività di volo)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 731 del codice della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, dalla legge 25 marzo 1985, n. 106, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti le attività di volo, esclusi i voli commerciali, ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre forme di certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell'interno può disporre, con proprio decreto, che, per ragioni di sicurezza, il rilascio

dei titoli abilitativi civili comunque denominati e l'ammissione alle attività di addestramento pratico siano subordinati per un periodo determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla osta preventivo del questore, volto a verificare l'insussistenza nei confronti degli interessati, di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.

2. Il nulla osta può essere altresì richiesto per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica a chiunque sia già in possesso di titoli abilitanti all'esercizio delle attività di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali, riconosciuti dall'ordinamento nazionale, che intendono svolgere attività di volo nel territorio dello Stato.

3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto dall'ordinamento per l'esercizio delle attività di volo, nonché l'inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi titoli rilasciati in altri Paesi.

EMENDAMENTI

9.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro dell'interno, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, può altresì disporre che l'attività di volo che ha luogo, origine o destinazione nel territorio dello Stato, da parte di chi sia già in possesso di titoli abilitanti all'esercizio dell'attività di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali, riconosciuti dall'ordinamento nazionale sia subordinato al rilascio di nulla osta da parte del questore del luogo in cui l'attività stessa è svolta in via prevalente o ha origine o destinazione».

9.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOBBIO Luigi, SEMERARO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «comporta il ritiro» con le altre: «comporta l'inefficacia nel territorio dello Stato» e sopprimere le parole da: «nonché» a: «titoli».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

CICOLANI

Accantonato

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

Anche al fine di completare i necessari interventi per la sicurezza negli aeroporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata in vigore della presente legge anche per far fronte a spese dell'investimento. Entro quindici giorni dalla stessa data il consiglio di amministrazione dell'ENAC comunica l'ammontare delle disponibilità di cui al precedente periodo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse».

9.0.100

MAFFIOLI

Accantonato

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

Anche al fine di completare i necessari interventi per la sicurezza negli aeroporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata in vigore della presente legge anche per far fronte a spese dell'investimento. Entro quindici giorni dalla stessa data il consiglio di amministrazione dell'ENAC comunica l'ammontare delle disponibilità di cui al precedente periodo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Nuove norme sull'identificazione personale)

1. All'articolo 349 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito seguente:

«2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di materiale biologico dal cavo orale e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.».

2. All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: «non oltre le dodici ore», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete».

3. All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo le parole: «da un imputato all'autorità giudiziaria», sono inserite le seguenti: «o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini».

4. Dopo l'articolo 497 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 497-bis. - *(Uso, detenzione e fabbricazione di documenti di identificazione falsi)*. - Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale».

EMENDAMENTI

10.100

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 224-bis. *(Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici non invasivi)* - 1. Se risulta necessario per l'esecuzione delle operazioni

peritali, il giudice dispone con ordinanza il prelievo di campioni biologici o accertamenti medici non invasivi della sfera corporale su persone viventi, ordinandone, ove occorra, l'esecuzione coattiva.

2. Si considerano non invasivi della sfera corporale i prelievi di campioni di unghie, capelli e altre parti esterne non sensibili del corpo e gli accertamenti medici, diversi dalle ispezioni personali, che non richiedono la somministrazione di sostanze o l'introduzione di strumenti nel corpo della persona sottoposta all'esame».

10.3

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 651 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 651 - (*Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale*). –
1. Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda fino a euro 5000».

10.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Accantonato

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «il prelievo di materiale biologico dal cavo orale» con le seguenti: «il prelievo di capelli o saliva» e dopo la parola: «coattivo» inserire le seguenti: «con l'assistenza di adeguato personale sanitario, se necessario, e».

10.8

FALCIER

Accantonato

Al comma 1, al comma 2-bis dell'articolo 349 del codice di procedura penale, le parole: «il prelievo di materiale biologico dal cavo orale», sono sostituite dalle seguenti: «il prelievo di capelli o di saliva».

10.103

GUBERT

Accantonato

Al comma 1 sostituire le parole: «materiale biologico» con la parola: «saliva».

10.10

CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, AYALA, LEGNINI, VILLONE, MARITATI

Accantonato

Al comma 1, capoverso «Art. 2-bis», sopprimere le parole: «dal cavo orale» e dopo la parola: «coattivo» aggiungere le seguenti: «con l'assistenza di adeguato personale sanitario, se necessario, e».

10.104

DALLA CHIESA

Accantonato

Al comma 1, sostituire le parole: «dal cavo orale» con le seguenti: «dalla saliva».

10.105

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Accantonato

Al comma 1, sostituire le parole: «materiale biologico del cavo orale» con le seguenti: «ovvero il ricorso ad altra tecnica di identificazione personale su base genetica a questa equivalente, da scegliersi comunque tra quelle meno invasive della persona assoggettata alla misura stessa».

10.9

VILLONE, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo

Accantonato

Al comma 1, capoverso «2-bis», dopo le parole: «del soggetto» aggiungere le parole: «e secondo un criterio di minima invasività».

10.4

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN, MARINO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

10.14

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BOBBIO Luigi, SEMERARO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «previo» a: «ventiquattro» con le altre: «non oltre le quarantotto».

10.5

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN, MARINO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «previo avviso anche orale al pubblico ministero» con le seguenti: «previo avviso al pubblico ministero e al difensore d'ufficio o di fiducia nominato a seguito della contestazione del reato di cui all'articolo 651 del codice penale».

10.12

STIFFONI, TIRELLI

Ritirato

Al comma 2, sostituire la parola: «ventiquattro», con le seguenti: «centosessantotto ore».

10.13

STIFFONI, TIRELLI

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «ventiquattro», con le seguenti: «settantadue ore».

10.2

CALLEGARO

Id. em. 10.13

Al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro ore», con le seguenti: «settantadue ore».

10.1

CENTARO

Ritirato

Al comma 2, sostituire la parola: «ventiquattro», con la seguente: «quarantotto».

10.106

FASSONE, MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, VILLONE

V. testo 2

Al comma 2, dopo la parola: «ventiquattro» inserire le seguenti: «ed in tal caso con facoltà per il soggetto di avvisare un familiare o un difensore».

10.106 (testo 2)

FASSONE, MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, VILLONE

Approvato

Al termine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente».

10.107

SALVI, VILLONE

Assorbito

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 349 del Codice di procedura penale, dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria che procedono all'identificazione, avvertono immediatamente la persona accompagnata

del diritto a dare notizia del trattenimento a una persona di sua fiducia, e provvedono senza ritardo"».

10.108

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È sempre disposta l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero il quale abbia commesso alcuni dei reati di cui agli articoli 494, 495, 496 e 497-bis del codice penale. È altresì sempre disposta l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero il quale abbia assunto, in qualsiasi modo, uno o più identità diversa dalla propria. Alla espulsione si procede immediatamente con le forme di cui all'articolo 3».

10.11

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente: "il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da mille a duemila euro"».

10.6

I RELATORI

Approvato

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«5. Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349".

6. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 349 del codice di procedura penale si osservano anche per le procedure di identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1978, n. 191».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.100

BATTISTI, DALLA CHIESA, MANCINO, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI
Improcedibile

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Banca centrale per la conservazione delle informazioni genetiche relative alle persone)

1. È istituita presso l'Autorità garante per la tutela dei dati personali, di seguito l'"Autorità", di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sotto la vigilanza della stessa, la "Banca centrale per la conservazione delle informazioni genetiche relative alle persone".

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità raccoglie le informazioni relative al patrimonio genetico delle persone acquisite nel corso di indagini ovvero di giudizi penali e civili.

3. L'autorità giudiziaria è tenuta a trasmettere alla "Banca centrale per la conservazione delle informazioni genetiche relative alle persone", adottando gli opportuni *standard* di sicurezza, i dati genetici acquisiti nel corso della loro attività.

4. È fatto divieto all'autorità giudiziaria, alla Polizia giudiziaria ovvero all'Autorità di pubblica sicurezza di organizzare e detenere banche dati relative a dati genetici degli individui.

5. L'Autorità individua, nei casi previsti dalle leggi, l'accesso dell'autorità giudiziaria, della polizia giudiziaria ovvero dell'autorità di pubblica sicurezza alla "Banca centrale per la conservazione delle informazioni genetiche relative alle persone"».

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Boco sul disegno di legge n. 3471

Signor Presidente, colleghi, stona – e uso un eufemismo – con l'atmosfera greve in cui concludiamo i nostri lavori prima della pausa estiva: greve per il sangue versato, per la minaccia incombente e anche per questa ansia di maniere forti che fa temere non solo il linciaggio dei diritti, ma anche molto più concreti e spaventosi linciaggi... stona, dicevo, con questa temperie, l'ostinata fretta con cui da ieri, signor Presidente, tentate di portare in Aula questa ratifica. All'inizio della discussione in Commissione ci è stato venduto che l'urgenza era motivata dalla volontà del nostro Governo di presentarsi al G8 di luglio adempiente, rispetto agli impegni presi nel 2002 in Canada, quando il vertice G8 definì la cosiddetta *Global Partnership*. Bene, questa urgenza non c'è più: anche volendo attribuire buona fede alla motivazione addotta, il Governo italiano si è presentato in quella sede, come in tante altre occasioni, inadempiente. In sede internazionale penso che ormai, purtroppo ci hanno fatto il callo.

Allora perché tanta ansia di ratificare un accordo che, ha ragione il senatore Provera, in sede di Commissione ha suscitato un'unica autentica perplessità, ma su ciò che è la sostanza dell'accordo in questione: l'esplicita indicazione, all'articolo 3, della SOGIN – Società Gestione Impianti Nucleari – quante ente esecutore degli impegni da parte italiana, mentre dall'altra parte abbiamo il Ministero per l'energia atomica russo? Confermo che si tratta di una pesante anomalia che già di per sé avrebbe richiesto, da parte dei due rami del Parlamento, un maggiore e serio approfondimento: e, vi prego, non venite a spiegare a me la potenziale pericolosità dei sommergibili nucleari russi e il pessimo stato delle basi navali di Murmansk, sature di rifiuti radioattivi. Pensateci, semmai, quando vi prende la nostalgia per le centrali nucleari, o magari quando usate la parola «guerra», così, almeno per contestualizzare le possibili conseguenze di tante facili, superficiali dichiarazioni. Quindi, dicevo, avrebbe richiesto, questo accordo, un approfondimento in sé, per come è concepito. Tanto più lo richiede perché si tratta della SOGIN, l'unico organismo italiano, avete sostenuto, in grado di portare a termine gli impegni previsti dall'articolo 2, e, avete ribadito, a totale partecipazione pubblica.

Questo organismo, che in Italia non avrebbe uguali per competenze, ha già dato pessima prova di sé nel nostro Paese, con la scelta del sito di Scanzano per le scorie delle nostre centrali nucleari, sito – voglio ricordarlo – contestato non solo dalla popolazione locale, ma anche dal professor Rubbia e proprio per la poco scientifica metodologia adottata nell'individuazione. Sappiamo tutti come è andata a finire.

Ma lasciamo perdere questo errore, forse di percorso. E veniamo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas: dalla sua delibera n. 66 del 2005 evinciamo prima di tutto l'enorme difficoltà di ottenere dalla SOGIN i rapporti dettagliati a consuntivo sullo stato di attuazione dei programmi. Non solo, si parla per la SOGIN di rallentamento e slittamento delle principali attività, sia di smantellamento che di chiusura del ciclo combustibile, senza una conseguente e corrispondente riduzione dei costi. Particolari che dovrebbero far riflettere, prima di attribuire alla Società in questione un simile ruolo di coordinamento – e per quale mole di lavoro e di spesa – in un accordo internazionale.

Ma, e qui vi vorrei attenti colleghi, con la delibera che ho citato l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non riconosce alla SOGIN i maggiori costi per 4,8 milioni di euro, pari all'incremento dei costi per la sede centrale, «e ciò a motivo del consistente rallentamento delle attività e della rilevante incidenza, sia assoluta che relativa, dei costi di struttura sul totale delle attività, dovuta, tra l'altro, a incrementi significativi di voci di costo quali, a titolo esemplificativo, quelle relative all'ufficio di Mosca, alle consulenze da terzi e alle prestazioni professionali». Come vi ho già detto, c'è un contenzioso su questo, ma il Senato della Repubblica intanto corre ai ripari e garantisce alla SOGIN di poter fare coi sommergibili nucleari russi quel che proprio sembra non saper fare in Italia. Nel frattempo, aggiungo, rimangono senza risposta le numerose interrogazioni che nei due rami del Parlamento sono state presentate al Ministero delle attività produttive sulla SOGIN.

Il Gruppo dei Verdi vota contro questo accordo, e annuncia da subito che si opporrà ancora, quando con un nuovo provvedimento qualcuno si presenterà a sostenere che il finanziamento va rimpinguato, perché altrimenti gli impegni del nostro Paese, garantiti dalla SOGIN, non potranno essere rispettati.

Sen. Boco

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 3523-B, di conversione del decreto-legge n. 115 del 2005.Em. 6.100(testo corretto), Pizzinato e altri	204	202	012	163	027	102	APPR.
2	NOM.	DDL n. 3523-B. votazione finale	202	200	001	137	062	101	APPR.
3	NOM.	Disegno di legge n. 3471. Em. 3.1, Boco e altri	179	176	004	033	139	089	RESP.
4	NOM.	DDL n. 3471. Em. 3.2, Boco e altri	194	192	008	045	139	097	RESP.
5	NOM.	DDL n. 3471. Em. 3.3, Boco e altri	190	187	004	040	143	094	RESP.
6	NOM.	DDL n. 3471. Em. 3.4, Boco e altri	183	180	003	035	142	091	RESP.
7	NOM.	DDL n. 3471. Em. 3.4, Boco e altri	179	177	002	032	143	089	RESP.
8	NOM.	DDL n. 3471. Em. 3.6, Boco e altri	185	182	003	038	141	092	RESP.
9	NOM.	DDL n. 3471. Articolo 4	193	191	006	142	043	096	APPR.
10	NOM.	DDL n. 3471. votazione finale	197	196	050	119	027	099	APPR.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0857 del 28-07-2005 Pagina 1

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
AGGLIATI ANTONIO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
AGONI SERGIO	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	M	M	A	C	C	C	C	C	F	
AMATO GIULIANO				F	F		F	F	C	
ANDREOTTI GIULIO	A		C	A	A	A	A	A	A	F
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
ASCIUTTI FRANCO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F
BAIO DOSSI EMANUELA	F	C	A		F	F		F		A
BALBONI ALBERTO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	C		F	F	F		F	C	
BARELLI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BASILE FILADELFIO GUIDO	F									C
BASSO MARCELLO	F	C								
BASTIANONI STEFANO		C	F			F	F	F	A	A
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO		C								
BATTAGLIA GIOVANNI	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C
BATTISTI ALESSANDRO										A
BERGAMO UGO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
BETTA MAURO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
BEVILACQUA FRANCESCO			C	C	C	C	C	C	F	F
BIANCONI LAURA	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
BISCARDINI ROBERTO	F	C		F	F		F	F	C	
BOBBIO LUIGI	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
BOCO STEFANO	F	C	F	F	F	F	C	R	C	C
BOLDI ROSSANA LIDIA	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
BONATESTA MICHELE	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
BONAVITA MASSIMO	F								C	
BONFIETTI DARIA	F				F	F	F	F	C	A

Seduta N. 0857 del 28-07-2005 Pagina 5

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
IERVOLINO ANTONIO	C	F	C		C	C	C	C	F	A
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
IOVENE ANTONIO	F	C	F	F	F				C	A
IZZO COSIMO	F	F	C	C		C	C	C	F	F
KAPPLER DOMENICO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
LABELLARTE GERARDO	F	C		F						
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE		F			C	C		C		
LEGNINI GIOVANNI	F	C								
LIGUORI Ettore	F	C	F		F	F	F	F	A	A
MACONI LORIS GIUSEPPE			A	A	A					
MAFFIOLI GRAZIANO	A	F	C	C	C	C	C	C	F	A
MAGISTRELLI MARINA	F	C		A	F	F	F	F	C	A
MAGNALBO' LUCIANO	A	F	C	C	C	C	C		F	F
MALABARBA LUIGI	F	C		F	F	F	F	F		C
MALAN LUCIO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
MANCINO NICOLA	F	C								
MANFREDI LUIGI	A	F	C	A	C	C	C	C	F	A
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F
MANZELLA ANDREA		C								A
MARANO SALVATORE	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
MARINO LUIGI		C		F	F	F				
MARITATI ALBERTO			F							
MASCIONI GIUSEPPE	A		A	A	A					A
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	R	F	C	C	C	C	C	C	F	F
MEDURI RENATO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
MELELEO SALVATORE	A	F	C	C	C	C	C	C	F	A
MENARDI GIUSEPPE	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
MICHELINI RENZO	F			F	F	F	F	F	C	C
MINARDO RICCARDO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
MODICA LUCIANO		C		F	F	F	F	F	C	A

Seduta N. 0857 del 28-07-2005 Pagina 6

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
MONCADA LO GIUDICE GINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F									
MONTI CESARINO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
MONTICONE ALBERTO	F	C	F		F	F	F	F	C	A
MONTINO ESTERINO	F									
MORANDO ANTONIO ENRICO	F									
MORO FRANCESCO	A	C	F	F	F	F	F	F	C	A
MORRA CARMELO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
MORSELLI STEFANO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
MUGNAI FRANCO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
MULAS GIUSEPPE	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO			F	F	F		F	F	C	C
NESSA PASQUALE	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
NIEDDU GIANNI				F	F				C	C
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F
NOVI EMIDDIO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
OGNIBENE LIBORIO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
PACE LODOVICO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
PAGANO MARIA GRAZIA	F							F		A
PAGLIARULO GIANFRANCO				F	F			F		C
PALOMBO MARIO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
PAPANIA ANTONINO	F	C	F	A	F	F	F	F	A	A
PASCARELLA GAETANO	F	C		F	F					
PASINATO ANTONIO DOMENICO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
PASQUINI GIANCARLO		C		F				F	C	
PASSIGLI STEFANO		C								
PASTORE ANDREA	A	F	C	C	C	C	C	C	F	F
PEDRAZZINI CELESTINO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
PEDRINI EGIDIO ENRICO			R	F	R					
PEDRIZZI RICCARDO	M	F	C	C	C	C	C		F	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	A
PELLICINI PIERO	F	F		C	C	C	C	C		F

Seduta N. 0857 del 28-07-2005 Pagina 8

Totale votazioni 10

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 10									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	F	C	C	C	C	C	C	F	A
SODANO TOMMASO	F	C	F	F	F	F	F	F		C
SPECCHIA GIUSEPPE	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
STANISCI ROSA	F									
STIFFONI PIERGIORGIO	F	F		C	C	C	C	C	F	F
TAROLLI IVO	C	F	C	C	C	C	C	C	F	A
TATO' FILOMENO BIAGIO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
TESSITORE FULVIO	F	C		F	F	F	F	F	C	A
TIRELLI FRANCESCO	F	F		C					F	A
TOFANI ORESTE	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
TOGNI LIVIO		C		F		F				C
TOMASSINI ANTONIO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
TRAVAGLIA SERGIO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
TREDESE FLAVIO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
TREMATERRA GINO	C	F	C	C	C	C	C	C	F	A
TREU TIZIANO		C				F	F	F	C	A
TUNIS GIANFRANCO			C	C	C	C	C	C	F	C
TURCI LANFRANCO	F	C								
TURRONI SAURO	F	C	F	C	F	F	F	R	C	C
ULIVI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VALDITARA GIUSEPPE	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
VALLONE GIUSEPPE	F	C					F			A
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	A
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F
VICINI ANTONIO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	
VILLONE MASSIMO	F	C		F	F	F		F	C	A
VISERTA COSTANTINI BRUNO		C	F	F		F				
VIZZINI CARLO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F
ZANCAN GIAMPAOLO	F	C	F						C	C
ZANDA LUIGI ENRICO	F	C		F						

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro Affari Esteri
Ministro Infrastrutture
Ministro Istruzione, univ. ric.
Ministro Lavoro e polit. soc.
Ministro beni e att. cult.
Ministro difesa
Ministro giustizia
Ministro politiche agricole e
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Berlusconi-III)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative (3523-B)

(presentato in data 28/07/2005)

S.3523 approvato dal Senato della Repubblica; C.6016 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Crema Giovanni, Marini Cesare, Biscardini Roberto, Casillo Tommaso, Labellarte Gerardo, Manieri Maria Rosaria

Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (3573)

(presentato in data 27/07/2005)

Sen. Pianetta Enrico, Piccioni Lorenzo, Bianconi Laura, Boldi Rossana, Minardo Riccardo, Sodano Calogero, Cozzolino Carmine, Federici Pasqualino Lorenzo, Forlani Alessandro

Attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale (3574)

(presentato in data 28/07/2005)

Sen. Chiusoli Franco, Pasquini Giancarlo, Maconi Loris Giuseppe, Battafarano Giovanni Vittorio, Baratella Fabio, Mascioni Giuseppe, Budin Milos, Garraffa Costantino, Turci Lanfranco

Norme riguardanti il personale a contratto a legge italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani di Cultura all'estero (3575)

(presentato in data 28/07/2005)

Sen. Crinò Francesco Antonio
Disposizioni in materia di tutela previdenziale degli sportivi (3576)
(presentato in data 28/07/2005)

Sen. Dato Cinzia
Nuove norme per la valorizzazione dell'istituto del difensore civico negli enti locali (3577)
(presentato in data 28/07/2005)

Sen. Gubert Renzo
Integrazione delle norme relative alla intrascrivibilità degli atti relativi a matrimoni celebrati all'estero (3578)
(presentato in data 28/07/2005)

Sen. Passigli Stefano, Maconi Loris Giuseppe, Zanda Luigi Enrico, Grillo Luigi, Centaro Roberto, Cortiana Fiorello, Bonatesta Michele, Meduri Renato, Malabarba Luigi, Marino Luigi, Sodano Calogero, Crema Giovanni, Castagnetti Guglielmo
Misure in materia di crisi e risanamento delle società sportive professionistiche (3579)
(presentato in data 28/07/2005)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative (3523-B)
previ pareri delle Commissioni 2^a Giustizia, 3^a Aff. esteri, 4^a Difesa, 5^a Bilancio, 7^a Pubbl. istruz., 8^a Lavori pubbl., 11^a Lavoro, 13^a Ambiente
S.3523 approvato dal Senato della Repubblica; C.6016 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data 28/07/2005)

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Dep. De Luca Vincenzo, Dep. Napoli Osvaldo
Modifiche all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale (3570)
previ pareri delle Commissioni 5^a Bilancio
C.5808 approvato dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data 28/07/2005)

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Bedin Tino, Sen. Cavallaro Mario

Istituzione dell'Ordine dei tecnici laureati per l'ingegneria e delega al Governo per l'unificazione del Collegio dei geometri, del Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati e del Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati, nonché delega per l'unificazione delle rispettive Casse di previdenza e assistenza (3547)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 6^a Finanze, 7^a Pubbl. istruz., 8^a Lavori pubbl., 9^a Agricoltura, 10^a Industria, 11^a Lavoro, 14^a Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/07/2005)

2^a Commissione permanente Giustizia

Dep. Buemi Enrico ed altri

Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia (3567)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost.

C.3870 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 28/07/2005)

3^a Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004 (3551)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 7^a Pubbl. istruz., 10^a Industria

(assegnato in data 28/07/2005)

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), con lettera in data 21 luglio 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2005, la relazione in merito alle iniziative finanziate con le risorse di cui alla legge 29 gennaio 2001, n. 10, recante disposizioni in materia di navigazione satellitare (Atto n. 692).

Detta relazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10^a Commissione permanente.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 20 luglio 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, la relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano alla giustizia, riferita al primo semestre 2004 (*Doc. XCI, n. 8*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a e alla 2^a Commissione permanente.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 18 luglio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato (*Doc. XCVI*, n. 4).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2^a Commissione permanente

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 26 luglio 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito allo schema di decreto legislativo recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» (Atto n. 691).

Detta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11^a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 19 e 22 luglio 2005, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 285, n. 286 e n. 299, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispettivamente:

di parti degli articoli 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 19 e 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche). Detto documento (*Doc. VII*, n. 207) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a e alla 7^a Commissione permanente;

dell'articolo 17, commi 1 e 2, e dell'articolo 20 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte). Detto documento (*Doc. VII*, n. 208) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a e alla 9^a Commissione permanente;

dell'articolo 303, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'articolo 304, comma 6, dello stesso codice, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal

grado in cui il procedimento è regredito. Detto documento (*Doc.* VII, n. 209) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a e alla 2^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 25, 26 e 27 luglio 2005, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Consip s.p.a., per l'esercizio 2004 (*Doc.* XV, n. 337). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente;

dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per l'esercizio 2003 (*Doc.* XV, n. 338). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 11^a Commissione permanente;

della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI), per gli esercizi dal 1998 al 2003 (*Doc.* XV, n. 339). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a, alla 11^a e alla 12^a Commissione permanente;

dell'Accademia della Crusca, per l'esercizio 2003 (*Doc.* XV, n. 340). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente;

dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPSMSAD), per gli esercizi 2002 e 2003 (*Doc.* XV, n. 341). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 11^a Commissione permanente;

dell'Autorità portuale di La Spezia, per l'esercizio 2003 (*Doc.* XV, n. 342). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente;

degli Istituti culturali (Centro internazionale di studi di architettura «A. Palladio», Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, Ente casa buonarroti, Ente per le ville vesuviane, Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, Istituto nazionale di studi verdiani e Scuola archeologica di Atene), per l'esercizio 2003 (*Doc.* XV, n. 343). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 22 luglio 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione – resa dalla Corte stessa a Sezioni riunite in sede di controllo nell'adunanza del 21 luglio 2005 – sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo gennaio-aprile 2005 (*Doc. XLVIII, n. 13*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a Commissione permanente.

Regioni, trasmissione di relazioni

Sono state trasmesse, con lettere in data 21 e 26 luglio 2005 – ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – le relazioni, riferite all'anno 2004, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa:

dalla regione Emilia-Romagna (*Doc. CCI, n. 16*);

dalla regione Toscana (*Doc. CCI, n. 17*).

Detti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12^a Commissione permanente.

Il Presidente della regione Toscana, con lettera in data 11 luglio 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19-*bis*, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2004-2005 (*Doc. CXCIX, n. 28*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9^a e alla 13^a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Izzo, Manfredi, De Corato, Iervolino, Demasi, Papania, Pace, Murineddu, Cortiana, Pascarella, Grillotti, Tofani, Carrara, Bucciero, Semeraro e Tatò hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00334, dei senatori Meduri ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

La senatrice Dato ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00761 *p.a.*, dei senatori Malabarba ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 21 al 27 luglio 2005)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 165

- BATTAFARANO: sui ritardi nella realizzazione del Museo archeologico nazionale di Taranto (4-08074) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*)
- BERGAMO: sullo stabilimento di Fusina (Venezia) (4-08106) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
- COLLINO: sulle patologie dell'acufene (4-07969) (risp. DI VIRGILIO, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- COMPAGNA, TONINI: sul terrorismo (4-08563) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- CORTIANA: sulla proroga del termine per l'iscrizione ai corsi per adulti nelle scuole superiori (4-07913) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
sull'incremento dei posti per il tempo pieno nelle scuole elementari di Milano e provincia (4-08495) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
sull'invio nelle scuole di questionari di valutazione degli studenti (4-08576) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- CREMA ed altri: sulla prevista chiusura del plesso scolastico della frazione di Costalta nel comune di San Pietro di Cadore (4-08471) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- D'AMBROSIO: sulla filiale di Isernia della Poste Italiane (4-08639) (risp. LANDOLFI, *ministro delle comunicazioni*)
- DE PAOLI: sulla variante al piano regolatore del comune di Cortemaggiore (4-05581) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
sulla variante al piano regolatore del comune di Cortemaggiore (4-07503) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
sulla variante al piano regolatore del comune di Cortemaggiore (4-07513) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- DE PETRIS: sulla linea ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli (4-08366) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*)
- su un allevamento di tacchini sito in Magliano Sabina (4-08601) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- DETTORI: sulla vicenda relativa all'adozione di un bambino russo (4-08899) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- DI GIROLAMO: sulle Acciaierie di Terni (4-08184) (risp. SACCONI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

- FABRIS: sul settore orafa (4-08125) (risp. CONTENTO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)
- FASOLINO: sull'istituzione del servizio Sert nell'Azienda sanitaria locale Salerno 2 (4-08278) (risp. DI VIRGILIO, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- FLAMMIA: sui danni subiti dai territori dell'Irpinia e della Puglia a seguito delle avversità atmosferiche dell'autunno 2004 (4-08214) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- sulla gestione dei rifiuti in Campania (4-08928) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- GUERZONI, VIVIANI: sul decesso di un giovane detenuto nella casa circondariale di Montorio Veronese (4-07548) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
- IOVENE, MARTONE: sull'ente Parco nazionale dell'Aspromonte (4-08666) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- LAURO: sugli uffici dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (4-07827) (risp. LANDOLFI, *ministro delle comunicazioni*)
- LONGHI: sull'ospedale San Martino di Genova (4-07921) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- LONGHI ed altri: sugli scioperi del settore sanitario del 28 settembre -- 30 ottobre 2004 (4-07597) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- MALABARBA: sulle multinazionali farmaceutiche (4-07719) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- MALABARBA, SODANO Tommaso: sulle indagini relative ad alcuni lavoratori iscritti alla Fiom (4-07408) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
- MARINO ed altri: sul referendum del 12 e 13 giugno 2005 (4-08782) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- MEDURI: sull'operato della Telecom nella provincia di Reggio Calabria (4-06194) (risp. LANDOLFI, *ministro delle comunicazioni*)
- PASSIGLI: sui lavori per lo scavalco di Firenze Castello (4-08945) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- RIPAMONTI: sulla tutela delle aree protette (4-08407) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- SODANO Tommaso: sullo smaltimento illegale di rifiuti radioattivi (4-08858) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- STIFFONI: sulle zone a traffico limitato di Mestre (4-08342) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- su un episodio verificatosi alla frontiera tra Austria ed Ungheria (4-08648) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- TOMASSINI, MANFREDI: sui prodotti dimagranti immessi sul mercato (4-08692) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)

Interpellanze

NOVI. – *Al Ministro dell'interno.* – Risultando all'interpellante:

che dopo anni di degrado e di abusivismo che avevano reso Castel Volturno un territorio nel quale spadroneggiava il malaffare, l'abusivismo edilizio, cave di sabbia abusive, attività commerciali abusive, occupazioni demaniali abusive, luogo nel quale si era radicata la criminalità organizzata, anche quella extracomunitaria, dedita al traffico e spaccio di droga ed al traffico e sfruttamento della prostituzione, l'Amministrazione Comunale del sindaco Scalzone con le forze dell'ordine, con la Regione Campania, con la Provincia di Caserta e con il Governo centrale era riuscita a sovvertire una situazione di fatto eccezionalmente straordinaria;

che, grazie alla collaborazione di supporto del Commissario Straordinario Prefetto Giancarlo Trevisone, si è giunti alla fase conclusiva del contenzioso Coppola e che, al contrario, proprio quando alla guida del Comune erano presenti alcuni degli attuali amministratori, era stato permesso di occupare 2 milioni di metri quadrati di suolo demaniale dello Stato;

che l'amministrazione Scalzone ha combattuto ogni forma di abusivismo e di illegalità, con l'abbattimento di immobili costruiti abusivamente e sul demanio pubblico, ha recuperato al patrimonio sconfinamenti su suoli pubblici, ha recuperato ingenti risorse finanziarie attraverso gli accertamenti delle evasioni dei tributi locali, accertamenti per immobili fittati in nero e diverse segnalazioni alla Guardia di finanza;

che in fatto di trasparenza sui lavori pubblici è stato firmato nel 2002 un protocollo con la Prefettura di Caserta per porre freno a ditte in odore di camorra ed inoltre è stato richiesto ed ottenuto che un funzionario della stessa Prefettura rimanesse per tutto il mandato proprio nell'ufficio dei lavori pubblici;

che sono stati destinati ed assegnati diversi immobili confiscati alla criminalità organizzata e rescisso il contratto con la società che svolgeva il servizio ecologico per gravi inadempienze ed irregolarità nell'esecuzione dello stesso;

che l'amministrazione Scalzone era osteggiata anche da qualche organo di stampa perché non scendeva a compromessi ed in particolare da un periodico locale, «Informare», di cui è stato ispiratore, ideatore, gestore e titolare l'attuale assessore Tommaso Morlando assieme ad altri soggetti noti per i precedenti amministrativi, Raffaele Falconetti e Luigi Zippo; il primo ha ricoperto la carica di assessore all'urbanistica ed il secondo di tecnico comunale, rilasciando licenze edilizie e licenze di agibilità agli alberghi di Fontana Bleu costruiti interamente sul demanio dello Stato;

che in alcune zone del territorio vi erano soggetti che hanno intimidito e scoraggiato la campagna elettorale dei candidati per il sindaco Scalzone, in particolare in località Destra Volturno e Ischitella; la prima è influenzata dai Caterino e la seconda dai Brancaccio e dai Gravante, che impongono servizi di guardiania e che risultano tra i più votati;

che un altro elemento che ha scatenato l'interesse della criminalità organizzata è sicuramente la notevole mole di appalti ed investimenti privati conseguenza dell'Accordo di Programma firmato tra Regione Campania, Provincia di Caserta, Comune di Castel Volturno, Comune di Villa Literno ed alcune società e consorzi di privati, accordo che prima è stato criticato duramente ed oggi condiviso da coloro che hanno vinto le elezioni; tale accordo prevede lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della strada domiziana, campi da golf, strutture alberghiere, un porto turistico da 1200 posti barca, strutture sanitarie, polo nautico e tante altre opere ed investimenti pubblici e privati. Risulta che siano state convocate tutte le ditte che stanno eseguendo le opere appaltate. In giro si dice che le ingenti risorse che saranno spese nei prossimi mesi facciano gola alle organizzazioni criminali mafiose;

che, secondo quanto risulta all'interpellante, alcuni amministratori del comune di Castelvoturno presentano profili preoccupanti, sia per i loro rapporti di parentela e di affari con personaggi di spicco della criminalità organizzata, sia per precedenti penali a carico e per livello morale, e in particolare:

Marcello Lorenzo (vicesindaco con delega ai lavori pubblici), in affari con i Cecoro di San Cipriano D'Aversa, come risulta dalla nota «Operazione Spartacus»; di fatto svolge le funzioni del sindaco perché il sindaco è presente solo due giorni su cinque, ha diversi contenziosi col comune per la precedente carica di sindaco, precedenti penali e procedimenti pendenti; risulterebbe anche un procedimento fallimentare;

Morlando Tommaso (assessore con delega ai servizi ecologici), fratello per parte di madre di Tommaso Caterino, ucciso in un agguato di camorra a Castel Volturno nel 2001 assieme a Giulio Luise, fratello per parte di madre di Saverio Caterino, padre del consigliere eletto Luigi Caterino Mosvaldo, ha diversi parenti diretti implicati nell'operazione «Spartacus» (come da atti di indagine);

Luigi Caterino Mosvaldo (consigliere), figlio di Saverio, nipote di Tommaso Caterino, ucciso in agguato di camorra, cugino di primo grado di Luigi Caterino Mosvaldo, nato a San Cipriano D'Aversa il 30/9/1972, alias «Girtiell», noto camorrista ucciso in agguato di camorra, cugino di altro Caterino affiliato al clan Schiavone, con molti parenti implicati nell'operazione «Spartacus» (come da atti di indagine);

Russo Rocco (assessore con delega all'urbanistica e demanio), cugino di primo grado di Papa Castrese, noto pluripregiudicato affiliato al clan dei Casalesi, cugino di primo grado di Antonio Torrano, alias «Cardillo», pluripregiudicato con Pasquale Morrone (capozona), affiliato al clan dei Casalesi ed implicati nell'operazione «Spartacus» (come da atti di indagine);

Traettino Antimo, che stranamente accetta di entrare in giunta da esterno con chi per anni ha definito gli attuali amministratori camorristi e con elementi di cui lui stesso denunciava il profilo e indicava il livello morale e che lo allarmavano per la presenza nel comune, che significava condizionamento dell'ente da parte della camorra (come lui denunciava in

qualità di segretario cittadino dei Democratici di Sinistra nel 1998 e che provocò lo scioglimento del Consiglio Comunale);

Francesco Nuzzo (sindaco), la cui moglie Conte Celeste è cugina di primo grado di Conte Andrea, noto malavitoso ed affiliato, assieme a suo cognato Morrone Pasquale, al clan dei Casalesi (come da atti di indagine dell'operazione Spartacus);

Brancaccio Carmine (consigliere), già presente nel Consiglio Comunale del 1998, sciolto per infiltrazione della criminalità organizzata (il Traettino Antimo nella denuncia lo indicava come usuraio);

Gravante Giuseppe (consigliere), assieme ai fratelli ed ai cugini Gravante Giuseppe e Gravante Raffaele, quest'ultimo condannato per attentati incendiari agli extracomunitari; nella località di Ischitella esercitano l'attività di guardiani ed hanno reso difficile la campagna elettorale alle liste diverse dalla loro (Castel Volturno Domani). Un parente del consigliere Gravante nella sezione elettorale n. 19 ha minacciato un rappresentante di lista di Forza Italia al punto che lo stesso ha dovuto abbandonare il seggio (nella denuncia che provocò lo scioglimento del Consiglio lo indicava come personaggio che realizzava nella zona lavori abusivi di allacciamento alla rete fognaria, imponendosi in esclusiva e con i suoi prezzi);

Esposito Vincenzo (consigliere), dichiarato fallito più volte;

Russo Dimitry (consigliere); il padre Pompeo è cugino di primo grado del padre di Morrone Pasquale (capozona ed affiliato al clan dei Casalesi coinvolto nell'operazione «Spartacus», come da atti di indagine dell'operazione Spartacus);

che alcuni candidati al Consiglio Comunale nelle liste collegate al sindaco Francesco Nuzzo sono stati:

Zumbolo Alfonso, cugino di primo grado di Diana Claudio Mario, che era titolare di un impianto di estrazione di sabbia sequestrato perché socio con il clan dei Casalesi, e lo stesso risulta implicato nell'operazione «Spartacus»;

De Vivo Marcello, cugino di primo grado dei fratelli Bianco di Casal di Principe, noti camorristi di spicco del clan Schiavone, cugini perché il padre del De Vivo è fratello della madre dei Bianco; dei fratelli Bianco i più noti sono Bianco Luigi, alias «Zingariell», e Bianco Cesare, alias «Cesarino», noti *killer* ed implicati nell'operazione «Spartacus» (come da atti di indagine);

Florio Carlo: vive a Mondragone, noto a tutti gli ispettori delle assicurazioni della Campania per la sua attività di truffatore;

Chianese Alfonso, figlio di Chianese Francesco, pluripregiudicato per truffe e fallimenti, dedito all'attività di corriere della droga, tratto di nuovo in arresto durante la campagna elettorale;

Carannante Mario, il cui figliastro, già pregiudicato, è stato tratto in arresto per rapina durante la campagna elettorale;

Taurino Salvatore, che ha tre figli pregiudicati che sono vicini al clan dei Casalesi, in particolare a Russo Giovanni, alias «Giovanni 'o niro», sorvegliato speciale, e vicini a Mario Cavaliere e Oreste Spagnuolo,

entrambi affiliati ai Casalesi; uno dei figli è guardaspalle di Cirillo Alessandro, alias «Sergente», fiduciario del clan Bidognetti;

Starita Vittorio, cognato di Russo Domenico, ucciso in agguato di camorra, suocero di Scuotto Luigi, noto pregiudicato e malavitoso, zio di Russo Ugo, Russo Nicola e Russo Enrico, tutti pregiudicati per essere dediti a rapine;

Letizia Giuseppina, figlia di Francesco, alias «Mucione», consigliere comunale nel 1998, la cui presenza insieme ad altri elementi fu una delle maggiori cause dello scioglimento del consiglio comunale (il Traettino Antimo lo definiva personaggio chiacchierato e certamente legato ad ambienti malavitosi e con gravi precedenti penali, così come risulta dagli atti della commissione di accesso);

Russo Teodoro, figlio di Roberto, un altro elemento che causò lo scioglimento del consiglio comunale nel 1998;

che nella località Destra Volturno, con la presenza di personaggi noti alle forze dell'ordine, vi è stato un forte condizionamento sull'elettorato, così come è avvenuto anche nella località di Ischitella; infatti un parente del consigliere Gravante nella sezione elettorale n. 19 ha minacciato un rappresentante di lista che ha sporto regolare denuncia ai carabinieri di Mondragone; basta analizzare i voti di preferenza che hanno ottenuto alcuni consiglieri di maggioranza (Caterino Mosvaldo Luigi, Brancaccio Carmine e Gravante Giuseppe);

che, secondo quanto risulta all'interpellante, durante la campagna elettorale il candidato sindaco Nuzzo Francesco (eletto sindaco) avrebbe fatto una telefonata dal telefono di un ufficio del Commissariato di Castel Volturno ad un cellulare chiedendo all'interlocutore di rintracciargli Pasquale Morrone (capozona affiliato al clan dei Casalesi); questa telefonata è stata citata in una informativa inviata alla Procura come avviso di reato;

molti dipendenti del Comune sono stati assunti senza concorso durante la gestione dell'ex sindaco Marcello Lorenzo (attuale vicesindaco) e per queste assunzioni furono anche condannati; a causa di ciò lo stesso Lorenzo Marcello era incandidabile alla carica di amministratore ma avrebbe ottenuto la riabilitazione. La presenza di alcuni di quegli amministratori e la parentela con molti di questi dipendenti sono sicuramente di ostacolo al buon andamento ed alla trasparenza dell'azione amministrativa e costituiscono terreno fertile su cui potrebbero innestarsi altri interessi e condizionamenti della criminalità organizzata,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda prendere per ripristinare la legalità a Castel Volturno;

se risponda al vero che presso la Questura e la Prefettura di Caserta giaccia un faldone con la documentazione comprovante i rapporti tra l'attuale amministrazione ed esponenti del crimine organizzato.

(2-00766)

Interrogazioni

DALLA CHIESA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il 21 luglio 2005, nel corso di un incontro presso il Ministero dell'interno, alla presenza dei rappresentanti del Ministero, dei vertici dell'Ufficio Rapporti Sindacali e delle organizzazioni del sindacato di Polizia, è stata confermata la decisione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza di chiudere ben tre scuole della Polizia di Stato, quelle di Genova, Bologna e Duino;

nello stesso incontro è stata paventata in futuro anche la chiusura di un quarto istituto, quello di Vicenza;

tale decisione, oltre a depauperare un patrimonio storico della Polizia di Stato come le scuole di formazione del proprio personale, non porterebbe verosimilmente sensibili vantaggi per le casse dello Stato poiché alcune di queste scuole sono addirittura a costo zero, essendo sovvenzionate da altri enti;

in un momento particolarmente delicato per la sicurezza interna e internazionale, le scuole di formazione rappresentano comunque un fattore importante per la professionalità e l'aggiornamento dei nostri agenti di polizia;

l'eventuale chiusura di tali istituti determinerebbe un trasferimento di personale dalle scuole agli Uffici di Polizia delle province interessate, con evidenti interferenze e probabili incertezze sulle graduatorie nazionali di mobilità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda rivedere tale decisione tenendo conto che la chiusura degli istituti menzionati determinerebbe una perdita di 150 addetti a fronte di 3.000 a disposizione su tutto il territorio, e cioè solo il 5 per cento dell'intero personale occupato nelle scuole di Polizia del Paese;

se il Ministro non intenda rivedere tale posizione tenuto conto che tale chiusura, decisa al fine di razionalizzare la spesa pubblica, non avrebbe una significativa incidenza sulla stabilità dei conti dello Stato;

se il Ministro non ritenga che tale decisione rischierebbe di vanificare alcune professionalità del personale che da anni presta servizio e insegna nelle scuole di Polizia;

se il Ministro non ritenga necessario, se del caso, individuare misure alternative di razionalizzazione della spesa pubblica nel comparto sicurezza.

(3-02235)

VITALI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

– Premesso:

che alla data odierna sono stati definiti gli organici provinciali della scuola primaria e secondaria nell'ambito dei quali sono rimaste gravemente disattese le richieste dei comuni di Grizzana Morandi e di Ver-

gato in provincia di Bologna, entrambi facenti parte della Comunità montana Alta e Media Val di Reno;

che nel comune di Grizzana Morandi non sono stati assegnati né con l'organico di diritto né con quello di fatto gli insegnanti necessari per istituire una nuova sezione di scuola dell'infanzia in località Piandisetta, dopo che si sono aperte le iscrizioni raccogliendone ben 19 ed il comune ha provveduto con notevole sforzo economico a predisporre i relativi locali;

che nel comune di Vergato non sono stati assegnati gli insegnanti necessari per il completamento di orario di una sezione di scuola dell'infanzia ora a *part time*, per l'istituzione di una nuova classe a tempo pieno e per evitare all'Istituto superiore Fantini l'accorpamento di due seconde classi di corsi diversi (ragionieri, geometri – biennio integrato) e l'accorpamento in un solo indirizzo di due terze classi del corso ragionieri (corso IGEA di gestione ed economia aziendale e programmatori);

che, per di più, l'Istituto superiore Fantini di Vergato accoglie un'utenza scolastica proveniente da molti comuni montani vicini;

che, come afferma l'ordine del giorno approvato unanimemente dal Consiglio della Comunità Montana Alta e Media Val di Reno nella seduta del 25 luglio 2005, è del tutto inaccettabile questa situazione di mancanza delle risorse necessarie per garantire l'obbligo scolastico e l'apprendimento soprattutto nelle zone montane, disattendendo le richieste delle famiglie per i più piccoli e incidendo pesantemente sui risultati scolastici dei giovani;

che è assolutamente necessario rivedere questa grave decisione attraverso l'assegnazione da parte del Ministero dell'istruzione delle risorse di personale necessarie alla Direzione scolastica regionale e al Centro servizi amministrativi di Bologna,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire con urgenza per integrare l'organico della scuola nella provincia di Bologna al fine di soddisfare le esigenze evidenziate dalla Comunità montana Alta e Media Val di Reno per i comuni di Grizzana Morandi e Vergato.

(3-02236)

DATO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri e per le politiche comunitarie. – Premesso che:

il progetto di riforma dell'OCM zucchero, proposto dalla Commissione europea con la comunicazione del 22 giugno 2005, non ha certo deluso le aspettative di quanti, nell'ambito dell'Unione e fuori, hanno interesse a ridimensionare il comparto bieticolo saccarifero europeo, cancellandolo dall'Italia e da altre aree comunitarie meno vocate;

per essere certi di concentrare la produzione europea in alcuni Stati «più vocati», responsabili, peraltro, delle eccedenze fino ad oggi prodotte ed esportate con sostegni comunitari (oggetto di fortissime e giustificate contestazioni in sede internazionale), gli estensori del nuovo progetto di riforma propongono, tra l'altro, una riduzione del prezzo istituzionale

dello zucchero e delle barbabietole ancora maggiore rispetto a quanto proposto dalla precedente Commissione, con la comunicazione del 14 luglio dello scorso anno;

il nostro Paese, un tempo sostanzialmente autosufficiente per i suoi consumi interni di zucchero, potrebbe essere costretto, nel prossimo futuro, ad importare la totalità del proprio fabbisogno di tale derrata;

nel far ciò la Commissione ha del tutto ignorato il dissenso espresso dal Governo italiano e dai Governi di altri nove Paesi, nonché importanti accordi precedentemente sanciti in sede di Unione europea ed infine l'indicazione contenuta al punto 20 della apposita risoluzione adottata dal Parlamento europeo nella seduta del 10 marzo scorso, che invitava la Commissione a valutare con attenzione la situazione della produzione nelle zone svantaggiate dell'Unione, individuando le misure necessarie ad evitare che, a seguito della riforma, la produzione bieticolo-saccarifera scompaia in tali zone;

i destini della filiera bieticolo-saccarifera italiana e di quella del Sud del Paese in particolare sono ora affidati al Parlamento europeo e, soprattutto, al Consiglio dei Ministri agricoli, che dovrebbe decidere entro la fine del corrente anno. Pertanto i bieticoltori del Nord Europa, che effettueranno le future semine di barbabietole nella prossima primavera 2006, potranno farlo, com'è giusto, conoscendo le condizioni che saranno sancite dal nuovo Regolamento zucchero;

sono state invece del tutto ignorate le condizioni pedoclimatiche nelle quali operano i bieticoltori del Sud d'Italia (e di alcune aree «mediterranee» di altri Stati comunitari), i quali devono seminare le bietole con molto anticipo, ossia nel periodo autunnale dell'annata precedente quella della raccolta;

infatti i bieticoltori che già dall'ultima decade di giugno hanno iniziato le consegne di bietole allo stabilimento di Termoli ed a quello di Foggia della SFIR S.p.a. dovranno predisporre i programmi aziendali per la prossima annata agraria 2005/2006 e sottoscrivere i relativi contratti di coltivazione in tempo utile per iniziare le semine già dal prossimo mese di settembre, ossia prima che il nuovo Regolamento zucchero venga approvato, quindi senza conoscere il prezzo di cessione delle bietole, bensì in presenza di una proposta di prezzo penalizzante e senza aiuti;

non ci si è preoccupati di evitare una situazione di incertezza, che potrebbe produrre uno stato di diffuso pessimismo tra i bieticoltori operanti nei tradizionali comprensori meridionali (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania e Lazio), inducendoli a rinunciare alla coltivazione già dalla prossima annata, determinando un crollo delle semine bietole di raccolto 2006;

in tale malaugurata ipotesi verrebbe a crearsi una situazione nella quale gli zuccherifici che ritirano la produzione di bietole dalle citate aree meridionali potrebbero essere costretti a cessare la loro attività per mancanza di materia prima da trasformare, quand'anche la successiva definitiva approvazione della riforma, che avverrà a semine autunnali comple-

tate, dovesse sancire condizioni favorevoli alla prosecuzione dell'attività produttiva;

pertanto appare necessario che il Governo italiano, nell'affrontare le problematiche della riforma OCM zucchero in sede di Unione europea, sostenga anche la necessità di garantire l'adozione urgente di misure «transitorie», valide per la prossima campagna 2006/2007, che stabiliscano per le coltivazioni a barbabietola già allestite al momento dell'approvazione finale della «riforma» un intervento con fondi comunitari o nazionali ad integrazione del prezzo comunitario delle bietole che sarà pagato dall'industria, per un ammontare tale da garantire la continuità del livello di remunerazione della coltura, comprensivo degli attuali aiuti nazionali per il Sud;

la stessa misura deve stabilire, a favore della parte industriale, la copertura del margine di trasformazione, attraverso l'esenzione dal pagamento della tassa per il fondo di ristrutturazione, di euro 126,40/tonn. zucchero, consentendo all'industria di percepire l'intero prezzo comunitario dello zucchero che, per la campagna futura, il progetto di riforma prevede non venga diminuito. Inoltre l'industria ed i coltivatori del Mezzogiorno devono essere messi in posizione di equità per quanto riguarda le altre misure di indennizzo, previste nella bozza di regolamento, operando, laddove necessario, il mantenimento delle condizioni previste per 2006/2007 anche per il 2007/2008;

in considerazione del fatto che, per i Paesi meno vocati come l'Italia, le riduzioni dei prezzi proposti dalla Commissione sono insostenibili, sia per l'industria che per i bieticoltori, si pone la necessità di una sostanziale modifica del progetto di «Riforma OCM zucchero», in modo da sancire:

I) una contenuta riduzione del prezzo dello zucchero che, assieme ad altre misure integrative, possibilmente a carico dell'Unione europea, possa garantire la copertura dei costi della trasformazione industriale, tenuto conto della struttura dei costi dell'industria nazionale, anche dopo una fase di indispensabile ristrutturazione, volta a portare a circa 115.000 tonnellate la produzione media annua di zucchero per stabilimento;

II) conseguentemente una contenuta riduzione del prezzo delle bietole, compensata con un sostengono alla produzione bieticola mediante l'assegnazione ad ogni Stato membro di adeguate disponibilità (*enveloppe*) per i pagamenti diretti ai produttori di bietole, da gestirsi con la necessaria flessibilità, garantendo agli stessi produttori una compensazione ben superiore rispetto a quella proposta dalla Commissione (60%), della perdita stimata del reddito determinata dalla riduzione del prezzo bietole, con possibilità di erogare tali compensazioni nei bacini d'interesse in modo accoppiato alla produzione;

III) la conferma dell'autorizzazione ad erogare aiuti nazionali alla bieticoltura del Sud d'Italia, date le particolari condizioni pedoclimatiche dell'area, essendo questa misura un passaggio obbligato per accompagnare il cambiamento strutturale che porti al miglioramento del livello

di competitività del comparto, attraverso la diffusione, a costi sostenibili, dell'irrigazione, il potenziamento della ricerca ed il perfezionamento delle tecniche agronomiche;

IV) la fissazione di contingenti quantitativi per le importazioni preferenziali (dai PMA, Balcani, ACP, ecc.) da farsi dall'Unione europea, da attuare con efficaci regole doganali d'origine (anche per impedire triangolazioni ed importazioni senza regole dai mercati extracomunitari), nonché stabilendo, eventualmente, prezzi minimi di acquisto, in modo da fornire, al contempo, un sostegno ai Paesi con deboli economie e realizzare l'apertura armonica del mercato europeo;

V) il contenimento della riduzione della quota europea entro un massimo di 2,8 milioni di tonnellate, essendo necessario garantire un minimo di sicurezza negli approvvigionamenti comunitari mediante il mantenimento di un adeguato livello di copertura dei consumi con produzione europea. Per garantire l'equilibrio del mercato europeo appare necessario che, in sede WTO, venga mantenuto il riconoscimento di «prodotto sensibile» allo zucchero ed ottenere una limitata riduzione dei dazi alle importazioni non preferenziali;

le misure previste dal progetto di riforma OCM zucchero si basano essenzialmente sul presupposto che i prezzi europei dello zucchero sarebbero tre volte quelli mondiali, ma non si tiene conto del mercato mondiale dello zucchero, sul quale si smerciano le eccedenze, tant'è che i Paesi grandi produttori hanno i prezzi interni dello zucchero superiori a quelli mondiali;

non può neppure ignorarsi che la riduzione del prezzo comunitario dello zucchero – nei termini in cui viene proposta – mentre contraddice le doverose politiche in sostegno ai paesi in via di sviluppo (che sarebbero avvantaggiati da un contingentamento delle loro esportazioni verso l'Unione europea a prezzi remunerativi, piuttosto che da una liberalizzazione a prezzi bassi), arrecherà probabilmente scarsi benefici ai consumatori finali, come già avvenuto in altri casi;

le misure di cui sopra costituiscono le condizioni minime necessarie per poter dar corso ad un incisivo «piano di settore nazionale» che preveda, da una parte, una significativa riduzione di quote e, dall'altra, la concentrazione della produzione in un numero minore di impianti, al fine di realizzare ingenti economie di scala,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda adottare per fronteggiare le gravi emergenze che attanagliano un comparto vitale dell'economia nazionale e in quale modo si intenda garantire, pur con l'inevitabile ridimensionamento e ristrutturazione, la continuità produttiva in tutte le tradizionali aree del Paese.

(3-02237)

MARTONE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Considerato che:

dal 25 al 27 luglio 2005 si è svolta a Ginevra la riunione del Consiglio Generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC);

tale riunione sarà seguita da un altro incontro, nel mese di ottobre, in preparazione della conferenza ministeriale prevista a dicembre a Hong Kong;

negli ultimi anni le riunioni del Consiglio Generale hanno perso il loro carattere operativo per diventare luoghi di decisione politica, dove cercare di sbloccare le divergenze negoziali ed evitare quindi che tali divergenze si trascininno fino alle conferenze ministeriali;

dopo le conferenze di Seattle (1999), Doha (2001) e Cancun (2003) l'OMC vive una crisi profonda di funzionamento e di legittimità, dovuta sia all'emergere dei paesi del Sud del mondo come interlocutori forti, sia alla pressione dell'opinione pubblica mondiale, dei movimenti sociali e delle organizzazioni della società civile che hanno criticato l'impatto sociale e ambientale dei negoziati di liberalizzazione del commercio internazionale, in particolare per ciò che riguarda i servizi essenziali e il mercato agricolo;

l'impatto della liberalizzazione di alcuni settori, come per esempio quello tessile, si fa sentire anche per l'economia italiana, particolarmente vulnerabile alla concorrenza internazionale che punta al ribasso dei costi di produzione, a scapito dei diritti dei lavoratori e delle tutele ambientali;

la prossima conferenza ministeriale di Hong Kong è da molti ritenuta strategica, per un definitivo tracollo o un rilancio della stessa OMC, si chiede di sapere:

quali siano le linee guida e i criteri negoziali che i rappresentanti italiani in seno all'OMC hanno intenzione di seguire e adottare tanto nella prossima riunione del Consiglio Generale quanto nella conferenza ministeriale di dicembre;

se non si ritenga opportuno comunicare dettagliatamente come si sia svolto il Consiglio Generale di luglio e con quali conclusioni, specialmente per ciò che concerne i negoziati sul mercato agricolo, sulla liberalizzazione dei servizi e sugli investimenti;

quali iniziative si intenda intraprendere per far sapere prima del Consiglio Generale di ottobre quali siano le intenzioni negoziali della delegazione italiana, tanto nell'ambito delle posizioni espresse dall'Unione europea quanto per quelle specifiche dell'Italia;

se non si ritenga di garantire ampio accesso ai documenti preparatori dell'incontro di ottobre e di quello di dicembre alle associazioni e organizzazioni della società civile che lavorano per informare e discutere i temi legati al commercio internazionale.

(3-02238)

Interrogazione orale con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DETTORI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nel corso della risposta all'interrogazione 5-04534, presentata alla Camera dei deputati, in Commissione finanze, il Sottosegretario di Stato

per l'economia e le finanze, on. Daniele Molgora, precisava che, a tutto il 31 maggio 2005, nei confronti delle società di calcio professionistiche partecipanti ai campionati di serie A, B e C risultava «un carico netto iscritto a ruolo di tributi erariali pari a circa 631 milioni di euro»;

quasi tutte le società di calcio interessate dai debiti erariali avevano chiesto di poter regolarizzare le loro posizioni con l'Agenzia delle entrate, anche al fine di poter ottenere l'iscrizione nei campionati di calcio di serie A, B e C;

inopinatamente, con una assurda decisione depositata il 26 luglio scorso, la Camera di Conciliazione del CONI rigettava la richiesta di iscrizione di alcune società calcistiche tra cui la Torres di Sassari;

appare evidente che dette società di calcio, non potendo offrire l'unico spettacolo che ne legittimava l'esistenza (le partite di calcio), saranno costrette a fallire, pregiudicando così le ragioni di tutti i creditori ed in particolare dell'Agenzia delle entrate e quindi dello Stato;

non è dato sapere se tutti i 631 milioni di euro di debiti erariali – indicati dal sottosegretario Molgora – siano riconducibili alle società escluse dai campionati professionistici, ma appare evidente che – ove ciò non fosse – ci troveremmo al cospetto di società che – pur sostanzialmente non in regola – sono riuscite ad ottenere l'iscrizione illegittimamente, aggirando le norme varate dalla FIGC,

si chiede di conoscere:

se il Ministro dell'economia e delle finanze sia consapevole dell'enorme danno erariale (pari a circa 631 milioni di euro) che nasce dalle decisioni della Camera di Conciliazione del CONI;

a chi verranno imputati i danni conseguenti a tale assurda decisione;

a quale finalità di sana e corretta gestione della cosa pubblica corrisponda la decisione di non aiutare quelle società che chiedevano una dilazione per regolarizzare le loro pendenze erariali, preferendo invece assumere un atteggiamento di drastica intransigenza che provocherà la quasi certa inesigibilità dei crediti vantati dall'Erario;

quali siano le società di calcio indebitate con l'Erario e per quali somme;

quali società abbiano provveduto a regolarizzare la loro posizione entro il 30 giugno 2005.

(3-02239)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BATTAGLIA GIOVANNI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il segretario generale confederale della CGIL della Provincia di Ragusa, Tommaso Fonte, è stato vittima di tre episodi intimidatori, contenenti esplicite minacce di morte, rispettivamente martedì 19 luglio 2005, giovedì 21 luglio 2005 e lunedì 25 luglio 2005;

tali episodi sembrano essere in rapporto con la battaglia che la CGIL diretta da Tommaso Fonte, unitamente ai Democratici di Sinistra e ai partiti dell'Unione di centro-sinistra, la rete per i diritti ed alcune personalità del mondo politico e del volontariato cattolico laico e sociale stanno da mesi conducendo contro il modello di gestione e la proposta di bando per l'appalto relativo alla gestione dell'ATO idrico della provincia di Ragusa;

in più occasioni è stato denunciato, anche dall'interrogante, in qualità di componente della Commissione Nazionale Antimafia, «l'interesse» che la criminalità organizzata e mafiosa, in raccordo con alcuni settori collusi dell'imprenditoria siciliana e con la complicità di alcuni settori collusi del mondo politico, avrebbe per assicurarsi il controllo sulla gestione dei servizi idrici in Sicilia;

la provincia di Ragusa è stata interessata nei mesi scorsi da altri atti intimidatori di cui sono state vittime dirigenti sindacali ed imprenditori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non giudichi grave il ripetersi di atti intimidatori perpetrati a danno di dirigenti sindacali della provincia di Ragusa;

quali siano le motivazioni alla base degli episodi intimidatori citati ed in particolare se esista un rapporto tra questi episodi e il confronto in atto sul modello di gestione proposto per l'ATO idrico della provincia di Ragusa;

quali iniziative intenda assumere per fare piena luce su quanto accaduto al fine di colpire gli esecutori e gli eventuali mandanti;

quali misure di sicurezza si ritenga di disporre nei confronti delle personalità politiche e sindacali della provincia di Ragusa particolarmente esposte ed in particolare nei confronti del dirigente sindacale Tommaso Fonte al fine di garantirne la sicurezza e la incolumità.

(4-09205)

BERGAMO. – *Al Ministro per la funzione pubblica.* – Premesso che:

l'ex amministrazione di Poste e Telegrafi alla fine dell'anno 1997 ha permesso al personale applicato presso le ex Direzioni provinciali e compartimentali di fare istanza di comando presso le altre amministrazioni pubbliche e così dal gennaio 1998 un determinato numero di dipendenti di Poste e Telegrafi è stato posto in comando presso altre amministrazioni statali, tra le quali l'INPS, l'INPDAP, l'INAIL, la Corte dei Conti, il TAR e il Ministero della giustizia;

da lungo tempo i dipendenti di Poste e Telegrafi sono definitivamente transitati nei ruoli delle amministrazioni richieste, fatta eccezione per quelli in servizio presso il Ministero della giustizia, ai quali viene rinnovato di anno in anno il comando;

appare evidente che tale situazione, riguardante ben 160 lavoratori distribuiti su tutto il territorio nazionale (suddivisi in posizioni economiche a partire dal IV al VII livello), comporta gravi disagi, non consen-

tendo di svolgere con serenità l'attività lavorativa, con ripercussioni anche nella vita quotidiana, tenuto altresì conto dell'esclusione da corsi/concorsi e dalla possibilità di richiedere eventuali cambi di sede lavorativa anche nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario,

si chiede di conoscere quali siano i motivi di questa disparità di trattamento tra un'Amministrazione e un'altra e quali azioni si intenda assumere per porre fine a questa situazione di palese discriminazione tra lavoratori aventi gli stessi diritti.

(4-09206)

SPECCHIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze. – Premesso che:

la SIAE è un Ente Pubblico a base associativa, sottoposto alla vigilanza congiunta del Ministro per i beni e le attività culturali e del Presidente del Consiglio dei ministri;

la vigilanza, in base alle previsioni del decreto legislativo n. 419/99 e successive modifiche e dello statuto, è esercitata sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza;

il decreto legislativo n. 419/1999, nel dettare chiari ed inderogabili principi per l'organizzazione ed il funzionamento della SIAE, ha richiamato come principi cardine dell'organizzazione dell'Ente quelli di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto legislativo n. 165/2001;

in base ad una corretta interpretazione dello statuto dello SIAE, condotta alla luce delle inderogabili disposizioni del decreto legislativo n. 419/99 e dei principi del decreto legislativo n. 165/2001, al consiglio di amministrazione della SIAE spettano unicamente le nomine, designazioni od atti analoghi ad esso attribuiti da specifiche disposizioni statutarie;

per quanto concerne la struttura della SIAE, e nello specifico la nomina dei dirigenti ed il conferimento di incarichi dirigenziali, lo statuto della SIAE attribuisce al consiglio di amministrazione solo il potere di nominare il Direttore Generale;

il Ministero vigilante ha ripetutamente richiamato l'Ente al compiuto rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 13 del decreto legislativo n. 419 del 1999, nonché dei principi del decreto legislativo n. 165 del 2001;

la disciplina attuale della Divisione Affari giuridici e legali, dettata da una delibera del 2000 e quindi antecedente all'adozione del vigente statuto, nel dettare norme di organizzazione per la Divisione medesima, attribuisce al Consiglio di amministrazione il potere di nomina del Direttore della Divisione;

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – come emerge dal suo sito istituzionale – ha doverosamente adottato nei confronti della SIAE un atto di segnalazione con il quale è stata affermata in modo inequivocabile la soggezione della SIAE – in quanto organismo di diritto

pubblico – alla normativa comunitaria e nazionale nelle procedure di scelta dei contraenti, anche con riferimento alle forniture e ai servizi,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che la SIAE, al fine di avere un chiarimento interpretativo sulla titolarità del potere di nominare il Dirigente della Divisione Affari giuridici e Legali nonché su eventuali modalità per la nomina stessa, aveva chiesto – attraverso il Direttore Generale – un parere al Prof. Rescigno;

se corrisponda al vero che il Prof. Pietro Rescigno ha escluso che il potere di nominare il Dirigente della Divisione Affari giuridici e Legali possa spettare al consiglio di amministrazione, in quanto la disposizione della delibera del 2000 – che attribuisce tale potere al consiglio di amministrazione – è incompatibile con il vigente Statuto, ma ha affermato – invece – che detto potere è proprio del Direttore Generale dell'Ente;

se corrisponda al vero che – lo scorso 26 luglio – il Consiglio di Amministrazione della SIAE, pur prendendo visione del parere reso dal Prof. Pietro Rescigno, ha deciso ugualmente di nominare il Direttore della Divisione, ritenendo così di essere titolare del relativo potere;

se corrisponda al vero che la nomina del Direttore della Divisione Affari giuridici e Legali da parte del consiglio di amministrazione rappresenta una evidente violazione delle disposizioni statutarie e che così facendo il consiglio di amministrazione ha esercitato un potere che non gli spetta;

se corrisponda al vero che alla nomina del Direttore della Divisione il consiglio di amministrazione dell'Ente ha proceduto addirittura col consenso del Collegio dei Revisori presieduto da un funzionario dello Stato;

se corrisponda al vero che alla riunione del consiglio di amministrazione dell'Ente che ha adottato tale delibera illegittima ha partecipato, contribuendo alla relativa decisione, anche l'attuale Presidente designato, Dott. Ivan Cecchini;

se corrisponda al vero che il consiglio di amministrazione dell'Ente, nella riunione dello scorso 26 luglio, nonostante fossero poste all'ordine del giorno la grave segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le Convenzioni con l'Enpals e l'Inps, le retribuzioni dei dipendenti e dei dirigenti, ha ignorato tali questioni, continuando a mettere seriamente a rischio la sopravvivenza dell'Ente, per concentrarsi sulle nomine illegittime;

quali siano state le iniziative o le dichiarazioni rese dal Collegio dei Revisori quando, nella riunione del 26 luglio 2005, si è trovato dinanzi ad un consiglio di amministrazione che ha ignorato le problematiche evidenziate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e che ha deciso di nominare in modo illegittimo il Dirigente della Divisione Legale, nonostante il chiaro parere contrario del Prof. Pietro Rescigno;

quali siano le urgenti e indilazionabili misure che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze intendano assumere, nell'ambito delle

rispettive competenze, per garantire che il consiglio di amministrazione – recentemente reintegrato dal Ministro per i beni e le attività culturali attraverso la nomina a Consiglieri dei signori Diego Cugia, Giovanni Natale e Ivan Cecchini – non riprenda a violare sistematicamente la legge e lo statuto, come avrebbe iniziato nuovamente a fare lo scorso 26 luglio;

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per i beni e le attività culturali ritengano sia veramente possibile far comprendere, nonostante i continui richiami, che l'autonomia della SIAE non autorizza il consiglio di amministrazione a violare le norme di legge e di statuto;

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per i beni e le attività culturali ritengano che il Collegio dei Revisori della SIAE sia idoneo a svolgere questo minimo compito a presidio della legalità;

quali siano le urgenti e indilazionabili misure che il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per i beni e le attività culturali ritengono di dover intraprendere per porre gli associati della SIAE al riparo dai provvedimenti illegittimi assunti dal Consiglio di amministrazione della SIAE;

quale sia il senso del ruolo all'interno della SIAE del Collegio dei Revisori, atteso che quest'ultimo non sembra avere fatto o detto nulla per evitare, impedire o modificare le molteplici delibere adottate dal consiglio di amministrazione in violazione di legge e di Statuto.

(4-09207)

FASOLINO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che la legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede per la predisposizione del bilancio 2005 di impostare gli stanziamenti di competenza e di cassa incrementando le spese complessive, al netto di quelle di personale, delle partite di giro, del rimborso di mutui ed anticipazioni ed estinzione di debiti, in misura non superiore alle spese rispettivamente impegnate e pagate nell'anno 2003, incrementate del 4,5 per cento;

considerato che per alcuni enti parco nel 2003 si sono verificate alcune circostanze – commissariamento, reiscrizione residui passivi, ecc. – che hanno influenzato negativamente la dinamica del bilancio, con ripercussioni sulla programmazione e sulla movimentazione della cassa;

visto:

che in alcune circostanze i vincoli imposti dalla succitata legge n. 311/2004 rischiano di precludere la possibilità di avviare progetti comunitari già approvati, con conseguenze negative per l'economia dei parchi;

che ulteriori problemi potrebbero sorgere relativamente alle previsioni di cassa, poiché i nuovi vincoli legislativi impedirebbero una razionale utilizzazione dei residui,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno valutare la possibilità di escludere gli enti parco dall'applicazione dei vincoli contabili di cui al comma 18 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche inserendo questa opportunità nel prossimo progetto di bilancio triennale dello Stato (2006-2009).

(4-09208)

FASOLINO. – *Al Ministro della salute.* – Considerato:

che durante la stagione estiva molti Comuni della Regione Campania diventano sede di residenza temporanea per numerosissimi cittadini che li hanno prescelti per le loro vacanze;

che i medici di base convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale sono organizzati per un servizio adeguato al numero dei pazienti rinvenienti dalla libera scelta annuale;

che la imponente lievitazione del numero dei cittadini dimoranti nell'ambito territoriale di competenza delle singole ASL, quale avviene in alcuni Comuni durante la stagione estiva, qualora dovesse essere demandata in termini di assistenza sanitaria ai soli medici di medicina generale farebbe letteralmente scoppiare i loro studi;

che, infatti, la pleora delle richieste di intervento comporterebbe l'impossibilità, da parte del medico di medicina generale, di corrispondere a tutti le giuste prestazioni sia per il tempo che per la qualità del servizio, con ripercussioni gravissime sulla salute dei cittadini;

visto:

che dal 2001-2002 i fondi destinati alla sanità sono lievitati in Italia dal 5,1% al 6% circa in rapporto al prodotto interno lordo con un balzo in avanti superiore, in un solo esercizio finanziario, a quanto stanziato consecutivamente nel decennio precedente;

che la Regione Campania ha beneficiato di stanziamenti massicci, ben superiori a quelli messi a disposizione di altre regioni italiane;

che a seguito di atti deliberativi della Giunta Regionale nei vari anni fino al 2004 sono state individuate le località a forte flusso escursionistico e vacanziero nelle quali organizzare il servizio di guardia medica turistica;

che tale servizio, organizzato dalla Regione Campania fino all'anno 2004, ha corrisposto in pieno alla necessità di garantire un'ottimale assistenza ai numerosissimi cittadini che vengono a risiedere nei Comuni prescelti per le ferie;

che la Regione Campania, con decisione a giudizio dell'interrogante grave e irresponsabile, non ha attivato la guardia medica turistica per l'anno 2005,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda esercitare tutti i suoi poteri di garanzia e di ispezione, anche attraverso la Conferenza Stato-Regioni, per indurre la Regione Campania a modificare la precedente decisione e istituire il servizio di guardia medica turistica nei Comuni già individuati negli anni precedenti;

in mancanza di tale decisione riparatrice, se non ritenga opportuno che la Regione Campania applichi l'articolo 57 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale, Atto di Intesa repertorio n. 2272 Conferenza Stato-Regioni del 23.03.2005, per il giusto riconoscimento ai medici di medicina generale dei gravi oneri cui verrebbero sottoposti, anche in termini di organizzazione e potenziamento dei loro studi.

La mancata applicazione dell'Art. 57 dell'ACN rappresenta a giudizio dell'interrogante una grave inadempienza contrattuale e configura un

ingiusto trattamento nei confronti di una categoria – i medici di medicina generale – che ha sempre compiuto il proprio dovere e sopperito con esemplare disponibilità alle mutevoli esigenze della domanda, dimostrando professionalità, preparazione e disponibilità umana.

(4-09209)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che i dati del Ministero della giustizia evidenziano le disparità sul fronte dell'efficienza, sede per sede, degli uffici giudiziari;

che la media nazionale degli indici di smaltimento (26,35%) non copre neppure l'incremento annuale dei nuovi procedimenti, destinati, così, ad elevare sempre più le «giacenze»;

che, contro una media nazionale di durata del processo civile di 763 giorni, sono emerse «punte» di oltre 1.500 giorni;

che, analogamente, contro una media nazionale di durata del processo penale di 601 giorni, sono state osservate medie, di singoli tribunali, superiori a 1.200 giorni;

che il carico delle sopravvenienze per ogni giudice (dedotto dividendo il numero delle sopravvenienze civili e penali per il numero di magistrati in pianta organica) non è attendibile (per difetto) in quanto sono stati rilevati «picchi» di 1.100 processi *pro capite* contro una media nazionale di 583, distretti a basso livello di conflittualità giudiziaria, ruoli «fermi» da riassegnare e significative giacenze di fascicoli non registrati;

che un numero elevato di fascicoli non consente una spedita consultazione essendo gli atti stati inseriti senza alcun ordine logico e privi di numerazione e di indice;

che migliaia di fascicoli contro noti non risultano reperibili;

che, invece, esistono migliaia di fascicoli «ultradecennali» di procedimenti contro ignoti;

che sono migliaia i fascicoli in attesa della data di udienza o, con udienza fissata, in attesa di adempimento;

che sono numerosi i fascicoli rimandati indietro al PM per errori formali;

che esistono sequestri mai conclusi;

che, in numerosissimi casi, le custodie si protraggono per lungo tempo, anche più anni, senza che intervenga un provvedimento di destinazione e con depauperamento del valore del bene;

che le disfunzioni rilevate nei casi di ispezioni presso sedi giudiziarie, nonostante la limitatezza delle verifiche effettuate, hanno confermato le vaste proporzioni dei conseguenti danni erariali;

che per tali innumerevoli situazioni non si hanno notizie di avvenuti approfondimenti, sotto il profilo delle responsabilità contabile e/o disciplinare,

l'interrogante chiede di conoscere:

il numero e la natura dei procedimenti (disciplinari e/o di responsabilità amministrativa) attivati e/o conclusi negli ultimi cinque anni;

l'ammontare dei danni erariali accertati ed addebitati negli ultimi cinque anni;

se si ritenga urgente ed indifferibile avviare un'indagine specifica al servizio delle spese di giustizia (non solo per l'accertamento, sede per sede, di eventuali danni subiti dallo Stato ma, soprattutto, per prevenirne ulteriori), in conseguenza di comportamenti omissivi imputabili ai magistrati e/o al personale amministrativo;

se si ritenga opportuno attivare, presso il Ministero, uno «sportello di contatto istituzionale» che consenta al Servizio ispettivo del Ministero di avvalersi, in tempo reale, di utili e qualificate segnalazioni, anche da parte dei parlamentari, in grado di migliorare l'efficacia, l'efficienza e la produttività del «servizio giustizia» dovuto ai cittadini.

(4-09210)

DE PAOLI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, per la funzione pubblica e della giustizia.* – Premesso che:

il Comune di Cortemaggiore (Piacenza) è assoggettato in forma diffusa al rispetto della normativa del PAI (Piano assetto idrogeologico) e all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici in conformità alla direttiva regionale E/R n. 126/02;

il Comune di Cortemaggiore dal marzo 2002, pur in presenza di segnalazioni di merito, ha avviato una serie di costruzioni in difformità dal PAI;

il Sindaco di Cortemaggiore ha siglato con l'assessore all'urbanistica della Provincia di Piacenza solo il giorno 11/7/2005 il primo atto di intesa necessario per modificare le norme del piano regolatore regionale, pubblicarle, riapprovarle per stabilire i vincoli a cui si dovranno attenere tutte le costruzioni in aree tutelate;

a tutt'oggi non è stato acquisito agli atti il parere dell'Autorità di Bacino di Parma, parere dovuto e necessario per legge per ratificare le proposte del Comune nelle norme del piano regolatore regionale;

la locale associazione Italia Nostra ha da tempo segnalato diverse costruzioni avviate in difformità dalle norme vigenti alle autorità competenti territorialmente,

si chiede di sapere:

se risulti quali provvedimenti siano stati adottati dalla provincia di Piacenza, dalla regione Emilia Romagna, dalla Procura di Piacenza e dal Comando NOE (nucleo carabinieri tutela ambientale) di Bologna nei confronti del Comune di Cortemaggiore, che ha continuato a rilasciare permessi per costruire in aree tutelate dal PAI (piano assetto idrogeologico) dal marzo 2002, come già segnalato dalla locale sezione Italia Nostra;

quali provvedimenti risulti che intenda assumere la Provincia di Piacenza, vista l'inerzia del Comune di Cortemaggiore, sulle costruzioni abusive in essere, già segnalate e realizzate in contrasto con la normativa vigente e la legge n. 47/85;

quali provvedimenti risulti che intenda adottare la Regione Emilia Romagna nei confronti della Provincia di Piacenza se permane l'inerzia di provvedimenti contro il Comune di Cortemaggiore (Piacenza);

quali misure intenda adottare il Ministro della giustizia nei confronti della Procura di Piacenza per accertare se abbia dato corso alle segnalazioni di merito sui reiterati abusi commessi nel Comune di Cortemaggiore.

(4-09211)

NIEDDU. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Per sapere quali interventi urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo per la positiva soluzione della vicenda della cartiera di Arbatax.

(4-09212)

MURINEDDU. – *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

«Il Sole 24 ore» in data mercoledì 29 giugno 2005 ha dato notizia, con titolo in grosso rilievo, che dieci ONG italiane, per iniziativa dell'Ufficio antifrode della Commissione europea, sarebbero sotto indagine per presunte frodi sui finanziamenti erogati dall'Unione europea;

l'indagine sarebbe stata estesa, stando alle notizie di stampa, ad altre 32 organizzazioni per accertamenti sugli acquisti e le rendicontazioni dei progetti;

tra le ONG citate in presunto difetto di trasparenza figurano il CE-SVI di Bergamo, una organizzazione attiva da 20 anni nella cooperazione allo sviluppo, Movimondo ed Alisei, altre realtà molto note ed attive;

l'inchiesta, che vede impegnati l'OLAF, l'ufficio antifrode europea precedentemente citato, e la Guardia di finanza, sarebbe stata avviata a seguito di segnalazioni anonime che, in modo un po' sorprendente, hanno trovato la eco più vistosa nel giornale «Il Sole 24 ore», nel quale si riflettono notoriamente posizioni e interessi della Confindustria;

considerato che:

le 163 ONG aderenti all'associazione italiana ONG godono di una quota di finanziamenti pubblici pari al 65 per cento, di cui buona parte provenienti dal Ministero degli affari esteri, 13 per cento, e dell'Unione europea, 38 per cento;

la quota dei finanziamenti nazionali ed europei, in questi ultimi anni, ha subito una drastica riduzione, per cui si può facilmente ipotizzare che tra le organizzazioni in attività sia insorta una forma di competizione sulla quale le influenze di poteri politici ed economici possono determinare la sopravvivenza di quelle più protette e l'eclisse di quelle più deboli, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano in possesso di informazioni dirette sulle presunte irregolarità lamentate relativamente ad acquisti e rendicontazioni;

se non ritengano che la diminuzione delle disponibilità finanziarie per la cooperazione allo sviluppo abbia generato tensioni pregiudizievoli

della encomiabile e insostituibile opera degli organismi di cui sopra, con la conseguenza di creare una forte crisi operativa quale quella sofferta recentemente da Movimondo;

se non ritengano più giusto che le ONG, che restano un patrimonio prezioso della società civile, debbano sentirsi rassicurate da adeguati finanziamenti e da regolari e sistematiche misura di verifica, giusto per evitare di andare soggette ad anonime delazioni, dettate da interessi di natura diversa dallo spirito che anima le organizzazioni di cui sopra, e recepite nei loro statuti.

(4-09213)

LONGHI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

a giudizio delle massime autorità istituzionalmente preposte alla prevenzione del pericolo terroristico anche il nostro Paese corre il rischio di gravi attentati;

i servizi di *intelligence* segnalano da tempo la presenza di cellule affiliate ad Al Qaeda nelle maggiori città italiane, sulle quali l'esercizio di controllo non è agevole per via delle complicità tra i soggetti implicati nelle operazioni criminali;

la possibilità di realizzare guadagni facili potrebbe agevolare l'ospitalità dei criminali in luoghi di ricezione alberghiera e paralberghiera tradizionalmente trascurati da controlli di polizia;

considerato che:

tra le misure ordinarie e straordinarie adottate o in via di adesione si trascura di menzionare gli esercizi di accoglienza cosiddetti *bed and breakfast*, sui quali convergono numerosi soggetti italiani e stranieri senza che gli stessi, a volte, vengano sottoposti a severi criteri di registrazione;

le strutture appena menzionate si prestano ad evasioni ed elusioni fiscali sicuramente consistenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente del problema segnalato con la presente e se intenda verificare la reale sussistenza di un pericolo che l'interrogante reputa sottovalutato.

(4-09214)

DE PETRIS. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

nel corso del 2005 è stato collaudato ed è entrato in funzione il depuratore centralizzato di Catania, che attualmente scarica in mare 13,5 milioni di mc/anno di acque depurate adatte al riuso agricolo;

qualora fossero realizzate le opere di adduzione e collegamento a monte e a valle del depuratore ed il terzo lotto del depuratore stesso, si potrebbero recuperare all'uso irriguo fino a 60 milioni di mc/anno, con enorme beneficio per le aree agricole ad alto rischio di desertificazione situate nelle province di Catania e Siracusa;

le risorse idriche del comprensorio in questione risultano attualmente sovrasfruttate e in alcuni casi in via di esaurimento, con conse-

guente rischio di abbassamento della falda idropotabile ed ingresso della falda salata;

l'avvio dell'intervento per il riuso delle acque depurate potrebbe consentire una ottimale utilizzazione anche del bacino idrico di Lentini e delle reti di irrigazione già esistenti nelle province di Catania e Siracusa, ora sottoutilizzate,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che ostano alla realizzazione degli interventi necessari al riuso a fini agricoli delle acque trattate dal nuovo depuratore di Catania;

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente intervenire per assicurare la realizzazione di un intervento di grande rilievo per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo agricolo delle province interessate.

(4-09215)

MANFREDI, GRILLO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

in data 24 maggio 2005 è pervenuta la risposta del Ministro Altero Matteoli all'interrogazione parlamentare n. 4-08490 dei Senatori Manfredi, Grillo e Zanoletti, inerente l'insediamento industriale della Italiana Coke in Cairo Montenotte;

nella predetta risposta si asserisce che «Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera prodotte dalla ditta, i controlli effettuati dall'ARPAL – sezione di Savona, nel corso del 2004, non hanno evidenziato alcuna irregolarità nel rispetto dei valori limite di emissione»;

si afferma, inoltre, che «Per quanto concerne il monitoraggio della qualità dell'aria, le centraline finalizzate al controllo dei livelli degli inquinanti in atmosfera sono in parte di proprietà della Italiana Coke, ma gestite autonomamente dall'ARPA Liguria, in parte di proprietà della Provincia di Savona, che ha affidato la manutenzione delle stesse sempre all'ARPA»;

si conclude infine, per quanto afferisce al progetto preliminare di bonifica del sito, «L'azienda prevede in ogni modo di consegnare il suddetto progetto con i risultati della caratterizzazione entro la fine del corrente mese» (maggio 2005);

considerato che:

agli scriventi risulta invece che, per quanto concerne le emissioni in atmosfera, i controlli sulle emissioni sono sempre stati incompleti ed assolutamente inadatti a monitorare in maniera puntuale la situazione. Ad esempio, non sono stati realizzati i punti di prelievo campioni d'effluenti gassosi sulle ciminiere e quindi non è possibile acquisire campioni rappresentativi e tali da non essere successivamente oggetto di contestazione. A tale riguardo occorre annotare che da una parte la Provincia di Savona ha commissionato i controlli all'ARPAL mentre, dall'altra parte, non ha mai emanato specifiche direttive volte ad eliminare gli inconvenienti che più volte l'ARPAL ha comunicato alla Provincia, in risposta a richieste d'effettuazione di interventi di campionamento;

agli scriventi risulta inoltre che, in merito al monitoraggio della qualità dell'aria, le centraline di controllo dei livelli d'inquinanti in atmosfera, in parte di proprietà dell'Italiana Coke, non sarebbero affatto gestite autonomamente dall'ARPA Liguria, come si può desumere dai seguenti documenti:

- comunicazione in data 19 novembre 2002, prot. n. 7339, a firma del Dirigente dell'ARPAL di Savona, dott. Peverello: «Si precisa che gli strumenti di misura dei parametri BTX e IPA, installati sulla prima delle due centraline suddette, non sono di proprietà della Provincia di Savona, ma della società Italiana Coke, pertanto la loro manutenzione e gestione non è di competenza di questo ufficio»;

- «Relazione riassuntiva sulla qualità dell'aria nei Comuni di Cengio, Carcare e Cairo Montenotte», redatta dal Dipartimento Provinciale di Savona dell'ARPAL in data 28 febbraio 2003. «Questo inquinante è monitorato da strumentazione, di proprietà della società Italiana Coke, installata presso le centraline provinciali di Carcare e Cairo Bivio Farina, pertanto, la manutenzione, la gestione e le operazioni di validazione e certificazione dei valori misurati non sono realizzate dall'ARPAL»;

nel frattempo sono continuati ad arrivare in Procura a Savona gli esposti di numerosi abitanti di Cairo Montenotte e, in data 28 aprile 2005, la Procura della Repubblica di Savona ha disposto la citazione a giudizio del responsabile del settore tutela ambientale della Italiana Coke per reati ambientali permanenti tuttora in fase di consumazione, a causa dell'emissione di «gas, vapori, polveri e fumo atti ad imbrattare e molestare le persone con particolare riguardo ai soggetti residenti e domiciliati in un arco di circa un chilometro di distanza dall'impianto produttivo»;

agli scriventi risulta inoltre che i risultati della caratterizzazione del sito, e quindi il progetto preliminare di bonifica del sito della Italiana Coke, non sono ancora stati presentati agli uffici competenti, nonostante siano passati ormai quasi due anni dall'avvio delle attività di caratterizzazione per cui l'Italiana Coke è, con ogni evidenza, inadempiente rispetto ai dettami del decreto ministeriale 471/99;

secondo i risultati delle attività di monitoraggio realizzate dall'ARPA Piemonte nel corso degli anni 1998 e 1999 a Mombaldone, nei sedimenti della Bormida di Spigno, interessata dagli scarichi idrici della Italiana Coke, è stata riscontrata la presenza di «concentrazioni rilevanti d'idrocarburi policiclici aromatici (IPA)»;

sedimenti prelevati nel corso del 1998, nell'alveo del fiume a Ferrania, a monte della Italiana Coke, non hanno evidenziato la presenza di IPA, mentre «... il campione di S.Giuseppe (a valle della Italiana Coke) presenta una quantità di inquinanti venti volte superiore in confronto ai sedimenti di Mombaldone.»;

nell'ambito del «Piano di caratterizzazione delle aree esterne al sito ex ACNA di Cengio», realizzato dall'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza ACNA, analisi eseguite nel 2003 su campioni di terreni prelevati a Bistagno (Alessandria), alla confluenza con la Bormida di

Spigno, hanno evidenziato una contaminazione da IPA con superamento dei limiti stabiliti dalla legge per i siti ad uso verde,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali interventi il Ministro dell'ambiente ritenga necessario adottare, a fronte della gravità della situazione ambientale sinteticamente esposta, delle evidenti inadempienze degli Enti incaricati di redigere il piano di bonifica nonché dell'incertezza in merito all'efficacia dei controlli in atto da parte degli enti competenti;

in particolare, se il Ministro dell'ambiente non ritenga necessario predisporre un'efficace e costante attività di monitoraggio della situazione ambientale complessiva del sito della Italiana Coke, nonché dell'ambiente circostante, con particolare riguardo alle emissioni in atmosfera, alla qualità dell'aria e allo scarico idrico in ambiente fluviale.

(4-09216)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che con atto di sindacato ispettivo 4-09157 del 21 luglio 2005 l'interrogante ha denunciato gravi episodi di devianze che hanno costellato la decisione n. 1556/04, della V Sezione del Consiglio di Stato che, sulla base di false e erronee asserzioni clamorosamente accolte dal Giudice amministrativo e poiché non controdedotte dalla Prefettura di Napoli, ha prodotto come effetto il reintegro, con una tempestività del tutto immotivata da parte del Prefetto di Napoli, nelle funzioni dell'Amministrazione disciolta per condizionamento mafioso e la rimozione dalla carica della Commissione Straordinaria Statale, con poteri antimafia, finalizzati alla bonifica e ripristino della legalità nell'Ente locale. La stessa sentenza, è stato evidenziato, determinava altresì l'interruzione delle procedure avviate dalla Commissione Straordinaria tese all'annullamento degli atti relativi all'acquisto dell'area Kerasav che avrebbero permesso di recuperare circa 15 miliardi, pagati dall'Amministrazione Spedaliere alla famiglia camorristica Sorrentino, così definita dalla D.D.A. di Napoli in atti che l'interrogante ha acquisito presso l'Avvocatura Generale dello Stato, operazione di recupero che non sarà proseguita dall'attuale Giunta, determinandosi, in violazione della normativa antimafia ed in particolare dell'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 203/91, un ingiusto vantaggio a favore della famiglia Sorrentino e viceversa un grave danno allo Stato e alle finanze comunali;

che sul quotidiano «Il Mattino» di Napoli del 26 luglio scorso viene riportata la notizia secondo cui il Sindaco di Portici avrebbe dichiarato nel corso di una conferenza stampa che sarebbe stata «la stessa commissione straordinaria a differire i termini per la procedura di revoca dell'acquisto della Kerasav» e che a conferma di tale assunto il sindaco Cuomo, si legge nell'articolo di stampa, «mostra un atto del commissario straordinario Gaetano Piccolella, tornato a Portici dopo le dimissioni dell'ex sindaco Spedaliere, datato 3 giugno 2004, con il quale 'si delibera di differire la conclusione dell'iniziata procedura ritenendo 'opportuno, al fine di acquisire più sicura conoscenza in merito al valore di mercato della

Kerasav e di non gravare sul bilancio comunale con spese non giustificate e attendere che sia resa pubblica la stima dell'agenzia del demanio, ancora oggi coperta da segreto istruttorio»;

che lo stesso sindaco Cuomo, si legge nel predetto articolo di stampa, avrebbe, quindi dichiarato che la sospensione degli atti antimafia di recupero della somma di circa 15 miliardi nei confronti della famiglia camorristica Sorrentino sarebbe stata decisa dalla gestione commissariale di Portici del dott. Piccolella, che pare fosse coadiuvato dal Vice Prefetto all'epoca Dirigente dell'ufficio Enti Locali della Prefettura di Napoli, subentrata al dimissionario Spedalieri al fine di acquisire una più sicura conoscenza in merito al valore di mercato della Kerasav, mutando, quindi, radicalmente quanto doverosamente aveva, invece, precedentemente deciso la Commissione straordinaria che legittimamente, ed in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 14 del decreto-legge 152/91, aveva ritenuto sussistente, sulla base anche di parere legale rilasciato dall'Avvocato Palma, noto amministrativista, tutte le condizioni giuridiche per attivare le iniziative tese al recupero dell'ingente somma di danaro pubblico elargita dal sindaco Spedalieri alla predetta famiglia Sorrentino;

che, infatti, il combinato disposto di cui all'art. 145 del decreto legislativo 267/2000 e comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 152/1991 individua, tra l'altro, nella sussistenza di «anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali» i presupposti per l'attivazione della misura antimafia della revoca degli atti adottati a favore di soggetti ritenuti collegati alla criminalità organizzata, presupposti questi tutti sussistenti e dettagliatamente indicati nella relazione della commissione di accesso acquisita dall'interrogante presso l'Avvocatura Generale dello Stato e nel parere rilasciato alla commissione straordinaria di Portici dall'amministrativista Avv. Palma. È evidente, quindi che la decisione di bloccare le procedure di recupero della somma di lire 15 miliardi di danaro pubblico in relazione alla necessità di conoscere il valore di mercato dell'area Kerasav, peraltro che lo stesso Consiglio di Stato a pag. 7 della sentenza di revocazione n. 3784/05 del 1° luglio 2005 indica come non congruo, appare del tutto pretestuosa e viceversa sembra ancora una volta voler favorire gli interessi economici della famiglia Sorrentino a danno dell'interesse pubblico;

che, peraltro, l'interrogante non può che confermare quanto già denunciato con l'interrogazione 4-09157 del 21 luglio 2005 e ribadire che l'attuale amministrazione comunale non ha proseguito nell'azione già avviata dalla Commissione straordinaria del recupero di circa 15 miliardi delle vecchie lire, per l'acquisto da parte del sindaco Spedalieri dell'area industriale cosiddetta ex Kerasav di proprietà dei fratelli Sorrentino, di cui, guarda caso, facevano parte Bruno Sorrentino, sul conto del quale nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1556/04, viene omesso di dire, a causa dell'assenza di memorie difensive erariali e di contraddittorio, che era stato condannato con sentenza definitiva per associazione mafiosa;

che si ha, quindi, ragione di temere, nonostante la sentenza di revocazione del Consiglio di Stato n. 3784/05 del 1° luglio 2005 che ha proclamato il condizionamento mafioso dell'Amministrazione Spedalieri di

Portici, che l'azione di bonifica e di ripristino della legalità presso il Comune di Portici possa essere definitivamente pregiudicata per la impressionante e inquietante sequenza di comportamenti mistificatori omissivi e commissivi che appaiono far parte di quello stesso e reiterato disegno eversivo che ha caratterizzato il «caso Portici» sin dal 1997, epoca nella quale sebbene ben tre collaboratori di giustizia riferirono alla magistratura napoletana dei rapporti affaristici collusivi del sindaco di Portici Spedalieri con la criminalità organizzata, l'allora Prefetto di Napoli Romano e i suoi più stretti collaboratori non diedero luogo all'attività di accesso antimafia presso quell'amministrazione comunale, attività questa avviata solo nel 2001 grazie al prefetto Ferrigno, la cui opera meritoria di efficace contrasto alla criminalità organizzata nella vita amministrativa del Comune di Portici viene con la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3784/05 del 1° luglio 2005 definitivamente riconosciuta,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito ai fatti denunciati in premessa e quali iniziative intenda adottare per rimuovere gli ostacoli che impediscono di portare a compimento l'azione di ripristino della legalità presso il Comune di Portici e di recupero della somma di 15 miliardi delle vecchie lire nei confronti della famiglia camorristica dei Sorrentino;

se non intenda sottrarre dalla Prefettura di Napoli, avocandola a sé, ogni decisione da adottarsi in ordine all'inquietante «caso Portici».

(4-09217)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che l'interrogante il 12 luglio 2005 ha presentato un atto di sindacato ispettivo sulla situazione del porto di Brindisi ed in particolare su quanto verificatosi il 6 luglio precedente, quando circa 2.000 emigranti turchi, che dovevano imbarcarsi per il Paese di origine, hanno subito disagi di ogni genere;

che nel suddetto atto di sindacato ispettivo lo scrivente ha, tra l'altro, rilevato che va modificata e migliorata l'organizzazione dell'accoglienza ai passeggeri, anche per evitare che diversi utenti decidano di utilizzare altri porti meglio organizzati;

che, purtroppo, quanto evidenziato dall'interrogante è una situazione permanente che si aggrava ulteriormente in alcuni periodi dell'anno;

che, infatti, nella giornata di ieri, 27 luglio 2005, circa 3.000 turisti inglesi, francesi, italiani, ecc. e tantissimi turchi diretti nel loro Paese hanno dovuto constatare la pessima organizzazione dell'accoglienza ai passeggeri;

che i turisti e i cittadini turchi hanno dovuto sottoporsi ad interminabili file, per circa 3 ore, nel *terminal* di Costa Morena dove, a causa del mancato funzionamento dell'aria condizionata, la temperatura raggiungeva quasi 40 gradi;

che detto *terminal*, che avrebbe dovuto risolvere i problemi di Costa Morena, è costato 2 milioni di euro e non assolve assolutamente al ruolo assegnatogli;

che, tra l'altro, l'Autorità portuale ha disposto il cambiamento dei vecchi vetri del *terminal*, in policarbonato, con dei normali vetri, con un costo di 50.000 euro;

che detto cambiamento determina una situazione per cui l'impianto di condizionamento d'aria si surriscalda e si blocca;

che i passeggeri devono compiere, oltretutto, circa un chilometro di strada dalle biglietterie al *terminal* in questione, sprovvisto anche di bar e punto ristoro;

che, ovviamente, vi sono state dure proteste da parte dell'Associazione Agenti Marittimi, alcuni dei quali hanno chiesto le dimissioni del Presidente dell'Autorità portuale, criticando anche i rappresentanti delle Istituzioni che continuano a sostenerlo e rilevando il fallimento del *terminal* passeggeri che avrebbe dovuto risolvere i problemi di accoglienza;

che alcuni organi d'informazione hanno parlato di «porto della vergogna»;

che, più in generale, si deve prendere atto del fallimento di questa e delle precedenti «gestioni» del porto di Brindisi, che, anche per altre cause, ha visto calare vertiginosamente i passeggeri da oltre un milione della fine degli anni '90 ai circa 600.000 del 2004 e ai 500.000 stimati per il 2005;

che quanto innanzi evidenziato contrasta fortemente con il nuovo modello di sviluppo ipotizzato dagli Enti locali (Comune e Provincia) e dalla Regione Puglia, che vede proprio nel porto la maggiore risorsa per il futuro della città e delle aree vicine, tanto che nei giorni scorsi, ad iniziativa del Comune, si è tenuto un importantissimo convegno di livello internazionale dal titolo «Brindisi città d'acqua»;

rilevato:

che sono necessari e urgenti accertamenti ispettivi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per verificare quanto innanzi evidenziato e tutto ciò che si riterrà utile approfondire, compresa la capacità e la volontà o meno dell'attuale Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi di saper «guidare» un porto importante come quello di Brindisi, al quale è legato lo sviluppo del territorio;

che, comunque, il rilancio del porto di Brindisi richiede quanto meno la presenza e l'impegno costanti del Presidente dell'Autorità portuale, cosa che fino ad oggi non è mai avvenuta,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere.

(4-09218)

CORTIANA. – *Ai Ministri delle comunicazioni e per l'innovazione e le tecnologie.* – Premesso che:

il *remailer* anonimo Antani era ospitato dal *server* di un Linux User Group italiano, dedicato principalmente alla gestione di *mail list*

per appassionati di GNU/Linux; alcune settimane fa questo *server*, che si trovava presso un noto *provider* italiano, è stato spento e prelevato dai proprietari per essere trasferito presso un nuovo *provider*. Non appena entrati in possesso del *server*, gli amministratori hanno immediatamente rilevato segni inequivocabili ed evidenti di manomissioni, ed in particolare dello smontaggio e rimontaggio dei dischi del sistema;

la rete dei *remailer* anonimi Mixmaster é formata da circa 40 *server* diffusi in tutto il mondo, particolarmente in Europa e negli Stati Uniti; questi *server* sono frutto di un lavoro di ricerca nato al MIT e sono gestiti, su base volontaria e gratuita, da enti ed individui;

i *remailer* anonimi Mixmaster sono dei *server* di posta elettronica specializzati, che possono essere usati per inviare normali messaggi di posta elettronica senza che nessuno, nemmeno gli stessi amministratori dei *server*, possa risalire all'identità del mittente;

lo scopo dei *remailer* è di permettere a chiunque, comprese le vittime di crimini o di violenze domestiche, persone in terapia per malattie o per alcolismo, od infine persone minacciate, ricattabili o che vivono sotto regimi oppressivi, di comunicare confidenzialmente in un modo che assicura la loro riservatezza anche nelle condizioni più sfavorevoli. Questo permette di realizzare i diritti civili di *privacy* e segretezza delle comunicazioni anche in Rete, dove mantenere la *privacy* è più difficile che nel mondo fisico;

dato che i *server* che ospitano *remailer* sono gestiti con profili di sicurezza molto alti, esistono solo due modi per ottenere il *file* che contiene la chiave privata del *remailer*: il primo richiede la conoscenza della *password* di *root*, che permette anche di accedere e copiare qualunque *file* del sistema; questo però è possibile solo agli amministratori di sistema e non lascia tracce; l'altro modo consiste nell'accedere alla sala macchine dove si trova il *server*, spegnerlo, smontare gli *hard disk*, farne una copia completa, rimontare e riaccendere il *server*. Questo *modus operandi* lascia tracce sui *log* di sistema, ma può essere fatto passare per un evento incidentale, come ad esempio una improvvisa mancanza di corrente. Dai dischi copiati è poi possibile estrarre con calma e metodo tutte le informazioni, comprese le chiavi private, semplicemente collegandoli ad un altro computer; considerato che:

esiste un unico momento in cui il *server* é stato spento da quando si trovava presso il *provider*, e questo é avvenuto circa alle ore 12 del 27 marzo 2005; si tratta dell'unico momento in cui persone che potevano accedere fisicamente al *server* sarebbero state in grado di effettuare l'operazione di copia degli *hard disk*, e di lasciare le tracce rilevate sull'*hardware* del *server*, mentre gli amministratori non erano fisicamente presenti per evitarlo. Questa intrusione informatica ha prodotto danni rilevanti; tutti i servizi ospitati sulla macchina sono stati interrotti per più giorni mentre si compivano le operazioni peritali e la macchina veniva reinstallata da zero, con una attività sistemistica estremamente onerosa;

gli amministratori del *remailer* hanno, in questi anni, sempre risposto celermente a tutte le richieste di informazioni che sono giunte, ri-

guardo a singoli messaggi, dalle Autorità di polizia, e non hanno mai ricevuto richieste di consegnare singoli messaggi o tanto meno la chiave privata del *remailer*. Da una semplice analisi, nessuno dei servizi ospitati, tranne il *remailer*, può rivestire particolare interesse per nessuno, per giustificare una intrusione di questa dimensione;

la sottrazione della chiave privata del *remailer* può essere l'unica ragione che giustificerebbe una intrusione informatica di questo tipo e che il possesso della chiave privata di un singolo *remailer* non permette di decodificare o rintracciare nessun messaggio; questo diventa però possibile possedendo le chiavi non di tutti ma di un numero sufficiente di *remailer* della rete;

considerato che uno dei *remailer* operanti, in totale legalità, sul territorio italiano, quello di Autistici.org, ha ricevuto, durante una indagine di polizia, lo stesso tipo di intrusione (copia fisica dei dischi durante uno *shutdown*),

si chiede di sapere:

se il valore civile dei mezzi telematici di comunicazione riservata come i *remailer* sia tutelato dagli stessi principi e norme che tutelano il segreto della corrispondenza ed il diritto a comunicare dei cittadini italiani;

se i comuni cittadini che usano questi mezzi telematici abbiano diritto pieno alla loro riservatezza secondo la legge, come quelli che comunicano con mezzi non telematici;

come i Ministri interrogati intendano garantire il necessario equilibrio tra diritto alla riservatezza e diritto alla sicurezza, qualora fosse in atto una eventuale iniziativa coordinata volta a prendere il controllo, e quindi a rendere inefficiente, della rete dei *remailer* Mixmaster, al fine di facilitare in senso generale le indagini telematiche di polizia, italiane o coordinate con altri Paesi, che permetterebbe la raccolta delle chiavi crittografiche dei *remailer* italiani;

quali provvedimenti siano stati presi per tutelare la riservatezza delle chiavi private residenti sul disco copiato durante investigazioni sui *remailer* italiani e se i *remailer* stessi non fossero l'oggetto delle investigazioni che hanno comportato la copia completa dei dischi dei *server* sopra citati;

quali provvedimenti si intenda prendere per limitare i danni che questo tipo di indagini a tappeto provocano a fornitori di servizi per la *privacy* ed ai semplici cittadini che li utilizzano.

(4-09219)

PEDRINI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che un numero rilevante di cittadini italiani reclamano per azioni non finalizzate alle esigenze dei cittadini da parte di Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

che questi cittadini avrebbero sottoscritto un contratto con la società Wind Tecomunicazioni S.p.a.;

che gli stessi cittadini si sarebbero visti recapitare nei propri luoghi di residenza delle fatture contenenti l'importo di un abbonamento Libero ADSL in aggiunta al normale abbonamento telefonico;

che l'abbonamento ADSL non sarebbe mai stato richiesto dagli stessi cittadini e addirittura parte di loro non possederebbe un computer né tantomeno essi avevano richiesto un abbonamento internet;

che l'abbonamento Libero ADSL avrebbe comportato una lievitazione consistente nel costo complessivo della bolletta;

che alcuni dei cittadini «vittime» hanno contestato a Wind Telecomunicazioni S.p.a. l'errore commesso nella computazione delle bollette;

che alcuni dei cittadini ricorrenti avrebbero ricevuto solo in parte il risarcimento delle somme versate per anni e non dovute;

che persistono molti casi irrisolti e molti degli abbonati «vittime» sarebbero persone anziane, talvolta impossibilitate ad agire per far valere un proprio diritto leso;

che amministratori della Wind Telecomunicazioni S.p.a. sono stati informati di una azione a difesa del consumatore;

ritenuto:

che si potrebbero ravvisare azioni di non tutela dei cittadini per danni rilevando nelle fatture vari errori;

che oltre al normale risarcimento materiale dovuto ai cittadini sussisterebbero i vizi per chiedere anche un risarcimento del danno morale;

constatato che nelle normative vigenti in materia di difesa del consumatore prevale la volontà di tutela del consumatore,

si chiede di sapere se non si intenda assumere iniziative affinché il Ministro in indirizzo possa far chiarezza sulla vicenda e, qualora si riscontrino fatti a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.a., avviare i relativi procedimenti.

(4-09220)

MANFREDI, FALCIER, PICCIONI, MAFFIOLI, CALLEGARO, TIRELLI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che con legge 30 marzo 2001, n. 15, articolo 13, centinaia di milioni di euro l'anno degli Enti che gestiscono la previdenza, e precisamente INPS, INPDAP, INAIL e IPSEMA, sono stati destinati agli Istituti di Patronato e di Assistenza gestiti dai Sindacati;

considerato che:

l'onere di mantenere le strutture è stato caricato esclusivamente sulle categorie meno protette, in altre parole sui pensionati;

la legge appare incostituzionale, perché impone l'onere economico del provvedimento a carico della categoria dei pensionati, che, con certezza, sopporta i maggiori sacrifici derivanti dall'aumento del costo della vita;

molte funzioni, elencate nella relazione presentata alla Camera dei deputati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 27 maggio 2003, appaiono doppiamente delle funzioni svolte dal Patronato;

l'attenzione particolare dedicata dai Patronati verso località di recente emigrazione, di tipo tecnologico-industriale-turistico, non rientra nelle loro competenze,

gli interroganti chiedono di conoscere:

gli importi erogati ai Patronati da parte di INPS, INPDAP, INAIL e IPSEMA, negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004;

il costo delle ispezioni effettuate da personale dei predetti Patronati compiute rispettivamente all'estero e sul territorio nazionale;

l'utilità dei Patronati, in termini di risultati, e se non sia ritenuto necessario, in conseguenza della valutazione dei predetti risultati, proporre la revisione della legislazione per:

abolire, a partire dal 2006, i contributi a favore esclusivo dei citati Enti, devolvendo le economie così realizzate ed i residui attivi relativi ai contributi degli anni precedenti alla rivalutazione delle pensioni «d'anata», dando precedenza alle pensioni liquidate entro il 31.12.1986 e di reversibilità, come proposto nel disegno di legge Atto Senato n. 3291, «Norme di attuazione in materia pensionistica», per dare un segnale positivo alla categoria dei pensionati, soprattutto a quelli collocati in pensione entro il 31 dicembre 1986, che stanno raggiungendo la soglia della povertà;

prevedere la presenza di rappresentanti dei pensionati, nella misura del 50 per cento degli organici previsti per la gestione e il controllo dei citati Enti, con il compito di tutelare i diritti e gli interessi delle categorie interessate.

(4-09221)

TOMASSINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nella giornata di ieri, 27 luglio 2005, è stato ufficialmente presentato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università La Sapienza di Roma il nuovo Direttore Generale dell'Azienda Policlinico Universitario Umberto I nella persona del dottor Ubaldo Montaguti;

lo stesso dottor Montaguti era stato designato circa un mese fa quale Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, designazione alla quale lo stesso Montaguti aveva rinunciato dichiarando al quotidiano «Gazzetta di Reggio» in data 14 luglio: «Niente Reggio, vado a Roma, a dirigere il Policlinico Umberto I, dove mi offrono anche una cattedra universitaria all'Università La Sapienza di Roma»;

non risulta all'interrogante che sullo stesso quotidiano sia apparsa a tutt'oggi alcuna smentita o precisazione riguardo all'affermazione sopra citata;

non è ammissibile, a parere dell'interrogante, che nell'attuale ordinamento universitario italiano esista alcun meccanismo di offerta di cattedre universitarie che non rientri tra i concorsi pubblici per titoli ed esami regolarmente banditi ed espletati da una Commissione nominata con decreto rettorale secondo la normativa vigente in materia,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga, nel superiore interesse del rispetto delle procedure accademiche vigenti, di effettuare le necessarie verifiche in merito

all'esatto svolgimento dei fatti sopra esposti e soprattutto in relazione alla presunta offerta di una cattedra all'Università La Sapienza di Roma al dottor Montaguti;

se esistano, in base alla legislazione vigente, possibilità di offrire posti universitari di ruolo a Direttori generali di Aziende Ospedaliere-Universitarie;

se, in mancanza dei riscontri sopra richiesti, non si ritenga di chiedere alle Autorità accademiche dell'Università La Sapienza di Roma e allo stesso dottor Montaguti una pubblica smentita riguardo a tale presunta offerta.

(4-09222)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

con le precedenti interrogazioni 3-02033, 4-06813 e 4-05870 fu sollevato il tema del rinnovo dei vertici dell'Associazione italiana della Croce rossa e dei metodi elettorali;

con ordinanza commissariale n. 369/05 del 6 luglio 2005 sono state indette dal Commissario straordinario della Croce rossa italiana Maurizio Scelli le elezioni degli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della Croce Rossa Italiana nonché le elezioni dei vertici nazionali, regionali, provinciali e locali delle sei componenti volontaristiche, previste dal relativo regolamento approvato con ordinanza commissariale n. 362/05 del 01.07.05;

con ordinanza commissariale n. 365/05 del 4 luglio 2005 è stato approvato il regolamento elettorale di cui all'art. 48, comma 3, lett. g), del nuovo Statuto della Croce rossa italiana (relativo alla elezione degli organi dell'Associazione). Si tratta di una complessa macchina elettorale che è stata messa in moto nel periodo estivo per la elezione di circa 10.000 rappresentanti dei circa 250.000 soci attivi;

secondo il regolamento elettorale approvato con la citata ordinanza commissariale n. 365/05, concernente l'elezione degli organi statuari della Croce rossa italiana, dal 7 luglio al 19 agosto si svolgeranno le fasi più delicate delle procedure elettorali: affissioni all'albo degli elenchi dei soci, rilascio delle certificazioni dei requisiti per la determinazione dello *status* di socio elettore e socio eleggibile, presentazione dei ricorsi avverso le prevedibili mancate inclusioni dei soci negli elenchi suddetti, emissione di decisioni definitive sui ricorsi da parte degli uffici elettorali provinciali, presentazione delle candidature per l'elezione dei delegati alle assemblee dei Comitati provinciali e regionali, dei Presidenti e dei componenti eleggibili dei Consigli direttivi locali e provinciali, ricorsi avverso eventuali provvedimenti di esclusione di candidature, ecc.;

entro il 18/9, cioè entro 7 giorni dalla proclamazione degli eletti a delegati alle assemblee locali e provinciali, devono essere presentate le liste per la elezione dei Presidenti regionali e nazionale della Croce rossa italiana. A ciò si devono aggiungere tutti gli adempimenti elettorali per

la elezione dei vertici delle sei componenti volontaristiche che si svolgeranno contestualmente alle predette operazioni;

il tutto si dovrà svolgere nel pieno del periodo estivo, dedicato notoriamente alle ferie annuali, rendendo così estremamente difficoltoso l'espletamento dei diritti elettorali spettanti ai soci; inoltre i regolamenti elettorali non prevedono alcun momento di incontro tra i candidati ed il corpo elettorale per una corretta conoscenza e presentazione dei rispettivi programmi elettorali. I regolamenti elettorali contemplano soltanto la possibilità di affiggere agli albi delle candidature il programma di ciascun candidato;

dall'art. 12 dello Statuto, paragrafi 2 e 3, risulta che un gran numero di soci, quelli appartenenti al Corpo Militare, in congedo, sono titolari del solo diritto all'elettorato passivo, e questo può essere fonte non solo di percorsi personali, ma di osservazioni e provvedimenti di illegittimità delle elezioni anche da parte di autorità esterne alla Croce Rossa. Nell'allegato all'ordinanza commissariale n. 369/05 del 6/7/05 non si fa cenno all'occasione e alla data nella quale debbono essere eletti i delegati all'assemblea nazionale,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo – per quanto di propria competenza – intenda porre in essere al fine di garantire e consentire ai soci il pieno godimento dei diritti di elettorato attivo e passivo, evitando così che si creino le condizioni per un possibile successivo contenzioso, certamente non auspicabile;

se il Governo non sia dell'avviso e non ritenga opportuno che le procedure elettorali in corso vengano sospese ed eventualmente riprese almeno dal 15 settembre 2005;

se non si ritenga altresì, per tutto quanto esposto in premessa, di nominare un commissario *ad acta*.

(4-09223)

GUERZONI. – *Al Ministro dell'interno*. – Posto che:

la Sottosezione della Polstrada di Modena Nord è nota in Italia poiché i risultati di quantità e qualità conseguiti nei propri servizi la collocano ai vertici regionali e nazionali, e ciò si conferma anche nell'attività svolta durante l'anno in corso: 33 arresti, 138 persone denunciate, ingenti quantitativi di stupefacenti sequestrati, 4.500 contravvenzioni, 300 incidenti con 5 morti e 56 feriti, ecc.;

tuttavia detti proficui risultati, altamente meritevoli per la sicurezza nella circolazione sulle strade e sulle autostrade oltre che più in generale per il contrasto della criminalità e dell'illegalità, hanno richiesto e richiedono ancor oggi sacrifici oramai al limite della sopportabilità al personale: innanzitutto per la grave carenza di organico ormai cronica, talché i servizi previsti per 51 unità di addetti sono a carico ogni giorno di solo 39 unità, e ciò impone conseguentemente una grave ed inaccettabile drastica riduzione dei diritti a partire da ferie e riposi settimanali che si accumulano in grande quantità non fruiti, ed altro ancora;

rilevato che:

si lamenta da parte dei sindacati di polizia una sordità prolungata degli organi centrali verso le ripetute richieste di rafforzamento dell'organico e che sostanzialmente al nulla si riduce nel concreto la direttiva ministeriale dell'«ottimizzare al meglio le risorse umane»;

la decisione assunta, nonostante la Sottosezione Polstrada di Modena Nord operi permanentemente in una vera e propria situazione di emergenza, di sottrarre unità di personale per porle a disposizione di altri uffici, Ravenna, Rimini, Berceto (Parma), risulta del tutto assurda, incomprensibile e al limite della provocazione, tanto che essa ha costituito l'ennesima occasione per una forte protesta che ha assunto anche forma pubblica, fortemente sostenuta dai sindacati di polizia e dai cittadini,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario e urgente procedere a far sì che le unità di personale della Sottosezione Polstrada di Modena Nord aggregate ad altri uffici siano rapidamente restituite, tenuto conto dell'attività particolarmente intensa che nel periodo estivo è richiesta all'Ufficio di Modena, oltre che potenziare con unità aggiuntive rispetto a quelle attuali la Polstrada di Modena Nord.

(4-09224)

MARTONE. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Premesso che:

risulta all'interrogante che martedì 17 maggio 2005 forze speciali del Ministero dell'interno iracheno e il Battaglione Wolf dell'esercito iracheno hanno arrestato 52 musulmani sunniti dal quartiere Al-Sha'ab che fa parte del comprensorio di Adhamiya, a Bagdad, in Iraq;

dieci ore dopo, 13 cadaveri sono stati ritrovati nella zona con chiari segni che indicano atti di tortura prima dell'uccisione (ossa fratturate, pupille strappate, arti amputati e piaghe sul corpo). Erano tutti fedeli e autorità religiose arrestati nelle loro moschee;

il giorno 7 maggio 2005, come risulta da informazioni ricevute dall'interrogante, si era già verificato un altro massacro. Un gruppo di 15 agricoltori residenti nella città di Al-Mada'in, a sud di Bagdad, si erano recati nella capitale irachena per vendere i loro prodotti. La stessa squadra di forze di sicurezza, riportata in precedenza, li ha arrestati, e subito dopo uccisi, gettando i loro corpi in una discarica in località 'Kasra Wa Atash'ad est di Bagdad. Avevano anche loro le mani legate, ed evidenti segni di tortura sul corpo;

l'Adhamiya District Council si è riunito mercoledì 18 maggio e ha chiesto ai rappresentanti delle Forze armate americane di intervenire nei confronti del Ministero dell'interno iracheno, affinché venissero ritirate le forze specializzate da Adhamiya, in quanto provenienti dal Governatorato di Babylonia, composte da divisioni sciite, avverse ai Sunniti;

la situazione è particolarmente seria ed è necessario un intervento urgente. Alcuni cittadini sunniti di questa zona multi-religiosa stanno pensando di abbandonare quei territori, per la paura di rappresaglie. Risulta, da informazioni apprese dall'interrogante, che ad alcuni cittadini sunniti

è stato consigliato di abbandonare le loro abitazioni per salvaguardare la loro incolumità personale,

si chiede di sapere:

se quanto riportato in oggetto risulti ai Ministri interrogati;

in caso affermativo, quali iniziative si intenda assumere affinché cessino, da parte delle forze irachene, atti di rappresaglia nei confronti di cittadini sunniti;

se non si ritenga opportuno avviare un confronto con il Ministero dell'interno iracheno affinché venga attuato quanto richiesto dall'Adhamiya District Council.

(4-09225)

SODANO TOMMASO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

con decreto del direttore generale del 31/03/05, all'articolo 5, comma 1, sono state ridenominate la prima e la seconda fascia della classe di concorso di strumento musicale;

prima di tale decreto, nella prima fascia erano inseriti insegnanti che avevano un maggior numero di punteggio artistico alla data del decreto ministeriale 13/2/96; nella seconda fascia sono stati inseriti nel 2002 docenti che facevano parte della graduatoria aggiuntiva sempre per il decreto ministeriale 13/2/96;

nell'anno scolastico 2003-2004 sono entrati in ruolo tutti quelli che facevano parte della prima fascia più due della seconda. Con il nuovo decreto 31/3/05, all' art. 5, il Ministero ha deciso di ridefinire la prima e la seconda fascia in, rispettivamente, seconda e terza, aprendo quest'ultima a nuovi iscritti; in pratica, esaurita la prima fascia, gli iscritti della ex seconda fascia sono stati mescolati ai nuovi iscritti del 2005;

contro questo stato di cose hanno fatto ricorso una parte degli insegnanti che erano inseriti nella ex seconda fascia, chiedendo di ritornare allo *status quo* precedente,

si chiede di sapere:

quale sarà la sorte di coloro i quali avevano ed hanno i requisiti per essere riportati nella ex seconda fascia, ma non hanno presentato ricorso;

se il Ministro, così come sembrerebbe dall'ordinanza del TAR, reinserirà in seconda fascia solo coloro che hanno presentato ricorso oppure farà salvi anche i diritti di tutti coloro i quali erano iscritti dal 2002 in seconda fascia e avevano i requisiti per esserci ricorrenti o meno.

La tutela delle parti in causa ci sarà solo se i ricorsi presentati chiedono l'annullamento dell'articolo 5, comma 1, del nuovo decreto sulla ridefinizione delle fasce, o non saranno più scorporati quanti non hanno fatto ricorso.

(4-09226)

Interpellanze, ritiro

È stata ritirata l'interpellanza 2-00753, del senatore Novi.